

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaio	Pagina
	I (Comunicazioni)	
<b>PARLAMENTO EUROPEO</b>		
INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA		
(2000/C 170 E/001)	E-0646/99 di Ian White alla Commissione Oggetto: Tassa sull'impiego di cittadini stranieri (Risposta complementare) . . . . .	1
(2000/C 170 E/002)	P-1386/99 di Johannes Blokland alla Commissione Oggetto: Zona industriale transfrontaliera tra Heerlen e Aquisgrana e direttiva sugli habitat . . . . .	2
(2000/C 170 E/003)	E-1391/99 di Jannis Sakellariou alla Commissione Oggetto: Utilizzo di fondi FESR/FEAOG . . . . .	3
(2000/C 170 E/004)	E-1393/99 di Bernd Lange alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni alla Vion VVaG (Risposta complementare) . . . . .	4
(2000/C 170 E/005)	E-1396/99 di Hedwig Keppelhoff-Wiechert alla Commissione Oggetto: Contraddizioni nella promozione degli obiettivi . . . . .	4
(2000/C 170 E/006)	E-1403/99 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Etichettatura degli alimenti . . . . .	5
(2000/C 170 E/007)	E-1413/99 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Cure veterinarie per i cavalli . . . . .	6
(2000/C 170 E/008)	E-1415/99 di Olivier Duhamel alla Commissione Oggetto: Caulerpa taxifolia . . . . .	8
(2000/C 170 E/009)	P-1423/99 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Relazioni UE-Turchia e sicurezza nucleare . . . . .	9
(2000/C 170 E/010)	E-1427/99 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Aiuti INTERREG a favore della Carinzia e della Slovenia . . . . .	10
(2000/C 170 E/011)	E-1431/99 di Gary Titley alla Commissione Oggetto: Contatti aggiudicati dalla Commissione a consulenti esterni . . . . .	11
(2000/C 170 E/012)	E-1434/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Industria europea della difesa — Le imprese del settore navale militare spagnolo — Il caso di Bazán a Ferrol	12

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
(2000/C 170 E/013)	E-1436/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Progetto del governo spagnolo in vista dell'elaborazione e dell'adozione di un «Piano di mobilità geografica» . . . . .	13
(2000/C 170 E/014)	E-1437/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Progetti nel settore delle telecomunicazioni, dei servizi audiovisivi e dell'informatica in Galizia . . . . .	14
(2000/C 170 E/015)	E-1438/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Integrazione della Galizia nella rete ferroviaria transeuropea ad alta velocità . . . . .	15
(2000/C 170 E/016)	E-1440/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Collegamento ferroviario ad alta velocità fra la Galizia e il Portogallo . . . . .	15
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1438/99 e E-1440/99 . . . . .	15
(2000/C 170 E/017)	E-1441/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Sostegno alle aziende lattiere della Galizia nel quadro delle sovvenzioni alle aziende agricole a conduzione familiare . . . . .	16
(2000/C 170 E/018)	E-1452/99 di Daniela Raschhofer alla Commissione Oggetto: Armonizzazione nel settore della sicurezza stradale . . . . .	17
(2000/C 170 E/019)	E-1463/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Legge canadese C-27 concernente la pesca . . . . .	19
(2000/C 170 E/020)	E-1465/99 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Divieto di utilizzare coloranti azoici nell'Unione europea . . . . .	20
(2000/C 170 E/021)	E-1480/99 di Lucio Manisco alla Commissione Oggetto: Ricostruzione dei ponti sul Danubio distrutti dalla guerra del Kosovo . . . . .	21
(2000/C 170 E/022)	E-1483/99 di Armando Cossutta al Consiglio Oggetto: Iniziative per la liberazione di Cipro . . . . .	22
(2000/C 170 E/023)	P-1494/99 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Albania: corridoi 8 e 10 . . . . .	23
(2000/C 170 E/024)	E-1498/99 di Hans Kronberger alla Commissione Oggetto: Armate di mercenari . . . . .	24
(2000/C 170 E/025)	E-1503/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Situazione della flotta da pesca appartenente ad imprese miste comunitario-argentine . . . . .	25
(2000/C 170 E/026)	E-1505/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Situazione della flotta da pesca nell'area NAFO nel quadro delle relazioni bilaterali fra l'Unione europea e il Canada . . . . .	25
(2000/C 170 E/027)	P-1508/99 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Promozione delle zone protette «Königsbrucker Heide» e «Am Spitzenberg» (Land Sassonia/Germania) nel quadro dell'iniziativa comunitaria a favore della riconversione dell'industria degli armamenti e delle basi militari . . . . .	26
(2000/C 170 E/028)	E-1510/99 di Elisabeth Schroedter alla Commissione Oggetto: Eccessivo ricorso ai Fondi strutturali comunitari per la costruzione di strade nei cinque nuovi Länder e a Berlino Est (zone incluse nell'obiettivo 1 della Repubblica federale di Germania) . . . . .	27
(2000/C 170 E/029)	E-1519/99 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Applicazione direttive sui rifiuti per i cascami tessili a Prato . . . . .	28
(2000/C 170 E/030)	P-1522/99 di Monica Frassoni alla Commissione Oggetto: Estensione del Parco di divertimenti Gardaland (Castelnuovo del Garda, Verona) . . . . .	29
(2000/C 170 E/031)	P-1523/99 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Misurazione della diossina nei prodotti alimentari . . . . .	31
(2000/C 170 E/032)	E-1534/99 di Jan Mulder al Consiglio Oggetto: Applicazione del regolamento sui nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari . . . . .	32
(2000/C 170 E/033)	P-1537/99 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Applicazione del regolamento (CE) 1239/98 sul divieto di pesca con reti da posta derivanti . . . . .	33
(2000/C 170 E/034)	E-1561/99 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Elenco delle navi che hanno abbandonato l'uso delle reti da posta derivanti in ottemperanza al regolamento (CE) 1239/98 . . . . .	33
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-1537/99 e E-1561/99 . . . . .	34

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaio ( <i>segue</i> )	Pagina
(2000/C 170 E/035)	E-1558/99 di Richard Corbett alla Commissione Oggetto: Finanziamenti regionali . . . . .	34
(2000/C 170 E/036)	E-1563/99 di Lucio Manisco alla Commissione Oggetto: Assistenti parlamentari assunti alla DG XII . . . . .	35
(2000/C 170 E/037)	E-1571/99 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Commercializzazione illegale di granturco geneticamente modificato da parte dell'azienda di sementi Pioneer . . . . .	36
(2000/C 170 E/038)	E-1573/99 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Assenza di valori limite per la diossina e i PCB . . . . .	36
(2000/C 170 E/039)	E-1574/99 di Alonso Puerta e Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Programma di sviluppo regionale (PSR) . . . . .	38
(2000/C 170 E/040)	E-1575/99 di Alonso Puerta e Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Programma di sviluppo regionale (PSR) . . . . .	38
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1574/99 e E-1575/99 . . . . .	38
(2000/C 170 E/041)	E-1576/99 di Alonso Puerta e Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Programma di sviluppo regionale (PSR) . . . . .	38
(2000/C 170 E/042)	E-1581/99 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Direttiva sull'igiene dei molluschi . . . . .	39
(2000/C 170 E/043)	E-1582/99 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Ottimizzazione della lavorazione del pesce . . . . .	40
(2000/C 170 E/044)	P-1586/99 di Hanja Majj-Weggen alla Commissione Oggetto: Aumento dei problemi sanitari derivanti dalla presenza di animali domestici e animali del settore agricolo abbandonati nel Kosovo . . . . .	40
(2000/C 170 E/045)	E-1587/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Restauro dei monumenti storici danneggiati durante la guerra in Jugoslavia . . . . .	41
(2000/C 170 E/046)	E-1589/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Sostegno alle famiglie delle vittime del bombardamento che ha colpito la sede della televisione iugoslava . . . . .	42
(2000/C 170 E/047)	E-1590/99 di Hanja Majj-Weggen alla Commissione Oggetto: Scomparsa di fondi (fino a 40 milioni di ecu) dal programma di aiuti ECIP (programma di aiuti dell'UE alle imprese dei paesi in via di sviluppo) . . . . .	42
(2000/C 170 E/048)	E-1594/99 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Funzionamento del programma ECIP . . . . .	43
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1590/99 e E-1594/99 . . . . .	43
(2000/C 170 E/049)	E-1591/99 di Hanja Majj-Weggen alla Commissione Oggetto: Importazione di pesce persico del Nilo . . . . .	44
(2000/C 170 E/050)	E-1595/99 di Christoph Konrad al Consiglio Oggetto: Incaricati e coordinatori speciali dell'UE . . . . .	45
(2000/C 170 E/051)	E-1596/99 di James Nicholson al Consiglio Oggetto: Diritti umani in Uzbekistan . . . . .	46
(2000/C 170 E/052)	P-1600/99 di Marco Cappato alla Commissione Oggetto: Condizioni di detenzione dell'ex ministro della pubblica istruzione della Repubblica di Armenia, Ashot Bleyan . . . . .	47
(2000/C 170 E/053)	E-1601/99 di Klaus-Heiner Lehne alla Commissione Oggetto: Conversione in legge della direttiva CE in materia televisiva – trattato nazionale . . . . .	48
(2000/C 170 E/054)	P-1605/99 di Marianne Thyssen alla Commissione Oggetto: Estensione della base giuridica relativa agli aiuti comunitari . . . . .	49
(2000/C 170 E/055)	P-1607/99 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Finanziamenti europei alla Russia . . . . .	50

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(2000/C 170 E/056)	E-1613/99 di Hanja Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Lotta contro le mine terrestri . . . . .	51
(2000/C 170 E/057)	P-1616/99 di Stanislaw Tillich alla Commissione Oggetto: Personale della Commissione . . . . .	52
(2000/C 170 E/058)	P-1618/99 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Programmi MED . . . . .	53
(2000/C 170 E/059)	E-1622/99 di Antonio Tajani alla Commissione Oggetto: Procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano per la vendita della Centrale del latte di Roma . . . . .	54
(2000/C 170 E/060)	E-1624/99 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: Contributi comunitari per il finanziamento di un allevamento avicolo a Vseruby (Repubblica Ceca) . . . . .	54
(2000/C 170 E/061)	E-1625/99 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Intercettazioni telefoniche . . . . .	54
(2000/C 170 E/062)	E-1627/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Misure di sostegno alla risicoltura in Grecia . . . . .	55
(2000/C 170 E/063)	E-1630/99 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Zucchero e revisione del regolamento n. 1600/92 . . . . .	56
(2000/C 170 E/064)	E-1631/99 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Quota di zucchero nella regione autonoma delle Azzorre . . . . .	57
(2000/C 170 E/065)	E-1632/99 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Abuso di posizione dominante nel mercato dello zucchero nella regione autonoma delle Azzorre . . . . .	58
(2000/C 170 E/066)	E-1636/99 di Graham Watson al Consiglio Oggetto: Lavorare in Europa dopo i 60 anni . . . . .	59
(2000/C 170 E/067)	E-1637/99 di Avril Doyle alla Commissione Oggetto: Documentazione legale inoltrata alla Commissione, riguardante la creazione dell'Ufficio alimentare e veterinario a Grange, contea di Meath, Irlanda . . . . .	59
(2000/C 170 E/068)	E-1640/99 di Norbert Glante alla Commissione Oggetto: Promozione dei gemellaggi – Inserimento delle circoscrizioni tedesche . . . . .	60
(2000/C 170 E/069)	P-1645/99 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Rispetto della direttiva sugli uccelli selvatici – discarica di fanghi presso Uitdam (NL) . . . . .	61
(2000/C 170 E/070)	E-1649/99 di Benedetto Della Vedova alla Commissione Oggetto: L'acquisizione da parte dell'ENEL del 30% di Telepiù . . . . .	62
(2000/C 170 E/071)	E-1651/99 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Discriminazione della colombofilia nella zona transfrontaliera belgo-olandese . . . . .	63
(2000/C 170 E/072)	E-1652/99 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Inquinamento delle acque del canale regionale «66» . . . . .	64
(2000/C 170 E/073)	E-1653/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Nuovo regime assicurativo dell'Ente statale per l'elettricità (DEL) . . . . .	65
(2000/C 170 E/074)	P-1659/99 di Hubert Pirker alla Commissione Oggetto: Centrale nucleare di Krsko . . . . .	66
(2000/C 170 E/075)	P-1660/99 di Massimo Carraro alla Commissione Oggetto: Direttiva n. 92/0081/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali . . . . .	66
(2000/C 170 E/076)	E-1662/99 di Laura González Álvarez e Alonso Puerta alla Commissione Oggetto: Minaccia di sanzioni degli Stati Uniti contro l'impresa Sol-Melià . . . . .	68
(2000/C 170 E/077)	E-1665/99 di Lucio Manisco alla Commissione Oggetto: Malversazione dei fondi FMI per la Russia e Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo . . . . .	68

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaio ( <i>segue</i> )	Pagina
(2000/C 170 E/078)	E-1668/99 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Aiuti ai giovani artisti europei . . . . .	69
(2000/C 170 E/079)	E-1674/99 di Marialiese Flemming alla Commissione Oggetto: Automedicazione . . . . .	70
(2000/C 170 E/080)	E-1676/99 di Marialiese Flemming al Consiglio Oggetto: Stagione di caccia per quanto concerne gli uccelli migratori . . . . .	71
(2000/C 170 E/081)	E-1679/99 di Marialiese Flemming alla Commissione Oggetto: Antibiotici nei mangimi . . . . .	72
(2000/C 170 E/082)	E-1680/99 di Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Distorsioni nella concorrenza causate da sovvenzioni dell'Unione europea . . . . .	73
(2000/C 170 E/083)	E-1682/99 di Christos Zacharakis alla Commissione Oggetto: Rafforzamento della politica europea di protezione civile . . . . .	74
(2000/C 170 E/084)	E-1683/99 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Programma di distribuzione del latte nelle scuole . . . . .	75
(2000/C 170 E/085)	E-1684/99 di Reino Paasilinna alla Commissione Oggetto: Età pensionabile per i vigili del fuoco . . . . .	76
(2000/C 170 E/086)	P-1690/99 di Rosa Díez González al Consiglio Oggetto: Condanna a morte negli Stati Uniti del cittadino spagnolo Joaquín José Martínez . . . . .	76
(2000/C 170 E/087)	E-1692/99 di Manuel Pérez Álvarez alla Commissione Oggetto: Misure a favore delle persone anziane . . . . .	77
(2000/C 170 E/088)	E-1695/99 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Coordinatore dell'UE, Hombach . . . . .	78
(2000/C 170 E/089)	E-1699/99 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Discriminazioni nei confronti degli emigranti relativamente all'accesso all'assistenza sociale in Lussemburgo . . . . .	78
(2000/C 170 E/090)	E-1700/99 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Trasposizione della direttiva 93/0104/CE sull'orario di lavoro . . . . .	79
(2000/C 170 E/091)	E-1708/99 di Hervé Novelli al Consiglio Oggetto: Incoerenza tra la politica regionale europea e talune decisioni delle autorità pubbliche francesi . . . . .	80
(2000/C 170 E/092)	E-1717/99 di Lucio Manisco e Armando Cossutta al Consiglio Oggetto: Bombardamento contro il popolo irakeno . . . . .	80
(2000/C 170 E/093)	E-1721/99 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Necessità di applicare urgentemente la normativa sulla sicurezza nei parchi dei divertimenti . . . . .	81
(2000/C 170 E/094)	E-1723/99 di Marie-Noëlle Lienemann alla Commissione Oggetto: Adozione di strumenti per lottare contro il predominio americano su Internet . . . . .	82
(2000/C 170 E/095)	E-1728/99 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Riorientamento nella politica sanitaria . . . . .	83
(2000/C 170 E/096)	E-1731/99 di W.G. van Velzen al Consiglio Oggetto: Detenzione del parlamentare moldavo Ilie Ilascu . . . . .	84
(2000/C 170 E/097)	E-1734/99 di Enrico Ferri, Antonio Tajani, Francesco Fiori, Renato Brunetta e Stefano Zappalà alla Commissione Oggetto: Disegno di legge italiano relativo alla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale . . . . .	85
(2000/C 170 E/098)	E-1737/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Progetto per la gestione di rifiuti solidi urbani della Galizia e stazione di trasferimento di Vilaboa . . . . .	86
(2000/C 170 E/099)	E-1739/99 di Umberto Bossi alla Commissione Oggetto: Direttiva 96/0009/CE . . . . .	87
(2000/C 170 E/100)	P-1740/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Difficoltà di soggiorno in Jugoslavia per gli studenti europei a causa delle conseguenze dei bombardamenti	87

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
(2000/C 170 E/101)	P-1741/99 di Gorka Knörr Borràs alla Commissione Oggetto: Minacce agli investimenti europei in Cile . . . . .	88
(2000/C 170 E/102)	E-1742/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Costruzione di un impianto di energia nucleare nella zona sismica turca di Akkuyu . . . . .	89
(2000/C 170 E/103)	E-1744/99 di Carmen Cerdeira Morterero alla Commissione Oggetto: Aggressioni agli omosessuali . . . . .	89
(2000/C 170 E/104)	E-1745/99 di Isidoro Sánchez García al Consiglio Oggetto: Immigrazione. Regioni ultraperiferiche . . . . .	90
(2000/C 170 E/105)	E-1746/99 di Winfried Menrad alla Commissione Oggetto: Distorsioni della concorrenza provocate dal sostegno fornito dall'UE ad aziende italiane . . . . .	91
(2000/C 170 E/106)	E-1747/99 di Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Controlli del carburante al passaggio del confine con l'Ungheria . . . . .	92
(2000/C 170 E/107)	E-1752/99 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: «Supplementi» dei quotidiani d'informazione e diritti dei consumatori . . . . .	93
(2000/C 170 E/108)	E-1753/99 di Marcello Dell'Utri alla Commissione Oggetto: Utilizzazione delle strutture di informazione ai cittadini . . . . .	94
(2000/C 170 E/109)	E-1761/99 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Inchiesta in Spagna sugli aiuti pubblici nel settore dell'elettricità . . . . .	95
(2000/C 170 E/110)	P-1889/99 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Possibile conflitto di interessi nell'esame dell'attribuzione di aiuti pubblici . . . . .	95
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1761/99 e P-1889/99 . . . . .	95
(2000/C 170 E/111)	E-1765/99 di Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Discriminazione dei cittadini dell'UE sulla base della Wet Inburgering Nieuwkomers (legge relativa all'integrazione degli stranieri). . . . .	96
(2000/C 170 E/112)	E-1769/99 di Jan Andersson alla Commissione Oggetto: Intenzioni della Commissione riguardo all'introduzione di un sistema comune di vuoti a rendere all'interno dell'UE . . . . .	97
(2000/C 170 E/113)	E-1772/99 di Herbert Bösch alla Commissione Oggetto: Procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia europea concernente l'accisa sulle bevande in Austria . . . . .	97
(2000/C 170 E/114)	E-1777/99 di Brian Simpson alla Commissione Oggetto: Benessere dei maiali . . . . .	98
(2000/C 170 E/115)	E-1782/99 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Sicurezza dei trasporti . . . . .	99
(2000/C 170 E/116)	E-1784/99 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Sicurezza nel settore dell'aviazione civile . . . . .	100
(2000/C 170 E/117)	E-1788/99 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Accordi con un'agenzia di viaggi della società calcistica Lazio . . . . .	101
(2000/C 170 E/118)	E-1794/99 di Michiel van Hulten alla Commissione Oggetto: Articolo pubblicato nel settimanale HP De Tijd del 27 agosto 1999 concernente il programma di tirocini della Commissione europea . . . . .	102
(2000/C 170 E/119)	P-1796/99 di Marco Pannella alla Commissione Oggetto: Sequestro di Vu Duc Binh e arresto di 24 membri del PAP . . . . .	103
(2000/C 170 E/120)	E-1800/99 di Helena Torres Marques al Consiglio Oggetto: Proposte di direttiva in attesa della decisione del Consiglio . . . . .	103
(2000/C 170 E/121)	E-1801/99 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Lindane . . . . .	104
(2000/C 170 E/122)	E-1802/99 di David Bowe alla Commissione Oggetto: Lindane . . . . .	104
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1801/99 e E-1802/99 . . . . .	104

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
(2000/C 170 E/123)	P-1806/99 di Paul Rübzig alla Commissione Oggetto: Trasmissione diretta all'estero degli elenchi telefonici nazionali . . . . .	105
(2000/C 170 E/124)	E-1811/99 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Conversione delle monete nazionali . . . . .	106
(2000/C 170 E/125)	P-1814/99 di Luciana Sbarbati alla Commissione Oggetto: Difesa dei prodotti alimentari artigianali italiani . . . . .	107
(2000/C 170 E/126)	E-1815/99 di Robert Sturdy alla Commissione Oggetto: Politica della Commissione in materia di assunzione dei funzionari . . . . .	108
(2000/C 170 E/127)	E-1818/99 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Programma d'azione sulla sanità pubblica . . . . .	108
(2000/C 170 E/128)	E-1821/99 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Gestione del programma di formazione professionale Leonardo . . . . .	109
(2000/C 170 E/129)	E-1830/99 di Ioannis Marínos alla Commissione Oggetto: Invecchiamento della popolazione in Europa . . . . .	110
(2000/C 170 E/130)	E-1836/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Utilizzazione di fondi a titolo dell'Obiettivo 2 per aiuti alla Grecia . . . . .	111
(2000/C 170 E/131)	E-1838/99 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Carenze nei controlli alimentari praticati nei porti spagnoli . . . . .	111
(2000/C 170 E/132)	E-1841/99 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Installazione di una centrale termoelettrica a energia solare per la produzione di corrente elettrica nella regione di Frangokástelo di Sfakiá a Creta (Grecia) . . . . .	112
(2000/C 170 E/133)	E-1863/99 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Parità dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea . . . . .	113
(2000/C 170 E/134)	P-1875/99 di Alexander de Roo alla Commissione Oggetto: Possibile violazione della direttiva sugli habitat . . . . .	113
(2000/C 170 E/135)	E-1884/99 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Politica relativa al salmone del Mar Baltico . . . . .	115
(2000/C 170 E/136)	E-1887/99 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Implicazioni per il benessere degli animali dell'impiego dell'ormone della crescita rBST . . . . .	115
(2000/C 170 E/137)	E-1888/99 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Trasporto di animali vivi . . . . .	116
(2000/C 170 E/138)	E-1892/99 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Iniziativa comunitaria URBAN . . . . .	116
(2000/C 170 E/139)	E-1894/99 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Autorizzazione da parte della Commissione della joint venture tra Siemens e Fujitsu . . . . .	117
(2000/C 170 E/140)	E-1896/99 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Programma gioventù per l'Europa . . . . .	118
(2000/C 170 E/141)	E-1899/99 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Programma Caleidoscopio (1996-1998) . . . . .	120
(2000/C 170 E/142)	E-1901/99 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Programma Raffaello (1996-2000) . . . . .	120
(2000/C 170 E/143)	E-1904/99 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: URBAN (1996-1999) . . . . .	121
(2000/C 170 E/144)	E-1908/99 di Raffaele Costa alla Commissione Oggetto: Quarto programma d'azione a medio termine per la parità di opportunità tra le donne e gli uomini (1996-2000) . . . . .	121
(2000/C 170 E/145)	P-1915/99 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Natura 2000 . . . . .	122

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario ( <i>segue</i> )	Pagina
(2000/C 170 E/146)	P-1916/99 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Programmi UE di aiuto allo sviluppo per il Mozambico . . . . .	123
(2000/C 170 E/147)	P-1917/99 di Marco Pannella al Consiglio Oggetto: Cina – Prassi della detenzione «Custody and repatriation» . . . . .	124
(2000/C 170 E/148)	E-1923/99 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Risposta alle interrogazioni parlamentari . . . . .	125
(2000/C 170 E/149)	E-1925/99 di Luis Berenguer Fuster alla Commissione Oggetto: Trasmissione di determinati dati nell'ambito della procedura avviata nei confronti dello Stato spagnolo per aiuti pubblici al settore dell'elettricità . . . . .	125
(2000/C 170 E/150)	E-1926/99 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Inadempimenti relativi al progetto di recupero e miglioramento della Casa de Campo di Madrid . . . . .	126
(2000/C 170 E/151)	E-1929/99 di Jan Wiersma alla Commissione Oggetto: Trattamento dei Rom nella Repubblica Ceca . . . . .	127
(2000/C 170 E/152)	P-1930/99 di Michael Cashman alla Commissione Oggetto: Prosperità dei paesi dell'area dell'euro . . . . .	128
(2000/C 170 E/153)	P-1932/99 di Antonio Tajani alla Commissione Oggetto: Dossier Mitrokhin relativo ad una rete di spionaggio italiana alle dipendenze dei servizi segreti dell'Unione Sovietica . . . . .	128
(2000/C 170 E/154)	E-1933/99 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Stato di attuazione del programma operativo «Istruzione e formazione iniziale» a titolo del Quadro comunitario di sostegno per la Grecia . . . . .	129
(2000/C 170 E/155)	E-1940/99 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Misure per avviare l'attuazione della nuova politica relativa alle regioni ultraperiferiche . . . . .	129
(2000/C 170 E/156)	E-1944/99 di Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Studio di indicatori specifici (misuratori di ricchezza, tenore di vita ecc.) per le regioni ultraperiferiche . . . . .	130
(2000/C 170 E/157)	P-1950/99 di Ursula Stenzel alla Commissione Oggetto: Il gruppo Euroteam e l'impiego irregolare di fondi dell'UE . . . . .	130
(2000/C 170 E/158)	P-1951/99 di Helle Thorning-Schmidt alla Commissione Oggetto: Assimilazione del matrimonio al contratto civile d'unione sociale nello statuto del personale . . . . .	131
(2000/C 170 E/159)	E-1956/99 di Gerhard Hager alla Commissione Oggetto: Riforma della legislazione europea sulle intese (antitrust) . . . . .	131
(2000/C 170 E/160)	E-1963/99 di Gerhard Hager al Consiglio Oggetto: Visti «Schengen»: incidenza sulla concorrenza . . . . .	132
(2000/C 170 E/161)	P-1971/99 di Kathalijne Buitenweg alla Commissione Oggetto: Violazione delle direttive europee 91/0628/CEE e 95/0029/CEE . . . . .	133
(2000/C 170 E/162)	P-1989/99 di Norbert Glante alla Commissione Oggetto: Misure della Commissione in vista della preparazione della decisione sul sistema di prezzi imposti per i libri . . . . .	134
(2000/C 170 E/163)	E-1995/99 di Paul Rübig alla Commissione Oggetto: Orientamenti per le restrizioni verticali . . . . .	136
(2000/C 170 E/164)	E-2013/99 di Antonio Tajani e Enrico Ferri alla Commissione Oggetto: Violazione delle norme di concorrenza e di libera prestazione dei servizi da parte della normativa italiana che disciplina l'assistenza sanitaria pubblica e privata . . . . .	137
(2000/C 170 E/165)	E-2015/99 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Organigramma dei servizi della nuova Commissione europea . . . . .	138
(2000/C 170 E/166)	P-2018/99 di Jeffrey Titford alla Commissione Oggetto: Poteri degli Stati nazionali membri dell'Unione europea . . . . .	138
(2000/C 170 E/167)	E-2024/99 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Piccoli coltivatori e mantenimento dello spazio rurale . . . . .	139
(2000/C 170 E/168)	E-2026/99 di Caroline Jackson alla Commissione Oggetto: Preparati antiparassitari per ovini a base di organofosfati . . . . .	139



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
(2000/C 170 E/169)	E-2029/99 di Béatrice Patrie alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni comunitarie alla distribuzione di latte nelle scuole . . . . .	140
(2000/C 170 E/170)	E-2054/99 di Gérard Caudron alla Commissione Oggetto: Soppressione degli aiuti europei alla distribuzione di latte nelle scuole . . . . .	140
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2029/99 e E-2054/99 . . . . .	141
(2000/C 170 E/171)	E-2036/99 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Knorr Bremse e finanziamenti europei . . . . .	141
(2000/C 170 E/172)	E-2051/99 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Costruzione di imbarcazioni da parte del cantiere di Astano, Galizia . . . . .	141
(2000/C 170 E/173)	P-2070/99 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Situazione del settore della distribuzione in Europa in seguito alla fusione tra Promodes e Carrefour . . .	142
(2000/C 170 E/174)	E-2075/99 di Agnes Schierhuber alla Commissione Oggetto: Liberalizzazione nel quadro dei negoziati OMC . . . . .	143
(2000/C 170 E/175)	E-2077/99 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva 89/0048/CEE in Grecia . . . . .	144
(2000/C 170 E/176)	P-2088/99 di Maurizio Turco al Consiglio Oggetto: Cittadini di Stati membri dell'UE che godono del diritto d'asilo in altri Stati membri o in paesi terzi . . .	145
(2000/C 170 E/177)	E-2126/99 di Nelly Maes e Bart Staes alla Commissione Oggetto: Aiuti finanziari a favore del settore petrolifero . . . . .	145
(2000/C 170 E/178)	E-2137/99 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Divieto di utilizzare le sostanze BADGE e BFDGE nel rivestimento delle scatole di conserva metalliche .	147
(2000/C 170 E/179)	E-2148/99 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Comitato scientifico dell'alimentazione umana . . . . .	147
(2000/C 170 E/180)	E-2155/99 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Esilio dei Savoia . . . . .	148
(2000/C 170 E/181)	E-2174/99 di Salvador Jové Peres alla Commissione Oggetto: Atti legislativi che possono alterare le condizioni di concorrenza . . . . .	149
(2000/C 170 E/182)	E-2187/99 di Christos Folias e Ioannis Marinos alla Commissione Oggetto: Trattato di Amsterdam e sport . . . . .	149
(2000/C 170 E/183)	P-2191/99 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Consumo di alcolici a bordo di velivoli . . . . .	150
(2000/C 170 E/184)	E-2207/99 di Antonio Tajani alla Commissione Oggetto: Demolizione dell'antico Teatro Pacini da parte del Comune di Fucecchio (Firenze) . . . . .	151
(2000/C 170 E/185)	P-2220/99 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Dibattito sulle imposte . . . . .	151
(2000/C 170 E/186)	E-2231/99 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Stima dell'economia sommersa . . . . .	152
(2000/C 170 E/187)	E-2244/99 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Dipendenti delle banche centrali degli Stati membri . . . . .	153
(2000/C 170 E/188)	P-2246/99 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Pesticidi organofosforici . . . . .	153
(2000/C 170 E/189)	E-2404/99 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Utilizzazione degli stanziamenti destinati all'iniziativa comunitaria RETEX . . . . .	154
(2000/C 170 E/190)	P-2439/99 di Ioannis Soulidakis alla Commissione Oggetto: Tutela delle imprese europee in Kosovo . . . . .	155
(2000/C 170 E/191)	P-2575/99 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Mancanza di infrastrutture e impianti nel porto di Patrasso . . . . .	155

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(2000/C 170 E/001)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0646/99**

**di Ian White (PSE) alla Commissione**

(16 marzo 1999)

*Oggetto:* Tassa sull'impiego di cittadini stranieri

E' la Commissione al corrente che sull'impiego di cittadini stranieri nel settore teatrale tedesco grava una tassa del 20%? E' la Commissione in grado di confermare ciò e riconosce che tale pratica è discriminatoria nei confronti di altri cittadini dell'UE nel territorio della Repubblica federale tedesca?

**Risposta complementare  
data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione**

(4 ottobre 1999)

Gli artisti non residenti sono soggetti all'imposta tedesca sul reddito per quanto riguarda i compensi professionali percepiti in Germania, indipendentemente dal fatto di pagare o meno un'imposta sul reddito anche nei loro Stati di residenza (i quali, naturalmente, devono tenere conto delle imposte versate in Germania). Per assicurare il pagamento dell'imposta e facilitarne la riscossione, gli organizzatori sono tenuti, ai sensi della Legge (tedesca) relativa all'imposta sul reddito del 1997, modificata da ultimo dalla Legge sugli sgravi fiscali 1999/2000/2001 del 24 marzo 1999, a detrarre dai compensi concordati con gli artisti non residenti, nonché dai costi di allestimento e dalle spese accessorie, un'imposta sul reddito ad un'aliquota del 25% (15% prima del 1996), a cui si aggiungono l'imposta complementare di solidarietà e l'IVA.

Questa ritenuta all'applicazione dell'aliquota, marginale massima pari attualmente al 53%, corrisponde ad un reddito imponibile inferiore al 50% della remunerazione lorda. In altre parole, il sistema prevede spese deducibili per più del 50%, percentuale considerata ragionevole. Inoltre, qualora si dimostri che l'imposta complessivamente dovuta dovrebbe risultare inferiore (paragrafo 50a della legge relativa all'imposta sul reddito), si può ottenere una riduzione della ritenuta facendone richiesta alle autorità competenti. Tale disposizione si applica soprattutto se vengono sostenute spese che di norma non rientrerebbero nella base imponibile. In ogni caso, presentando la dichiarazione dei redditi, è possibile ottenere una valutazione individuale in base all'aliquota progressiva dell'imposta. Le imposte versate in eccesso saranno allora rimborsate. Tuttavia, la ritenuta del 25% è riscossa in via definitiva, se l'artista non residente non presenta alcuna domanda.

Gli artisti tedeschi sono soggetti alla stessa imposta, che pagano però sempre al tasso individuale, definito in base al reddito dichiarato.

I metodi diversi utilizzati per la riscossione dell'imposta non sono considerati discriminatori perchè riflettono la diversa situazione degli artisti residenti e non residenti e non risultano sproporzionati.

(2000/C 170 E/002)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1386/99****di Johannes Blokland (EDD) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Zona industriale transfrontaliera tra Heerlen e Aquisgrana e direttiva sugli habitat

1. Sa la Commissione che la zona industriale transfrontaliera compresa tra Aquisgrana (D) e Heerlen (NL) riceve contributi sulla base di vari regimi di sovvenzioni dell'Unione europea, tra cui Rechar, EFRO e Interreg?
2. Sa la Commissione che le attività avviate nel quadro di tale zona già nel novembre 1998 minacciano il criceto (*Cricetus cricetus* L 1758), protetto dalla direttiva sugli habitat?
3. Può far sapere la Commissione per quale motivo, nell'assegnare i fondi regionali, essa non ha tenuto in alcun conto le disposizioni della direttiva sugli habitat? Ciò vale anche per tutti gli altri progetti finanziati con i fondi in questione?
4. E' disposta la Commissione a fare il possibile in futuro per evitare di favorire attività in contrasto con la legislazione europea? In caso affermativo, quali misure intende essa adottare a tal fine?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione***(5 ottobre 1999)*

1. La zona industriale transfrontaliera tra Aquisgrana ed Heerlen usufruisce effettivamente di un contributo comunitario in virtù del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo 2 per il Limburgo olandese e delle Iniziative comunitarie Rechar per la Renania settentrionale-Vestfalia e Interreg II A per l'euroregione Mosa-Reno (Germania/Paesi Bassi/Belgio).
2. La Commissione è al corrente del fatto che le attività sono già state avviate. A più riprese essa ha chiesto alle autorità nazionali di prendere posizione in merito ai ricorsi presentati circa presunte infrazioni alla direttiva 79/0409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici<sup>(1)</sup>. Dopo aver preso in esame le recenti reazioni ufficiali pervenute, la Commissione ha dato il via ai lavori di preparazione alla procedura d'infrazione.

Con le lettere inviate il 6 e l'8 luglio 1999 rispettivamente alle autorità olandesi e tedesche, la Commissione ha chiesto loro di sospendere il pagamento di qualsiasi contributo comunitario concesso in virtù dell'obiettivo 2 per il Limburgo olandese e del programma Rechar per la Renania-Vestfalia. Il contributo comunitario concesso nel quadro di Interreg II A, invece, non è stato sospeso poiché esso finanzia unicamente studi e programmi di gestione.

3. In virtù del regolamento (CEE) 2052/88 modificato dal regolamento(CE) 3193/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e del regolamento (CEE) 4253/88, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) 2052/88<sup>(2)</sup>, tutte le decisioni della Commissione che approvano programmi finanziati dai Fondi strutturali prevedono l'obbligo della conformità alle disposizioni dei trattati e delle politiche comunitarie, incluse quelle relative alla tutela dell'ambiente.

La gestione dei programmi comunitari è ampiamente decentralizzata: la responsabilità della scelta dei progetti incombe alle competenti autorità nazionali.

4. Per il prossimo periodo di programmazione 2000-2006, il regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali<sup>(3)</sup>, prevede anche, all'articolo 12, l'obbligo di conformità alle varie politiche comunitarie. Inoltre, l'articolo 8 del medesimo regolamento stabilisce che le varie azioni comunitarie debbano essere decise nel quadro del «partenariato»

tra la Commissione e lo Stato membro, nonché le autorità e gli organismi designati dallo Stato membro come i più rappresentativi a livello nazionale, regionale, locale o altro, nell'intento di stimolare, fra le altre cose, uno sviluppo sostenibile attraverso l'integrazione dei requisiti in materia di tutela e di miglioramento dell'ambiente.

Il nuovo regolamento contiene anche una serie di misure di prevenzione delle infrazioni quali le valutazioni ambientali strategiche dei piani e programmi per lo sviluppo regionale (valutazione ex-ante particolareggiata che preveda il rigoroso rispetto degli obblighi e dell'incidenza sull'ambiente), l'utilizzazione degli indicatori ambientali, l'instaurazione di una sorveglianza più rigorosa e di una valutazione intermedia nel settore ambientale.

5. Infine, se la prevenzione non è sufficiente, l'articolo 39 del nuovo regolamento prevede che, se uno Stato membro non ha provveduto a rettificare l'irregolarità constatata nell'esecuzione di un progetto, la Commissione sospenderà i pagamenti intermedi indebitamente concessi e, dopo aver ricevuto le osservazioni dello Stato membro, procederà alle eventuali rettifiche finanziarie.

---

(<sup>1</sup>) GU L 103 del 25.4.1979.

(<sup>2</sup>) GU L 337 del 24.12.1994.

(<sup>3</sup>) GU L 161 del 26.6.1999.

---

(2000/C 170 E/003)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1391/99**

**di Jannis Sakellariou (PSE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

*Oggetto:* Utilizzo di fondi FESR/FEAOG

Nel quadro del FESR/FEAOG la Commissione europea ha erogato fondi per l'ampliamento e il miglioramento delle zone irrigue del Guaro. Le condutture idriche non sono state tuttavia deviate nei settori 6, 7, 8 e 9 della sezione destra.

1. Può la Commissione indicare perché i fondi destinati a tale sezione non sono stati impiegati per lo scopo previsto, rispettivamente a quale scopo sono stati destinati?
2. È essa a conoscenza di ricorsi in merito alla mancata deviazione di tali condutture idriche in tale sezione e, in caso affermativo, quali provvedimenti ha essa adottato?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(12 ottobre 1999)

Stando alle informazioni ricevute dallo Stato membro, oltre al cofinanziamento della costruzione della diga vera e propria della Viñuela, i progetti cofinanziati in base all'azione 6.1.1. del programma operativo della regione Andalusia per il periodo 1994-1999 si concentrano tutti sulla riva sinistra del fiume Vélez. I relativi lavori sono ormai praticamente terminati.

Le autorità nazionali hanno comunicato ufficialmente alla Commissione che i progetti cui allude l'onorevole parlamentare saranno probabilmente posti in atto successivamente. Ora come ora, detti progetti non sono stati oggetto di alcuna richiesta di cofinanziamento. La Commissione sottolinea inoltre che un'eventuale ulteriore richiesta di contributi potrà essere presa in considerazione solo a condizione di rispettare la procedura stabilita e di essere presentata ufficialmente dallo Stato membro.

Finora non è stato presentato alcun ricorso ufficiale. In considerazione delle informazioni fornite dallo Stato membro, la Commissione non può concludere che vi sia stata alcuna appropriazione indebita dei fondi comunitari.

---

(2000/C 170 E/004)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1393/99****di Bernd Lange (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Sovvenzioni alla Vion VVaG

La compagnia assicurativa hannoverana HDI, assicuratore della responsabilità civile dell'industria tedesca, e la compagnia assicurativa bavarese HUK-Coburg, intendono procedere ad una fusione nel luglio 1999. La compagnia assicurativa che ne risulterà si chiamerà Vion VvaG e la sua sede legale dovrebbe essere a Coburgo. La decisione circa tale sede sociale è stata presa sulla base di cospicui incentivi finanziari, il cui importo è sconosciuto, da parte del Land Baviera.

1. È la Commissione europea a conoscenza delle sovvenzioni erogate dal governo regionale bavarese alla Vion VVaG? In caso affermativo, qual è il loro importo?
2. Le sovvenzioni e le misure di incentivo del Land Baviera sono stati comunicati quali aiuti alla Commissione?
3. Sono tali sovvenzioni compatibili con il diritto europeo sulla concorrenza e gli aiuti, in particolare con l'articolo 87?

**Risposta complementare  
data dal sig. Monti in nome della Commissione**

*(5 novembre 1999)*

La Commissione è stata informata che la fusione tra le compagnie di assicurazione HDI, Haftpflichtverband der Deutschen Industrie, e HUK-Coburg, per la costituzione della Vion Vvag, non avrà luogo e che non è stata adottata alcuna misura configurante un aiuto di Stato.

Sulla base di tale informazione la Commissione non intende quindi procedere ad ulteriori indagini sul caso.

(2000/C 170 E/005)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1396/99****di Hedwig Keppelhoff-Wiechert (PPE-DE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Contraddizioni nella promozione degli obiettivi

Tra le zone economicamente più sviluppate dell'Unione europea e le zone strutturalmente più deboli esiste un notevole divario economico. Obiettivo della politica strutturale europea è l'eliminazione di tale divario. A tal fine, la Commissione UE ha definito sei compiti prioritari della politica strutturale, cioè i cosiddetti «obiettivi».

1. È la Commissione a conoscenza delle contraddizioni risultanti dalla promozione degli obiettivi, ad esempio: un'azienda che sposta la sua sede da una zona sviluppata in una zona ammessa alle sovvenzioni, per beneficiare dei fondi UE, sopprime mediante tale trasferimento centinaia di posti di lavoro nella vecchia sede e indebolisce in tal modo la capacità economica locale?
2. Quale iniziativa intende assumere la Commissione per rimuovere tali paradossi che fanno sì che da un lato si creano posti di lavoro e dall'altra vengono soppressi?

**Risposta data dal sig. Barnier In nome della Commissione**

(11 ottobre 1999)

1. La facoltà delle aziende site all'interno della Comunità di scegliere una zona geografica adeguata alle proprie esigenze specifiche è garantita dal diritto di stabilimento previsto dal trattato CE. Ogni decisione di trasferire un impianto già esistente in altra sede è una questione complicata sulla quale influiscono numerosi fattori quali le strategie di lunga portata delle aziende miranti a ristrutturare, specializzare o concentrare le proprie operazioni per migliorare l'efficacia degli impianti.

Tuttavia, fra le aziende che trasferiscono la propria sede, la Commissione si interessa particolarmente a quelle che sono state finanziate con fondi pubblici vuoi nella loro sede attuale vuoi in quella futura. Nell'esaminare i singoli casi, la Commissione dovrà tener conto di tutte le circostanze particolari, senza dimenticare che fra le possibilità offerte alle aziende vi è quella di spostare la propria sede al di fuori del territorio comunitario, o anche di chiudere.

2. Il successo del mercato unico dipende in larga misura dalle regole comunitarie di concorrenza, in particolare da quelle che disciplinano gli aiuti di Stato, le quali mirano a prevenire distorsioni e a incoraggiare la concorrenza leale. La Commissione ha incluso disposizioni specifiche nella normativa recentemente adottata sia nel settore degli aiuti di Stato che in quello dei Fondi strutturali per individuare eventuali problemi connessi al trasferimento di sedi. In particolare, gli orientamenti forniti dalla Commissione sugli aiuti di Stato riducono i finanziamenti consentiti a favore degli investimenti effettuati nelle regioni ufficialmente assistite. Con l'applicazione delle nuove disposizioni dianzi citate si vuole consentire alle regioni meno favorite di attirare nuovi investimenti «mobili» fornendo incentivi in tal senso; contemporaneamente c'è da aspettarsi che grazie alle riduzioni possa diminuire il rischio che le regioni partecipino a gare. Inoltre, sia gli orientamenti che il regolamento sui Fondi strutturali (regolamento(CE) 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali<sup>(1)</sup>) introducono la condizione che l'azienda che ha effettuato l'investimento debba rimanere nella stessa sede per un minimo di cinque anni.

Infine, la Commissione presta estrema attenzione ai grandi progetti, poiché essa deve confermare o modificare il sostegno dei Fondi strutturali a detti progetti (volume di investimenti di oltre 50 milioni di euro) caso per caso, tra l'altro dopo aver analizzato le conseguenze di tali progetti sull'occupazione a livello comunitario.

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999.

(2000/C 170 E/006)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1403/99****di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

Oggetto: Etichettatura degli alimenti

1. Può la Commissione chiarire la logica in base alla quale un alimento prodotto nel paese A e imballato nel paese B può essere etichettato come prodotto originario del paese B?
2. Può inoltre precisare a quali regimi di finanziamento dei prodotti agricoli non partecipa il Regno Unito?

**Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione**

(14 ottobre 1999)

Le disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti alimentari stabilite dalla direttiva 79/0112/CEE, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/0004/CE<sup>(2)</sup>, non prevedono la possibilità evocata al punto 1 dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

La Commissione sarebbe grata all'onorevole parlamentare se volesse fornirle informazioni più specifiche sul caso evocato.

Per quanto concerne il secondo quesito, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) — sezione garanzia, parte mercato, in genere si tratta di misure che danno diritto ai beneficiari, a determinate condizioni di ricevere gli importi indicati nella regolamentazione relativa politica agricola comune (PAC). Tale regolamentazione è applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatoria per ciascuno di essi ma, per contro per alcune azioni specifiche finanziate dal FEAOG-garanzia l'applicazione è facoltativa. Così ad esempio, il Regno Unito non eroga l'aiuto previsto dal regolamento (CEE) 2990/82 del Consiglio, del 9 novembre 1982, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto ai beneficiari di assistenza sociale<sup>(1)</sup>, (azione applicata esclusivamente in Irlanda), e, dal 1999, non procede più alla distribuzione dei prodotti agricoli agli indigenti nella Comunità prevista dal regolamento (CEE) 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme applicabili per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti da scorte di intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità<sup>(4)</sup>.

Un elenco dei meccanismi agricoli per i quali il Regno Unito non ha notificato spese nel corso dell'esercizio finanziario 1998 è stato comunque inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

(<sup>1</sup>) GU L 33 dell'8.2.1979.

(<sup>2</sup>) GU L 43 del 14.2.1997.

(<sup>3</sup>) GU L 314 del 10.11.1982.

(<sup>4</sup>) GU L 352 del 15.12.1987.

(2000/C 170 E/007)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1413/99**

**di Heidi Hautala (Verts/ALE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

*Oggetto:* Cure veterinarie per i cavalli

Fra i veterinari e i proprietari di cavalli crescono i timori per la considerabile riduzione del numero di medicinali usati nella cura dei cavalli, che sta mettendo in pericolo la salute e il benessere di questi animali. Il motivo di questa minore disponibilità di medicinali è l'obbligo imposto alle società farmaceutiche di stabilire, con ingenti costi a loro carico, limiti massimi di residui (MLR) per tutti i farmaci utilizzati nella cura degli animali destinati alla filiera alimentare.

Tale costo non si giustifica nel caso di medicinali utilizzati per le specie «minori», la cui redditività commerciale risulta bassa. L'Unione europea ha classificato il cavallo fra gli animali destinati all'alimentazione, anche se meno del 15 % entra nella catena alimentare umana. Una possibile soluzione sarebbe quella di riclassificare il cavallo come animale di compagnia. Può la Commissione confermare se è stata presa in considerazione un'ipotesi di questo tipo e se sono all'esame altre soluzioni?

#### **Risposta fornita dal sig. Byrne a nome della Commissione**

(15 novembre 1999)

La disponibilità di prodotti medicinali per gli animali da produzione alimentare è un problema complesso. Il problema è costituito da un aspetto riguardante il benessere degli animali poiché i trattamenti necessari non possono essere applicati a causa del divieto dell'uso di talune droghe, e anche per l'aspetto riguardante la salute del consumatore. Esso riflette un conflitto tra i fabbisogni dell'agricoltura, gli investimenti necessari per l'industria farmaceutica e la percezione da parte del pubblico del problema nella sua globalità. Il problema ha inoltre un importante aspetto internazionale, poiché una proporzione significativa della carne di cavallo consumata nella Comunità è di origine straniera.

In accordo con il Trattato CE, gli equini (asini, cavalli e loro incroci) sono animali ad uso agricolo. La Direttiva del Consiglio 64/0433/CEE del 26 giugno 1964 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche<sup>(1)</sup> si applica alla carne di cavallo. La riclassificazione degli equini come animali da compagnia priverebbe un congruo numero di cittadini del loro cibo tradizionale.

Mentre nella Comunità i cavalli sono nutriti primariamente per usi diversi dalla produzione di carne, la macellazione dei cavalli è comune in una certa fase della loro vita e non è esclusa dalla legislazione comunitaria. Nessuno Stato membro vieta l'uccisione di cavalli e il commercio di cavalli per carni per l'alimentazione umana. Tenendo conto dell'età che un cavallo può raggiungere, il frequente cambiamento di proprietario e di nazionalità e i diversi scopi per cui un cavallo può essere usato durante la sua vita, la notifica di una distinzione generale tra cavalli come animali da compagnia e come animali produttori di carne sarebbe difficile.

La tutela della salute del consumatore europeo è garantita dal Regolamento del Consiglio (CEE) 2377/90 del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali (MRL) veterinari negli alimenti di origine animale<sup>(2)</sup>. Le sostanze per cui i limiti massimi di residui non possono essere fissati (perché questi prodotti o i loro metaboliti sono tossici in qualsiasi concentrazione) hanno già perso la loro autorizzazione per l'immissione sul mercato per gli animali da produzione alimentare. Quelli per i quali sono stati fissati MRL provvisori spariranno dal mercato entro il 1° gennaio 2000, se l'industria non arriva a fissare gli MRL definitivi.

Tuttavia, la perdita di talune sostanze non significa che non vi siano alternative terapeutiche. Alcune delle sostanze senza MRL possono essere sostituite da altre per le quali i limiti massimi vengono fissati, e che sono efficaci per indicazioni cliniche identiche. Tuttavia, alcune di queste alternative possono essere sostanzialmente più care o più difficili nella loro applicazione.

La situazione attuale è che l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA) ha fissato un elenco di quei prodotti medicinali che sono indispensabili e saranno irrimediabilmente perduti per il trattamento degli animali da produzione alimentare a partire dal 1° gennaio 2000. La Commissione ha informato il Parlamento<sup>(3)</sup> che meno di 15 sostanze cadono in questa categoria.

Tuttavia, questo uso di medicinali senza autorizzazione alla commercializzazione, ad esempio di quelli messi a punto per la medicina umana, è di analoga importanza ed è comune nell'attuale sofisticata terapia dei cavalli. Tale trattamento richiede tuttavia la rimozione dell'animale dalla catena alimentare.

La Direttiva del Consiglio 81/0851/CEE del 28 settembre 1981 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari<sup>(4)</sup> contiene disposizioni per evitare insufficienze nella fornitura di prodotti medici. Nell'articolo 4 della suddetta Direttiva, sono fissate le condizioni eccezionali per l'uso di medicine che integrano sostanze in una composizione non autorizzata per gli animali da produzione alimentare in taluni Stati membri. Questo cosiddetto «effetto di cascata» richiede eventualmente che le sostanze incluse abbiano un'autorizzazione in un altro prodotto di medicina veterinaria per animali da produzione alimentare nello Stato membro interessato. Un periodo di attesa da 7 a 28 giorni dev'essere osservato, a seconda se il prodotto è derivato dal suddetto animale.

Tuttavia, l'attuale medicina veterinaria applicata ai cavalli è altamente sofisticata, e ben comparabile con quella relativa ai piccoli animali e in parte con la medicina umana. È cosa relativamente comune che i veterinari che trattano i cavalli usino medicine messe a punto per il trattamento delle persone o di animali da compagnia. Per le sostanze incluse in tali medicine, gli MRL possono non essere mai fissati, e ogni giorno nuove medicine vengono immesse sul mercato. Questo uso senza autorizzazione di immissione sul mercato di medicinali per i cavalli richiede la rimozione dell'animale dalla catena alimentare.

Per quanto riguarda la natura complessa del problema connesso con la disponibilità di prodotti medicinali per gli animali da produzione alimentare, non è facile trovare soluzioni facili e rapide. Un'azione concertata della Commissione insieme con le autorità negli Stati membri e l'industria farmaceutica, l'agricoltura e la pesca è necessaria per garantire un efficace trattamento medico delle «specie minori».

Tuttavia, tenendo conto delle particolarità suddette degli equini, la Commissione ha informato il Consiglio Agricoltura del 14 giugno 1999 della sua intenzione di presentare non appena possibile proposte appropriate. Dette proposte, basate sull'articolo 152 (ex-Articolo 129) del Trattato CE riguarderanno la possibilità di somministrare sostanze non-MRL agli equini in certe condizioni controllate che garantiscano l'osservanza dei richiesti periodi di ritiro.

(1) GU L 29, 29.7.1964.

(2) GU L 224 del 18.8.1990.

(3) Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, 1-2 settembre 1999.

(4) GU L 317 del 6.11.1981.



(2000/C 170 E/008)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1415/99****di Olivier Duhamel (PSE) alla Commissione***(1° settembre 1999)***Oggetto:** *Caulerpa taxifolia*

La *Caulerpa taxifolia* è un'alga tropicale mutante che da alcuni anni si sviluppa nelle acque del Mediterraneo. Si tratta di una vera e propria catastrofe ecologica che colpisce in particolare la Francia, l'Italia, la Spagna, la Grecia e la Croazia. Fra il 1992 e il 1995, tramite lo strumento LIFE, la Commissione ha finanziato un progetto internazionale per studiare il problema dell'espansione di tale alga micidiale e per prevenire un'ulteriore evoluzione del fenomeno. Un secondo finanziamento è stato destinato nel 1995 a un programma di controllo coordinato da un gruppo di interesse scientifico francese con sede a Marsiglia. Nel 1997 è stato organizzato un colloquio internazionale sul controllo dell'estensione della *Caulerpa taxifolia*.

Dispone la Commissione di risultati concreti, a seguito dei progetti che ha sostenuto?

Non ritiene che tale problema debba essere trattato a livello europeo, tramite un'intensificazione della ricerca e dei mezzi destinati a distruggere tali alghe?

Fermo restando il fatto che le misure strutturali sono a carico degli Stati membri interessati, può la Commissione esortare con maggiore insistenza gli Stati membri affinché accelerino la lotta contro tale minaccia ecologica, nonché sostenere qualsiasi iniziativa del potere pubblico volta a esplorare le piste di estirpazione esistenti?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione***(8 ottobre 1999)*

Il progetto LIFE finanziato dal 1992 al 1995 aveva l'obiettivo di precisare la diffusione effettiva della *Caulerpa taxifolia*, di sorvegliarne l'evoluzione, estrapolando l'evoluzione futura. Il progetto doveva inoltre contribuire a stabilire le basi scientifiche e tecniche necessarie per l'estirpazione. Questo progetto transnazionale è stato eseguito con partner spagnoli e italiani (università, autorità locali, centri scientifici).

Il progetto ha permesso di stabilire che la *Caulerpa taxifolia* continua a diffondersi rapidamente. È stato elaborato un inventario preciso dei luoghi e delle superfici occupati. Tale espansione minaccia la biodiversità marina: diversità delle specie (particolarmente talune specie di alghe) e diversità dei biotopi (in particolare praterie di posidonia). I metaboliti tossici prodotti dalla *Caulerpa taxifolia* svolgono un ruolo notevole, diretto o indiretto, nella competizione con le specie indigene. L'estirpazione della *Caulerpa taxifolia* non è possibile quando l'alga ha invaso le superfici di dimensioni notevoli (varie decine o centinaia di ettari).

Il progetto finanziato dal 1996 al 1999 aveva come obiettivi la dimostrazione di una strategia di controllo dell'espansione mediante la rapida detezione dei nuovi insediamenti e la sensibilizzazione del pubblico, la sperimentazione di nuove tecniche di estirpazione, l'approfondimento delle conoscenze quanto alle possibili conseguenze dell'espansione dell'alga e la sensibilizzazione dei paesi del Mediterraneo meridionale che, a termine, potrebbero essere colpiti dall'espansione della *Caulerpa taxifolia*.

Attualmente la Commissione sta valutando i risultati del secondo progetto. Tale progetto ha già dato luogo a due seminari internazionali, nel 1997 e nel 1999, e a diverse iniziative delle autorità locali e nazionali interessate. Recentemente inoltre le parti contraenti della convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e della regione costiera mediterranea hanno ricevuto una proposta mirante ad applicare le raccomandazioni di esperti elaborate nel marzo 1998 a Iraklion, che sono uno dei frutti del progetto LIFE. La Commissione sostiene questa proposta.

Si può quindi considerare che nel quadro dei progetti LIFE è stata ottenuta la sensibilizzazione di tutti gli operatori interessati (ambienti scientifici, poteri pubblici, utenti delle zone costiere, pubblico in genere). Con riserva di nuovi elementi che potrebbero risultare dalla valutazione in corso, è ora compito degli Stati membri dare un seguito appropriato a tali lavori, tenendo conto della dimensione mediterranea del problema.

(2000/C 170 E/009)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1423/99****di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Relazioni UE-Turchia e sicurezza nucleare

La decisione del governo turco di indire una gara internazionale per la costruzione nella regione sismica di Akkuyu di una centrale nucleare dotata di reattori del tipo CANDU — che stando a recenti informazioni incontrano problemi di sicurezza e non corrispondono alle norme di sicurezza internazionali — costituisce una minaccia per la vita degli abitanti del Mediterraneo, dei Balcani, del Mar Nero e del Medio Oriente.

1. Può la Commissione dire quali informazioni ha in suo possesso e in quale fase si trova il progetto di costruzione della centrale nucleare in questione;
2. se intende sollevare il problema presso le competenti istituzioni comunitarie, come pure nell'ambito delle relazioni tra l'UE e la Turchia al fine di vanificare la realizzazione del progetto;
3. se, sulla scorta della posizione assunta dal Consiglio europeo di Lussemburgo circa l'ammissibilità della Turchia all'adesione all'UE il rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen, tra cui l'adozione dell'acquis comunitario in materia di sicurezza nucleare e di tutela dell'ambiente da parte dei paesi che desiderano divenire membri dell'UE, l'Unione europea può accettare l'installazione di una centrale nucleare di questo tipo che minaccia la salute pubblica degli abitanti della Grecia e dell'intera area;
4. se ritiene possibile l'adozione della sua proposta di regolamento sull'approfondimento dell'Unione doganale tra l'UE e la Turchia che prevede il ravvicinamento delle disposizioni legislative intese a adottare l'acquis comunitario e a sviluppare azioni in materia di tutela dell'ambiente grazie a stanziamenti dell'ordine di 135 milioni di €, nel momento in cui la decisione del governo turco di costruire una centrale nucleare di questo tipo è tale da minare gli obiettivi da questa perseguiti?

**Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione***(18 ottobre 1999)*

Le informazioni raccolte dalla Commissione indicano che le autorità turche non hanno ancora preso una decisione definitiva riguardo all'assegnazione dell'appalto relativo alla costruzione della centrale di Akkuyu. Queste informazioni non indicano neppure una data in cui tale decisione verrà presa. In queste condizioni appare dunque prematuro affermare che verrà scelto un certo tipo di reattore. I reattori di tipo CANDU, ai quali l'onorevole parlamentare fa riferimento, sono previsti da una sola delle tre offerte esaminate dalle autorità turche. Secondo queste ultime, i candidati dovranno dimostrare un'esperienza consolidata nella progettazione, costruzione e gestione di almeno due centrali nucleari, di cui almeno una che possa costituire un riferimento per il progetto Akkuyu. È bene infine ricordare che la Commissione, pur seguendo con attenzione la costruzione della centrale di Akkuyu, non ha competenza per partecipare alle decisioni relative alla costruzione e alla zona scelta per la centrale. Le autorità turche, e in particolare l'Autorità turca per l'energia atomica (TAEA), sono responsabili di tali decisioni.

Riguardo alle questioni di sicurezza relative a questo progetto, le autorità turche hanno riferito in passato che la zona di Akkuyu è stata scelta in seguito a studi approfonditi, in particolare di natura sismica, geologica e ambientale. Più precisamente, secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), per quanto concerne la sismicità della regione di Akkuyu, i progetti della centrale nucleare tengono conto dell'eventualità di un terremoto più forte di quelli fino ad ora registrati nella regione, ipotizzando che l'epicentro si trovi sul luogo stesso della centrale, e non sulla linea di faglia più vicina che si trova a 20 km dalla centrale. Secondo l'AIEA, il terremoto disastroso che si è verificato nel mese d'agosto nel nord-est della Turchia e quindi molto lontano da Akkuyu non invaliderebbe sul piano tecnico le ipotesi considerate per questi calcoli.

Riguardo alla cooperazione tra la Comunità e la Turchia in materia di energia, fino ad ora essa è stata relativamente limitata, in particolare a causa dell'assenza di assistenza finanziaria appropriata per la Turchia. Nonostante ciò la strategia europea per la Turchia, adottata dalla Commissione nel marzo 1998 <sup>(1)</sup>, su richiesta del Consiglio europeo di Lussemburgo, al fine di preparare la Turchia all'adesione, ha considerato la necessità di dare un nuovo impulso a tale cooperazione. In questo ambito potrebbero essere discusse le questioni relative all'energia nucleare, incluse quelle legate alla sicurezza e al rispetto dell'ambiente.

Nell'ottobre 1998 la Commissione ha presentato due proposte di regolamento <sup>(2)</sup> al fine di sostenere finanziariamente la strategia europea. La loro adozione da parte dell'autorità competente in materia di bilancio dovrebbe permettere di dare un fondamento concreto alla cooperazione energetica.

<sup>(1)</sup> COM(98) 124 def.

<sup>(2)</sup> GU C 408 del 29.12.1998.

(2000/C 170 E/010)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1427/99

di Gerhard Hager (NI) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Aiuti INTERREG a favore della Carinzia e della Slovenia

L'intero territorio del Land austriaco della Carinzia è considerato zona ammissibile a beneficiare dei fondi dell'iniziativa comunitaria INTERREG. Lo stesso vale anche per la Slovenia in quanto paese direttamente confinante con l'UE. Nel quadro del potenziamento dell'aeroporto di Lubiana, la Slovenia ha beneficiato di aiuti a titolo dell'iniziativa summenzionata. Dalle informazioni disponibili risulta che a seguito della concessione di tali aiuti non sono stati finanziati alcuni progetti in Carinzia.

Ciò premesso, può la Commissione indicare:

1. In quale misura sono stati concessi aiuti INTERREG alla Slovenia?
2. Quali progetti previsti in Slovenia, attualmente in fase di realizzazione o già conclusi, sono stati finora finanziati con fondi INTERREG?
3. In quale misura la Carinzia ha ricevuto fondi INTERREG (su un arco temporale paragonabile con la Slovenia)?
4. Quali progetti della Carinzia, per i quali è stata presentata la domanda di accedere a fondi INTERREG, sono stati respinti e con quali motivazioni?
5. se è al corrente del legame diretto o indiretto tra il mancato finanziamento dei progetti della Carinzia e i finanziamenti che sono stati accordati nello stesso periodo per progetti in Slovenia?

### Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(11 ottobre 1999)

Il programma Interreg IIA Austria-Slovenia è destinato alle regioni Unterkärnten e Klagenfurt-Villach (Carinzia) e Südweststeiermark e Oststeiermark (Land Stiria). Il programma si concentra sulle seguenti regioni frontaliere: Wolfsberg, Völkermarkt, Villach-Stadt, Villach-Land, Klagenfurt-Stadt e Klagenfurt-Land (Carinzia) e Deutschlandsberg, Leibnitz e Radkersburg (Stiria).

La Slovenia non fa parte della regione ammissibile a beneficiare del programma Interreg IIA Austria-Slovenia e non riceve pertanto alcun aiuto a titolo del programma sopra citato. INTERREG IIA può finanziare soltanto progetti da attuare nel territorio della Comunità. Tali progetti debbono avere uno spiccato carattere frontaliere e dovrebbero mirare alla cooperazione con le regioni limitrofe.

Progetti analoghi sul versante sloveno della frontiera possono essere finanziati dal programma PHARE CBC (cooperazione transfrontaliera). Per il periodo 1995-1999, la Slovenia dispone di un bilancio indicativo di 14 milioni di € concessi da PHARE CBC per la cooperazione transfrontaliera con l'Austria.

Il bilancio complessivo assegnato dalla Comunità al programma Interreg IIA Austria-Slovenia per il periodo 1995-1999 è di 8.911.657 €. Di questo importo 4.078.318 € sono destinati alla Carinzia e 4.833.339 € alla Stiria. La Commissione ha finora versato 4.879.800 € all'Austria. Il governo federale ha corrisposto alla Carinzia un importo complessivo di 25.217.184 scellini austriaci (1.832.600 €).

150 progetti usufruiscono degli aiuti del programma Interreg IIA, 54 dei quali sono giunti a conclusione. Poiché la selezione dei progetti avviene in maniera decentralizzata ed è affidata agli Stati membri ed alle varie regioni, la Commissione non dispone dell'elenco dei progetti presentati che sono stati respinti.

Tutti i progetti debbono rispondere sia a requisiti generali di selezione e priorità a livello del programma che a criteri specifici di selezione e priorità a livello della misura prevista dal programma. I criteri di selezione e priorità vengono concordati fra gli Stati membri e la Commissione.

Alla Commissione non risulta esservi alcun legame fra l'approvazione di progetti in Slovenia e il rifiuto di progetti in Carinzia. Andrebbe sottolineato che Interreg e PHARE CBC sono, in termini di bilancio, due strumenti finanziari nettamente distinti. I progetti delle regioni frontaliere della Slovenia possono usufruire soltanto degli aiuti del programma PHARE CBC, mentre i progetti delle regioni frontaliere della Carinzia rientrano nel programma Interreg.

(2000/C 170 E/011)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1431/99**

**di Gary Titley (PSE) alla Commissione**

*(1° settembre 1999)*

*Oggetto:* Contatti aggiudicati dalla Commissione a consulenti esterni

Può la Commissione indicare la natura e l'efficacia delle procedure di controllo interno che utilizza per verificare che gli appalti per la realizzazione di studi vengano aggiudicati in modo assolutamente obiettivo, in particolare quando si ricorre a una procedura di gara ristretta?

Potrebbe la Commissione giustificare l'adeguatezza dell'uso di tale procedura per l'aggiudicazione di studi le cui conclusioni possono influenzare in misura significativa le nuove proposte legislative?

#### **Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione**

*(28 ottobre 1999)*

Trattandosi di un appalto pubblico aggiudicato dalla Commissione e più in particolare di uno studio, si applicano i principi generali di parità di trattamento e trasparenza contenuti nel trattato CE indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione o dall'entità dell'appalto. Ai principi si aggiungono le disposizioni delle direttive comunitarie sugli appalti pubblici: la direttiva 93/0036/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture<sup>(1)</sup>; la direttiva 93/0037/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori<sup>(2)</sup>; e la direttiva 92/0050/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi<sup>(3)</sup>; gli accordi relativi agli appalti pubblici (AMP) conclusi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dello Spazio economico europeo (SEE) nonché le disposizioni di applicazione settoriale riprese nei vari atti legislativi. Del resto, gli articoli del regolamento finanziario<sup>(4)</sup> riprendono in dettaglio questi vari principi e regole.

Un aspetto importante del rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza è la natura della pubblicità di detti appalti. Mentre le direttive appalti pubblici prevedono che la pubblicità sia effettuata tramite un «mezzo» unico (la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee) al di là della soglia di applicazione, la Commissione è incoraggiata a procedere ad una pubblicazione parallela soprattutto su Internet.

A seconda del dispositivo giuridico di riferimento, vanno prese in considerazione varie soglie. Per un valore stimato inferiore a 13.200 € si può procedere ad accordo diretto con un contraente; per un valore

compreso tra 13.200 e 49.999 € prima di scegliere un contraente occorre effettuare un confronto almeno fra tre offerte; per un valore compreso tra 50.000 e 133.914 € il contraente viene scelto tra quanti hanno risposto ad un invito a presentare offerte una volta effettuata una selezione, in generale, sulla base di un primo invito a manifestazione di interesse; per un valore superiore a 133 914 € si applicano obbligatoriamente le direttive appalti pubblici perché tutti i contratti per studi rientrano nell'allegato IA degli appalti di servizi (esclusi alcuni appalti della categoria 8 riguardanti la ricerca e lo sviluppo).

Sono responsabili dello svolgimento d'una procedura d'aggiudicazione d'appalto oggettiva, che rispetti le norme applicabili, in primo luogo gli ordinatori delle varie direzioni generali. Nel contesto di una gestione sana ed efficace (SEM 2000), il ruolo dei servizi finanziari di ogni direzione generale è stato potenziato nell'intento di migliorare anche le prassi contrattuali della Commissione.

Inoltre per gli appalti non connessi agli aiuti esterni e d'importo superiore a una soglia di 46 000 €, la commissione consultiva per gli acquisti e gli appalti (CCAM) della Commissione esamina tutti i dossier anche sotto il profilo del rispetto dei principi e delle norme applicabili.

Gli impegni di bilancio relativi ai contratti sono anche oggetto di un controllo selettivo ex ante da parte del controllo finanziario, anche sotto il profilo del rispetto delle norme di aggiudicazione. Le procedure d'aggiudicazione e d'erogazione sono esaminate anche nel quadro delle verifiche interne eseguite dal controllo finanziario.

Infine tutti gli studi che i servizi della Commissione prevedono di far eseguire formano oggetto di una programmazione generale del Segretariato generale, la quale ha lo scopo di evitare doppioni e di assicurare una trasparenza fra tutte le direzioni generali. Al momento dell'impegno lo studio è inserito nella banca dati ADAM, accessibile al pubblico, che repertoria tutti gli studi ordinati dalla Commissione.

Infine lo studio, una volta terminato, deve formare oggetto di una scheda sintetica in cui figurano i seguenti elementi: oggetto, titolo, riassunto sintetico, valutazione, eventuale pubblicazione. Lo studio corredato dell'ordine di pagamento finale è allora depositato con la scheda sopra menzionata presso gli archivi storici del Segretariato generale che vista l'ordine di pagamento e lo trasmette al controllore finanziario perché lo visti prima del pagamento.

Quanto alla scelta della procedura ristretta richiamata dall'onorevole parlamentare, va rilevato che le direttive Appalti pubblici non ne limitano i casi di applicazione e riconoscono quindi lo stesso valore alle due procedure, aperte e ristrette. Una procedura ristretta può risultare sensata nell'ottica di una ricerca di offerte di alta qualità, da un lato, e di efficacia amministrativa dall'altro. È tuttavia indispensabile, in questo contesto, selezionare i candidati secondo criteri oggettivi. Se però l'utilizzazione di una procedura ristretta dovesse contribuire ad aggirare la messa in concorrenza, l'onorevole parlamentare è invitato ad informarne la Commissione.

(<sup>1</sup>) GU L 199 del 9.8.1993.

(<sup>2</sup>) GU L 199 del 9.8.1993.

(<sup>3</sup>) GU L 209 del 24.7.1992.

(<sup>4</sup>) GU L 356 del 31.12.1977.

(2000/C 170 E/012)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1434/99

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Industria europea della difesa — Le imprese del settore navale militare spagnolo — Il caso di Bazán a Ferrol

Nella sua comunicazione del dicembre 1997 sulla situazione dell'industria connessa con la difesa (COM(97) 0583 def.), la Commissione ritiene fondamentale instaurare un mercato europeo integrato per i materiali da difesa e propone, in applicazione di questa strategia, un'impostazione globale che dovrebbe concretizzarsi in un piano d'azione per una politica europea degli armamenti.

La posizione comune proposta a suo tempo dalla Commissione dovrebbe essere rivista dopo 18 mesi, termine che scade proprio in questi giorni.

D'altra parte, alla dichiarazione effettuata il 20 aprile 1998 dai ministri della Difesa di Francia, Germania, Italia e Spagna, che ribadivano la loro volontà di accelerare il consolidamento dell'industria europea della difesa, ha fatto seguito una lettera di intenti sottoscritta, nel luglio 1998, dai ministri della difesa di tali Stati nonché dalla Svezia e dal Regno Unito.

Nella dichiarazione del Consiglio europeo di Colonia tenutosi a giugno di quest'anno (in cui sembra essere stato istituito un autentico pilastro europeo), si manifesta la volontà politica di favorire la ristrutturazione dell'industria della difesa.

Alla luce di quanto soprammenzionato, può la Commissione far sapere quali sono le possibili ripercussioni sulle imprese spagnole del settore militare, segnatamente per quanto riguarda la possibile creazione di imprese transnazionali di difesa e, in concreto, l'impresa Bazán situata a Ferrol, in Galizia?

### **Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione**

*(13 ottobre 1999)*

La Commissione è del parere che la Comunità deve disporre di un'industria della difesa realmente competitiva e dinamica. Nelle sue due comunicazioni <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> dedicate alla questione ha insistito sull'urgenza di una ristrutturazione su scala europea del settore e sulla necessità di creare, allo stesso tempo, il quadro giuridico che permetta l'avvio di un mercato europeo per il materiale connesso con la difesa

Anche se la responsabilità della ristrutturazione incombe in primo luogo alle imprese stesse, il settore della difesa rimane un settore politicamente sensibile. Il ruolo dei governi in materia è dunque cruciale ed è necessario che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per incoraggiare e sostenere la creazione di imprese effettivamente europee. Anche quando uno Stato membro non ha una partecipazione diretta al capitale, esso esercita comunque un'influenza determinante grazie al suo ruolo di cliente più importante, al suo sostegno finanziario alla ricerca e allo sviluppo (R&S), al suo contributo per il lancio di programmi, alla sua autorità in materia di controllo delle esportazioni e al suo potere in materia di certificazione.

Rispetto agli obiettivi enunciati nella lettera di intenti firmata nel giugno 1998 e alle dichiarazioni del Consiglio europeo di Colonia del giugno 1999, gli Stati membri sembrano ora volersi concentrare sulla realizzazione di un mercato interno lasciando maggiore libertà alle imprese per la scelta dei loro rapporti di cooperazione. La Commissione dal canto suo aderisce pienamente a questo orientamento generale, che ha sistematicamente sostenuto nelle sue comunicazioni.

Per quanto concerne l'evoluzione auspicata dalle imprese, nel senso di una promozione dei raggruppamenti transnazionali, in sede di principio la Commissione non può che rallegrarsene. Nel caso specifico dell'impresa Bazán, spetta a quest'ultima scegliere i suoi orientamenti strategici in materia di cooperazione industriale, se del caso di concerto con il governo spagnolo.

Per quanto concerne la posizione comune proposta dalla Commissione nella sua comunicazione del 1997 <sup>(1)</sup>, essa è tuttora all'esame del Consiglio. Una sua adozione rafforzerebbe sicuramente le iniziative già prese dalla Commissione conformemente al suo piano di azione <sup>(2)</sup>, a favore delle industrie della difesa.

<sup>(1)</sup> COM(97) 583 def.

<sup>(2)</sup> COM(96) 10 def.

(2000/C 170 E/013)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1436/99**

**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

*(1° settembre 1999)*

**Oggetto:** Progetto del governo spagnolo in vista dell'elaborazione e dell'adozione di un «Piano di mobilità geografica»

Il 1° giugno 1999 il governo spagnolo ha annunciato che intende elaborare e adottare un «Piano di mobilità geografica» con l'obiettivo di trasferire manodopera verso il Mediterraneo, adducendo come

motivo il fatto che in questa zona l'offerta di posti di lavoro è maggiore. Se dovesse essere realizzato, tale progetto comporterebbe investimenti massicci nel settore degli alloggi, dei trasporti, dell'istruzione e della sanità, nonché a livello fiscale e in materia di sicurezza sociale, in quanto sarebbe necessario trasferire nella regione in questione disoccupati provenienti da altre zone dello Stato spagnolo.

Questa politica del governo spagnolo contribuirebbe a consolidare, o addirittura ad accentuare, con il concorso di fondi pubblici, gli squilibri territoriali esistenti, anziché a colmare il deficit storico che caratterizza la zona atlantica della penisola a livello di infrastrutture e di sviluppo, un deficit che si traduce in un tasso di disoccupazione molto elevato che in Galizia interessa il 17 % della popolazione attiva.

Se il governo spagnolo le rivolgesse una richiesta in tal senso, lo autorizzerebbe la Commissione ad utilizzare risorse provenienti dai Fondi strutturali e dal Fondo di coesione per porre in atto una politica che è chiaramente in contrasto con l'obiettivo della coesione economica e sociale?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

*(11 ottobre 1999)*

La Commissione non è a conoscenza del «Piano di mobilità geografica» al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento e che, secondo le indicazioni fornite, non esisterebbe se non come intenzione del governo. In mancanza del testo in questione o per lo meno di informazioni approfondite sulle finalità e sulle modalità di attuazione dello stesso, la Commissione non può pronunciarsi su un eventuale contributo dei Fondi strutturali.

Per quanto riguarda il Fondo di coesione, i suoi campi d'intervento esclusivi sono, in virtù del regolamento (CE) n° 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce il Fondo di coesione <sup>(1)</sup>, gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto e nella salvaguardia dell'ambiente. Il Fondo di coesione non è quindi competente per i settori menzionati dall'onorevole parlamentare

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 25.5.1994.

(2000/C 170 E/014)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1437/99**

**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

*(1° settembre 1999)*

*Oggetto:* Progetti nel settore delle telecomunicazioni, dei servizi audiovisivi e dell'informatica in Galizia

In termini di politica territoriale, è indispensabile per la Galizia essere pienamente integrata nelle reti transeuropee di trasporto, di telecomunicazione e di energia. In quanto beneficiaria dell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali, la Galizia ha potuto ottenere importanti aiuti in tal senso.

Può dire la Commissione quali progetti e programmi sono stati finanziati in Galizia a titolo dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione durante il periodo 1994-1999 nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi audiovisivi e dell'informatica (incluso lo sviluppo e l'integrazione nelle reti di banda e i servizi all'industria, nonché le applicazioni di carattere sociale nei settori della sanità e dell'istruzione)?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

*(11 ottobre 1999)*

La lista dei progetti cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale in Galizia alla fine di marzo 1999, nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi audiovisivi e dell'informatica, è stata inviata all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

E' da sottolineare che alcuni servizi dell'industria sono inclusi nell'asse «sviluppo del tessuto industriale». D'altra parte, al fine di completare la visione d'insieme, alcuni progetti compresi nel settore della formazione professionale sono stati aggiunti al settore istruzione.

Per quanto concerne il Fondo di coesione, i suoi campi d'intervento esclusivi sono, in virtù del regolamento (CE) n° 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce il Fondo di coesione<sup>(1)</sup>, gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto e nella salvaguardia dell'ambiente. Il Fondo di coesione non è quindi competente per i settori menzionati dall'onorevole parlamentare.

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 25.5.1994.

(2000/C 170 E/015)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1438/99**

**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

*(1° settembre 1999)*

*Oggetto:* Integrazione della Galizia nella rete ferroviaria transeuropea ad alta velocità

Come qualsiasi altro territorio europeo, ma soprattutto perché ha subito una evidente emarginazione storica nella strutturazione delle reti di trasporto dello Stato spagnolo, la Galizia necessita di essere integrata nella rete europea dei treni ad alta velocità, ma questa esigenza non sembra essere contemplata nelle previsioni tecniche e di bilancio corrispondenti al Piano della rete ferroviaria transeuropea ad alta velocità per il 2010. La società galiziana patirebbe quindi nuovamente lo stesso ritardo storico subito nella costruzione delle autostrade che collegano la Penisola iberica e l'Europa e, nel lontano passato, nella costruzione della prima rete ferroviaria statale.

In relazione alle misure necessarie per evitare tale emarginazione, può la Commissione far sapere: a che punto è l'integrazione della Galizia nelle previsioni temporali e di bilancio inerenti alla rete ferroviaria transeuropea ad alta velocità per il 2010?

Quali sono le proposte presentate in materia dallo Stato spagnolo all'Unione europea?

(2000/C 170 E/016)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1440/99**

**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

*(1° settembre 1999)*

*Oggetto:* Collegamento ferroviario ad alta velocità fra la Galizia e il Portogallo

Può la Commissione far sapere quali sono le previsioni, in termini di tempo e di bilancio, per il collegamento ferroviario ad alta velocità fra la Galizia e il Portogallo, sulla linea Lisbona-Porto-Vigo-Santiago-Corunha-Ferrol, considerata la straordinaria importanza economica di uno spazio interstatale, in una fascia atlantica europea fondamentale che conta quattordici milioni di abitanti?

**Risposta comune  
data dalla sig. ra de Palacio in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-1438/99 e E-1440/99**

*(11 ottobre 1999)*

La decisione n. 1692/0096/CE del Parlamento e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti<sup>(1)</sup> contiene in allegato delle carte che mostrano, a titolo solamente indicativo, le linee e i nodi di questa rete come dovrebbe presentarsi nell'anno 2010. Per quanto concerne i trasporti ad alta velocità, viene fatta una distinzione tra le linee già in funzione nel 1996 e le linee che sono a uno stadio di progetto più o meno avanzato.

Nel caso particolare della Galizia, è vero che al momento dell'elaborazione di questi orientamenti non era ancora all'esame nessun progetto concreto per i trasporti ad alta velocità né verso il Portogallo né verso il centro della Spagna. Tuttavia, le carte del 1996 indicano già per il Portogallo un progetto di linea ad alta velocità da Lisbona a Porto, che prosegue con una linea convenzionale verso la Galizia, e per la Spagna un progetto di linea pianificata per raggiungere velocità dell'ordine di 200 chilometri all'ora (km/h) da Valladolid fino quasi a Orense, che prosegue poi con una linea convenzionale verso Orense e Santiago.



Dopo la citata decisione del 1996 sono stati finanziati nel quadro del bilancio relativo alla rete transeuropea dei trasporti diversi studi per migliorare i collegamenti ferroviari di questa regione. Inoltre, la proposta della Commissione del 1997 relativa alla decisione del 1996 del Parlamento e del Consiglio che modifica la decisione n. 1692/0096/CE per quanto concerne i porti marittimi, i porti di navigazione interna e i terminali intermodali, nonché il progetto n. 8 di cui all'allegato III<sup>(2)</sup> comportava tra l'altro la modifica del titolo del citato progetto n. 8 da «Autostrada Lisbona-Valladolid» a «Collegamento multimodale Portogallo-Spagna con il resto dell'Europa» e menzionava esplicitamente nella relazione esplicativa la necessità di rafforzare questo corridoio, di cui uno dei tre rami collega appunto la Galizia (La Coruña) al Portogallo (Lisbona).

Facendo seguito agli emendamenti proposti dal Parlamento il 10 marzo 1999 dopo la prima lettura, la Commissione ha presentato una proposta modificata<sup>(3)</sup> ed una comunicazione<sup>(3)</sup> sulla nuova posizione comune del Consiglio che è in corso di elaborazione. La Commissione intende in particolare accettare l'emendamento proposto dal Parlamento volto a precisare l'obiettivo del progetto n. 8 in modo che il collegamento della Galizia alla rete transeuropea risulti in modo più chiaro.

Per quanto concerne il finanziamento, occorre osservare che altri fondi (Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione, Banca europea per gli investimenti) sono stati usati e potranno ancora esserlo per il finanziamento di studi e di infrastrutture aventi lo scopo di migliorare i collegamenti ferroviari in questa regione.

(<sup>1</sup>) GU L 228 del 9.9.1996.

(<sup>2</sup>) COM(97) 681 def.

(<sup>3</sup>) COM(1999) 277 def.

(2000/C 170 E/017)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1441/99

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

**Oggetto:** Sostegno alle aziende lattiere della Galizia nel quadro delle sovvenzioni alle aziende agricole a conduzione familiare

Negli ultimi decenni l'agricoltura galiziana ha vissuto un processo di specializzazione dell'allevamento destinato alla produzione lattiera, però il suo sviluppo è stato compromesso dall'attribuzione di una quota latte malthusiana, che di per sé nega il diritto ad una modernizzazione agricola analoga a quella avvenuta nei paesi del centro dell'Unione europea.

Questo ostacolo è ulteriormente aggravato dalla pesante discriminazione di cui è di fatto oggetto l'agricoltura galiziana per quanto riguarda gli aiuti percepiti dalla Comunità europea. Nel 1998, infatti, l'agricoltura della Galizia, che occupa il 18,5 % della popolazione attiva agricola spagnola, ha ricevuto solo l'1,2 % degli 852.903 milioni di pesete (MPTE) del FEAOG-Garanzia destinati al settore agricolo spagnolo, nel quadro di un sistema che favorisce specialmente le grandi aziende agricole latifondiste e lo sperpero dei finanziamenti dei Fondi strutturali dell'Unione europea.

Considerata questa realtà, può la Commissione far sapere se prevede un sistema speciale di aiuti, destinato all'agricoltura familiare ed in particolare all'allevamento destinato alla produzione lattiera, al fine di compensare la gravissima sproporzione a danno di paesi come la Galizia, causata dall'applicazione di un sistema di sovvenzioni del FEAOG-Garanzia chiaramente inadeguato e persino ingiusto per la loro economia agricola?

#### Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(5 ottobre 1999)

Le quote lattiere sono state introdotte dal Consiglio nel 1984 per far fronte ad un dispendioso squilibrio nel settore lattiero. La loro applicazione fino al 2008 è stata decisa recentemente dal Consiglio nel quadro della riforma Agenda 2000. In questa occasione il Consiglio ha previsto aumenti mirati a favore degli Stati membri alle prese con difficoltà persistenti. Per la Spagna sono previsti due aumenti successivi di 350.000 tonnellate nel 2000 e di 200.000 tonnellate nel 2001 (cioè un totale del 10 % in più) che dovrebbero permettere di tenere conto di situazioni particolari, come quella descritta dall'onorevole parlamentare per la Galizia. Questi aumenti si aggiungono a quelli già accordati alla Spagna nel 1987 e nel 1993/1994, cioè più del 20 % in totale.

Inoltre, gli agricoltori e in particolare le aziende a conduzione familiare possono beneficiare di misure comunitarie per migliorare l'efficienza delle loro strutture. Questi aiuti, che comprendono anche gli aiuti agli investimenti, sono attualmente concessi nel quadro della parte agricola del programma dell'obiettivo 1 per la Galizia. Nel 1998, il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, ha speso 4.153 milioni di pesetas per tali misure, ovvero il 19% delle spese di questo Fondo per le regioni dell'obiettivo 1 in Spagna.

Per il futuro, la nuova politica di sviluppo rurale, secondo pilastro della politica agricola comune, garantisce il proseguimento del sostegno alle aziende agricole a conduzione familiari. Inoltre, la nuova disciplina offre ancora più flessibilità alle autorità regionali per adattare le misure ai bisogni e alle condizioni specifiche delle loro regioni. In questo modo, problemi particolari come quelli sollevati dall'onorevole parlamentare potranno essere affrontati in modo appropriato.

(2000/C 170 E/018)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1452/99**

**di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

*Oggetto:* Armonizzazione nel settore della sicurezza stradale

La Commissione europea attribuisce grande importanza al settore dei trasporti e ciò, tra l'altro, anche per il fatto che non si tratta solo di assicurare collegamenti da A a B quanto più rapidi e rispettosi dell'ambiente possibile, bensì anche di incrementare la sicurezza dei trasporti sulle reti stradali e ferroviarie europee.

In ordine alla sicurezza stradale formulo le seguenti domande:

- Ha la Commissione avviato riflessioni e discussioni o esistono norme giuridiche in ordine alle seguenti questioni?
  - In caso affermativo, potrebbe la Commissione fornire un'esatta indicazione dello stato delle discussioni ovvero della norma giuridica nonché degli eventuali periodi di transizione?
1. Quante norme giuridiche ha finora emanato l'UE in ordine alla sicurezza dei conducenti?
  2. In considerazione della tardiva introduzione di normative nazionali, è possibile che i cittadini europei possano condurre il proprio veicolo senza un'adeguata patente di guida?
  3. Sono state emanate in Europa disposizioni uniformi per quanto concerne la forma e la configurazione ottica delle targhe?
  4. Esistono in Europa disposizioni uniformi che disciplinano le svolte a destra a un semaforo rosso?
  5. Sussiste la possibilità che i vari segnali dei semafori abbiano significati diversi nei singoli Stati membri (luce gialla lampeggiante)?
  6. Sono disciplinate a livello europeo le indicazioni stradali delle vie di comunicazione nonché la configurazione ottica (armonizzazione dei colori) dei segnali stradali?
  7. Vigono nell'Unione norme uniformi per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico per i mezzi pesanti e le autovetture? In caso negativo, quanto è ampia la fascia di oscillazione tra il valore limite più rigoroso e quello più generoso?
  8. Sono in vigore sulle strade europee l'obbligo generale di allacciare le cinture nonché una limitazione uniforme della velocità?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione**

(15 Ottobre 1999)

1. La Comunità ha partecipato attivamente all'elaborazione di norme legislative sulla costruzione dei veicoli, le cosiddette direttive di omologazione. Finora sono state adottate più di 50 direttive, molte delle

quali sono state successivamente modificate da altre disposizioni aventi lo scopo di adeguarle allo sviluppo tecnico nel settore della progettazione dei veicoli. Si può ritenere che la maggior parte di queste norme abbia un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza dei conducenti. Un elenco delle direttive è inviato direttamente all'Onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento.

Oltre alla normativa sull'omologazione, la legislazione europea relativa alla sicurezza dei conducenti di veicoli comprende il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada<sup>(1)</sup> e il regolamento (CEE) 3821/85, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada<sup>(1)</sup>, che riguarda l'orario di riposo dei conducenti, la direttiva 91/0439/CEE, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida<sup>(2)</sup>, la direttiva 96/0096/CE, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi<sup>(3)</sup>, la direttiva 92/0006/CE, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità<sup>(4)</sup>, la direttiva 91/0671/CEE, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate<sup>(5)</sup>, nonché una vasta serie di norme relative al settore del trasporto di merci pericolose su strada (direttiva 94/0055/CE del 21.11.1994)<sup>(6)</sup>.

2. La direttiva 91/0439/CEE sulla patente di guida non si applica ai veicoli a motore aventi una velocità massima per costruzione di 50 chilometri all'ora (km/h) o meno, né a quelli muniti di un motore di cilindrata di 50 centimetri cubi (cm<sup>3</sup>) o meno. Anche i veicoli agricoli o forestali sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva. Ciò significa che ogni Stato membro può autorizzare la guida di tali veicoli sulla rete stradale nazionale senza richiedere alcun tipo di patente. Inoltre, può verificarsi che cittadini di uno Stato membro siano in possesso della patente senza aver dovuto superare l'esame di guida, in quanto la patente è stata concessa prima dell'introduzione delle prove di guida in quello Stato membro.

3. Non esistono disposizioni uniformi per le targhe di immatricolazione, ma vi è una norma riguardante la parte del veicolo in cui deve essere installata la targa. E' inoltre in vigore il regolamento (CE) 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi<sup>(7)</sup>.

4. e 5. Le disposizioni applicabili ai semafori non sono disciplinate a livello comunitario. La convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN-ECE) del 1968 sulla segnaletica stradale contiene alcune disposizioni sui semafori (articoli 23 e 24), stipulando che la luce di colore rosso vieta il passaggio dei veicoli, mentre la luce lampeggiante di colore giallo consente il passaggio del veicolo ma prescrive di usare prudenza. Si deve tuttavia osservare che non tutti gli Stati membri sono firmatari della convenzione, oppure non la applicano pienamente. La Commissione non è incaricata di vigilare sulla sua piena applicazione in tutti gli Stati membri, per cui ognuno di essi può decidere, se non applica la convenzione, di consentire la svolta a destra quando la luce del semaforo è rossa o gialla lampeggiante.

6. Le disposizioni applicabili alla segnaletica stradale non sono disciplinate a livello comunitario. Ogni Stato membro decide il colore dei segnali. La convenzione UN-ECE sulla segnaletica stradale armonizza il disegno dei segnali di pericolo, ma non il colore dei segnali di indicazione. È quindi opportuno ricordare nuovamente che non tutti gli Stati membri sono firmatari della convenzione.

7. A livello comunitario, esiste una vasta legislazione sulle norme relative ai gas di scarico nell'ambito del sistema di omologazione dei veicoli di cui alla direttiva 70/0220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore<sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 98/0077/CE<sup>(9)</sup>. Questa serie di direttive contiene norme uniformi ed obbligatorie in materia di emissioni.

Inoltre, la direttiva 96/0096/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi<sup>(10)</sup>, dispone che i veicoli devono essere sottoposti ad ispezioni regolari durante le quali viene controllato il rispetto delle norme sulle emissioni.

8. La direttiva 91/0671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate<sup>(1)</sup> rende obbligatorio l'uso di tali cinture sui sedili anteriori e posteriori dei veicoli. Non esistono invece limitazioni uniformi della velocità sulle strade europee.

<sup>(1)</sup> GU L 370 del 31.12.1985.

<sup>(2)</sup> GU L 237 del 24.8.1991.

<sup>(3)</sup> GU L 46 del 17.2.1997.

<sup>(4)</sup> GU L 57 del 2.3.1992.

<sup>(5)</sup> GU L 373 del 31.12.1991.

<sup>(6)</sup> GU L 319 del 12.12.1994.

<sup>(7)</sup> GU L 299 del 10.11.1998.

<sup>(8)</sup> GU L 76 del 6.4.1970.

<sup>(9)</sup> GU L 286 del 23.10.1998.

<sup>(10)</sup> GU L 46 del 17.2.1997.

<sup>(11)</sup> GU L 373 del 31.12.1991.

(2000/C 170 E/019)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1463/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Legge canadese C-27 concernente la pesca

Considerato che la Commissione europea ha riconosciuto che la detta legge canadese di pesca C-27 non è conforme alla legislazione internazionale, che non è stata modificata nel suo iter parlamentare come aveva ripetutamente chiesto la UE, e che nell'ultimo Vertice UE-Canada, svoltosi nello scorso mese di giugno, non si sono rilevati progressi riguardo a questo grave problema e che pertanto persistono gli aspetti extra-territoriali della legislazione di pesca canadese che come affermato dalla Commissione europea nella sua risposta alla mia precedente interrogazione parlamentare, precedente il vertice (E-0942/99)<sup>(1)</sup> costituiscono motivi di grave preoccupazione per la Comunità.

Può la Commissione far conoscere quali nuove azioni intraprenderà per far fronte alla mancata volontà canadese di trovare una soluzione a questo grave contenzioso che permanendo irrisolto impedirà il buon svolgimento delle relazioni UE-Canada?

<sup>(1)</sup> GU C 348 del 3.12.1999, pag. 145.

### Risposta data dalla sig. Fischler in nome della Commissione

(26 ottobre 1999)

Le preoccupazioni manifestate dalla Comunità riguardo alla legislazione canadese che permette al Canada di applicare l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock transzonali e sulle specie fortemente migratrici (legge C-27) hanno reso questo problema uno degli argomenti più importanti nelle relazioni tra la Comunità e il Canada. I contatti sia a livello politico che con gli esperti del settore sono aumentati sulla scia del vertice Comunità-Canada del giugno 1999 e hanno permesso di compiere notevoli progressi. Il Canada ha sottoposto alcune dichiarazioni scritte che chiariscono la portata della legislazione extra-territoriale del 1994 e quella della legislazione appena emanata, confermando che le norme della nuova legislazione sono perfettamente in linea con quelle dell'accordo delle Nazioni Unite e saranno applicate di conseguenza. Dato che le dichiarazioni rispondono in modo soddisfacente alle preoccupazioni espresse dalla Comunità, gli aspetti politici più sensibili potranno finalmente essere risolti. La Commissione ha pertanto trasmesso il 30 settembre 1999, una nota verbale al Canada che contiene l'intesa della Comunità sui problemi politici in questione e la posizione di riserva di quest'ultima su altri aspetti extraterritoriali della legislazione canadese sulla pesca. In quest'ultimo contesto si dovranno ancora affrontare alcune questioni giuridiche pendenti di natura più tecnica non appena la Commissione avrà terminato l'analisi dei regolamenti di applicazione del Canada. A questo scopo, la Commissione e gli esperti canadesi si incontreranno tra breve.

(2000/C 170 E/020)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1465/99**  
**di Heidi Hautala (Verts/ALE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

*Oggetto:* Divieto di utilizzare coloranti azoici nell'Unione europea

Nell'Unione europea è consentito utilizzare coloranti azoici, benché siano all'origine di esantemi, di infiammazione delle mucose e di altre reazioni allergiche. In Finlandia e in Svezia è tradizionalmente vietato all'industria alimentare fare uso di tali sostanze.

La Commissione ha bocciato la decisione del governo svedese di derogare alla direttiva del 1994 sui coloranti e di impedire la vendita di dolci e di bevande contenenti coloranti azoici.

Può la Commissione far sapere per quale ragione si oppone alla decisione svedese, che vieta l'impiego di coloranti azoici, visto che non si tratta di una distorsione della concorrenza, bensì di un provvedimento volto a tutelare la salute dei consumatori, in particolare quella di bambini e adolescenti? Come intende procedere la Commissione per fare in modo che l'industria alimentare ponga fine all'uso dei coloranti azoici, la cui unica funzione è quella di dare agli alimenti un aspetto più attraente? Intende adottare misure per vietare l'utilizzo di tali sostanze in tutta l'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione***(15 ottobre 1999)*

I motivi alla base della decisione della Commissione in relazione alla richiesta del Regno di Svezia di derogare alla direttiva 94/0036/CE, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari<sup>(1)</sup> sono illustrati nella decisione 1999/0005/CE, del 21 dicembre 1998, relativa alle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia concernenti l'impiego di talune sostanze coloranti e di taluni edulcoranti nei prodotti alimentari<sup>(2)</sup>.

La direttiva 94/0036/CE sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari è stata adottata sulla base dei pareri del comitato scientifico per l'alimentazione umana (CSAA) in materia di coloranti. Al momento dell'adozione della direttiva, il Consiglio e il Parlamento erano a conoscenza del parere del CSAA che evidenziava la proprietà dei coloranti azoici di provocare allergie in alcuni individui. La direttiva, pertanto, stabilisce alcune restrizioni alle condizioni d'impiego dei coloranti azoici indicando in quale tipo di prodotti alimentari possono essere impiegati questi additivi e specificando le quantità massime che possono essere utilizzate. La soluzione adottata dalla Comunità si basa sul principio dell'informazione dei consumatori. Le persone che sono allergiche ad alcuni ingredienti dovrebbero poter scegliere prodotti alimentari che non contengono questo tipo di sostanze. La direttiva 79/0112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale<sup>(3)</sup>, nonché la relativa pubblicità offre loro questa possibilità rendendo obbligatoria l'indicazione degli additivi alimentari sulle etichette.

La Commissione riconosce che le misure applicate in Svezia per quanto attiene ai coloranti azoici sono intese a tutelare la sanità pubblica. Non ritiene tuttavia giustificata la richiesta svedese, considerando che lo Stato membro in questione ha adottato misure eccessive in riferimento a questo problema; si poteva, ad esempio, ricorrere a strumenti meno rigorosi per conseguire lo stesso obiettivo, come l'etichettatura dei prodotti.

La Commissione sta raccogliendo informazioni sull'impiego degli additivi alimentari nella Comunità e, l'anno prossimo, presenterà al Parlamento e al Consiglio una relazione sugli esiti di questa indagine. Se da questa relazione dovesse risultare che sussiste la necessità di rivedere la legislazione vigente, la Commissione adotterà le misure necessarie.

<sup>(1)</sup> GU L 237 del 10.9.1994.

<sup>(2)</sup> GU L 3 del 7.1.1999.

<sup>(3)</sup> GU L 33 dell'8.2.1979.

(2000/C 170 E/021)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1480/99****di Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Ricostruzione dei ponti sul Danubio distrutti dalla guerra del Kosovo

Tra gli altri effetti disastrosi della guerra della NATO, la distruzione dei ponti sul Danubio rappresenta il blocco dell'economia di tutta la regione, con ripercussioni particolarmente gravi sugli interscambi commerciali della Bulgaria e della Romania.

1. Quali misure intende prendere la Commissione affinché inizi immediatamente la ricostruzione dei ponti sul Danubio distrutti dalla guerra?
2. Quali e quanti aiuti la Commissione intende destinare affinché le relazioni economiche tra i Paesi della regione e tra questi e i Paesi dell'Unione non subiscano ulteriori danni?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione***(15 ottobre 1999)*

1. La Commissione è consapevole delle gravi conseguenze economiche della distruzione dei ponti sul Danubio per i paesi ripuari, conseguenze che si ripercuotono non soltanto sulle relazioni economiche bilaterali tra la Serbia e gli Stati limitrofi ma anche su altri paesi che hanno sempre utilizzato il fiume come via di navigazione tra il Reno e il Mar Nero. Recentemente è stata espressa preoccupazione riguardo ad un'eventuale inondazione a monte.

Tenuto conto del regime politico al potere a Belgrado e delle sanzioni in vigore contro la Repubblica di Serbia, il Consiglio ha deciso che, nelle circostanze attuali, la Comunità invierà soltanto aiuti di carattere puramente umanitario. Pertanto, non ci sono i presupposti per un intervento della Commissione nella ricostruzione dei ponti.

Si fa presente all'onorevole parlamentare che, in base alle informazioni pervenute alla Commissione, le autorità di Belgrado esercitano pressioni sulla comunità internazionale per il ritiro delle sanzioni e cercano di entrare a far parte delle istituzioni finanziarie internazionali, proponendo in cambio la ricostruzione dei ponti e la riapertura dei tratti serbi navigabili del Danubio.

La Commissione sa che la commissione per il Danubio sta valutando la possibilità di trovare una soluzione ai problemi degli Stati attraversati dal Danubio. Essa è comunque consapevole del fatto che ogni sostegno offerto a tal fine dalla comunità internazionale potrebbe essere facilmente manipolato dal regime di Milosevic e presentato come un primo successo in vista del ritiro delle sanzioni o del riconoscimento del regime da parte della stessa comunità internazionale e ciò va evitato.

2. La Commissione sta contribuendo in misura considerevole al processo di trasformazione in atto nella regione attraverso i programmi Phare e Obnova. Al tempo stesso, e a seguito della crisi nel Kosovo, la Commissione ha fornito aiuti umanitari per un importo di 392 milioni di euro a tutta la regione.

Nell'ambito del programma Phare, la Bulgaria, l'Ungheria, la Romania, la Repubblica slovacca e la Slovenia, tra gli altri, ricevono aiuti per la preparazione dell'adesione, mentre il sostegno offerto ad Albania, Bosnia-Erzegovina ed ex-Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) è destinato al processo di transizione verso le riforme democratiche e la trasformazione economica. Particolare rilevanza rivestono i programmi di cooperazione transfrontaliera che, tenendo presenti i problemi specifici delle regioni frontaliere, intendono promuovere la cooperazione tra paesi e regioni frontaliere della Comunità e i paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO), finanziando, in particolare, progetti in materia di infrastrutture e ambiente.

Il programma Obnova è un'iniziativa comunitaria per il risanamento e la ricostruzione della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Repubblica federale di Jugoslavia e della Fyrom. Esso è incentrato in particolare su progetti di cooperazione regionale e buon vicinato, sulla ricostruzione delle infrastrutture e

delle altre strutture danneggiate durante la guerra, sul consolidamento della democrazia e della società civile, sul ritorno dei profughi e sulla preparazione della ripresa economica. Attualmente, mentre la Repubblica federale di Jugoslavia riceve aiuti nell'ambito del programma Obnova, alla Serbia, per le ragioni summenzionate, sono destinati soltanto l'aiuto umanitario, l'assistenza al processo di democratizzazione e il sostegno agli organi di comunicazione di massa indipendenti.

Molto importante è anche l'intervento realizzato dalla Commissione per contribuire alle spese connesse all'afflusso dei profughi nei paesi vicini: assistenza finanziaria per un importo pari a 100 milioni di euro è stata concessa all'Albania (62 milioni di euro), alla FYROM (25 milioni di euro) e alla Repubblica del Montenegro (13 milioni di euro).

(2000/C 170 E/022)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1483/99**

**di Armando Cossutta (GUE/NGL) al Consiglio**

(1° settembre 1999)

*Oggetto:* Iniziative per la liberazione di Cipro

Il 20 luglio 1974 la Turchia invase ed occupò la parte nord dell'isola di Cipro. Da 25 anni dura un'occupazione arbitraria, fondata sulla sopraffazione e sulla forza, la quale ha determinato un'infinita e sistematica violazione del diritto internazionale nonché dei diritti umani: migliaia di persone hanno perso la vita a seguito dell'invasione, gli invasori hanno espulso centinaia di migliaia di grecociprioti dai loro territori e lo stesso è avvenuto per parecchie migliaia di turcociprioti con una pratica sistematica della pulizia etnica (quella stessa pulizia etnica che oggi, di fronte alle tragedie del Kosovo accende di sdegno tante nobili coscienze).

Tutte le risoluzioni dell'ONU per una pacifica soluzione della crisi sono rimaste lettera morta a causa dell'intransigenza turca, sostenuta dalla superpotenza degli Stati Uniti.

1. Non crede il Consiglio di dover agire autonomamente, ed in tutte le sedi internazionali per contribuire al ripristino della legalità internazionale ed alla restaurazione dei diritti umani violati nelle relazioni tra Turchia e Cipro?
2. Non ritiene il Consiglio indispensabile ed urgente farsi parte attiva per l'adeguata preparazione di una Conferenza internazionale sul Medio Oriente che consenta di definire un percorso — realistico nei modi e nei tempi — per spegnere per tempo focolai di crisi che altrimenti, se lasciati covare, rischiano di alimentare un unico, grande incendio?

### **Risposta**

(2 dicembre 1999)

Il Consiglio ritiene che il modo migliore per progredire riguardo alla questione cipriota, compresa la situazione dei diritti umani, sia insistere nella ricerca di una soluzione basata sulle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Consiglio plaude alle conclusioni del Vertice del G8 del 9/10 giugno 1250 e 1251 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 29 giugno 1999 e ritiene che l'invito a colloqui ONU quest'autunno, senza precondizioni, abbia impresso, insieme alle risoluzioni, un nuovo impulso al processo. La Presidenza continuerà a sostenere, assieme agli altri partner dell'UE e agli attori internazionali, le iniziative del Segretario Generale dell'ONU Annan volte a ridurre le tensioni e contribuire all'evoluzione verso una soluzione negoziata.

L'Unione reputa inoltre che i progressi verso l'adesione all'UE e quelli verso una soluzione equa e praticabile della questione cipriota debbano rafforzarsi vicendevolmente. È convinta che l'adesione di Cipro all'UE debba recare beneficio a tutte le comunità e contribuire a riportare la pace e la conciliazione nell'isola. Si rammarica che non sia stato possibile giungere a una soluzione politica in tempo utile per l'avvio dei negoziati di adesione. La Presidenza continua a operare (in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo) affinché rappresentanti della comunità turcocipriota partecipino ai negoziati di adesione all'UE.

Il Consiglio ha più volte ribadito alla Turchia, e continuerà a ribadirglielo, che è necessario un suo contributo positivo alla soluzione alla questione cipriota. Il Consiglio si aspetta che i paesi a vocazione europea collaborino con esso riguardo alle sue priorità principali, fra cui s'annoverano l'adesione di Cipro all'UE e la soluzione della questione cipriota. Purtroppo, dal Consiglio europeo di Lussemburgo, la Turchia ha congelato il dialogo politico con l'Unione su diverse questioni delicate, fra cui Cipro. Dopo i terremoti che hanno colpito la Turchia e la Grecia e grazie al miglioramento delle relazioni bilaterali fra questi due paesi, il clima delle relazioni fra UE e Turchia è tuttavia migliorato e potrà ora, sperabilmente, aprire la via anche a un dialogo su Cipro.

Il Consiglio non condivide l'opinione dell'Onorevole Parlamentare che per Cipro possa tornare utile una Conferenza internazionale sul Medio Oriente.

(2000/C 170 E/023)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1494/99**

**di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

*Oggetto:* Albania: corridoi 8 e 10

Secondo informazioni in provenienza dell'Albania sembra confermarsi un disegno tendente a privilegiare la realizzazione del «corridoio 10», via di comunicazione tra la Grecia e il Montenegro attraverso l'Albania, a scapito della realizzazione, nonostante fosse finora ritenuta prioritaria, del «corridoio 8», via di comunicazione tra il Sud-Italia, Durres, Pristina, Skopje, Sofia e, quindi, anche tra l'Albania ed il Kosovo e tra l'Albania e la Macedonia, la Bulgaria e la Romania.

E' la Commissione in possesso di maggiori informazioni sulla questione? E' la Commissione consapevole dei gravi rischi che la realizzazione di un tale disegno comporterebbe, sia per la stabilità dell'intera regione, sia per la stabilità interna della Repubblica d'Albania, sia per lo sviluppo complessivo delle relazioni tra l'UE da una parte, l'Albania, la Macedonia ed il Kosovo dall'altra?

Può inoltre la Commissione fornire informazioni e dati sullo stato di avanzamento, con gli eventuali ritardi e la loro spiegazione, nella realizzazione dei corridoi 8 e 10 e sui contributi dell'Unione alla loro realizzazione?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione**

(15 ottobre 1999)

I corridoi di trasporto paneuropei VIII e X sono due dei sei corridoi che attraversano la regione balcanica e si collegano con le reti transeuropee (TEN) ed il Sud-Est europeo.

Il corridoio VII va da Est a Ovest nella zona balcanica e collega il sud dell'Italia e il Mare Adriatico con il Mar Nero. Attraversa i porti di Durazzo e Valona, Tirana (Albania) e Skopje (ex Repubblica iugoslava di Macedonia (ERIM)) e continua verso Sofia (Bulgaria) e i porti bulgari di Burgas e Varna sul Mar Nero.

Il corridoio X va da Nord-Ovest a Sud-Est e collega Salisburgo (Austria) via Lubiana (Slovenia), Zagabria (Croazia), Belgrado (Repubblica federale di Jugoslavia) e Skopje (ERIM) con Salonico (Grecia). Accanto a questo collegamento principale esistono altri quattro rami: 1) un ramo da Graz (Austria) via Maribor (Slovenia) fino a Zagabria (Croazia); 2) un ramo da Budapest (Ungheria) a Belgrado (Repubblica federale di Jugoslavia); i due rami si collegano con il corridoio V; 3) un ramo da Niš (Repubblica federale di Jugoslavia) a Sofia (Bulgaria) e oltre sul corridoio IV fino a Istanbul; 4) un ramo da Veles (ERIM) via Florina (Grecia) alla Via Egnatia.

Le connessioni tra Albania e Romania sono quindi assicurate attraverso i collegamenti tra il corridoio IV e il corridoio VIII. Analogamente, l'Albania è anche collegata alla Repubblica federale di Jugoslavia attraverso i collegamenti del corridoio VIII con il corridoio X. Lo sviluppo del corridoio X non incide quindi negativamente sull'Albania.

Lo sviluppo di questi corridoi è organizzato attraverso protocolli di intesa (memorandum of understanding - MoU) tra i paesi attraversati e la Commissione. I miglioramenti concreti di ogni corridoio sono di



spettanza dei partecipanti al MoU. Un progetto di MoU per il corridoio VIII è quasi completato e sarà firmato nell'autunno 1999. I lavori preparatori per un MoU sul corridoio X hanno subito ritardi per diversi mesi a causa della difficile situazione politica prevalente nella regione e della crisi del Kosovo. La Commissione non dispone di informazioni che possono confermare tentativi volti a promuovere lo sviluppo del corridoio X a detrimento del corridoio VIII.

In un futuro molto ravvicinato, lo sviluppo dei corridoi nell'area balcanica, compresi i corridoi VIII e X, sarà probabilmente attuato nel quadro del Patto di stabilità per l'Europa sud-orientale approvato il 10 giugno 1999 cui la Commissione intende contribuire attivamente.

Lo sviluppo di corridoi per integrare i paesi interessati alle TEN ampliate rientra nell'attuale strategia comunitaria di stabilizzazione e associazione nella regione. Il sostegno finanziario della Comunità per la promozione dei corridoi VII e X è stato erogato nell'ambito del programma PHARE per il quale la Croazia e la Repubblica federale di Jugoslavia non sono per il momento ammissibili nella regione balcanica.

In Albania sul corridoio stradale VIII, PHARE ha sostenuto nel periodo 1994-1997 (per un importo di 60,6 milioni €) il potenziamento di diverse sezioni, tra cui l'allargamento di strade, la realizzazione di nuovi ponti e nuovi manti stradali. Al tempo stesso, il contributo di PHARE alla ristrutturazione del porto di Durazzo è stato di 3,6 milioni €.

In Bulgaria sono state riassestate varie sezioni della rete stradale nazionale, tra cui alcuni tratti lungo il corridoio VIII, per un contributo totale di PHARE pari a 40 milioni €.

Nell'ERIM sul corridoio X, i programmi PHARE 1996 e 1997 hanno finanziato progetti concernenti la stazione di frontiera di Bogorodica e di Medzitlija con un contributo di 6 milioni €. PHARE ha inoltre concesso una sovvenzione di 11 milioni € per l'ammodernamento del segmento stradale tra Demir Kapija e la frontiera greca. Un prestito della Banca europea per gli investimenti (BEI) di 70 milioni € con abbuoni di interesse della Comunità di 12 milioni € è stato anche reso disponibile per migliorare sezioni stradali sui corridoi VIII e X.

---

(2000/C 170 E/024)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1498/99**

**di Hans Kronberger (NI) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

*Oggetto:* Armate di mercenari

Negli ultimi tempi si vanno accumulando notizie concernenti armate di mercenari che sono di solito organizzate a partire dall'Europa e agiscono soprattutto in Africa, ma anche in altri teatri di guerra.

1. La Commissione è al corrente di questi fatti?
2. Ravvisa nella lotta a queste armate di mercenari un compito da risolvere a livello di Unione?
3. Ha già avviato passi per evitare tali manovre? In caso affermativo, quali? In caso negativo, perché non lo ha fatto?

**Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

(7 ottobre 1999)

La Commissione è al corrente di relazioni riguardanti gruppi che arruolano mercenari a destinazione dei paesi africani o di altri teatri di guerra ed è preoccupata da tali sviluppi. La Commissione è dell'opinione che la comunità internazionale dovrebbe studiare misure efficaci in risposta a tale fenomeno e segue con interesse il lavoro intrapreso dalle Nazioni Unite in questo campo.

La Commissione ritiene che, ove tali gruppi vengano organizzati all'interno di Stati membri o arruolino cittadini di Stati membri, la responsabilità dei provvedimenti da prendersi nei loro riguardi, che potrebbero includere la lotta contro di essi, spetti in primo luogo alle autorità degli Stati membri coinvolti.

---

(2000/C 170 E/025)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1503/99****di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

**Oggetto:** Situazione della flotta da pesca appartenente ad imprese miste comunitario-argentine

Prima che venisse a scadenza l'Accordo di pesca fra l'UE e l'Argentina, il governo di detto Stato ha adottato una serie di misure chiaramente discriminatorie per la flotta dell'UE, che compromettono e contraddicono quanto stabilito nell'Accordo: distribuzione e riduzione delle quote di pesca, definizione di aree di pesca applicate unicamente alla flotta frigorifera, riduzione dei lavoratori comunitari nella composizione degli equipaggi, difficoltà per ottenere i visti per i lavoratori comunitari ecc. Questa situazione ha indotto gli armatori comunitari, in maggioranza galiziani, a presentare ricorso contro la Commissione europea, dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE, basato sulla mancanza di protezione giuridica della flotta, causata dall'inazione dell'Unione europea di fronte alle misure adottate unilateralmente dal governo argentino.

Può la Commissione far sapere quali misure intende adottare in difesa degli interessi delle imprese miste comunitario-argentine nelle acque di detto Stato? Quali saranno i tempi per l'adozione? Per quale ragione l'UE non si è finora impegnata in questo senso?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione***(7 ottobre 1999)*

Nel corso degli ultimi anni le catture di naselli (merluccius hubbsi) nella zona economica esclusiva (ZEE) argentina hanno registrato un notevole aumento al punto da costituire una minaccia per la conservazione dello stock. Di fronte a tale situazione, il governo argentino ha decretato lo stato di emergenza nel settore della pesca («emergencia pesquera») ed ha adottato una serie di misure di gestione e conservazione.

Alcune di queste misure hanno avuto ripercussioni sull'attività dei pescherecci operanti nel quadro dell'accordo di pesca concluso fra l'Argentina e la Comunità. Quest'ultima ritiene che l'adozione delle misure in parola, avvenuta senza essere stata previamente consultata, pregiudica l'equilibrio globale dell'accordo.

La Commissione ha più volte e con chiarezza fatto conoscere la sua posizione all' Argentina, segnatamente in merito alla differenza di trattamento accordata ai pescherecci congelatori e a quelli privi di attrezzatura di trasformazione. Inoltre, il pagamento del saldo previsto per la cooperazione scientifica e tecnica nel quadro dell'accordo di pesca fra la Comunità e l'Argentina è stato sospeso.

A prescindere dal fatto che tale accordo — insieme ai diritti e ai doveri che ne derivano per le parti contraenti — è scaduto il 24 maggio 1999 e che sia le società miste sia i pescherecci trasferiti nel quadro dell'accordo in parola sono enti di diritto argentino, la Commissione è costantemente in contatto con le autorità argentine e segue con la massima attenzione l'evolversi della situazione.

(2000/C 170 E/026)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1505/99****di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

**Oggetto:** Situazione della flotta da pesca nell'area NAFO nel quadro delle relazioni bilaterali fra l'Unione europea e il Canada

Negli ultimi cinque anni, si è avuta una riduzione consistente della flotta da pesca comunitaria, che opera nelle acque internazionali sotto il controllo multilaterale della NAFO, nonché delle catture ammesse. Delegazioni dell'UE e del Canada si sono riunite recentemente a Colonia (Germania) con l'obiettivo di firmare un accordo di collaborazione in materia economica e commerciale, il quale non comprenderebbe le questioni relative alla pesca. Non esistono quindi garanzie che il Canada deroghi alla legge C-27 che autorizza tale Stato ad operare al di fuori delle 200 miglia della Zona economica esclusiva ed è contraria

alle disposizioni del diritto internazionale. Questa situazione provocò, a suo tempo, la cattura dell'imbarcazione galiziana Estai, causando un conflitto che, tuttavia, non si è ancora risolto giuridicamente.

Alla luce di quanto sopra esposto, può la Commissione far sapere perché rinuncia a risolvere questo conflitto? Quali azioni prevede l'UE in difesa degli interessi comunitari in materia di pesca — che riguardano molto specificatamente la Galizia — nell'area NAFO, con riferimento all'aumento delle catture ammesse e alla deroga alla legge canadese C-27?

### **Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(25 ottobre 1999)

E' opportuno ricordare che la controversia, insorta all'interno dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) in merito alla ripartizione degli stock di ippoglossino nero, culminata nel fermo da parte del Canada dell'imbarcazione spagnola «Estai» in acque internazionali nel marzo 1995, è stata risolta sia grazie alla conclusione dell'«Accordo costituito da un verbale concordato, da uno scambio di lettere, da uno scambio di note e dai relativi allegati tra la Comunità europea e il Canada in materia di pesca nell'ambito della convenzione NAFO» del 20 aprile 1995<sup>(1)</sup> sia, com'era nelle intenzioni, grazie alla successiva adozione («multilateralizzazione») da parte della NAFO del pacchetto di misure concordato in occasione della 17a riunione annua della NAFO tenutasi dall'11 al 15 settembre 1995. In virtù del sopra citato accordo, il Canada ha radiato la Spagna e il Portogallo dall'elenco di stati contro i quali si potrebbe applicare la legislazione canadese del 1994 in materia di pesca (la cosiddetta legge C-29).

Va inoltre osservato che, in trattative recenti sulla nuova legislazione che consente al Canada di applicare le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite (ONU) del 1995 in materia di conservazione e gestione degli stock ittici transzonali e degli stock di specie altamente migratrici (la cosiddetta legge C-27), il Canada ha riaffermato per iscritto che «in virtù del verbale concordato Canada/UE del 1995, il Canada ha cancellato la Spagna e il Portogallo dall'elenco degli stati contro i quali si potrebbero applicare le disposizioni della legge C-29; i due paesi in parola continuano a non far parte dell'elenco e l'adozione della legge C-27 non cambia assolutamente nulla in merito».

La Commissione è del parere che la fermezza di principi offra la migliore garanzia contro il ripetersi degli eventi verificatisi nel 1995. Coerentemente con la sua posizione, la Commissione ha costantemente sollevato obiezioni agli aspetti extraterritoriali della legislazione canadese in materia di pesca. Essa ha inoltre sottolineato, e continua a sottolineare, l'importanza del principio di legalità nelle relazioni internazionali nel settore della pesca, il prevalere del diritto internazionale (ad esempio la Convenzione NAFO e il diritto internazionale consuetudinario nel caso in specie) sulle norme di legislazione interna nonché la necessità di mettere in atto procedure appropriate per dirimere pacificamente controversie internazionali. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la Commissione ha insistito sulla necessità di proseguire ed accelerare i lavori finalizzati all'attuazione di un dispositivo specifico di risoluzione delle controversie nell'ambito della NAFO. In occasione della riunione annuale della NAFO di quest'anno, tenutasi dal 13 al 17 settembre 1999, e contro la resistenza inizialmente opposta dal Canada, la richiesta è stata accolta positivamente.

<sup>(1)</sup> Decisione n.95/0586/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, GU L 327 del 30.12.1995.

(2000/C 170 E/027)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-1508/99**

**di Wolfgang Kreissl-Dörfler (Verts/ALE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

**Oggetto:** Promozione delle zone protette «Königsbrucker Heide» e «Am Spitzenberg» (Land Sassonia/Germania) nel quadro dell'iniziativa comunitaria a favore della riconversione dell'industria degli armamenti e delle basi militari

Nel quadro dell'iniziativa comunitaria Konver sono stati erogati fondi a favore delle zone protette «Königsbrucker Heide» e «Am Spitzenberg» in Sassonia.

A tale riguardo può la Commissione fornire informazioni sui seguenti punti:

1. Quale era l'importo delle sovvenzioni e dei prestiti concessi, quale obiettivo si intendeva perseguire e quali misure concrete sono state finanziate con questi fondi?

2. L'attuazione di tali misure ha violato lo statuto di protezione di queste regioni (per esempio a causa della distruzione di biotopi, del rimboschimento di spazi aperti o della costruzione di strade anti-incendio in zone boschive)?
3. Le misure finanziate hanno pregiudicato la potenziale idoneità di queste regioni a rientrare nel campo di applicazione della direttiva 92/0043/CEE<sup>(1)</sup>, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e delle fauna selvatiche?
4. In che misura gli interventi finanziati contrastano con la vigente legislazione in materia di tutela dell'ambiente e della natura o violano la disposizione dell'iniziativa comunitaria Konver, secondo la quale le azioni finanziate devono contribuire al miglioramento delle condizioni ambientali?
5. E' al corrente la Commissione che per poter richiedere ulteriori fondi a titolo dell'iniziativa comunitaria Konver è stata presentata domanda di revoca della dichiarazione di zona protetta per la regione «Am Spitzberg»?

(<sup>1</sup>) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

### **Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(6 ottobre 1999)

Durante l'attuale periodo di programmazione 1994-1999 la Sassonia riceve contributi provenienti dai Fondi strutturali nel quadro dell'iniziativa comunitaria Konver.

In applicazione dei principi della partnership e della sussidiarietà, la responsabilità dell'attuazione di programmi operativi e della selezione di progetti particolari è affidata alle autorità nazionali o regionali. Nel caso della Sassonia tale obbligo incombe in primo luogo al ministero dell'economia. Dette autorità sono ovviamente tenute a rispettare la legislazione europea, ivi compresa quella relativa alla tutela della natura.

Quanto all'iniziativa comunitaria Konver, dapprima vengono esattamente definiti i settori ritenuti prioritari ai fini del finanziamento, quindi si procede alla selezione di progetti specifici durante la fase di attuazione del programma. E' senz'altro possibile dunque presentare alle competenti autorità progetti che interessino i settori prioritari.

Invitiamo cortesemente l'onorevole parlamentare a trasmetterci ulteriori dati qualora dovesse essere a conoscenza di eventuali violazioni concernenti la zona protetta «Am Spitzberg» o ad altri casi. In tal modo la Commissione potrà sottoporre il problema alle autorità tedesche.

(2000/C 170 E/028)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1510/99**

**di Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

**Oggetto:** Eccessivo ricorso ai Fondi strutturali comunitari per la costruzione di strade nei cinque nuovi Länder e a Berlino Est (zone incluse nell'obiettivo 1 della Repubblica federale di Germania)

Per quanto concerne i finanziamenti nel quadro dei Fondi strutturali a favore dei cinque nuovi Länder, il governo della Repubblica federale di Germania ha deciso di destinare all'infrastruttura di base l'importo considerevole di 3,4 miliardi di marchi, concesso a titolo del FESR, di cui 2/3 verranno utilizzati per i trasporti su strada e solo 1/3 per i trasporti su rotaia.

Ciò contrasta con i seguenti principi fissati per i Fondi strutturali, che anche il Parlamento europeo considera di fondamentale importanza:

- l'obiettivo di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile;
- l'obiettivo dello sviluppo dell'occupazione;
- l'obiettivo della tutela e del miglioramento dell'ambiente;

- il necessario equilibrio tra i vari modi di trasporto;
- la necessità di tenere in considerazione i sistemi di trasporto locali e, in particolare, le reti per i cittadini;
- la necessità di passare a forme di trasporto sostenibili, al fine di rispettare l'impegno della Comunità sul piano della riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;
- il principio del partenariato che prevede il coinvolgimento delle amministrazioni locali e regionali nonché dei partner sociali e ambientali nel processo decisionale in materia di programmazione;
- il principio di addizionalità secondo il quale i Fondi strutturali non possono essere utilizzati in modo improprio per coprire buchi nei bilanci nazionali.

1. La Commissione ritiene che un piano di sviluppo che presenti queste lacune potrà essere approvato per le regioni della Germania ammesse a beneficiare dell'obiettivo 1?
2. In caso negativo, quali ritardi si possono prevedere di conseguenza nella pianificazione globale per le regioni incluse nell'obiettivo 1?
3. Come giudica la Commissione l'elevato numero di progetti per la costruzione di nuove infrastrutture di base, considerato che nella valutazione intermedia per il Land Brandeburgo si rileva una dotazione di strade e linee ferroviarie buona dal punto di vista quantitativo ma, invece, una forte riduzione dell'occupazione?
4. Come valuta la Commissione il rispetto dei principi comunitari, considerato che i fondi del FESR vengono utilizzati per finanziare progetti di costruzione stradale con un forte impatto ambientale in zone che andrebbero invece protette e per i quali c'è una forte opposizione da parte della popolazione interessata?
5. Quali misure concrete adotterà la Commissione al fine di esigere dal governo federale il rispetto dei principi in vigore per i Fondi strutturali?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

*(7 ottobre 1999)*

La Commissione non è al momento attuale in grado di pronunciarsi sulle domande rivolte dall'onorevole parlamentare poiché il piano tedesco per l'obiettivo 1 per il prossimo periodo di programmazione 2000-2006 non gli è ancora stato sottoposto.

La Commissione non mancherà di rispondere alle domande poste non appena avrà ricevuto ed esaminato il piano in questione.

(2000/C 170 E/029)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1519/99  
di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione**

*(1° settembre 1999)*

**Oggetto:** Applicazione direttive sui rifiuti per i cascami tessili a Prato

Recentemente, il governo italiano ha stilato un decreto che indica i cosiddetti «cascami tessili» tra i rifiuti speciali da smaltire. Tale decreto non tiene però in nessun conto la specificità del distretto tessile di Prato e rischia, di fatto, di mettere in seria difficoltà decine di imprese locali a causa della sua applicazione eccessivamente restrittiva.

Tali cascami tessili possono infatti essere interpretati come rifiuti se escono dalle imprese, ma rappresentano in realtà materia prima per larga parte della produzione dell'area.

È evidente, quindi, che un'applicazione delle direttive 91/0156/CEE<sup>(1)</sup> e 91/0689/CEE<sup>(2)</sup> sarebbe fuori luogo nel caso di detti cascami tessili.

Può la Commissione far sapere:

1. se non ritiene opportuno chiedere un rinvio della trasformazione del decreto legge, previsto per il prosimo 30 giugno e dell'eventuale procedura di infrazione che potrebbe essere messa in atto per non aver recepito le direttive europee in merito?
2. Ritiene opportuno verificare meglio l'effettiva natura dei suddetti cascami tessili e la loro classificazione tra i rifiuti speciali, magari aprendo un confronto con i cittadini, le imprese e le parti sociali?
3. Può fornire un giudizio generale sulla vicenda?

(<sup>1</sup>) GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

(<sup>2</sup>) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

### **Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione**

(8 ottobre 1999)

L'articolo 1 della direttiva 75/0442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti (<sup>1</sup>) modificata dalla direttiva 91/0156/CEE stabilisce che «ai sensi della presente direttiva si intende per «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi». L'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 91/0689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi riprende tale definizione.

In base a tale definizione e all'interpretazione datane dalla Corte di giustizia, i cascami tessili non possono essere esclusi dal campo di applicazione della normativa comunitaria in materia di rifiuti. Nella sentenza del 25 giugno 1997 relativa alle cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, la Corte ha affermato che la nozione di «rifiuti» figurante all'articolo 1 della direttiva del Consiglio 75/0442/CEE, modificata dalla direttiva del Consiglio 91/0156/CEE, cui rinviano l'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva del Consiglio 91/0689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e l'articolo 2, lettera a) del regolamento (CEE) 0259/93 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno della Comunità europea nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, non deve essere intesa nel senso che essa esclude sostanze od oggetti suscettibili di riutilizzazione economica, neanche se i materiali di cui trattasi possono costituire oggetto di un negozio giuridico ovvero di una quotazione in listini commerciali pubblici o privati.

Alla luce di quanto precede e sulla base delle informazioni e delle motivazioni fornite dall'onorevole parlamentare, la Commissione non ritiene che il progetto di decreto del governo italiano che classifica i cascami tessili come rifiuti speciali possa entrare in conflitto con la normativa comunitaria in materia di rifiuti. Tuttavia è solo dopo avere esaminato il testo definitivo del decreto che la Commissione sarà in grado di valutare se esso contiene disposizioni che costituiscono un'infrazione della suddetta normativa. Le imprese e le parti sociali interessate sono a conoscenza, come è ovvio, della suddetta posizione della Corte di giustizia, cui spetta in via esclusiva l'interpretazione del diritto comunitario, circa la questione della definizione del termine «rifiuto» nella normativa comunitaria.

(<sup>1</sup>) GU L 194 del 25.7.1975.

(2000/C 170 E/030)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-1522/99**

**di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

**Oggetto:** Estensione del Parco di divertimenti Gardaland (Castelnuovo del Garda, Verona)

Nella risposta all'interrogazione sullo stesso tema del 14.7.1998 (E-2513/98) (<sup>1</sup>) la Commissione non sembra essere al corrente dei malumori e delle critiche che da anni coinvolgono Gardaland — il cui primo nucleo si fonda su attività costruttive in gran parte abusive — a causa del suo impatto ambientale e socioeconomico. L'attuale collocazione del Parco è innanzitutto in contrasto con gli indirizzi del Piano di Area del Lago di Garda, contenuti nel Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, massimo strumento di pianificazione del Veneto (<sup>2</sup>). Tale Piano prevede tra l'altro la tutela delle risorse naturalistiche e paesaggistiche e la conseguente limitazione degli interventi edificatori nella porzione di territorio compresa tra la strada «Gardesana» ed il lago, zona in cui si situa ed è prevista l'espansione del Parco. Due gravi questioni ambientali restano inoltre senza soluzione: le immissioni rumorose ed il traffico. Circa la prima, in base a recenti verifiche dell'Azienda regionale per l'ambiente, ben difficilmente potranno essere rispettati

dal Parco i valori di limite in materia di inquinamento da rumore.<sup>(3)</sup> Circa la seconda, l'impresa Leoncini, che ha maggiore rilevanza di Gardaland per l'occupazione stabile, ha minacciato un'azione legale se i faraonici progetti di riassetto della viabilità locale proposti da Gardaland dovessero venire realizzati. Quanto alla questione della valutazione d'impatto ambientale (VIA), si segnala che il 14 marzo è scaduto il termine per il recepimento della direttiva 97/0011/CEE sulla VIA<sup>(4)</sup>, che la prevede per i parchi a tema in base all'art. 4,2 e che l'ampliamento dovrebbe comunque ritenersi soggetto alla VIA prevista dalla recentissima Legge Regionale<sup>(5)</sup>. Infine, l'interrogante non capisce neppure l'opportunità di un credito europeo, visto che la società ha notevoli possibilità finanziarie. Nel frattempo, la mancata prevista quotazione della società in borsa ha spinto alcuni soci (tra cui l'Unione Banche Svizzere, che detiene il 25 % del capitale sociale) ad introdurre un giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori<sup>(6)</sup>.

Che cosa intende la Commissione dichiarando che «l'obiettivo principale del Parco a tema di Gardaland è la diversificazione della gamma di attività naturali»<sup>(7)</sup>, quando il Parco ha alterato la conformazione orografica inserendovi strutture immobili del tutto estranee al contesto naturale originario? Come giustifica un progetto che va contro le previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti? Come intende assicurare l'applicazione della procedura di VIA sui progetti di espansione del Parco? Come è possibile che la BEI finanzia un progetto in contrasto con l'obiettivo dello sviluppo sostenibile sancito dall'Unione, e presentato da una società in forte attivo? Non pensa la Commissione che i dissapori interni alla società potrebbero avere ripercussioni sull'uso trasparente ed efficace del credito europeo?

(1) GU C 297 del 15.10.1999, pag. 18.

(2) Cfr. Provvedimento del Consiglio regionale del Veneto n. 250/1991.

(3) Cfr. Legge-quadro nazionale sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995.

(4) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

(5) Cfr. Legge Regionale del Veneto n. 10 del 26 marzo 1999, all. B2, para. qq.

(6) Cause registrate presso il tribunale di Verona con numero RG 239298 e 239398.

(7) Cfr. Risposta della Commissione all'interrogazione E-2513/98 dell'on. Gianni Tamino.

### **Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione**

(18 ottobre 1999)

Anche se è situato nella zona del Lago di Garda, il parco tematico Gardaland non si trova direttamente sulle rive del lago ed è costruito su terreno piatto, ragion per cui le sue ripercussioni a livello botanico e topografico sono trascurabili.

In merito all'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) ai piani di estensione del parco Gardaland, la Commissione è sempre disposta ad esaminare qualsiasi reclamo specifico e dettagliato riguardante un'eventuale violazione della legislazione comunitaria in materia di impatto ambientale. Se la Commissione ritiene che un reclamo rivela una violazione del diritto comunitario, può avviare una procedura di infrazione a norma dell'articolo 226 del trattato CE (ex articolo 169).

La Commissione fa rilevare che nell'allegato II della direttiva 97/0011/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/0337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati<sup>(1)</sup>, figurano le seguenti classi di progetti: parchi tematici (punto 12<sup>e</sup>), modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (punto 13). Per i progetti elencati nell'allegato II, gli Stati membri sono tenuti a determinare, mediante un esame caso per caso oppure in base alle soglie o ai criteri stabiliti dallo Stato membro, se il progetto deve essere sottoposto a una valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Tuttavia, i progetti per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima del 14 marzo 1999 sono disciplinati dalle disposizioni della direttiva 85/0337/CEE in vigore prima delle modifiche. I parchi tematici non figurano negli allegati della direttiva 85/0337/CEE.

Nel marzo 1998 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha concesso al parco Gardaland un prestito di 31 milioni di euro (60 miliardi di lire italiane), principalmente allo scopo di sostenere l'economia locale in una zona fortemente dipendente dal turismo. Creato nel 1975, il parco Gardaland svolge un importante ruolo di richiamo dei visitatori nella regione, ma l'assenza di investimenti e il rallentamento delle attività economiche dell'inizio degli anni '90 hanno causato una diminuzione delle visite. La dotazione di strutture più moderne è considerata indispensabile per mantenere l'interesse dei visitatori e per migliorare le

prospettive di occupazione a lungo termine offerte dal parco. La decisione di finanziamento rientra inoltre nella politica della BEI volta a incentivare gli investimenti nel settore delle piccole e medie imprese. Il progetto è stato peraltro selezionato per i suoi effetti positivi nella regione nei settori del turismo e dei servizi connessi. Alla data in cui è stata presa la decisione della BEI, il progetto era stato autorizzato dalle autorità italiane. Il progetto non rientrava nel campo di applicazione della direttiva 85/0337/CEE e la direttiva 97/0011/CE non era applicabile; le autorità italiane hanno tuttavia tenuto conto delle conseguenze ambientali. Data la natura del progetto e i criteri di selezione di cui all'allegato III della direttiva 97/0011/CE, dette autorità non hanno ritenuto necessario effettuare una valutazione d'impatto ambientale completa.

(<sup>1</sup>) GU L 73 del 14.3.1997.

(2000/C 170 E/031)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1523/99**  
**di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

*Oggetto:* Misurazione della diossina nei prodotti alimentari

In una lettera dell'industria alimentare tedesca BLL del giugno 1999 si comunica che le autorità belghe certificano la «mancanza di diossina» in prodotti finali benché la relativa dimostrazione si basi sull'estrapolazione di soli 7 PCB. Tale metodo di estrapolazione può eventualmente essere applicato nell'ambito degli oli usati e degli oli da lubrificazione, ma non nel settore dei prodotti alimentari.

1. La Commissione è stata informata da parte delle autorità belghe in merito a questa dubbia procedura di estrapolazione?
2. Non concorda sul fatto che, considerato l'enorme potenziale di pericolosità dei PCB, non dovrebbero essere effettuate estrapolazioni arbitrarie?
3. Non ritiene che un fattore di tollerabilità di 1-4 pg/kg sia totalmente insensato ed arbitrario e non permetta di escludere rischi per la salute?
4. Quando intende fissare valori limite per la diossina nei prodotti alimentari al fine di porre termine alla scandalosa situazione della mancanza di limiti regolamentati e dell'irresponsabile «autoregolamentazione» del settore alimentare?
5. Le è noto che la Environmental Protection Agency (EPA) statunitense dispone di studi recenti dai quali risulta che molti più PCB (rispetto ai soli nostri 7) vengono classificati tossici? Conosce questo studio? Quali conseguenze ne trarrà?

**Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione**

(15 ottobre 1999)

La contaminazione dei prodotti alimentari segnalata dal Belgio in data 27 maggio 1999 alla Commissione e agli altri Stati membri è caratterizzata da percentuali anomale di diossine nelle materie grasse riciclate e utilizzate accidentalmente nell'alimentazione di alcuni allevamenti di pollame, di suini e di bovini.

La Commissione ha esaminato i vari studi svolti su tale contaminazione. Orbene, da tali studi risulta che essa può essere evidenziata nelle sostanze grasse per la presenza di 7 tipi di policlorobifenili (PCB), 28, 52, 101, 118, 138, 153 e 180. Tale metodo di rilevamento non è adatto per un'altra contaminazione da diossine in un contesto differente. Pertanto altri PCB dovrebbero essere utilizzati per rilevare la contaminazione da diossine ovvero dovrebbero essere utilizzati altri rilevatori qualora la contaminazione da diossina non comporti presenza di PCB. In ogni caso di contaminazione accidentale da diossina, vengono quindi ricercati i rilevatori più affidabili i quali non sempre sono i più tossici.

Tenuto conto della durata, del costo e dell'attrezzatura tecnica necessaria per la ricerca delle diossine nei prodotti alimentari, pochi laboratori sono in grado di realizzare tale tipo di analisi. Nel caso di una ricerca estesa, è pertanto sempre preferibile ricorrere ad analisi meno costose e meno lunghe basate sui PCB, rilevatori affidabili, i quali consentono l'individuazione dei prodotti contaminati e possono, se del caso, determinare la presenza di diossine.



Per quanto riguarda la definizione di valori limite percentuali di diossine presenti nei prodotti alimentari, la Commissione, nel giugno 1998, ha iniziato uno studio approfondito dei livelli di contaminazione constatati nei prodotti alimentari in diversi Stati membri. Tale studio rientra nel programma di cooperazione scientifica fra gli Stati membri (SCOOP). I risultati preliminari di tale studio, che dovrebbero essere disponibili prossimamente, nonché quelli dei lavori in corso presso il Centro comune di ricerca e presso l'Istituto dei materiali e delle misure di riferimento, consentiranno una migliore valutazione del rischio e costituiranno una base per ulteriori riflessioni.

Nell'attesa di disporre di elementi che possano permetterle di pronunciarsi sui valori limite di diossine nei prodotti alimentari, la Commissione si è basata sulla valutazione scientifica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ha raccomandato il limite giornaliero tollerabile (DJT) di 1-4 picogrammi/kg di peso corporeo per le diossine. Nel definire tale percentuale l'OMS ha mirato a tutelare per quanto possibile la salute umana, pur riconoscendo che esiste un «rumore di fondo» di diossine in tutti i paesi industrializzati. I piani di sorveglianza stabiliti in tali paesi e segnatamente negli Stati membri, hanno mirato essenzialmente fino al 1999 ad evitare il collocamento sul mercato di latte e prodotti lattierocaseari contaminati. La Commissione proporrà agli Stati membri di ricercare le diossine e i PCB in tutte le carni, nei pesci e nei prodotti derivati a decorrere dall'anno 2000.

(2000/C 170 E/032)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1534/99**

**di Jan Mulder (ELDR) al Consiglio**

(8 settembre 1999)

*Oggetto:* Applicazione del regolamento sui nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari

Come il Consiglio già saprà, recentemente nel Regno Unito sono stati immessi sul mercato con il marchio commerciale Benecol diversi prodotti (tra cui margarina, margarina light e formaggio), a cui sono stati aggiunti stanoli con l'obiettivo di ridurre il tasso di colesterolo. Il produttore di questi nuovi prodotti si richiama alla precedente autorizzazione e commercializzazione in Finlandia di una margarina a cui erano stati analogamente aggiunti stanoli e a cui non si applicherebbe il regolamento (CEE) 0258/97<sup>(1)</sup> (Nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari). Ciò premesso:

1. Ritiene il Consiglio che all'atto della valutazione dei prodotti che sarebbero stati commercializzati in via preliminare, contemplati dal regolamento 258/97, la Commissione debba essere al corrente del tenore e della portata dell'autorizzazione dello Stato membro competente? Il fatto che tale autorizzazione si riferisca al prodotto o a un ingrediente particolare ha una qualche importanza?
2. Potrebbe il Consiglio verificare se la Commissione, al momento di valutare se il regolamento 258/97 fosse applicabile alla margarina Benecol originale e all'ingrediente che riduce il tasso di colesterolo, disponeva della suddetta autorizzazione? Quali sono le informazioni fornite dalla stessa per quanto concerne la differenza tra prodotto e ingrediente?
3. A quali criteri quantitativi deve soddisfare la commercializzazione di un prodotto determinato al quale non si applichi il regolamento 258/97, in quanto il prodotto o l'ingrediente è destinato, in misura significativa, all'alimentazione umana all'interno della Comunità?
4. A quali criteri qualitativi deve soddisfare un prodotto se allo stesso non deve essere applicato il regolamento 258/97 a motivo della precedente commercializzazione? Tale prodotto deve presentare la medesima composizione del prodotto che è commercializzato in misura significativa o la composizione può variare e, in caso affermativo, in che misura? Può l'ingrediente presente nel prodotto originale figurare anche in altri prodotti senza che sia applicato il regolamento 258/97? Sulla base di quali criteri sarà data risposta a questi quesiti?
5. Ritiene il Consiglio che spetti alla Commissione verificare in che misura la margarina, la margarina light e il formaggio commercializzati nel Regno Unito differiscono dal prodotto originale? In caso negativo, quali sono gli obblighi di indagine della Commissione?
6. Potrebbe far sapere il Consiglio se è stato chiesto alla Commissione un parere — formalmente o in via informale — per sapere se ai nuovi prodotti Benecol non si applichi il regolamento 258/97? In caso affermativo, qual era questo parere e su quali criteri era basato?

<sup>(1)</sup> GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

**Risposta**

(2 dicembre 1999)

Il Consiglio rammenta all'onorevole parlamentare che il trattato di Amsterdam ha confermato che la politica dei consumatori è un settore in cui la Comunità europea può e deve apportare un plus valore. L'articolo 153, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea definisce gli obiettivi della Comunità in materia, segnatamente per quanto riguarda la politica in materia di salute e la promozione del diritto all'informazione dei consumatori.

In tale contesto, e più in particolare per quanto riguarda i quesiti contenuti nell'interrogazione, il Consiglio informa l'onorevole parlamentare che il regolamento 258/97 cui si fa riferimento è applicabile ai prodotti e ingredienti alimentari già immessi sul mercato prima della sua entrata in vigore soltanto se «non sono ancora utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità» (articolo 1, paragrafo 2 del suddetto regolamento). In tal caso è applicabile la procedura di valutazione iniziale di cui all'articolo 6.

Spetta alla Commissione, e segnatamente al Comitato permanente per i prodotti alimentari (cfr. articolo 1, paragrafo 3 del regolamento), determinare mediante la procedura del Comitato se un tipo di prodotto o ingrediente alimentare rientri nel campo di applicazione del regolamento e fissare, in linea di massima per ogni singolo caso, i criteri qualitativi relativi a ciascuno di essi, che determineranno l'applicazione o meno di tale regolamento.

Va inoltre sottolineato che l'articolo 1 del regolamento 258/97 non opera alcuna distinzione tra i prodotti e gli ingredienti alimentari, il che ha importanza per quanto riguarda il tenore e la portata dell'approvazione nello Stato membro interessato.

Infine, il Consiglio suggerisce all'onorevole parlamentare di rivolgersi direttamente alla Commissione per i quesiti cui non è stata data risposta, in quanto rientrano nella competenza di tale Istituzione.

(2000/C 170 E/033)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1537/99**  
**di Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

**Oggetto:** Applicazione del regolamento (CE) 1239/98 sul divieto di pesca con reti da posta derivanti

Il regolamento (CE) 1239/98<sup>(1)</sup> dell'8 giugno 1998 che modifica il regolamento (CE) 0894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca vieta l'utilizzo di reti da posta derivanti da parte delle navi comunitarie a partire dal 1° gennaio 2002. Ciò nondimeno, tale regolamento autorizza un abbandono progressivo di questo tipo di attrezzi da pesca a partire dal 1998 e l'articolo 11, paragrafo 3 stabilisce che nel 1998 il numero massimo di navi che possono essere autorizzate da uno Stato membro a tenere a bordo, o a usare per la pesca, una o più reti da posta derivanti non può superare il 60% delle navi da pesca che hanno usato una o più reti da posta derivanti nel corso del periodo 1995-1997.

Dato che, dopo l'entrata in vigore di tale regolamento, è già iniziata la seconda campagna di pesca annuale del tonno bianco (*Thunnus alalunga*), può la Commissione far sapere se ritiene che, fino ad ora, lo svolgimento delle due campagne di pesca sia stato soddisfacente e come giudica il livello di applicazione del regolamento da parte delle flotte interessate?

<sup>(1)</sup> GU L 171 del 17.6.1998, pag. 1.

(2000/C 170 E/034)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1561/99**  
**di Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

**Oggetto:** Elenco delle navi che hanno abbandonato l'uso delle reti da posta derivanti in ottemperanza al regolamento (CE) 1239/98

Il regolamento (CE) 1239/98<sup>(1)</sup> dell'8 giugno 1998, che modifica il regolamento (CE) 0894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, vieta alle navi comunitarie l'uso

delle reti da posta derivanti a partire dal 1° gennaio 2002. Consentendo l'abbandono graduale di questo tipo di attrezzi da parte delle flotte degli Stati membri, il paragrafo 4 (articolo 11 bis) dell'articolo 1 di detto regolamento stabilisce che entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascuna specie bersaglio che figura nell'allegato VIII del regolamento in questione, l'elenco delle navi autorizzate ad effettuare attività di pesca con reti da posta derivanti e, in particolare, che per il 1998 le informazioni dovevano essere comunicate non oltre il 31 luglio 1998.

1. Alla luce di tutto ciò può la Commissione fornire l'elenco delle navi autorizzate ad effettuare attività di pesca con reti da posta derivanti nel periodo compreso fra il 1995 e il 1997?
2. Può fornire gli elenchi delle navi autorizzate ad effettuare attività di pesca con reti da posta derivanti nel 1998 e nel 1999, elenchi che dovrebbero essere già stati presentati dagli Stati membri?
3. Può garantire che dal confronto dei suddetti elenchi risulta che si sta ottemperando al paragrafo 3 (articolo 11 bis) dell'articolo 1 del regolamento (CE) 1239/98?

(<sup>1</sup>) GU L 171 del 17.6.1998, pag. 1.

**Risposta comune  
data dal sig. Fischler in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte P-1537/99 e E-1561/99**

(8 ottobre 1999)

Gli Stati membri interessati hanno trasmesso alla Commissione le informazioni previste all'articolo 11 bis paragrafo 4 del regolamento (CEE) 0894/97 che istituisce alcune misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (<sup>1</sup>).

Sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione, il numero di navi che hanno praticato la pesca del tonno bianco con reti da posta derivanti nell'Atlantico nordorientale tra il 1995 e il 1997 e il numero di navi autorizzate nel 1998 e nel 1999, sono i seguenti:

	1995	1996	1997	1998	1999
Francia	60	63	43	43	41
Irlanda	> 30			18	18
Regno Unito	12	8	5	6	6
TOTALE	76	77	51	67	65

Secondo le informazioni fornite dagli Stati membri interessati, l'obbligo di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 894/97 sarebbe stato rispettato. Nel quadro delle verifiche effettuate a norma dell'articolo 29 del regolamento (CEE) 2847/93 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca (<sup>2</sup>), la Commissione verificherà i dati forniti dagli Stati membri per il periodo 1995-1997.

(<sup>1</sup>) GU L 132 del 23.5.1997.

(<sup>2</sup>) GU L 261 del 20.10.1993.

(2000/C 170 E/035)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1558/99**

**di Richard Corbett (PSE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

**Oggetto:** Finanziamenti regionali

E' vero che il Lussemburgo, che guida la graduatoria degli Stati membri in fatto di ricchezza pro capite, ha ricevuto la più alta percentuale di assegnazione di fondi regionali nell'ambito dell'Agenda 2000? La Commissione considera ciò giustificato?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(11 ottobre 1999)

In seguito all'adozione dei regolamenti Fondi strutturali, cioè il regolamento (CE) n° 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali<sup>(1)</sup>; il regolamento (CE) n° 1261/1999 del Parlamento e del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale<sup>1</sup> e il regolamento (CE) n° 1262/1999 del Parlamento e del Consiglio del 21 giugno 1999 relativo al Fondo sociale europeo<sup>1</sup>, la Commissione ha deciso, il 1 luglio 1999, la ripartizione indicativa, tra gli Stati membri, degli stanziamenti di impegno per gli obiettivi 1, 2 e 3 dei Fondi strutturali e degli stanziamenti d'impegno dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, fuori obiettivo 1, per il periodo 2000-2006. Su una dotazione totale dei Fondi strutturali di 195.010 milioni di euro, gli stanziamenti oggetto delle decisioni della Commissione ammontano a 183.564 milioni di euro, a prezzi 1999.

Il Lussemburgo riceverà lo 0,04 % di questo importo, cioè la parte più piccola dei 15 Stati membri.

---

<sup>(1)</sup> GU L 161 del 26.6.1999.

(2000/C 170 E/036)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1563/99****di Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

*Oggetto:* Assistenti parlamentari assunti alla DG XII

1. Quanti assistenti/collaboratori di deputati al Parlamento europeo, con quale tipo di contratto e per l'assolvimento di quali mansioni, sono stati assunti presso la DG XII ed il CCR nel costo dell'ultima legislatura?
2. Sono in corso o si sono concluse procedure d'indagine amministrativa e/o giudiziaria condotte da parte dei servizi competenti della Commissione, dell'ULAF o di altri organi competenti a carico di persone assunte presso la DG XII che hanno avuto un iter professionale di questo tipo?
3. In caso di risposta affermativa, e fatti salvi naturalmente i diritti degli interessati e ogni altra disposizione in vigore, qual è la natura degli addebiti formulati e lo stato di tali procedure?

**Risposta data dal sig. Busquin in nome della Commissione**

(14 ottobre 1999)

1. Tra le persone assunte nel corso dell'ultima legislatura dalla direzione generale allora denominata «Affari scientifici, ricerca e sviluppo» (DG XII) e dal Centro comune di ricerca (CCR), un certo numero era già stato in precedenza al servizio di altre istituzioni a vario titolo, e alcune in qualità di assistenti parlamentari.

In particolare, alla Commissione consta che un certo numero di ex assistenti parlamentari (sette per la DG XII, uno per il CCR) sono stati assunti nel corso dell'ultima legislatura come funzionari, agenti temporanei o ausiliari mediante le procedure amministrative previste (concorsi, selezioni, test) e rispettando le regole vigenti.

2. e 3. Non è in corso, né stata aperta nessuna procedura amministrativa o giudiziaria nei riguardi di persone assunte nel corso degli ultimi cinque anni alla DG XII o al CCR che in precedenza siano state assistenti parlamentari.

---

(2000/C 170 E/037)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1571/99  
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

**Oggetto:** Commercializzazione illegale di granturco geneticamente modificato da parte dell'azienda di sementi Pioneer

All'inizio di maggio di quest'anno si è venuti a sapere che l'azienda di sementi Pioneer Hi-Bred ha venduto nella Germania meridionale granturco geneticamente modificato non autorizzato.

1. E' stata informata la Commissione di questa violazione della normativa comunitaria che rappresenta anche una violazione della legislazione tedesca in materia di tecnologia genetica?
2. Quando (indicazione della data) è stata informata la Commissione della violazione?
3. Quali conseguenze trae la Commissione da tale violazione e quali misure intende adottare?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione***(21 ottobre 1999)*

Il 31 maggio 1999 la Commissione è stata informata del fatto che nella Germania meridionale sono state distribuite sementi contenenti probabilmente materiale geneticamente modificato non autorizzato dalla Comunità. Questi organismi geneticamente modificati (OGM) sono stati rinvenuti in sacchi di granturco della Pioneer ritenuto non transgenico. La sospetta violazione della normativa comunitaria deve essere ancora confermata. Non spetta comunque alla Commissione verificare un'eventuale violazione della legislazione tedesca (se non riguarda anche quella comunitaria).

La Commissione ha invitato le autorità tedesche a prendere posizione al riguardo. Esse non si sono ancora pronunciate, essendo ancora in corso le analisi per confermare o meno l'effettiva presenza di OGM non autorizzati. Occorre precisare che per il momento sembra prematuro parlare di «violazione» del diritto poiché il caso deve essere ancora pienamente valutato.

(2000/C 170 E/038)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1573/99  
di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

**Oggetto:** Assenza di valori limite per la diossina e i PCB

Alla luce dello scandalo della diossina in Belgio e della circostanza constatata al considerando 5 della decisione della Commissione del 3 giugno 1999, che per alcune derrate di base e alcuni prodotti alimentari non sono mai stati fissati valori limite per la contaminazione da diossina e che valori limite per la diossina non esistono né sul piano internazionale né su quello comunitario né su quello nazionale, può la Commissione far sapere:

1. Come mai ha tralasciato di fissare un valore limite per i PCB, la diossina e gli altri composti a base di cloro?
2. Quando porrà rimedio a tali mancanze?
3. Per quando con esattezza è prevista una direttiva o un regolamento che fissino i valori limite di cui sopra?
4. Vi sono iniziative da parte della Commissione per la creazione in ambito comunitario di una centrale per il controllo dei prodotti alimentari che sia indipendente e neutrale?

5. Corrisponde al vero che sul piano comunitario non esistono normative giuridiche, né per i prodotti di origine animale né per quelli di origine vegetale, che prevedono valori limite per i PCB?

### **Risposta data dal signor Liikanen in nome della Commissione**

(18 ottobre 1999)

In materia di diossina e di policlorodifenili (PCB) non esistono attualmente norme internazionali riconosciute che fissino valori limite in funzione del tipo di alimenti. Gli studi in materia sono imprecisi. Alcuni Stati membri, fondandosi sull'opinione di studi scientifici nazionali, hanno già fissato valori limite per taluni alimenti; tali valori peraltro non sono sempre convergenti.

Nel contesto della «crisi della diossina», scoppiata alla fine del maggio 1999 in Belgio, la Commissione è stata obbligata a prendere provvedimenti urgenti, comprendenti valori limite di PCB da rispettare nei prodotti di origine animale. La decisione della Commissione 1999/449, del 9 luglio 1999<sup>(1)</sup> stabilisce per esempio valori massimi di PCB per il latte e i prodotti lattieri nonché per i prodotti ottenuti da polli domestici. La decisione della Commissione 1999/0551/CE del 6 agosto 1999<sup>(2)</sup> recante modifica della decisione 1999/0449/CE, contiene disposizioni complementari, in quanto fissa un tenore massimo provvisorio di PCB nelle carni di suini e di bovini e nei prodotti derivati. Tali valori si applicano esclusivamente alla contaminazione scoperta in Belgio, in quanto l'espressione della contaminazione da diossina o da PCB può variare secondo i casi. Quando esistevano limiti imposti dagli Stati membri, le disposizioni prese dalla Commissione ne hanno tenuto conto. La Commissione ha già chiesto ai comitati scientifici europei di pronunciarsi, al fine di disporre di un parere europeo che le consenta, ove del caso, di stabilire valori limite comunitari di PCB.

Quanto ai valori limite di diossina negli alimenti, nel giugno 1998 la Commissione ha avviato uno studio approfondito sui livelli di contaminazione rilevati nei prodotti alimentari in vari Stati membri. Tale studio rientra nel programma di cooperazione scientifica fra gli Stati membri (SCOOP). I risultati preliminari di esso, che dovrebbero essere disponibili prossimamente, come i risultati dei lavori in corso nel Centro comune di ricerca (istituto dei materiali e delle misure di riferimento) permetteranno di meglio valutare i rischi e costituiranno la base per gli ulteriori lavori.

Nel frattempo la Commissione continua a fondarsi sulla valutazione scientifica dell'Organizzazione mondiale della salute (OMS) che ha raccomandato il rispetto di una dose giornaliera tollerabile (DGT) per le diossine, compresa fra 1 e 4 picogrammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Fissando tale valore l'OMS intendeva tutelare massimamente la salute umana. L'OMS riconosce che esiste un «rumore di fondo» in materia di diossina, che persiste in tutti i paesi industrializzati e non può essere ignorato.

Fino al 1999 i piani di sorveglianza istituiti negli Stati membri erano essenzialmente intesi ad evitare che fossero immessi nel mercato latte e prodotti lattiero-caseari contaminati. Dal 2000 la Commissione chiederà che tale sorveglianza sia estesa alla carne e al pesce. I risultati di tali piani di sorveglianza dovrebbero permettere di avere un'idea precisa della situazione attuale in Europa.

Nel del diritto comunitario attualmente in vigore, prescindendo dai valori stabiliti nelle decisioni della Commissione relative al caso specifico della crisi della diossina in Belgio, un tenore massimo di diossine per la polpa di agrumi figura all'allegato I, lettera B, punto 21 della direttiva 1999/0029/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali<sup>(3)</sup>. È in discussione inoltre una proposta che fissa valori limite per i PCB contenuti nelle materie prime e nei prodotti finiti destinati all'alimentazione degli animali.

La Commissione esamina anche la possibilità di istituire un'agenzia europea indipendente per l'alimentazione. Le opzioni possibili quanto alla sua struttura saranno presentate entro la fine dell'anno nel Libro bianco che propone un piano d'azione sulla sicurezza alimentare.

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 10.7.1999.

<sup>(2)</sup> GU L 209 del 7.8.1999.

<sup>(3)</sup> GU L 115 del 4.5.1999.

(2000/C 170 E/039)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1574/99****di Alonso Puerta (GUE/NGL) e  
Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione***(1° settembre 1999)**Oggetto:* Programma di sviluppo regionale (PSR)

Qual è la data limite per la consegna all'Unione europea dei PSR 2000-2006 da parte degli Stati membri nei quali vi siano regioni che rientrano nell'Obiettivo 1?

(2000/C 170 E/040)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1575/99****di Alonso Puerta (GUE/NGL) e  
Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione***(1° settembre 1999)**Oggetto:* Programma di sviluppo regionale (PSR)

Con riferimento alle elezioni regionali e locali che coincidono con il calendario di elaborazione dei rispettivi PSR nello Stato spagnolo, non ritiene la Commissione opportuna una proroga della data prevista per la consegna dei PSR 2000-2006, al fine di permettere il raggiungimento di un consenso istituzionale e della concertazione sociale?

**Risposta comune  
data dal sig. Barnier in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-1574/99 e E-1575/99***(11 ottobre 1999)*

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, secondo capoverso, del regolamento (CE) n° 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali<sup>(1)</sup>, i piani di sviluppo regionali devono essere presentati, salvo diverso accordo con lo Stato membro interessato, entro quattro mesi dalla definizione degli elenchi delle zone ammissibili. Poiché la Commissione ha adottato l'elenco delle zone interessate dall'obiettivo 1 in data 1° luglio 1999, la scadenza per la presentazione dei piani dell'obiettivo 1 è fissata al 1° novembre 1999. Su richiesta dello Stato membro e d'accordo con la Commissione, questa scadenza può essere prorogata per agevolare l'elaborazione del piano.

<sup>(1)</sup> GU L 162 del 26.6.1999.

(2000/C 170 E/041)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1576/99****di Alonso Puerta (GUE/NGL) e  
Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione***(1° settembre 1999)**Oggetto:* Programma di sviluppo regionale (PSR)

Qual è la posizione della Commissione riguardo a quei PSR 2000-2006 presentati da Stati membri nei quali vi siano regioni che rientrano nell'Obiettivo 1, senza che si siano svolti il necessario dialogo politico istituzionale né l'obbligatoria concertazione sociale?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione***(11 ottobre 1999)*

A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, 1° comma del regolamento(CE) 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali<sup>(1)</sup>, gli Stati membri presentano i piani di sviluppo regionale alla Commissione, previa consultazione delle parti di cui all'articolo 8 del medesimo regolamento(le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche, le parti economiche e sociali, gli altri

organismi competenti). La consultazione viene condotta, in base a modalità ben definite, dallo Stato membro con le parti più rappresentative che esso stesso designa. La Commissione si riserva tuttavia la possibilità di interrogare gli Stati membri in merito alle disposizioni poste in atto per tale consultazione, disposizioni che gli Stati membri sono tenuti a descrivere conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, lettera d) del regolamento. La Commissione ricorrerà a tale possibilità ogni qual volta ciò si renderà necessario.

(<sup>1</sup>) GU L 161 del 26.6.1999.

(2000/C 170 E/042)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1581/99

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Direttiva sull'igiene dei molluschi

La Commissione conosce l'impatto della direttiva 91/0492/CEE (<sup>1</sup>) sugli operatori che raccolgono molluschi in acque classificate di categoria C? La classificazione è determinata da una serie di controlli sugli E.Coli, un procedimento di analisi che non è un indicatore adeguato nel caso dei molluschi in quanto l'organismo patogeno è un virus e non un batterio. Inoltre l'applicazione del limite ai mitili che vengono cotti e pertanto pongono una minore minaccia alla salute pubblica rispetto alle ostriche che tradizionalmente vengono mangiate crude è considerato inappropriato. I mezzi di sussistenza dei pescatori del fiume Teign, che si trova sul confine tra le categorie B e C, vengono minacciati dall'applicazione dei massimali per i mitili. La Commissione vorrà rivedere urgentemente la direttiva in modo che possa sopravvivere la lunga tradizione di raccolta di molluschi?

(<sup>1</sup>) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.

### Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(5 novembre 1999)

Il monitoraggio delle zone di produzione per la classificazione prevista al Cap. I dell'allegato alla Direttiva 91/0492/CEE del 15 luglio 1991 che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, si basa sul numero totale di colibatteri fecali o di colibatteri. La classificazione si riferisce alle zone di produzione per i molluschi bivalvi vivi e stabilisce se i molluschi in questione possono essere destinati al consumo umano, devono essere depurati o ricollocati nel vivaio.

Le norme microbiologiche applicabili alla produzione di mitili cotti sono definite nella Decisione della Commissione 93/0051/CEE del 15 dicembre 1992 sulle norme microbiologiche per la produzione di crostacei e molluschi cotti (<sup>1</sup>).

D'altra parte la Commissione, per garantire un sistema di monitoraggio efficace per quanto riguarda la rilevazione di virus e la definizione di norme standard per quanto riguarda la contaminazione da virus e batteri, ha presentato una proposta di Decisione del Parlamento e del Consiglio relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi (<sup>2</sup>). Il Parlamento ha comunicato il suo parere (<sup>3</sup>) e il Consiglio ha adottato la proposta, dopo aver modificato la base giuridica dall'art. 100a all'art. 43 del Trattato CE, il 29 aprile 1999, con Decisione del Consiglio 1999/0313/CE del 29 aprile 1999 relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi (<sup>4</sup>).

Attualmente la Commissione sta preparando una revisione generale della legislazione comunitaria sull'igiene degli alimenti, ivi compresa una revisione della legislazione relativa alla produzione e alla commercializzazione di prodotti di origine animale.

Il fiume Teign recentemente è stato oggetto di riconoscimento conformemente alle disposizioni della Direttiva del Consiglio 79/0923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura. La tutela consentita da questo riconoscimento relativo ai requisiti di qualità delle acque dovrebbe comportare in futuro una riduzione dell'inquinamento.

(<sup>1</sup>) GU L 13 del 21.1.1993.

(<sup>2</sup>) GU C 267 del 3.9.1997.

(<sup>3</sup>) GU C 304 del 6.10.1997.

(<sup>4</sup>) GU L 120 dell'8.5.1999.



(2000/C 170 E/043)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1582/99****di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

*Oggetto:* Ottimizzazione della lavorazione del pesce

La Commissione vorrà prendere in esame l'opportunità di incentivi finanziari ai trasformatori di pesce intesi ad incoraggiarli ad installare impianti per l'impiego dei residui di pesce piuttosto che promuovere la pesca industriale?

**Risposta data dal sig.M. Fischler in nome della Commissione**

(7 ottobre 1999)

Contrariamente a quello che la domanda dell'onorevole parlamentare sembra sottintendere, la Commissione non incoraggia la pesca industriale (nel senso di pesca destinata a fini diversi dal consumo umano).

Per quanto riguarda gli incentivi finanziari all'industria della trasformazione, la base giuridica in vigore, il regolamento (CE) n° 2468/98 del Consiglio del 3 novembre 1998 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi strutturali comunitari nel settore della pesca e dell'acquicoltura e in quello della trasformazione e della commercializzazione dei loro prodotti<sup>(1)</sup>, dispone esplicitamente (allegato II, punto 2.4) che «non sono ammissibili agli aiuti comunitari gli investimenti riguardanti i prodotti della pesca e dell'acquicoltura destinati a essere utilizzati e trasformati a fini diversi dal consumo umano, ad eccezione di investimenti destinati al trattamento, alla trasformazione e alla commercializzazione dei rifiuti dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura». La Commissione ha proposto il mantenimento di questa clausola nella prossima base giuridica (periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006).

(<sup>1</sup>) GU L 312 del 20.11.1998.

(2000/C 170 E/044)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1586/99****di Hanja Majj-Weggen (PPE-DE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

*Oggetto:* Aumento dei problemi sanitari derivanti dalla presenza di animali domestici e animali del settore agricolo abbandonati nel Kosovo

E' a conoscenza la Commissione dell'articolo di Ray Gutman comparso nel Washington Post, concernente i problemi sanitari posti alla salute delle persone, dalla presenza di animali domestici e di animali del settore agricolo abbandonati nel Kosovo?

Sa la Commissione che in questo modo possono diffondersi rapidamente malattie quali la brucellosi e la tubercolosi?

E' possibile catturare questi animali domestici del settore agricolo abbandonati e collocarli in quarantena per consentire ai legittimi proprietari di recuperarli?

E' disposta la Commissione ad occuparsi di tale questione nel quadro del suo programma di aiuto, mediante un sostegno specifico ai veterinari e ai laboratori veterinari del Kosovo e programmi di prevenzione da sviluppare in collaborazione con i servizi medici pertinenti, ad esempio in collaborazione con la Società mondiale per la protezione di animali, già attiva in questo momento nel Kosovo?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(13 ottobre 1999)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare in merito alla situazione nel Kosovo e riguardo ai rischi che le attuali condizioni sanitarie comportano per l'uomo e gli animali.

Attualmente e nell'immediato futuro, i programmi della Commissione di aiuto al Kosovo riguardano, in primo luogo, l'assistenza umanitaria ed i lavori urgenti di riparazione delle abitazioni, al fine di consentire alla popolazione di affrontare l'inverno imminente, e, in secondo luogo, la ricostruzione.

Inoltre, dato l'elevato rischio sanitario per l'uomo e gli animali, a causa della presenza in Kosovo di animali domestici e da allevamento abbandonati, la Commissione è lieta di informare l'onorevole parlamentare che il proprio ufficio umanitario (ECHO) sta già discutendo con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) un programma di vaccinazione per tutto il bestiame e per gli animali domestici abbandonati nel Kosovo. Questo programma consentirà un censimento degli animali presenti sul territorio e contribuirà ad arrestare la diffusione di malattie infettive nella popolazione. Il programma farà da complemento al programma Task Force per la riapertura o la ristrutturazione degli ambulatori veterinari nel Kosovo.

(2000/C 170 E/045)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1587/99**  
**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

*Oggetto:* Restauro dei monumenti storici danneggiati durante la guerra in Jugoslavia

Nel giugno 1999 i ministri della Cultura degli Stati membri riuniti a Weimar hanno deciso di invitare la Commissione a prendere misure in vista del restauro dei monumenti storici del Kosovo. Secondo studi del Consiglio internazionale per i monumenti e i siti (ICOMOS), i 160 beni culturali colpiti appartenenti al patrimonio europeo includono 13 siti archeologici, 60 monasteri e chiese, una moschea, numerosi edifici tradizionali e piazze.

Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Con quale importo intende sostenere le opere di ricostruzione?
2. Esiste un programma preciso di restauro dei monumenti corredato di studi scientifici, calendari e priorità?
3. Intende collaborare con organizzazioni quali l'ICOMOS e l'UNESCO, che sono già sensibilizzate rispetto a tale questione?
4. Intende sostenere in modo analogo il restauro di monumenti nel resto della Jugoslavia?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(8 ottobre 1999)

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare in merito alle conseguenze distruttive che il conflitto in Kosovo ha avuto sul patrimonio civile e religioso della regione.

L'onorevole parlamentare è a conoscenza del fatto che la Commissione non ha competenza nell'adozione di misure di salvaguardia del patrimonio culturale del Kosovo. La Commissione è sicuramente disposta a prendere in considerazione la collaborazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) o il Consiglio internazionale per i monumenti e i siti (COMOS) nell'eventualità che tali organizzazioni prendano delle iniziative a riguardo.

Attualmente le priorità per la ricostruzione in Kosovo sono lo sminamento, la fornitura di materiale di prima necessità per il ripristino delle abitazioni e degli edifici pubblici, il servizio doganale, l'attività lavorativa locale e la ristrutturazione dell'ospedale di Mitrovica.

Per quanto riguarda il resto della Repubblica federale di Jugoslavia, non ci sono stati monumenti danneggiati nel territorio della Repubblica di Montenegro. Per la Repubblica di Serbia è attualmente disponibile soltanto assistenza umanitaria, sostegno al processo di democratizzazione e sostegno ai mezzi di comunicazione indipendenti.

(2000/C 170 E/046)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1589/99**  
**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

*Oggetto:* Sostegno alle famiglie delle vittime del bombardamento che ha colpito la sede della televisione iugoslava

La Commissione ha deciso di destinare 700.000 euro al sostegno dei mezzi di informazione di massa colpiti dalla guerra in Jugoslavia. Il 23 aprile, durante i bombardamenti su Belgrado, è stata colpita anche la sede della televisione: decine di dipendenti hanno perso la vita o sono rimasti feriti.

Può dire la Commissione se intende destinare una parte di tale importo al sostegno delle famiglie delle vittime del bombardamento che ha colpito la sede della televisione iugoslava?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(8 ottobre 1999)

No. Inoltre, i fondi appartenenti alla linea di bilancio in questione non potrebbero essere utilizzati agli scopi suggeriti dall'onorevole parlamentare. La concessione di 700 000 euro destinati, come assistenza aggiuntiva, ai mezzi di comunicazione indipendenti nella Repubblica federale di Jugoslavia, che è stata annunciata dalla Commissione il 25 giugno 1999, è volta a sostenere i giornalisti profughi, la costituzione di mezzi di comunicazione indipendenti, nonché a garantire l'apporto di informazioni esatte all'interno della Repubblica federale di Jugoslavia, la cui stampa è stata soggetta a una severa repressione.

La creazione di due siti web permetterà ai giornalisti di produrre informazione indipendente e ai cittadini della Repubblica iugoslava di riceverla. Apparecchiature digitali satellitari stanno per essere accordate alle stazioni televisive dell'intera regione, al fine di rendere possibile la ricezione dei programmi europei quotidiani. Ai giornalisti del Kosovo verrà fornita assistenza affinché possano riprendere il loro lavoro. È altresì previsto, in collaborazione con associazioni umanitarie, un servizio di informazione quotidiana per i rifugiati rientrati nel paese.

Dall'inizio del 1999, la Commissione ha stanziato 56,1 milioni di euro in favore della Serbia in materia di assistenza umanitaria, la maggior parte dei quali sono stati spesi in alimenti di prima necessità e aiuti in materia di igiene, come pure per ripari per i rifugiati e per i profughi all'interno del paese. I destinatari di tale assistenza vengono determinati sulla base di criteri umanitari, secondo un'attenta valutazione dei bisogni.

(2000/C 170 E/047)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1590/99**  
**di Hanja Majj-Weggen (PPE-DE) alla Commissione**

(1° settembre 1999)

*Oggetto:* Scomparsa di fondi (fino a 40 milioni di ecu) dal programma di aiuti ECIP (programma di aiuti dell'UE alle imprese dei paesi in via di sviluppo)

Può la Commissione confermare che sono scomparsi circa 40 milioni di ecu del programma di aiuti ECIP?

Quando sono scomparsi questi fondi e quando si è la Commissione resa conto di questo problema?

Quali commissari e quali servizi della Commissione sono i principali responsabili dell'ECIP e dei controlli finanziari relativi a questo programma?

Quali provvedimenti ha la Commissione adottato per recuperare i fondi scomparsi, quali sono i risultati ottenuti e cosa ha fatto la Commissione per evitare che tali problemi si riproducano in futuro?

(2000/C 170 E/048)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1594/99****di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione***(1° settembre 1999)*

Oggetto: Funzionamento del programma ECIP

Il programma ECIP (European Community Investment Partners, Partner investitori della Comunità europea) è lo strumento finanziario che dal settembre 1988 offre assistenza finanziaria a 60 paesi in via di sviluppo in Asia, America latina, regione del Mediterraneo e Sudafrica (il cosiddetto gruppo ALAMEDSA). Il programma ECIP dispone di una cospicua dotazione finanziaria che un attento controllo gestionale. La Corte dei conti europea ha segnalato già nella sua relazione annuale del 1993 un certo numero di irregolarità.

Di recente la Commissione europea ha riconosciuto che alcune deficienze del programma erano oggetto di indagine. Il settimanale tedesco Stern ha rivelato, all'inizio dell'agosto 1999, che 42 milioni di euro risultano «smarriti». Il settimanale si pone delle domande circa il ruolo del Commissario Marín e il coinvolgimento di un alto funzionario europeo.

1. Può la Commissione fornire un elenco completo dei progetti sostenuti dal programma ECIP, con l'indicazione dei copartecipanti, per quanto riguarda l'UE, da una parte, e il paese beneficiario, dall'altra? Può la Commissione far sapere inoltre come procede l'indagine in merito alla gestione del programma ECIP? Può essa precisare per quale motivo tale indagine è stata avviata solo di recente?
2. Quali azioni ha intrapreso la Commissione a seguito delle osservazioni della Corte dei conti europea (relazione 1993) sul programma ECIP? Se tali azioni non sono state intraprese, chi ne è responsabile? Se al contrario sono state adottate delle misure, quale conseguenze esse hanno avuto?
3. Può la Commissione far sapere se è in corso un'indagine sul coinvolgimento di funzionari, nella fattispecie del funzionario menzionato dalla rivista Stern? In caso affermativo, a che punto è l'indagine? In caso negativo, intende essa avviarla?
4. Da quando il commissario in questione era a conoscenza di possibili malversazioni?

**Risposta comune**  
**data dal sig. Patten in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte E-1590/99 e E-1594/99**

*(26 ottobre 1999)*

Le notizie riportate dalla stampa in merito alla «scomparsa» di fondi dello strumento finanziario «EC Investment Partners» (ECIP) per un importo di 42 milioni di euro non sono esatte. È stata fraintesa una nota della Commissione inviata alla Commissione bilancio del Parlamento in cui si afferma che gli istituti finanziari della rete ECIP stanno rimborsando un importo di 42 milioni di euro relativo a 1348 azioni ECIP ultimate. I rimborsi sono una caratteristica delle operazioni dello strumento ECIP. I fondi sono depositati presso gli istituti finanziari della rete ECIP e l'azione di ciascun istituto è disciplinata da uno specifico contratto quadro con la Commissione. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) 0213/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo all'attuazione dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato ai paesi dell'America Latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica<sup>(1)</sup>, tali fondi vengono sottoposti a revisione contabile. Se i risultati dell'audit lasciassero sospettare irregolarità o eventuali frodi, l'OLAF ne sarebbe immediatamente informato. Nel 1999 la Commissione ha moltiplicato gli sforzi per archiviare le pratiche in corso e recuperare i fondi per un importo di 42 milioni di euro individuati dall'audit indipendente.

Responsabile del programma ECIP è la Direzione generale delle Relazioni esterne. L'esecuzione finanziaria è assicurata dal Servizio comune per le relazioni esterne.

Ogni anno la Commissione trasmette al Consiglio e al Parlamento europeo una dettagliata relazione sull'andamento dello strumento ECIP contenente anche tabelle statistiche sull'attuazione del programma. Essa invia direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento una copia della relazione 1997 e del riesame 1998.

Inoltre, conformemente al regolamento ECIP, dopo aver indetto una gara pubblica d'appalto internazionale, la Commissione ha concluso un contratto con Deloitte S.A. che, entro la fine del 1999, eseguirà una valutazione indipendente, i cui risultati saranno comunicati al Consiglio e al Parlamento appena saranno disponibili.

Le misure introdotte dal 1995 per migliorare la gestione del programma ECIP sono state discusse e concordate con il Consiglio e il Parlamento nel periodo 1994-1995 e sono incluse nel regolamento ECIP in vigore. Esse sono state pienamente attuate dalla Commissione e prevedono studi di valutazione indipendenti (1990 Touche Ross, 1994 SEMA Group, 1999 Deloitte (in corso)), audit finanziari indipendenti (1996 Coopers&Lybrand, 1997 Price Waterhouse Coopers), unità di assistenza tecnica (dal 1997) e disposizioni antifrode e sanzioni specifiche in tutti i contratti.

(<sup>1</sup>) GU L 28 del 6.2.1999.

(2000/C 170 E/049)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1591/99

di Hanja Majj-Weggen (PPE-DE) alla Commissione

(1° settembre 1999)

Oggetto: Importazione di pesce persico del Nilo

Può la Commissione far sapere quante volte, negli ultimi tre anni, l'Unione europea ha bloccato le importazioni di pesce persico del Nilo provenienti dall'Uganda, dal Kenya e/o dalla Tanzania?

Può la Commissione far sapere, per singolo caso, qual era la causa dell'embargo e per quanto tempo è durato?

Quali misure ha la Commissione adottato per sostenere le rispettive industrie di esportazione di pesce in Uganda, Kenya e Tanzania per mezzo degli aiuti allo sviluppo, segnatamente per quanto riguarda le esigenze dell'Unione europea in materia di igiene?

Quali misure ha la Commissione adottato per assistere i partner europei dell'industria dell'esportazione del pesce della regione del lago Victoria nelle loro attività di cooperazione con le corrispondenti industrie di esportazione di pesce?

### Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(27 ottobre 1999)

Negli ultimi tre anni la Commissione ha sospeso l'importazione dei prodotti della pesca, compreso il pesce persico del Nilo proveniente dal lago Vittoria soltanto una volta per il Kenya e la Tanzania. La Commissione non ha mai bloccato le importazioni dall'Uganda. Il motivo per tale sospensione è chiaramente esposto nella motivazione della Decisione della Commissione 1999/0253/CE del 12 aprile 1999 recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari del Kenya e della Tanzania (<sup>1</sup>) Tali misure sono ancora in vigore.

Inoltre la Commissione ha adottato nell'aprile del 1997 le Decisioni 97/0272/CE, 97/0273/CE e 97/0274/CE recanti misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari rispettivamente del Kenya, dell'Uganda e della Tanzania (<sup>2</sup>). Dette decisioni imponevano una ricerca sistematica della presenza di salmonella in tutti i prodotti della pesca importati nella Comunità. Tali misure sono state adottate in seguito a un'ispezione che ha confermato la grave contaminazione microbiologica delle acque del Lago Vittoria e le carenze igieniche nella manipolazione dei prodotti della pesca in tali paesi.

Nuove misure protettive sono state adottate con Decisione della Commissione 97/0878/CE del 23 dicembre 1997 recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenya, della Tanzania e del Mozambico (<sup>3</sup>) e confermate con Decisione della Commissione 98/0084/CE del 16 gennaio 1998 recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenya, della Tanzania, e del Mozambico o provenienti da tali paesi e che abroga la Decisione 97/0878/CE (<sup>4</sup>), a seguito delle insufficienti misure applicate dalle autorità sanitarie di questi paesi per controllare l'epidemia di colera verificatasi in questi paesi alla fine del 1997. Le misure adottate

comprendevano il controllo sistematico di tutti i prodotti della pesca alla ricerca della presenza del *Vibrio colerae* e del *Vibrio parahaemolyticus*. A causa dei tempi necessari per effettuare questi controlli l'importazione di prodotti freschi è stata proibita. Tali misure sono state abrogate il 30 giugno 1998 con Decisione della Commissione 98/0418/CE del 30 giugno 1998 che abroga la Decisione 98/0084/CE recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenya, della Tanzania e del Mozambico o provenienti da tali paesi e che modifica la certificazione sanitaria dei prodotti della pesca originari dell'Uganda, del Kenya o del Mozambico o provenienti da tali paesi<sup>(5)</sup>.

La situazione attuale della regione non ha ancora fatto emergere richieste specifiche di progetti o di aiuti per nessuno di questi tre paesi interessati. Tuttavia, l'Uganda, il Kenya e la Tanzania hanno ricevuto dalla Commissione chiare indicazioni del modo per migliorare gli standard dei loro laboratori di analisi e le loro procedure di esportazione. E' chiaro che se uno di essi giungesse alla conclusione di non essere in grado di realizzare per conto proprio tali miglioramenti, la Commissione è pronta ad assisterlo sulla base di una simile domanda o di una domanda avanzata nell'ambito della vigente Convenzione di Lomé.

Inoltre la Commissione sta preparando un progetto applicabile a tutti gli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) sul rafforzamento della capacità di attuare i requisiti sulla qualità dei prodotti della pesca nei paesi ACP. La Commissione ha già ricevuto diverse richieste ufficiali di paesi ACP. Si prevede che il Comitato per il Fondo europeo di sviluppo approverà tale progetto del valore di 5M€ entro la fine del 1999. Inizialmente tale aiuto sarà disponibile per sostenere i paesi ACP nella realizzazione di quadri giuridici, nello sviluppo di codici di buona prassi per l'industria locale, nell'istituzione di competenti istituzioni e servizi, nella formazione delle risorse umane alle procedure d'ispezione di qualità, nella formazione del personale di laboratorio e nella creazione di laboratori.

(<sup>1</sup>) GU L 98 del 13.4.1999.

(<sup>2</sup>) GU L 108 del 25.4.1997.

(<sup>3</sup>) GU L 356 del 31.12.1997.

(<sup>4</sup>) GU L 15 del 21.1.1998.

(<sup>5</sup>) GU L 190 del 4.7.1998.

(2000/C 170 E/050)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1595/99**

**di Christoph Konrad (PPE-DE) al Consiglio**

(20 settembre 1999)

Oggetto: Incaricati e coordinatori speciali dell'UE

1. Quanti sono gli incaricati/coordinatori speciali dell'UE, attivi e inattivi (cioè soltanto nominati)? Chi sono specificamente? Per quali regioni/paesi sono competenti e in quale misura collaborano con altre organizzazioni internazionali?
2. Su quale base giuridica viene nominato il suddetto gruppo di persone? Quanto dura il loro mandato? Dov'è la loro sede, ovvero il loro centro di attività? Qual è, nel dettaglio, la loro dotazione finanziaria e materiale (comprese le spese di viaggio)? Qual è la rispettiva dotazione di personale (organigramma)?
3. La nomina, il 2 luglio 1999, dell'incaricato speciale dell'UE per il patto di stabilità per l'Europa sudorientale (signor Bodo Hombach) è scaduta il 31 luglio 1999, salvo conferma a norma dell'art.2 (Azione comune). La decisione formale sul patto di stabilità va considerata come una tale conferma?
4. Come si spiega il fatto che ora coesistano due fori dell'UE riguardanti il processo per la stabilità nell'Europa sudorientale, e cioè (A) il Processo di Royaumont, sotto la responsabilità dell'incaricato speciale dell'UE, P.Roumeliotis, con sede a Salonicco e stanziamenti pari a 550.000 Euro per il periodo maggio 1999-maggio 2000 e (B) il patto di stabilità, sotto la responsabilità dell'incaricato speciale dell'UE, B.Hombach, con sede a Bruxelles e stanziamenti pari a 850.000 Euro per il 1999? Quali sono le rispettive sfere di competenza e a chi devono riferire e rendere conto (eventualmente al nuovo «signor PESC», J.Solana)?

### Risposta

(29 novembre 1999)

L'Unione europea ha attualmente i rappresentanti speciali dell'UE, nominati in base all'articolo 18, paragrafo 5 del trattato UE, elencati in appresso.

1. sig. Aldo Ajello: rappresentante speciale dell'UE per la regione dei Grandi Laghi africani (azione comune 96/250/PESC). Mandato annuale (quello attuale scade il 31 luglio 2000; cfr. decisione del Consiglio 1999/423/PESC). Attuale importo in bilancio: 1 137 000 euro. Gruppo: quattro persone. Ufficio a Bruxelles.
2. sig. Miguel Angel Moratinos: rappresentante speciale dell'UE per il processo di pace in Medio Oriente (azione comune 96/676/PESC). Mandato annuale (quello attuale scade il 31 dicembre 1999). Attuale importo in bilancio: 2 400 000 euro. Gruppo: nove persone. Ufficio a Bruxelles.
3. sig. Niels Eriksson: consigliere dell'UE presso l'Autorità palestinese in materia di terrorismo (azione comune 97/289/PESC). Inizialmente nominato per tre anni, il suo mandato è stato prorogato fino al 31 maggio 2002 (azione comune 1999/440/PESC). Importo in bilancio: 3 600 000 euro fino al 30 giugno 2000. Gruppo: tre persone. Insediato a Ramallah.
4. sig. Bado Hombach: rappresentante speciale dell'UE che agisce in qualità di coordinatore per il patto di stabilità per l'Europa sudorientale. Nominato con decisione del Consiglio 1999/345/PESC e confermato attraverso l'azione comune del Consiglio 1999/523/PESC del 29 luglio 1999 fino al 31 dicembre 1999. Importo in bilancio: 850 000 euro. Gruppo: 22 persone. Ufficio a Bruxelles.
5. sig. Panagiotis Roumeliotis: rappresentante speciale dell'UE per il processo di Royaumont (stabilità e buon vicinato nell'Europa sudorientale; cfr. posizione comune 98/633/PESC). Mandato annuale (quello attuale scade il 31 maggio 2000; decisione del Consiglio 1999/361/PESC). Importo attualmente in bilancio: 550 000 euro. Gruppo: quattro persone. Ufficio a Bruxelles.

Il processo di Royaumont è stato avviato il 13 dicembre 1995. Esso è destinato a essere incorporato nell'OSCE a tempo debito. Comprende le questioni connesse con i diritti umani e la democratizzazione nell'intera regione dell'Europa sudorientale.

Il patto di stabilità è stato adottato formalmente a Colonia il 10 giugno 1999. Ha lo scopo di sviluppare una sinergia tra le organizzazioni e le altre iniziative nella regione. La democratizzazione e i diritti umani costituiscono un aspetto importante del patto di stabilità. Al riguardo il rappresentante speciale dell'UE sig. Roumeliotis contribuisce attivamente al «Tavolo di lavoro sulla democratizzazione e sui diritti dell'uomo» del patto di stabilità.

Inoltre l'articolo 2 dell'azione comune 1999/523/PESC stabilisce che i rappresentanti speciali dell'UE sig. Hombach e sig. Roumeliotis coordinino la loro azione

Per quanto concerne il dover rendere conto da parte dei rappresentanti speciali, secondo l'articolo 4 dell'azione comune 1999/523/PESC «il rappresentante speciale dell'UE riceve direttive dalla Presidenza e, sotto l'autorità di quest'ultima, assistita dal Segretariato generale, riferisce al Consiglio periodicamente e in caso di necessità». A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam in futuro tale formulazione sarà aggiunta a tutte le azioni comuni sui rappresentanti speciali dell'UE.

(2000/C 170 E/051)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1596/99**

**di James Nicholson (PPE-DE) al Consiglio**

(20 settembre 1999)

Oggetto: Diritti umani in Uzbekistan

I Cristiani dell'Unione europea, preoccupati, continuano a richiamare l'attenzione sulle presunte violazioni dei diritti dell'uomo in Uzbekistan. Hanno segnalato i casi dei Pastori Rashid Turibayev, Parhad Yangibayev, Iset Tanishiev e Nail Asanov, che, a quanto risulta, sarebbero stati incarcerati con la falsa accusa di possesso di droga.

Sta il Consiglio sorvegliando la situazione dei diritti umani in Uzbekistan, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle persone convertites alla religione cristiana? Quali rimostranze ha presentato al Governo dell' Uzbekistan riguardo ai quattro prigionieri sopramenzionati?

### **Risposta**

*(29 novembre 1999)*

Il Consiglio controlla con attenzione la situazione dei diritti dell'uomo in Uzbekistan.

L'UE, puntualmente, sottopone questo problema alle autorità uzbeche. In una iniziativa a Taškent, nel luglio 1999, e nel primo Consiglio di cooperazione UE-Uzbekistan, il 13 settembre 1999, l'Unione ha manifestato la sua preoccupazione per la libertà di culto, in particolare le vessazioni nei confronti dei cristiani in Uzbekistan. Ha esortato il governo uzbeke, nel quadro dell'accordo di partenariato e di cooperazione concluso recentemente e alla luce degli impegni assunti con l'OSCE, a rispettare i principi internazionali riguardo a libertà e religione. L'UE si è detta inoltre seriamente preoccupata per l'incarcerazione a motivo della fede politica o religiosa e per le condizioni carcerarie in Uzbekistan.

Il Consiglio continuerà a sorvegliare la situazione dei diritti dell'uomo in Uzbekistan, sotto tutti gli aspetti, e a sollevare regolarmente la questione presso le autorità uzbeche.

(2000/C 170 E/052)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-1600/99 di Marco Cappato (TDI) alla Commissione**

*(7 settembre 1999)*

**Oggetto:** Condizioni di detenzione dell'ex ministro della pubblica istruzione della Repubblica di Armenia, Ashot Bleyan

A detta del suo avvocato e, in base ad informazioni di stampa, l'ex ministro armeno della pubblica istruzione, Ashot Bleyan, detenuto da vari mesi, sarebbe stato picchiato in prigione e trasferito in una cella di isolamento.

Ciò premesso, di quali informazioni dispone la Commissione per quanto riguarda il sig. Ashot Bleyan, con specifico riferimento ai capi d'accusa imputatigli, al rispetto delle norme di procedura penale, alle condizioni di detenzione nonché al suo attuale stato di salute?

Più in generale, quali iniziative ha promosso o intende promuovere la Commissione per far sì che il sig. Ashot Bleyan usufruisca dei diritti di difesa di qualsiasi imputato nonché di un trattamento corretto e rispettoso delle garanzie inerenti ai diritti di qualsiasi detenuto?

### **Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

*(4 ottobre 1999)*

La Commissione segue le vicende legate alla detenzione e al procedimento legale in corso contro l'ex ministro della Pubblica istruzione Ashot Bleyan, accusato dalle autorità armene di reati civili e penali, inclusa l'appropriazione indebita.

La Commissione è preoccupata per le informazioni secondo le quali durante la prigionia il sig. Bleyan avrebbe subito maltrattamenti che avrebbero deteriorato gravemente le sue condizioni di salute. Essa ha, pertanto, chiesto urgentemente chiarimenti alle autorità armene.

L'accordo di partenariato e cooperazione con l'Armenia, entrato in vigore nel giugno 1999, fornisce una base di discussione per le questioni inerenti ai diritti umani, che saranno affrontate durante la prossima riunione del Consiglio di cooperazione il 12 ottobre 1999.



Per aiutare l'Armenia a rispettare gli obblighi previsti dall'accordo di partenariato e cooperazione in materia di stato di diritto e diritti umani e favorirne l'adesione al Consiglio d'Europa, la Commissione lancerà un programma (1 milione di euro) di formazione per la magistratura armena e ha stanziato fondi in un programma congiunto con il Consiglio d'Europa per permettere al paese di conformarsi maggiormente alla Convenzione europea sui diritti umani.

(2000/C 170 E/053)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1601/99**

**di Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) alla Commissione**

(15 settembre 1999)

*Oggetto:* Conversione in legge della direttiva CE in materia televisiva — trattato nazionale

L'articolo 10 paragrafo 1 della direttiva CE in materia televisiva (dir. 89/0552/CEE<sup>(1)</sup> nella versione della dir. 97/0036/CE<sup>(2)</sup>) chiede la netta separazione di pubblicità e programmi. Nel frattempo questo principio della separazione di pubblicità e programmi è stato recepito anche dal diritto tedesco in materia di radiotelevisione. Il medesimo principio è stato fissato all'articolo 7 paragrafo 4 della terza versione, del 1997, del trattato nazionale in materia radiotelevisiva fra i Länder federali. Attualmente è in preparazione un nuovo trattato nazionale in materia radiotelevisiva. Il 24.6.1999 i primi ministri dei Länder tedeschi hanno approvato il disegno di legge del quarto trattato nazionale in materia radiotelevisiva. Quest'ultimo deve essere ratificato in tutti e 16 i parlamenti regionali ed entrerà in vigore l'1.4.2000. È stato inserito un nuovo articolo 7, paragrafo 4 che recita:

È consentita la messa in onda concomitante di programmi e pubblicità, purché quest'ultima risulti univocamente separata sul piano visivo dal programma e sia caratterizzata come tale.

L'articolo 7 paragrafo 4 permette quindi alle stazioni televisive di dividere lo schermo in due finestre, una per i programmi e l'altra per la pubblicità. Si comporta in modo analogo con la cosiddetta pubblicità virtuale. In questo caso si tratta della possibilità tecnica di modificare a posteriori un'immagine in modo da inserire gli slogan pubblicitari nell'immagine stessa o da alterare la pubblicità già esistente. Con le modifiche del quarto trattato nazionale in materia radiotelevisiva, è consentito l'inserimento di pubblicità virtuale nelle trasmissioni, in conformità all'articolo 7 paragrafo 6, a patto che all'inizio o alla fine della trasmissione in oggetto venga richiamata l'attenzione su ciò e venga sostituita una pubblicità comunque esistente.

Da ciò derivano le seguenti domande:

1. Secondo la Commissione si contravviene al principio della separazione, in conformità dell'articolo 10 della direttiva CE in materia televisiva, se sono permessi contestualmente pubblicità e programmi e si ha soltanto una separazione spaziale sullo schermo?
2. Ritiene la Commissione che l'ammissione della pubblicità virtuale sia compatibile con le direttive CE in materia televisiva?
3. La Commissione è a conoscenza delle perizie che hanno condotto a una modifica dell'assunto giuridico finora vigente, in base alle quali la separazione temporale di pubblicità e programma non è obbligatoria?
4. In caso affermativo, di quali perizie si tratta?
5. Come giudica la Commissione le modifiche previste nel quarto trattato nazionale in materia radiotelevisiva, che entrerà in vigore in Germania l'1.4.2000?

<sup>(1)</sup> GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

**Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione**

(27 ottobre 1999)

1. La Direttiva 89/0552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive è stata modificata dalla Direttiva 97/0036/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997. L'articolo 10, paragrafo 1 della Direttiva recita: «La pubblicità televisiva e la televendita devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici».

Ciò non esclude la trasmissione simultanea di un programma e di una pubblicità televisiva. Tuttavia, un'occupazione parziale dello schermo con la pubblicità sarebbe solo ammissibile se tale pubblicità è chiaramente riconoscibile in quanto tale e chiaramente separata dal programma. Va da sé che tale pubblicità deve soddisfare tutti i requisiti della Direttiva per quanto concerne la pubblicità televisiva, in particolare i limiti di tempo fissati all'articolo 11 e 18.

2. La cosiddetta «pubblicità virtuale» non è proibita dalla Direttiva. La Direttiva copre tutte le forme di pubblicità televisiva definita all'articolo 1, lettera c) quale «ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso». La Direttiva copre anche le sponsorizzazioni dei programmi televisivi che sono soggette a condizioni specifiche.

La pubblicità virtuale è un fenomeno relativamente nuovo che, a seconda delle circostanze particolari, potrebbe rientrare nella definizione di pubblicità televisiva o di sponsorizzazione. Si noti che l'articolo 10, paragrafo 4 della Direttiva proibisce espressamente la pubblicità clandestina.

Tenendo conto dell'ampia gamma di possibilità offerte dalla cosiddetta «pubblicità virtuale» e del fatto che le prassi delle emittenti televisive sotto questo aspetto sono ancora in via di evoluzione, una valutazione delle implicazioni legali in relazione alla Direttiva è possibile soltanto caso per caso.

3. e 4. Conformemente alla Direttiva modificata, una separazione temporale tra lo spazio pubblicitario e il programma stesso non è obbligatoria. L'articolo 10, paragrafo 1 prescrive soltanto una separazione con mezzi ottici e/o acustici. La Commissione non è a conoscenza delle perizie menzionate dall'Onorevole Parlamentare.

5. Conformemente all'articolo 27 della Direttiva 89/0552/CEE modificata, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 30 dicembre 1998 e ne devono informare la Commissione.

La Germania non ha notificato alla Commissione di aver adottato tutte le disposizioni necessarie per attuare la Direttiva. Né la Commissione è in possesso di altre informazioni che le consentano di ritenere che le disposizioni pertinenti siano state formalmente adottate. Per tale motivo la Commissione ha fatto pervenire alla Germania un parere motivato.

La Commissione non è quindi in grado di esprimere un giudizio su eventuali modifiche del Trattato nazionale in materia radiotelevisiva fra i Länder federali.

(2000/C 170 E/054)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1605/99****di Marianne Thyssen (PPE-DE) alla Commissione**

(7 settembre 1999)

Oggetto: Estensione della base giuridica relativa agli aiuti comunitari

La legislazione comunitaria prevede attualmente aiuti destinati alle aziende colpite da una crisi qualora essa sia stata causata da una malattia di animali di carattere veterinario o fitosanitario che renda obbligatorio il ritiro dal commercio dei prodotti derivati da detti animali al fine di prevenire la trasmissione di fenomeni patologici dall'animale all'uomo. Su detta base giuridica si fondavano gli aiuti comunitari accordati nell'ambito della crisi dell'ESB.

Nel caso della crisi della diossina è stato deciso a livello comunitario di ritirare dal commercio animali a scopo di tutela della salute pubblica. Nella fattispecie tuttavia la causa non va ricercata in un'infezione virale o batterica bensì in un errore umano con esito patologico. Nondimeno le conseguenze per le aziende colpite sono analoghe.

Ciò premesso, conviene la Commissione che, stanti sia l'entità della crisi della diossina in Belgio sia l'eventualità che un siffatto errore umano possa ripetersi anche in altri Stati membri, sia auspicabile estendere la base giuridica degli aiuti comunitari per far sì che in futuro casi di malattie obiettivamente dimostrabili di animali che rendano inidonei per il consumo umano gli animali affetti nonché i prodotti da essi derivati con conseguente ritiro dal commercio, possano costituire un motivo sufficiente per accordare aiuti comunitari alle aziende colpite?

È la Commissione disposta — ove necessario — a presentare proposte legislative finalizzate alla creazione di una base giuridica?

### **Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

*(8 ottobre 1999)*

E' vero che, nell'ordinamento comunitario vigente, e in particolare con riferimento alla decisione 90/0424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, un intervento finanziario della Comunità è previsto soltanto per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie elencate nell'allegato della decisione di cui sopra, tra cui l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

La crisi della diossina non è stata causata da una delle malattie in questione, ma è dovuta ad un errore umano che ha provocato l'inquinamento della catena alimentare.

La Commissione ritiene che, in caso di errore umano, valgono generalmente le regole in materia di responsabilità. In ogni caso, l'autore dell'inquinamento non può essere indennizzato.

Per quanto riguarda la possibilità, per gli Stati membri, di concedere aiuti di Stato ai singoli o alle imprese che hanno subito danni imputabili a tale errore, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta datagli su questo argomento in seguito alla sua interrogazione P-1609/99 <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990.

<sup>(2)</sup> GU C 27 E del 29.1.2000, pag. 147.

(2000/C 170 E/055)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-1607/99**

**di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione**

*(7 settembre 1999)*

**Oggetto:** Finanziamenti europei alla Russia

Le notizie provenienti da diverse fonti internazionali secondo cui almeno una parte delle somme destinate dalla comunità internazionale, a diverso titolo, alla Russia sarebbero state dirottate — anche per importi relevantissimi — a destinazioni impreviste, forse anche corrispondenti a interessi privati, richiedono una rapida verifica di quale effettiva destinazione sia stata data alle somme che l'Unione europea ha speso in Russia negli ultimi anni e sta ora spendendo per aiuti umanitari, per doni, per prestiti a condizioni di favore, per programmi comunitari nascenti da accordi bilaterali o di partenariato.

L'interrogante ricorda che proprio ieri in commissione controllo dei bilanci del Parlamento europeo è emerso che un grande quantitativo di burro (6.750 tonnellate) destinato a prezzi di grande favore alla Russia è stato dirottato illecitamente alla Polonia, mentre i verbali della Commissione che avrebbero potuto evidenziare la frode sono scomparsi dagli uffici di Bruxelles della stessa Commissione (caso Flécharde).

Ritiene opportuno la Commissione: acquisire idonee garanzie circa la destinazione delle somme versate e, soprattutto, di quelle impegnate e non ancora versate?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(6 ottobre 1999)

La Commissione è al corrente delle ipotesi riferite dai mass media a proposito del riciclaggio di denaro sporco in Russia e delle crescenti preoccupazioni circa il presunto cattivo uso dei fondi destinati all'assistenza. Tuttavia, occorre attendere i risultati delle inchieste in corso nella Comunità e negli Stati Uniti.

L'assistenza comunitaria consiste essenzialmente in aiuti non rimborsabili ed è fornita attraverso il programma TACIS. I finanziamenti non sono inviati direttamente in Russia, ma vengono utilizzati per i pagamenti alle aziende comunitarie che forniscono assistenza, consulenza tecnica e aiuti alimentari, in relazione ai quali si operano monitoraggio e controlli. Inoltre, va osservato che la Comunità non concede prestiti al paese e che il mandato di finanziamento della Banca europea per gli investimenti (BEI) per i paesi extracomunitari non è esteso alla Russia.

Per quanto riguarda il burro destinato alla Russia e dirottato verso la Polonia, la Commissione rammenta che i fatti risalgono al 1991/92. Il burro venduto per tale destinazione era stato acquistato da un operatore comunitario, i cui clienti erano intermediari polacchi. È quindi difficile stabilire un collegamento diretto con le asserzioni a cui fa riferimento l'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

L'onorevole parlamentare è inoltre invitato a prendere visione della comunicazione della Commissione al Parlamento durante il dibattito del 16 settembre 1999.

(2000/C 170 E/056)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1613/99  
di Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) alla Commissione**

(15 settembre 1999)

*Oggetto:* Lotta contro le mine terrestri

La Commissione europea uscente è stata molto attiva nel settore della lotta contro le mine terrestri.

Quali iniziative adotterà la nuova Commissione per portare avanti tali azioni?

E' disposta la Commissione in tale contesto a organizzare una conferenza internazionale e, in caso affermativo, quando e dove si terrebbe tale conferenza?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(11 ottobre 1999)

In linea con la Risoluzione 11913/96 del Consiglio e con la Risoluzione A4-0149/95 del Parlamento, la Commissione intende intensificare il proprio contributo ai tentativi internazionali di risolvere il problema mondiale delle mine terrestri, con particolare riferimento agli impegni del Trattato di Ottawa. Una proposta di regolamento sull'azione contro le mine terrestri antiuomo, unitamente ad una comunicazione al Consiglio e al Parlamento sullo stesso argomento, verrà sottoposta all'attenzione del Parlamento e del Consiglio entro la fine del 1999.

In tale contesto, verrà data particolare enfasi a una maggiore coordinazione delle attività a livello di Commissione e Stati membri, nonché a livello internazionale, compreso l'appoggio all'ONU in merito al suo ruolo globale di coordinamento. Tutte le principali attività della Commissione, tra cui l'organizzazione

di conferenze internazionali, verranno prese in considerazione nell'ambito del previsto regolamento, in stretta collaborazione con le Nazioni Unite e le altre organizzazioni che operano in questo campo. Per il momento non è prevista l'organizzazione a breve termine di conferenze internazionali.

(2000/C 170 E/057)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1616/99**

**di Stanislaw Tillich (PPE-DE) alla Commissione**

(7 settembre 1999)

*Oggetto:* Personale della Commissione

Può la Commissione comunicare al Parlamento quanti sono gli agenti ausiliari, gli agenti locali e i consiglieri speciali che essa retribuisce — e per quali importi — con risorse del bilancio dell'UE, in aggiunta ai posti permanenti e temporanei che figurano nel bilancio?

Può inoltre fornire in modo dettagliato i dati corrispondenti per il cosiddetto personale non statutario, impiegato ad esempio presso le agenzie europee, gli uffici di assistenza tecnica (UAT), le organizzazioni internazionali (ad es. per i Balcani) ecc.?

Quanti posti, infine, risultano vacanti?

**Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione**

(6 ottobre 1999)

Al 31 agosto 1999 il personale in questione si ripartiva come segue:

(in euro)

Statuto	Numero	Linea di bilancio	Stanzamenti 1999
Agenti ausiliari	1.310	A-7000	36.310.000
Consiglieri speciali	31	A1113	165.000
Agenti locali occupati negli uffici dell'Unione	192	A-1112	6.850.000
Agenti locali occupati nelle delegazioni	1.696 <sup>(1)</sup>	A-6001	37.550.000 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Ad eccezione degli agenti incaricati della manutenzione e della sicurezza, assunti in base a contratto di agente locale (stima di 203 persone, per un costo globale di circa 650.000 euro)

Alcuni agenti locali incaricati dell'assistenza tecnica, assegnati alle delegazioni e retribuiti in base al capitolo B7-5 della parte B del bilancio non sono inclusi nelle risorse umane sopra citate. Si calcola che il loro numero sia di circa 150 persone/anno.

Le agenzie godono di grande autonomia in materia di gestione del personale. Il loro personale statutario conta approssimativamente 1200 persone. La Commissione non dispone per il momento di dati concernenti il personale «non statutario» che lavora nelle agenzie. Per poter determinarne il numero sarebbe necessario effettuare una ricerca ad hoc in ognuna delle 11 agenzie. Nel frattempo, forniamo in appresso le risposte ai quesiti specifici.

In base ai risultati dell'ultima inchiesta sull'assistenza tecnica, svoltasi nei mesi di settembre e ottobre 1998, il costo degli Uffici di assistenza tecnica (UAT) che lavorano per la Commissione ammonta a circa 200 milioni di euro. Il numero di persone/anno impiegate negli UAT quali risultano dagli elenchi della Commissione è di circa 1000. Tuttavia, il numero indicato di persone/anno non sempre tiene conto del personale ausiliario (come per esempio le segretarie) assunto dagli UAT. Inoltre, quando il prodotto degli UAT, è espresso in termini di servizi prestati (output) e non di risorse umane utilizzate (input) il numero

delle persone assunte dagli UAT non costituisce un criterio contrattuale e quindi non è noto alla Commissione. Una nuova relazione che aggiorna i dati relativi agli UAT sta per essere ultimata e sarà presentata fra breve all'autorità di bilancio.

Attualmente, gli sforzi di ricostruzione intrapresi dalla Comunità nel Kosovo sono coordinati da una task force della Commissione costituita da circa 35 persone, per lo più funzionari della Commissione ed agenti locali (personale statuario). In un secondo momento la task force sarà sostituita da un'agenzia di ricostruzione del Kosovo.

Al 31 agosto 1999, i posti vacanti si ripartiscono come segue:

Bilancio	Posti	Numero
Funzionamento	permanenti	501
Funzionamento	temporanei	195
Ricerca (azioni indirette)	permanenti (personale amministrativo, scientifico e tecnico)	193
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee	permanenti	29

(2000/C 170 E/058)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-1618/99**

**di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione**

(7 settembre 1999)

*Oggetto:* Programmi MED

Nella risoluzione sulla relazione speciale della Corte dei conti n. 1/96 sui programmi MED (presentata a norma dell'articolo 188 C, paragrafo 4, secondo comma del trattato CE), corredata delle risposte della Commissione, si fa riferimento a gravi irregolarità e lacune significative nella gestione finanziaria dei programmi mediterranei (anni 1992-1995).

Nella stessa risoluzione si dice che le proposte di finanziamento riguardanti MED-Urbs (29.7.1992), MED-Campus (14.10.1992), MED-Invest (14.12.1992), MED-Media (18.5.1993) hanno comportato una spesa di 78.000.000 di Ecu.

L'interrogante intende conoscere l'elenco completo e dettagliato di tutti gli enti pubblici e privati, aziende, società, ditte, persone singole, organizzazioni, di qualsiasi Stato delle Comunità e non, che hanno ricevuto — e per quali precisi importi — somme relative ai citati programmi fino alla concorrenza di 78.000.000 di Ecu.

#### **Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(8 ottobre 1999)

L'importo di 78 milioni di Ecu a cui si fa riferimento nella risoluzione del Parlamento del luglio 1996 corrisponde ai finanziamenti destinati alle reti di cooperazione decentrata per il periodo 1992-1995, nonché alla relativa assistenza tecnica (Agenzia per le reti transmediterranee (ARTM) — Ismeri Europa — FRERE Consultants- Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE) — Television trust for the environment (TVE)).

Conformemente alla risoluzione, la Commissione ha informato regolarmente la commissione per il controllo dei bilanci del seguito dato alla relazione della Corte dei Conti, nonché della situazione relativa agli ordini di riscossione emessi.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento le informazioni supplementari relative alle decisioni di finanziamento per le diverse reti nel periodo 1992-1995.

(2000/C 170 E/059)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1622/99  
di Antonio Tajani (PPE-DE) alla Commissione**

(15 settembre 1999)

*Oggetto:* Procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano per la vendita della Centrale del latte di Roma

La Commissione è in grado di fornire i risultati dell'indagine svolta in relazione alla procedura d'infrazione nei confronti dello Stato italiano e del Comune di Roma per la vendita della Centrale del latte di Roma?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(8 ottobre 1999)

In seguito all'esame delle osservazioni trasmesse dalle autorità italiane nel quadro della procedura prevista all'articolo 88, paragrafo 2 (ex articolo 93) del trattato CE, la Commissione ha chiesto alle stesse autorità informazioni complementari sulle misure intraprese dal comune di Roma.

La Commissione è attualmente in attesa di queste informazioni complementari. Una volta analizzato l'insieme delle osservazioni trasmesse, essa adotterà una decisione finale sulle misure in questione.

(2000/C 170 E/060)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1624/99  
di Markus Ferber (PPE-DE) alla Commissione**

(15 settembre 1999)

*Oggetto:* Contributi comunitari per il finanziamento di un allevamento avicolo a Vseruby (Repubblica Ceca)

Un consorzio tedesco progetta di realizzare lungo il confine tra la Baviera e la Repubblica Ceca uno stabilimento avicolo con 1,2 milioni di galline ovaiole e 200 000 pulcini. La popolazione della zona guarda con notevole preoccupazione al progetto, temendo che il vento possa trasmettere agenti patogeni.

Può la Commissione far sapere se lo stabilimento avicolo di Vseruby beneficerà direttamente o indirettamente di contributi comunitari (ad esempio a titolo di Phare) o di altro tipo?

**Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione**

(29 ottobre 1999)

La Commissione può confermare che lo stabilimento avicolo a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare non beneficia di alcun contributo Phare. La Commissione non è a conoscenza di altri finanziamenti comunitari utilizzati a tale scopo.

(2000/C 170 E/061)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1625/99  
di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione**

(15 settembre 1999)

*Oggetto:* Intercettazioni telefoniche

Un apposito pacchetto di misure nel settore degli affari interni è in corso di elaborazione in vista del Consiglio europeo straordinario di Tampere. È possibile sapere se la Commissione ha elaborato documenti, in particolare relativi alla legalizzazione dell'intercettazione delle comunicazioni via satellite e dei collegamenti via Internet, che dopo la riunione rimarranno riservati, o se tutti i documenti relativi a tale ambito saranno resi pubblici?

**Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione**

(25 ottobre 1999)

La Commissione non sta elaborando alcun documento, confidenziale o meno, sulla questione dell'intercettazione delle comunicazioni telefoniche satellitari e via Internet in preparazione al Consiglio europeo di Tampere. L'unico documento redatto dalla Commissione alla vigilia del Consiglio europeo di Tampere è una nota informativa (SEC(1999) 1518) sulla preparazione di questa riunione straordinaria del Consiglio europeo che sarà dedicata alla discussione sullo sviluppo dell'Unione come area di libertà, sicurezza e giustizia. Sulla base di questa nota, il Presidente Prodi ha inviato una lettera al Primo Ministro Lipponen il 23 settembre 1999. In questo ambito, come in altri, la Commissione sta lavorando nella massima trasparenza possibile ed intende discutere con il Parlamento sia sulla preparazione che sui risultati del Consiglio europeo di Tampere.

Per quanto riguarda l'intercettazione delle telecomunicazioni, la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare il dibattito organizzato dal Parlamento il 6 maggio 1999 sulla relazione Schmid su tale questione. La Commissione ha espresso la propria posizione dinanzi al Parlamento in occasione di tale dibattito.

La Commissione comprende l'importanza di quest'argomento, in particolare se si considera il fatto che il settore delle telecomunicazioni in Europa deve costantemente affrontare cambiamenti rapidi e rivoluzionari.

Da un lato, per quanto riguarda in particolare la questione dell'intercettazione, essa ritiene che occorra tener conto delle legittime preoccupazioni in materia di applicazione della legge (lo sviluppo delle telecomunicazioni e di Internet non dovrebbero cioè diminuire la capacità degli Stati membri di combattere il crimine e di garantire la sicurezza nazionale) e, dall'altro, nota che vi è una crescita impressionante nei servizi di telecomunicazioni, in particolare l'Internet, che presuppone che gli utenti della telecomunicazione abbiano fiducia nei servizi offerti se si intende ottenere un'ulteriore espansione del settore.

La Commissione ritiene che sia essenziale raggiungere il giusto equilibrio tra gli interessi in gioco e che questo possa avvenire soltanto attraverso il dialogo tra le autorità responsabili dell'applicazione della legge, gli operatori, l'industria e i soggetti più interessati alle questioni di protezione dei dati.

In seno al Consiglio viene inoltre attualmente negoziato un progetto di convenzione per migliorare l'assistenza giuridica reciproca tra gli Stati membri nelle questioni penali, progetto che comprende una serie di disposizioni sull'intercettazione delle telecomunicazioni. L'obiettivo è garantire che le norme per l'intercettazione ai fini di un'indagine penale possano essere concepite tenendo conto dei nuovi sistemi satellitari di telecomunicazione.

---

(2000/C 170 E/062)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1627/99****di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(15 settembre 1999)

Oggetto: Misure di sostegno alla risicoltura in Grecia

Con regolamento (CE) 2072/98<sup>(1)</sup> sono state istituite due zone principali per la risicoltura in Grecia. L'applicazione del regolamento nel corso del 1998 ha fatto sì che non fosse versato alcun aiuto ai coltivatori della zona B per la quale è stata superata la quota stabilita, malgrado non fosse stata superata la quota totale di 24.891 ettari fissati per la Grecia.

Poiché il sistema della regionalizzazione delle superfici e la tasa di corresponsabilità particolarmente elevata in caso di superamento pongono i risicoltori in una posizione assai delicata, può la Commissione dire se intende ammettere la possibilità di trasferire la quota da una zona all'altra, come già avviene per il frumento duro, e quali altre misure intende adottare (aumento del massimale globale, ripartizione delle quote per provincia, sorveglianza sulle importazioni massicce e incontrollate da paesi terzi) al fine di sostenere la risicoltura?

<sup>(1)</sup> GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.



**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(11 ottobre 1999)

In seguito ad una richiesta formulata in tal senso dalle autorità greche, l'articolo 6 del regolamento (CE) 3072/95 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, è stato modificato allo scopo di dividere la superficie di base nazionale greca in due superfici di base:

- I. dipartimenti di Salonicco, Sérrai e Ftíótide: 22.330 ettari.
- II. altri dipartimenti: 2.561 ettari.

Come conferma l'onorevole parlamentare, nel 1998 nella superficie di base II «Altri dipartimenti», la superficie seminata (5.180 ettari) ha ampiamente superato la superficie di base (2.561 ettari); pertanto, conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 6 del regolamento (CE) 3072/95, è stata applicata una riduzione del pagamento compensativo del 100%.

In seguito ad una recente richiesta delle autorità elleniche, la Commissione sta ora valutando la possibilità di proporre al Consiglio di modificare l'articolo 6 del regolamento (CE) 3072/95 allo scopo di includere la Kavála, l'Etolia e l'Acarnania, attualmente figuranti nella superficie II (altri dipartimenti), nella superficie di base I.

Con l'adozione di tale misura il rischio di superamento della superficie per «altri dipartimenti» dovrebbe diminuire.

---

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995.

(2000/C 170 E/063)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1630/99****di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(15 settembre 1999)

Oggetto: Zucchero e revisione del regolamento n. 1600/92

La produzione e la raffinazione dello zucchero nell'isola di San Miguel, regione autonoma delle Azzorre, ha un significato economico molto importante.

Da un lato esse assicurano la manutenzione di oltre cento posti di lavoro nella locale raffineria; dall'altro stimolano un'alternativa agricola importante che, in congiunzione con altre colture permette una rotazione più efficace delle coltivazioni.

Ai sensi del regolamento n. 1600/92 <sup>(1)</sup> (POSEIMA) le istituzioni europee hanno accordato significativa protezione alle varie produzioni agricole, tra cui la barbabietola da zucchero.

Tuttavia, per varie ragioni tra cui l'esiguità della quota attribuita e le difficoltà nel settore agricolo, la produzione di barbabietola da zucchero è diminuita ogni anno e pertanto la futura viabilità della produzione e raffinazione dello zucchero nelle Azzorre, se non si farà qualcosa per evitarlo, è destinata ad esser messa in forse.

Non ritiene la Commissione, alla luce dei principi della politica agricola comune e ai sensi dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CEE e delle decisioni di Colonia relative alle regioni ultraperiferiche che sarebbe opportuno rivedere il regolamento n. 1600/92 onde consentire il mantenimento della produzione e della raffinazione dello zucchero nelle Azzorre?

---

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(25 ottobre 1999)

Il regolamento (CEE) 1600/92 del Consiglio del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli, ha suscitato un'attenzione particolare sulla coltura della barbabietola e sulla sua trasformazione in zucchero. Il regolamento prevede un aiuto all'ettaro di barbabietola e un aiuto per la trasformazione industriale in zucchero.

L'aiuto alla trasformazione della barbabietola è stato aumentato da 10 € a 27 € ogni 100 chilogrammi dal regolamento (CE) n° 562/98 della Commissione del 12 marzo 1998 recante adattamento dell'importo dell'aiuto specifico per la trasformazione di barbabietole in zucchero bianco nelle Azzorre, a norma dell'articolo 25 del regolamento (CEE) 1600/92<sup>(1)</sup>.

Nonostante queste misure, la coltura della barbabietola è in declino dal 1994 dopo aver inizialmente avuto uno slancio positivo con il programma Poseima. Tuttavia l'industria di trasformazione non è direttamente colpita da quest'evoluzione deludente, poiché può importare e raffinare zucchero grezzo per soddisfare il fabbisogno delle Azzorre. Le condizioni economiche dell'industria non sono quindi deteriorate, poiché quest'ultima può importare zucchero grezzo al prezzo del mercato mondiale (o con l'aiuto equivalente se acquistasse zucchero comunitario di quota).

Se gli agricoltori delle Azzorre scelgono altre produzioni piuttosto che la barbabietola, bisogna cercarne i motivi nelle condizioni generali della produzione agricola. La redditività dell'industria dello zucchero è legata soprattutto al consumo dello zucchero, che in questi ultimi anni è in diminuzione. Sono i principi del regime specifico d'approvvigionamento che inquadrano l'utilizzo della capacità di raffinazione dallo zucchero grezzo importato e in particolare il principio della copertura del fabbisogno locale.

La Commissione esaminerebbe queste questioni nel quadro della revisione del programma Poseima in corso qualora le autorità portoghesi lo richiedessero.

<sup>(1)</sup> GU L 76 del 13.3.1998.

(2000/C 170 E/064)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1631/99**

**di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(15 settembre 1999)

*Oggetto:* Quota di zucchero nella regione autonoma delle Azzorre

Nell'atto di adesione del Portogallo all'Unione europea, vol. II, allegato 1, punto XIV, lettera c), è stata assegnata una quota di 10.000 tonnellate di zucchero di barbabietole ad una «impresa produttrice di zucchero stabilita nella regione autonoma delle Azzorre» corredata da un diritto di importazione pari alla differenza tra la produzione effettiva e 20.000 tonnellate in caso di pagamento di un diritto compensativo ridotto.

Il regolamento CEE n. 3484/92 del 27 novembre<sup>(1)</sup>, tuttavia, ha ridotto tale quantitativo a 10.000 tonnellate, confermato anche dal regolamento n. 1600/92<sup>(2)</sup>.

Ma recentemente la Commissione europea ha interpretato la regolamentazione in vigore onde stabilire una nuova riduzione di tale quota a 6.500 tonnellate raffinate provenienti dalle importazioni, non escludendo nemmeno la possibilità di proporre nuove riduzioni della quota della regione autonoma delle Azzorre.

Può la Commissione far sapere se ritiene questa progressiva e sistematica riduzione delle quote per la raffinazione dello zucchero nella regione autonoma delle Azzorre compatibile con l'articolo 299, paragrafo 2 del trattato CEE?

<sup>(1)</sup> GU L 353 del 3.12.1992, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(18 ottobre 1999)

In effetti, prima del programma Poseima, l'industria dello zucchero delle Azzorre era autorizzata a raffinare zucchero grezzo fino ad un quantitativo di 20.000 tonnellate previa deduzione del quantitativo di zucchero ottenuto con la barbabietola locale. Con l'introduzione del regime specifico d'approvvigionamento di Poseima che permette l'importazione dello zucchero grezzo di barbabietola al prezzo del mercato mondiale (o che prevede un aiuto equivalente in caso di utilizzo dello zucchero grezzo comunitario di quota), quest'autorizzazione è stata limitata ad un massimo di 10.000 tonnellate di zucchero, quantitativo questo inteso a soddisfare il fabbisogno di zucchero delle Azzorre a condizioni preferenziali.

Entro tali limiti, la Commissione stabilisce annualmente i bilanci previsionali del fabbisogno delle Azzorre e fissa i quantitativi da importare tenendo conto segnatamente della produzione locale di barbabietole. Fissata a 6.500 tonnellate per la campagna 1999/2000 (come già nel 1998/1999), la quota massima di produzione di zucchero non è ridotta e può sempre essere utilizzata per la produzione locale di zucchero di barbabietole. Ciò che viene limitata è soltanto l'importazione di zucchero grezzo sotto il regime specifico d'approvvigionamento.

Non vi è motivo quindi di parlare di riduzione progressiva e sistematica delle quote per la raffinazione dello zucchero nella regione autonoma delle Azzorre e la Commissione considera pertanto che l'applicazione del programma Poseima non è in contrasto con il paragrafo 2 dell'articolo 299 (ex articolo 227) del trattato CE.

---

(2000/C 170 E/065)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1632/99**

**di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(15 settembre 1999)

*Oggetto:* Abuso di posizione dominante nel mercato dello zucchero nella regione autonoma delle Azzorre

L'impresa produttrice di zucchero stabilita nella regione autonoma delle Azzorre rappresenta una parte molto ridotta e decrescente delle quote di zucchero attribuite dalle istituzioni europee al Portogallo.

Negli ultimi mesi lo zucchero proveniente da raffinerie con sede nel continente è arrivato agli stabilimenti commerciali delle Azzorre a prezzi considerevolmente inferiori a quelli praticati negli stabilimenti commerciali del continente, nonostante i costi di trasporto verso questa regione autonoma.

Non ritiene la Commissione europea che la pratica di prezzi differenziati per lo zucchero tra il continente e la regione autonoma delle Azzorre da parte di imprese che dominano il mercato possa costituire un caso di abuso di posizione dominante?

In che modo intende la Commissione reagire a tale situazione?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(18 ottobre 1999)

Il mercato dello zucchero delle Azzorre fa parte del mercato comunitario ed è quindi aperto alle consegne delle altre regioni. Lo zucchero prodotto nelle Azzorre invece non ha le stesse possibilità perché è prodotto in condizioni specifiche preferenziali. I vantaggi sono riservati alla produzione locale di barbabietola, all'industria di trasformazione e ai consumatori di questa regione conformemente agli obiettivi del programma Poseima. Se vi sono spedizioni di zucchero dal continente verso le Azzorre, è perché i prezzi praticati alle Azzorre permettono alle imprese in questione di trarne un profitto paragonabile a quello ottenibile sul continente.

Abitualmente, le condizioni specifiche di cui beneficia l'impresa produttrice di zucchero delle Azzorre dovrebbero consentirle l'approvvigionamento del mercato locale a prezzi competitivi, poiché le condizioni citate permettono di comperare lo zucchero grezzo al prezzo del mercato mondiale e di venderlo raffinato al prezzo comunitario.

Poiché la produzione locale di barbabietola è attualmente molto ridotta alle Azzorre, questo margine di raffinazione elevato è ottenuto sulla maggior parte dello zucchero prodotto. La Commissione non ritiene quindi di dovere intervenire nel senso indicato dall'onorevole parlamentare.

L'onorevole parlamentare è anche invitato a fare riferimento alle risposte che la Commissione ha dato alle sue interrogazioni scritte E-1630/99 <sup>(1)</sup> e E-1631/99 <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> V. pag. n. 56.

<sup>(2)</sup> V. pag. n. 57.

(2000/C 170 E/066)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1636/99****di Graham Watson (ELDR) al Consiglio**

(20 settembre 1999)

Oggetto: Lavorare in Europa dopo i 60 anni

Il Consiglio è a conoscenza del fatto che la Francia rifiuta di adottare uno dei regolamenti comuni in materia di trasporto aereo che permette ai piloti titolari di una licenza per il trasporto aereo di continuare a volare oltre i 65 anni di età?

La Francia ha rifiutato di riconoscere questo nuovo limite di età, con il risultato che a nessun pilota al di sopra dei 60 anni è consentito di sorvolare la Francia o di atterrare in territorio francese quando si tratti di un volo con trasporto di passeggeri. Il Consiglio intende fare pressione sulla Francia al fine di assicurare l'osservanza dei regolamenti aeronautici comuni? Quali obblighi hanno gli Stati membri in materia di reciproco riconoscimento delle licenze?

**Risposta**

(22 novembre 1999)

La direttiva del Consiglio 91/670, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile stabilisce all'articolo 4, paragrafo 5 che la convalida delle licenze di pilota è autorizzata se il titolare soddisfa i requisiti speciali illustrati nell'allegato della direttiva. Tale allegato prevede il limite di età di 60 anni.

Se uno Stato membro rifiuta ai titolari di una licenza di pilota di linea di continuare a volare fino all'età di 65 anni, le sue autorità applicano correttamente la Direttiva 91/670.

Si rammenta inoltre che la prassi adottata dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale segue questa stessa linea. L'Allegato I della Convenzione di Chicago vieta, per i voli commerciali, l'esercizio di funzioni ai piloti ai comandi di oltre 60 anni. Eventuali applicazioni meno rigorose di tale norme non sono vincolanti.

(2000/C 170 E/067)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1637/99****di Avril Doyle (PPE-DE) alla Commissione**

(15 settembre 1999)

Oggetto: Documentazione legale inoltrata alla Commissione, riguardante la creazione dell'Ufficio alimentare e veterinario a Grange, contea di Meath, Irlanda

In che data il Ministero dei lavori pubblici irlandese ha presentato alla Commissione la documentazione legale riguardante la creazione dell'ufficio alimentare e veterinario a Grange, nella contea di Meath, in Irlanda? Perché non è ancora stata firmata? Quando dovrebbe esserlo?

**Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione**

(11 ottobre 1999)

Il Ministero dei lavori pubblici ha presentato la documentazione legale relativa alla creazione dell'Ufficio alimentare e veterinario (OAV) a Grange, Contea di Meath, tramite i legali della Commissione, in data 8 giugno 1999.

La documentazione in parola era necessaria per poter procedere ad una verifica globale delle clausole del contratto, inclusi gli impegni finanziari, segnatamente una procedura interna che richiede il visto di molti servizi della Commissione ed un promemoria destinato all'autorità di bilancio, conformemente alle indicazioni formulate dalla Commissione nel progetto preliminare di bilancio rettificativo e suppletivo n. 1/97<sup>(1)</sup> in base al quale «la Commissione informerà l'Autorità di bilancio sui costi a lungo termine del progetto Grange non appena saranno noti i costi globali».

Le procedure interne sono state ultimate il 10 settembre 1999, data alla quale la Commissione ha adottato — trasmettendola all'autorità di bilancio — una comunicazione <sup>(2)</sup> sull'acquisizione di un nuovo complesso immobiliare a Grange per la sede dell'Ufficio alimentare e veterinario. Il contratto è stato successivamente firmato in nome della Commissione il 13 settembre 1999 e trasmesso ai legali.

<sup>(1)</sup> SEC(97) 750 def.

<sup>(2)</sup> SEC(1999) 1324.

(2000/C 170 E/068)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1640/99**

**di Norbert Glante (PSE) alla Commissione**

(22 settembre 1999)

Oggetto: Promozione dei gemellaggi — Inserimento delle circoscrizioni tedesche

L'attuale programma di promozione dei gemellaggi favorisce l'incontro dei popoli europei e il superamento delle divisioni. Stando alla scheda informativa sulla promozione dei gemellaggi da parte della Commissione europea per l'anno 1999, le circoscrizioni tedesche sono escluse dal tipo-I dei progetti sovvenzionabili «Incontri di cittadini nel quadro dei gemellaggi».

Secondo quanto previsto dalla costituzione in materia di enti territoriali, le circoscrizioni rientrano nella tipologia degli enti locali. A tale riguardo, città e comuni sono costituzionalmente equiparati. Le circoscrizioni tedesche organizzano incontri collettivi sia con enti locali negli attuali Stati membri, sia con circoscrizioni di recente formazione nei PECO, apportando in tal modo un prezioso contributo al rafforzamento dell'Europa.

1. La Commissione ritiene legittima la discriminazione tra città e comuni, da un lato, e circoscrizioni tedesche, dall'altro?
2. In caso affermativo, con quali argomentazioni viene giustificata tale discriminazione?
3. Intende modificare i criteri di ammissibilità per l'anno 2000, relativamente agli incontri di cittadini nel quadro dei gemellaggi (Tipo I), cosicché anche le circoscrizioni possano candidarsi?

**Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione**

(4 novembre 1999)

I criteri relativi all'attribuzione di aiuti finanziari nel quadro del programma comunitario in favore del gemellaggio di città sono stati stabiliti dalla Commissione in stretta consultazione con i rappresentanti delle diverse commissioni del Parlamento e con i rappresentanti delle associazioni nazionali dei poteri locali, riunite nel Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa. Tali criteri sono oggetto di una revisione annuale e figurano in una nota d'informazione «Sovvenzioni della Commissione in favore dei gemellaggi di città», di cui viene data ampia diffusione.

In occasione dell'ultima riunione di consultazione dell' 8 dicembre 1998, è stato deciso che per il 1999 e in considerazione dei mezzi finanziari disponibili, non fosse opportuno tener conto dei Landkreise nel quadro del tipo I di tale programma. Peraltro, per il tipo II del programma, la nota suindicata informa che le azioni di gemellaggio di città di una stessa regione possono ugualmente fruire di sovvenzioni.

I criteri applicabili per l'anno 2000 verranno stabiliti in occasione delle «Assise europee del gemellaggio per il Terzo Millennio», che si svolgeranno a Bilbao dal 3 al 5 dicembre 1999.

(2000/C 170 E/069)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1645/99****di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione***(13 settembre 1999)*

**Oggetto:** Rispetto della direttiva sugli uccelli selvatici — discarica di fanghi presso Uitdam (NL)

Sa la Commissione che la provincia di Noord-Holland e il Rijkswaterstaat (ente per la gestione delle acque) hanno intenzione di creare una discarica per fanghi di dragaggio tossici nell'Ijmeer, all'altezza di Uitdam?

Sa la Commissione che l'Ijmeer costituisce un territorio chiave all'interno della rete delle zone protette?

Sa la Commissione che il governo olandese intende designare l'Ijmeer, in quanto parte dell'Ijsselmeer, quale zona di protezione speciale nel quadro di Natura 2000?

Sa la Commissione che la realizzazione di una discarica di fanghi (con un diametro di 1.500 metri) in tale località è in contrasto con la direttiva europea sugli uccelli selvatici (79/409 CEE<sup>(1)</sup>), dato il rischio di infiltrazione e inquinamento della natura e del paesaggio che potrebbero minacciare lo spazio vitale di uccelli nidificanti e non nidificanti quali il falco pescatore, il cigno minore e la spatola?

E' disposta la Commissione ad insistere presso il governo olandese perché induca la provincia di Noord-Holland e il Rijkswaterstaat a desistere dai loro progetti?

Ritiene la Commissione che per lo smaltimento dei fanghi di dragaggio (classe 4) siano state sviluppate alternative sostenibili in grado di competere a breve termine con il semplice scarico?

E' disposta la Commissione a promuovere l'ulteriore sviluppo di alternative quali la trasformazione dei fanghi di dragaggio in materiali da costruzione e in materie prime secondarie?

Quali azioni intende intraprendere la Commissione per richiamare i Paesi Bassi al totale rispetto della direttiva sugli uccelli selvatici e di Natura 2000?

<sup>(1)</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

**Risposta data dalla sig.ra Wallström In nome della Commissione***(18 ottobre 1999)*

La Commissione non è a conoscenza dei fatti citati dall'onorevole parlamentare.

La Commissione non è a conoscenza del fatto che l'Ijmeer rappresenti un'area cruciale nell'ambito della rete delle aree protette. Tuttavia, ciò non riguarda il diritto comunitario. Il diritto comunitario può essere chiamato in causa solo se l'Ijmeer risponde ai criteri stabiliti dalla direttiva 79/0409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici o dalla direttiva 92/0043/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>(1)</sup>.

La Commissione è a conoscenza del fatto che l'Ijmeer costituisce un'area importante sotto il profilo ornitologico (IBA). La Corte di giustizia ha stabilito nella sentenza del 19 maggio 1998 che l'elenco delle aree IBA del 1994 può essere utilizzato come documento di orientamento nella designazione delle zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/0409/CEE. Inoltre, la Corte ha dichiarato che i Paesi Bassi non hanno designato un numero sufficiente di zone adatte. I Paesi Bassi non hanno ancora ottemperato ai loro obblighi. Tale aspetto è oggetto di una nuova procedura di infrazione in base all'articolo 228 (ex art. 171) del trattato CE. Recentemente i Paesi Bassi hanno dichiarato che la designazione delle aree sarà effettuata verso la fine di quest'anno. L'Ijmeer è stato inoltre citato nella proposta olandese di designazione delle zone ai sensi della direttiva 79/0409/CEE. Tale proposta è stata oggetto di una procedura di discussione pubblica che è ancora in corso.

In conformità dell'articolo 7 della direttiva 92/0043/CEE, l'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della suddetta direttiva si applica alle zone disciplinate dalla direttiva 79/0409/CEE. Qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito deve essere oggetto di una opportuna valutazione di tale incidenza

e non può pregiudicare l'integrità del sito in causa. Ove un piano o progetto eserciti simili effetti, può essere autorizzato solo qualora le autorità dimostrino che non vi sono soluzioni alternative e che il piano o progetto deve essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. Inoltre, le autorità devono adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Non avendo ricevuto alcuna informazione relativa al progetto, la Commissione non è in grado di stabilire se si verificheranno gli effetti citati nell'interrogazione.

La Commissione chiederà ai Paesi Bassi informazioni circa il progetto, in particolare per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 92/0043/CEE. Inoltre, la Commissione insisterà presso le autorità olandesi per quanto riguarda il rispetto della direttiva 79/0409/CEE e della direttiva 92/0043/CEE.

Le alternative alla rimozione dei fanghi di dragaggio devono essere valutate nel quadro della procedura di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 92/0043/CEE (vedi sopra).

La Commissione ha avviato delle procedure d'infrazione per obbligare i Paesi Bassi a notificare le zone proposte ai sensi della direttiva 92/0043/CEE. Recentemente i Paesi Bassi hanno notificato tali zone. Al momento attuale si sta valutando tale notifica nel quadro delle riunioni biogeografiche della regione atlantica.

(<sup>1</sup>) GU L 206 del 22.7.1992.

(2000/C 170 E/070)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1649/99**  
**di Benedetto Della Vedova (TDI) alla Commissione**

(22 settembre 1999)

**Oggetto:** L'acquisizione da parte dell'ENEL del 30 % di Telepiù

L'ENEL è una società a totale partecipazione pubblica e le recenti misure di liberalizzazione del settore elettrico in Italia non hanno intaccato di fatto il suo ruolo di monopolista (comunque la legge attribuisce all'ENEL una riserva legale di mercato per quanto riguarda le utenze domestiche). Tale ente ha annunciato la volontà di acquistare il 30 % del capitale della rete televisiva a pagamento italo-francese Telepiù.

Non ritiene la Commissione che l'investimento di circa 1.000 miliardi di lire nel gruppo italo-francese Telepiù-Canalplus configuri un'alterazione della concorrenza nel mercato europeo della televisione a pagamento? In particolare non ritiene, data la titolarità pubblica dell'ENEL e la sua condizione di monopolista nel settore energetico, che l'acquisto del 30 % del capitale di suddetta società configuri l'ipotesi di indebiti aiuti di Stato, incompatibili con l'articolo 87 del Trattato?

**Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione**

(26 ottobre 1999)

La politica della Commissione in un settore caratterizzato da forti innovazioni tecnologiche, come quello della pay-TV consiste, in presenza di una sufficiente domanda sul mercato, nell'incoraggiare lo sviluppo di più operatori concorrenti per evitare la costituzione di monopoli. La Commissione valuta positivamente il fatto che in Italia operino in questo settore due concorrenti e segue con interesse operazioni volte all'accelerazione della rivoluzione digitale e al potenziamento dei servizi multimediali e interattivi.

L'ingresso di una società a partecipazione pubblica, come l'ENEL, nel capitale di una società privata operante nel settore della televisione a pagamento, non configura, di per sé, un'alterazione della concorrenza su questo mercato.

In relazione alla possibilità che l'operazione possa comportare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 (ex-Articolo 92), le aziende pubbliche possono, secondo le norme del Trattato sugli aiuti di Stato, utilizzare le risorse proprie per eventuali acquisizioni, a condizione che il ritorno atteso sugli investimenti effettuati sia

comparabile a quello che avrebbe richiesto un investitore commerciale operante in normali condizioni di mercato<sup>(1)</sup>. In tal senso, i servizi della Commissione hanno inviato alle autorità italiane una lettera di richiesta di informazioni al fine di acquisire elementi di valutazione sull'investimento dell'ENEL, onde poter verificare l'eventuale presenza di aiuti di Stato.

---

<sup>(1)</sup> Comunicazione della Commissione agli Stati membri — Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva 80/0723/CEE — GU C 307 del 13.11.1993.

(2000/C 170 E/071)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1651/99**

**di Nelly Maes (Verts/ALE) alla Commissione**

(22 settembre 1999)

*Oggetto:* Discriminazione della colombofilia nella zona transfrontaliera belgo-olandese

Da cinquant'anni è impossibile per i colombofili belgi partecipare a competizioni oltre frontiera. Gli avicoltori dei Paesi Bassi non possono partecipare a concorsi organizzati in Belgio e viceversa, con grande malcontento dei frontalieri olandesi che vogliono far competere i propri piccioni viaggiatori e dei frontalieri belgi che vorrebbero fare il contrario.

E' lecito chiedersi se tale regolamentazione non sia in contrasto con l'articolo 59 del trattato. Dato che la colombofilia non è riconosciuta dal Comitato olimpico internazionale, essa non comporterebbe discriminazioni nei confronti dei praticanti di tale sport.

Per la colombofilia, sport popolare, ciò è per principio inaccettabile. L'organizzazione delle competizioni riveste anche un carattere economico, in quanto è previsto il pagamento di una quota di iscrizione per prendervi parte. Pertanto le proteste contro tale regolamentazione sono a mio avviso giuste, in quanto il divieto di partecipare alle competizioni organizzate in Belgio per praticanti olandesi comporta una discriminazione in base all'articolo 59.

Tale disposizione non è infatti dettata da motivi legati all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica. L'articolo 59 non vale unicamente per l'autorità pubblica, ma si applica anche alla regolamentazione collettiva relativa alle prestazioni di servizi.

Non ritiene la Commissione che un tale divieto sia in contrasto all'articolo 59 e debba pertanto essere abolito?

In un'epoca caratterizzata dal progredire dell'unificazione europea paiono superate le discriminazioni ai danni di uno sport popolare in una zona frontiera.

**Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(4 novembre 1999)

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, le competizioni colombofile sono organizzate nell'ambito di associazioni e l'adesione ad un'associazione del Belgio o dei Paesi Bassi dipende dalla residenza del colombofilo.

Tale attività sportiva può essere oggetto delle disposizioni dell'articolo 49 del trattato (ex articolo 59) nella misura in cui possieda carattere economico.

Limitare l'accesso alle competizioni in base alla residenza non sembra tuttavia incompatibile con le disposizioni dell'articolo 49 del trattato.

Alla Commissione è stato infatti comunicato che il criterio della residenza ai fini dell'adesione ad un'associazione colombofila è impiegato per tenere conto delle distanze da percorrere. Risulta addirittura che, all'interno di uno dei due Stati membri in questione, un colombofilo possa iscriversi unicamente all'associazione del proprio territorio geografico.



Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia<sup>(1)</sup>, i principi del trattato CE non si oppongono a normative istituite per motivi non economici, vista la specificità dell'attività sportiva in questione.

Quindi, l'organizzazione di competizioni colombofile effettuata tenendo conto della specificità dell'attività non risulta incompatibile con le disposizioni dell'articolo 49 del trattato CE.

<sup>(1)</sup> Cfr. da ultimo la sentenza Bosman del 15 dicembre 1995, causa C415 /93.

(2000/C 170 E/072)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1652/99**

**di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione**

(22 settembre 1999)

Oggetto: Inquinamento delle acque del canale regionale «66»

Il canale regionale «66» attraversa le province di Imathia e Pella, riceve le acque di fiumicelli locali e sfocia nell'Aliakmona per poi riversarsi infine nel Golfo di Salonicco. I rifiuti industriali di tutta la zona da esso attraversata sono scaricati illegalmente in tale canale. Sondaggi e misurazioni eseguiti in vari punti confermano che, in particolare durante i mesi estivi, nel canale non può esistere alcuna forma di vita.

Tenendo presente che:

- determinati impianti industriali della regione sono in attività pur non essendo dotati di depuratori biologici mentre altri, pur avendoli, non li utilizzano o li sottoutilizzano dando così adito al riversamento incontrollato di rifiuti industriali in violazione della legislazione comunitaria,
- i sindaci di Irinoùpoli, Apostolos Pávlos e Anthemia hanno presentato un esposto e son già ben dieci anni che le persone residenti nei pressi del canale, come pure le associazioni locali di protezione dell'ambiente, presentano denunce e vivaci proteste,
- si constatano effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute pubblica (tossicità, puzzo intenso, rigetto di pesci morti per via della mancanza di ossigeno),
- vengono violate le direttive comunitarie in materia di rifiuti, protezione delle acque sotterranee, qualità dell'acqua potabile e prevenzione dell'inquinamento marino,

può la Commissione far sapere:

1. se intende chiedere alle competenti autorità greche di garantire che cessi definitivamente l'inquinamento del canale regionale «66» dovuto ad acque di scarico e rifiuti,
2. se si prefigge di finanziare, qualora le sia richiesto, un progetto di gestione ambientale nella zona interessata per ristabilire l'equilibrio profondamente sconvolto lungo l'intero alveo del canale «66», e
3. quali misure adotterà nel caso in cui riscontrerà violazioni alla legislazione ambientale comunitaria, affinché ne vengano applicate correttamente le disposizioni?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione**

(27 ottobre 1999)

La Commissione non era informata dell'inquinamento delle acque del canale regionale «66» e ringrazia l'onorevole parlamentare per averle comunicato delle informazione in merito. La Commissione si rivolgerà alle autorità elleniche per chiedere informazioni sul funzionamento degli impianti di depurazione esistenti,

il sistema di raccolta delle acque di scarico e dei rifiuti delle imprese della regione nonché l'elaborazione dei programmi con obiettivi qualitativi per il fiume Aliakmona. In base alla risposta di dette autorità, essa deciderà del seguito da riservare a questo caso.

Un piano integrato di gestione delle acque nella zona è certamente ammissibile ad un finanziamento a titolo del quadro comunitario di sostegno (CCA) III per la Macedonia centrale.

(2000/C 170 E/073)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1653/99**  
**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(22 settembre 1999)

*Oggetto:* Nuovo regime assicurativo dell'Ente statale per l'elettricità (DEI)

Stando a quanto pubblicato dai giornali, l'accordo del governo greco con i rappresentanti sindacali dell'Ente statale per l'elettricità inteso a risolvere il loro problema assicurativo e già reso pubblico, ha provocato reazioni da parte della Commissione europea, «la quale ritiene che l'assetto dato al nuovo regime assicurativo dell'Ente costituisca un aiuto di Stato». Sempre stando alle medesime informazioni, sembra che la Commissione colleghi la questione del regime assicurativo ad una maggiore apertura del mercato dell'energia in Grecia.

1. Può la Commissione riferire se ritiene che l'assetto dato al regime assicurativo della DEI, in base al quale gli elementi accertati dell'attivo del regime assicurativo vengono ceduti in cambio della copertura tramite il bilancio statale, costituisca un aiuto di Stato;
2. è orientata a considerare il calendario per l'apertura del mercato nazionale dell'energia in Grecia nel 2001 uguale a quello di tutti gli altri Stati membri o sarà del 28 %, livello che è stato applicato ai rimanenti Stati membri, Grecia esclusa, nel febbraio 1999?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

(27 ottobre 1999)

1. La Commissione non ha ricevuto nessuna notifica dal governo greco sull'accordo tra il governo greco e l'Ente statale per l'elettricità (DEI). Per tale motivo la Commissione non ha rilasciato nessuna dichiarazione sull'accordo in questione. Attualmente non è quindi possibile affermare se tale accordo costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE (ex-Articolo 92). La Commissione intende indirizzare al governo greco una richiesta di informazione.
2. Gli Stati membri avevano l'obbligo di attuare le disposizioni della Direttiva 96/0092/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica<sup>(1)</sup> entro il 19 febbraio 1999. Tuttavia, al Belgio e all'Irlanda è stato concesso un anno supplementare per dare attuazione alla Direttiva mentre la Grecia disponeva di due anni supplementari per adottare la normativa di recepimento.

La Direttiva, all'articolo 19, prevede un'apertura del mercato in tre fasi. La quota del mercato nazionale verrà aumentata progressivamente in un arco di sei anni. L'apertura di mercato minima corrispondente alla prima fase è calcolata quale quota del consumo complessivo di elettricità nella Comunità da parte dei consumatori finali con un consumo annuo eccedente 40 gigawatt ora (GWh). Stando ai calcoli più recenti ciò implica che almeno 26,48 % di ciascun mercato nazionale dev'essere stato aperto alla concorrenza a partire dal 19 febbraio 1999. Nella seconda fase — tre anni dopo l'entrata in vigore della Direttiva — la soglia è ridotta a un livello di 20 GWh. Ciò aumenta l'apertura minima del mercato a circa 28 %. Nella terza fase — sei anni dopo l'entrata in vigore della Direttiva — la soglia è ridotta ulteriormente a 9 GWh corrispondente a un'apertura del mercato di circa 33 %.

Qualora la Grecia si avvalga dell'intero periodo di respiro di due anni, essa dovrà liberalizzare il suo consumo elettrico di quota corrispondente alla seconda fase che si applica tre anni dopo l'entrata in vigore della Direttiva, vale a dire il 19 febbraio 2000. Nel 2003 essa dovrà liberalizzare la sua quota del consumo complessivo di elettricità consumata dai consumatori finali con un consumo annuo eccedente 9 GWh sulla base della media comunitaria.

<sup>(1)</sup> GU L 27 del 30.1.1997.

(2000/C 170 E/074)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1659/99****di Hubert Pirker (PPE-DE) alla Commissione**

(14 settembre 1999)

Oggetto: Centrale nucleare di Krsko

In occasione dell'audizione dinanzi al Parlamento europeo, il sig. Günther Verheugen, commissario designato, ha ricordato che l'adesione dei diversi paesi candidati è subordinata alla chiusura delle centrali nucleari poco sicure o alla presentazione di un piano di cessazione della produzione di energia nucleare nelle centrali nucleari a rischio. Il sig. Verheugen ha sottolineato che in materia di sicurezza delle centrali nucleari non è possibile il benché minimo compromesso. La centrale nucleare slovena di Krsko non figura nell'elenco delle centrali nucleari in causa, sebbene essa si trovi in una zona sismica e costituisca un'enorme minaccia.

Quali misure intende adottare la Commissione per far sì che questa centrale nucleare poco sicura ubicata nello Stato della Slovenia venga chiusa e non costituisca quindi più una minaccia in particolare per la Carinzia e la Stiria, Stati federali austriaci limitrofi?

La Commissione subordinerà la chiusura della centrale nucleare di Krsko alle stesse condizioni previste per le altre centrali nucleari poco sicure, come menzionato dal commissario Verheugen?

**Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione**

(8 ottobre 1999)

La Commissione ha già dichiarato che le centrali nucleari di progettazione sovietica in funzione nei paesi candidati e considerate non migliorabili dovranno essere chiuse appena possibile, conformemente ai calendari prefissati. È questo il caso della centrale nucleare di Ignalina in Lituania, delle unità 1-4 della centrale Kozloduy in Bulgaria e di Bohunice V1 in Slovacchia. Al tal fine, la Commissione sta negoziando con i tre paesi tramite gruppi di lavoro paritetici.

Il caso di Krsko in Slovenia è diverso. Si tratta di una centrale di progettazione occidentale, simile ad altre centrali dello stesso tipo che operano all'interno della Comunità e in altri paesi occidentali. La Slovenia sta portando avanti i programmi di miglioramento della sicurezza della centrale. L'Agenda 2000 stabilisce che «Dove sono in funzione centrali di progettazione occidentale (Romania e Slovenia) si dovrà sorvegliare l'andamento delle operazioni, al fine di assicurare che l'esercizio delle stesse risponda a standard di sicurezza adeguati. Se necessario potrà essere fornita assistenza tecnica».

Il partenariato per l'adesione della Slovenia evidenzia in questo campo due priorità a medio termine, specificamente il rafforzamento dell'autorità per la sicurezza nucleare e il riaggiustamento della politica nucleare slovena, nonché piani di investimento in linea con i risultati della valutazione di rischio sismico, che dovrà essere effettuata nei dintorni della centrale nucleare di Krsko.

A questo proposito, più di un milione di Euro è stato stanziato nell'ambito del programma PHARE al fine di sostenere l'autorità per la sicurezza, in particolare grazie al trasferimento di metodologie e procedure utilizzate dai regolatori della sicurezza nucleare comunitari. Sempre nell'ambito del programma PHARE, e allo scopo di procedere a un'ulteriore valutazione della sismicità della zona e del suo potenziale impatto sul progetto della centrale, 500 000 € verranno assegnati alla centrale nucleare di Krsko. I primi risultati dello studio sono attesi entro la fine di questo anno.

(2000/C 170 E/075)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1660/99****di Massimo Carraro (PSE) alla Commissione**

(14 settembre 1999)

Oggetto: Direttiva n. 92/0081/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali

La legge n. 448 del 1998 approvata dal Parlamento italiano prevede una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e dei gas da petrolio liquefatti impiegati nei comuni che rientrano in determinate località del

territorio nazionale che, per particolari condizioni geografiche o climatiche, od altri fattori, quali la mancata metanizzazione, inducono ad un loro impiego particolarmente oneroso. Si tratta quindi di un provvedimento che può agevolare le condizioni di vita delle famiglie residenti in quelle località.

L'on. Luigi Olivieri, nella seduta del 15 luglio 1999 della Camera dei deputati, ha interpellato il sottosegretario di Stato per le Finanze, on. Ferdinando de Franciscis, per ottenere delucidazioni riguardo ai ritardi nell'emanazione di un decreto esecutivo della legge n. 448 del 1998, già adottato dal Consiglio dei ministri il 9 marzo 1999. Il sottosegretario di Stato ha dichiarato che, ai sensi della direttiva n. 92/0081/CEE<sup>(1)</sup>, è necessaria un'autorizzazione dell'Unione europea per dar luogo ad una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e dei gas da petrolio liquefatti. Trattasi quindi di un atto indispensabile all'emanazione del regolamento attuativo in questione.

Dal 3 dicembre 1998, data alla quale la richiesta di autorizzazione è stata inoltrata dal Ministero delle finanze alle istanze comunitarie, l'Unione europea non si è ancora espressa al riguardo, nonostante i funzionari della Commissione abbiano ricevuto dall'Italia tutte le informazioni per esprimere una valutazione in merito.

Può quindi la Commissione spiegare quali siano le cause di un così grave ritardo nel comunicare l'autorizzazione o i motivi alla base di un eventuale rifiuto? Entro quale data si prevede la conclusione dell'iter decisionale?

<sup>(1)</sup> GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12.

### **Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione**

*(11 ottobre 1999)*

Il governo italiano ha chiesto l'autorizzazione ad applicare in alcune determinate regioni geografiche riduzioni dell'aliquota di accisa per i prodotti menzionati dall'onorevole parlamentare a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/0081/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali. Conformemente a tale articolo, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni per le accise applicate agli oli minerali, in base a considerazioni politiche specifiche.

Le autorità italiane hanno informato la Commissione dell'intenzione di introdurre tali misure il 3 dicembre 1998. Tuttavia, la notifica inviata alla Commissione non conteneva informazioni sufficienti per l'esame della domanda e la preparazione di una proposta. Tra febbraio e marzo 1999 c'è stato uno scambio di lettere e, infine, su proposta della Commissione, si è tenuta una riunione a Roma, durante la quale sono state precisate le informazioni necessarie all'esame della domanda.

Grazie allo scambio di lettere che ha fatto seguito alla riunione, il governo italiano ha chiarito la sua richiesta e la Commissione ha ricevuto le informazioni necessarie il 29 giugno 1999, data in cui sono state registrate la domanda iniziale e le lettere successive.

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/0081/CEE, la Commissione è tenuta ad informare tutti gli Stati membri della misura proposta entro un mese. Essa ha inviato la comunicazione in oggetto il 28 luglio 1999. Lo stesso articolo concede due mesi ad ogni Stato membro o alla Commissione per chiedere che il Consiglio riesami la questione.

Negli ultimi giorni si è registrato un lieve ritardo causato dall'insediamento della nuova Commissione. Tuttavia, l'onorevole parlamentare può contare sul fatto che la nuova Commissione esaminerà quanto prima la domanda del governo italiano.

Una volta ottenuta l'approvazione della Commissione, la proposta sarà presentata al Consiglio senza indugi.

(2000/C 170 E/076)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1662/99****di Laura González Álvarez (GUE/NGL)  
e Alonso Puerta (GUE/NGL) alla Commissione**

(22 settembre 1999)

Oggetto: Minaccia di sanzioni degli Stati Uniti contro l'impresa Sol-Melià

Il dipartimento di Stato statunitense sta studiando la possibilità di emanare sanzioni nei confronti del gruppo alberghiero spagnolo Sol-Medià per i suoi investimenti a Cuba. Gli Stati Uniti intenderebbero applicare il titolo IV della legge Helms-Burton, che l'Unione europea ritiene illegale in quanto extra-territoriale. Qualora tale sanzione fosse applicata, essa colpirebbe i liberi scambi internazionali e lederebbe gli interessi imprenditoriali di una delle imprese turistiche spagnole più rappresentative.

1. Qual è il grado di minaccia reale della sanzione contro l'impresa Sol-Melià?
2. Qualora si arrivi a tanto, quali misure potrebbe adottare la Commissione per proteggere gli interessi di questa impresa europea?
3. Sarebbe disposta la Commissione a denunciare la legge Helms-Burton dinanzi all'Organizzazione mondiale del commercio?

**Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione**

(13 ottobre 1999)

La Commissione rammenta che le decisioni e le dichiarazioni della Commissione e degli Stati Uniti che sono state adottate nel vertice del 18 maggio 1998 riguardo alle sanzioni previste dal provvedimento Helms-Burton e da quello Iran/Libia erano volte ad aprire la strada per una soluzione definitiva a questo considerevole disaccordo bilaterale. La Commissione è molto preoccupata in quanto sinora non è stato registrato alcun progresso tangibile da parte americana al fine di ottenere un emendamento del Congresso al titolo IV della legge Helms-Burton, e, in particolare, dal fatto che l'amministrazione americana ha costantemente confermato l'obbligo permanente del presidente, in assenza di tale emendamento, a dare forza esecutiva al suddetto titolo.

Da parte sua, la Commissione ha sempre sottolineato che, se venisse intrapresa un'azione legale contro imprese o individui comunitari in nome della legge Helms-Burton, si dovrebbe inevitabilmente ricorrere ad una nuova tavola rotonda dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

La Commissione ha esortato l'amministrazione americana ad accelerare, dal canto suo, l'attuazione dell'accordo di cui al summit di maggio 1998.

La Commissione segue da vicino l'andamento della situazione e continuerà ad informare il Parlamento di qualsiasi sviluppo in merito all'attuazione degli accordi del 18 maggio 1998.

(2000/C 170 E/077)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1665/99****di Lucio Manisco (GUE/NGL) alla Commissione**

(22 settembre 1999)

Oggetto: Malversazione dei fondi FMI per la Russia e Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

Il presidente del Fondo monetario internazionale, Michel Camdessus, concesse alla fine dello scorso luglio un prestito alla Federazione russa di 4,5 miliardi di dollari nonostante fosse a conoscenza di un rapporto della Price Waterhouse che confermava come la Banca centrale di Mosca da tempo stornasse su finanziarie estere una parte di tali fondi.

E' a conoscenza la Commissione se oltre a quelli dell'FMI anche fondi della BERS siano stati oggetto di malversazione?

**Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione**

(3 novembre 1999)

In merito alla questione generale della presunta corruzione finanziaria in Russia, il parere della Commissione rimane quello espresso nella sua dichiarazione al Parlamento il 16 settembre 1999. Alla domanda specifica dell'onorevole parlamentare, la Commissione comunica le informazioni di cui dispone in qualità di rappresentante della Comunità nel consiglio di amministrazione della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS):

La malversazione di capitali è un'attività criminale e chi se ne rende responsabile tenterà quindi di nascondere le prove ai controlli esterni, compreso quello della BERS. La BERS segue pertanto una politica volta a prevenire il riciclaggio e richiede che le istituzioni finanziarie alle quali accorda dei crediti forniscono dichiarazioni, destinate a ridurre il rischio che la Banca si ritrovi coinvolta involontariamente in tali attività. Inoltre, tutti i pagamenti della BERS provenienti dalla Russia o ad essa diretti sono soggetti ad apposita autorizzazione della Banca centrale.

Circa un quarto di tutti i finanziamenti della BERS hanno una controparte russa. Le attività della BERS con controparti russe sono limitate al finanziamento di progetti approvati dove l'utilizzo dei fondi è definito in modo preciso. La BERS applica controlli rigorosi sugli esborsi, il che significa che ogni qual volta possibile i fondi sono pagati direttamente ai contraenti. Laddove si ricorre ad altri meccanismi di pagamento quali i conti speciali, si procede regolarmente a verifiche contabili per assicurare che i fondi sono usati per gli scopi prestabiliti.

Riunioni di aggiornamento del personale sono tenute regolarmente dal responsabile antiriciclaggio, nominato dalla Banca nel 1996.

In seguito al caso recente della Banca di New York, la BERS ha condotto un esame delle esposizioni russe ed ha chiesto ai suoi revisori dei conti di procedere ad una revisione contabile di specifici progetti russi che potrebbero dar luogo ad attività di riciclaggio. Benché l'audit esterno sia ancora in corso, la valutazione preliminare della banca rivela che non esistono progetti che a prima vista diano adito al sospetto di un comportamento o di operazioni di riciclaggio di fondi illeciti.

La Commissione non dispone di elementi di prova che potrebbero mettere in dubbio le affermazioni di cui sopra.

(2000/C 170 E/078)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1668/99**

**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione**

(22 settembre 1999)

Oggetto: Aiuti ai giovani artisti europei

Gli aiuti ed i finanziamenti previsti per le attività artistiche negli Stati membri sono in gran parte disponibili esclusivamente per organizzazioni e per attività svolte in rete tra più Stati membri.

Gran parte della produzione artistica, patrimonio di cultura e di sviluppo enorme per l'Europa, viene realizzata invece da singoli, che svolgono una funzione innegabile sia da un punto di vista culturale che sociale. Occorre anche ricordare che i singoli operatori nei vari campi dell'arte rappresentano un'opportunità occupazionale che non può essere sottovalutata. L'operato dei singoli artisti, espressione del pensiero occidentale ed europeo, è un bene comune dei cittadini dell'Unione europea.

Ciò premesso, può la Commissione comunicare:

1. se esistono programmi destinati a finanziare le attività dei singoli artisti ritenuti particolarmente meritevoli;
2. se sono attualmente allo studio dei provvedimenti a tale scopo;

3. se esistono studi specifici sull'arte nell'UE e sulle sue ricadute occupazionali;
4. qual è il suo giudizio generale sul tema.

### **Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione**

(5 novembre 1999)

Il trattato CE conferisce alla Comunità competenze nel settore culturale. In virtù dell'articolo 151 (ex articolo 128), l'azione delle Comunità mira a contribuire alla cooperazione fra gli Stati membri, allo sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto reciproco della diversità nazionale e regionale, a favorire la cooperazione culturale fra gli Stati membri e con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti.

La realizzazione dell'azione comunitaria a favore della cultura è stata caratterizzata finora dall'adozione di tre programmi (Kaléidoscope, Ariane e Raphaël) e per quanto riguarda l'avvenire un nuovo programma («Cultura 2000») è attualmente in fase di approvazione interistituzionale.

1. Nel pieno rispetto del trattato CE e del principio di sussidiarietà, i programmi in favore del settore culturale basati sull'articolo 151 (ex articolo 128) del trattato CE hanno avuto — e continueranno ad avere — come obiettivo principale il compito di incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri in campo culturale.

Di conseguenza, sul piano pratico l'azione comunitaria intende sostenere non tanto le opere artistiche a livello individuale quanto progetti capaci di dimostrare un concreto valore aggiunto europeo e prevedano la cooperazione fra più operatori (istituzioni, organizzazioni, gruppi individuali) originari di almeno tre Stati membri.

Occorre tenere presente che l'azione della Comunità sostiene gli artisti sul piano individuale soltanto nel contesto specifico di taluni premi europei (per esempio, il premio per la letteratura e la traduzione «Aristeion» ed il premio per l'architettura moderna «Mies van der Rohe»).

2. L'articolo 151 del trattato CE costituisce la base giuridica anche del nuovo programma quadro «Cultura 2000» — attualmente in fase di approvazione interistituzionale — i cui principali obiettivi restano obbligatoriamente gli stessi.

3. Il 14 maggio 1998, la Commissione ha pubblicato un documento di lavoro su «Cultura, industrie culturali e occupazione»<sup>(1)</sup>.

4. La Commissione ha di recente espresso la propria posizione in merito ai futuri sviluppi dell'azione comunitaria in campo culturale nella propria comunicazione<sup>(2)</sup> al Parlamento relativa alla posizione comune del Consiglio circa l'istituzione di uno strumento unico di finanziamento e programmazione della cooperazione culturale «Cultura 2000», primo programma quadro della Commissione.

<sup>(1)</sup> SEC(1998) 837.

<sup>(2)</sup> SEC(1999) 1227 def.

(2000/C 170 E/079)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1674/99 di Marialiese Flemming (PPE-DE) alla Commissione**

(22 settembre 1999)

Oggetto: Automedicazione

Nella risoluzione del Parlamento europeo sugli orientamenti della politica industriale per il settore farmaceutico, approvata il 16 aprile 1996 (A4-0104/96<sup>(1)</sup>), l'automedicazione viene considerata un importante elemento della politica sanitaria a lungo termine. Ciò è in linea con gli orientamenti della Commissione europea e, in particolare, con la comunicazione del 1° giugno 1994 su un programma d'azione della Comunità concernente promozione della salute, informazione, educazione e formazione, nel quadro dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica.

Da tale comunicazione si desume che negli anni passati la Commissione, con il sostegno del Parlamento europeo, si è impegnata a favore dell'estensione di un'automedicazione responsabile, in linea con il desiderio dei cittadini di assumersi la responsabilità della propria salute. Ciò ha già contribuito a un consistente sgravio per le casse malattia.

Intende la Commissione proseguire questa politica e continuare a migliorare le condizioni quadro per i medicinali da banco?

(<sup>1</sup>) GU C 141 del 13.5.1996, pag. 63.

### **Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione**

(26 ottobre 1999)

La Commissione condivide il punto di vista espresso dall'on. Membro che l'automedicazione responsabile e l'esistenza di un quadro regolamentare appropriato per prodotti medicinali che non necessitano prescrizioni («medicinale distribuito senza ricetta») è una questione importante che merita particolare attenzione. La Commissione fa notare che la legislazione farmaceutica comunitaria già dispone di un quadro legislativo dettagliato riguardante l'immissione in commercio di prodotti medicinali nella Comunità e che l'attuale situazione giuridica può essere considerata come soddisfacente.

Vi è tuttavia sempre campo per miglioramenti. Secondo l'art. 71 del Reg. (CEE) 2309/93 del 22 luglio 1993 che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza di prodotti medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'Agenzia europea di Valutazione dei Medicinali (<sup>1</sup>), la Commissione pubblicherà, entro la fine del 2001, una relazione generale sull'esperienza acquisita nell'applicazione delle procedure di autorizzazione di commercializzazione per i medicinali. Questa relazione generale sarà la base per una revisione della legislazione farmaceutica comunitaria includente i regolamenti applicabili ai prodotti da autoprescrizione.

Questa revisione globale della legislazione farmaceutica comunitaria dovrà considerare questioni di particolare importanza per i prodotti da autoprescrizione, includenti il funzionamento della procedura di mutuo riconoscimento (in particolare l'inclusione dello stato giuridico nel processo di riconoscimento), il campo di prodotti ammissibili per la procedura centralizzata, la classificazione dei medicinali nei prodotti farmaceutici che non necessitano prescrizione medica e i medicinali che necessitano prescrizione medica (attualmente inclusi nella Direttiva del Consiglio 92/0026/CEE del 31 marzo 1992 riguardante la classificazione in materia di fornitura dei medicinali per uso umano) (<sup>2</sup>) e i requisiti e le condizioni per la pubblicità dei prodotti che non necessitano prescrizione medica (attualmente inclusi nella Direttiva 92/0028/CEE del 31 marzo 1992 sulla pubblicità dei medicinali per uso umano) (<sup>3</sup>).

Inoltre, la Commissione sostiene azioni che promuovono la disponibilità di una corretta consulenza e la diffusione di informazioni accurate per quanto riguarda l'automedicazione, nell'ambito del suo programma sulla promozione della salute, l'informazione, l'istruzione e la formazione. In questo contesto si dedica speciale attenzione al rafforzamento del ruolo di professionisti della salute nel settore della promozione della salute, inclusa l'automedicazione e per meglio definire indicazioni adatte all'automedicazione.

(<sup>1</sup>) GU L 214 del 24.8.1993.

(<sup>2</sup>) GU L 113 del 30.4.1992.

(<sup>3</sup>) GU L 113 del 30.4.1992.

(2000/C 170 E/080)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1676/99 di Marialiese Flemming (PPE-DE) al Consiglio**

(22 settembre 1999)

**Oggetto:** Stagione di caccia per quanto concerne gli uccelli migratori

Con la direttiva 79/0409/CEE (<sup>1</sup>) del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, l'Unione europea si è impegnata per la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi allo stato selvatico sul territorio europeo degli Stati membri.



Per quanto riguarda l'attività venatoria per determinate specie, gli Stati membri devono accertarsi che vengano rispettati i principi di saggia utilizzazione e di regolazione ecologicamente equilibrata del contingente numerico delle specie di uccelli interessate, in particolare delle specie migratrici. Essi provvedono in particolare a che le specie (a cui applica la legislazione della caccia) non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.

Nel marzo 1994 la Commissione ha proposto una modifica di questa direttiva secondo la quale spetta ad ogni Stato membro fissare la durata del periodo in cui è autorizzata l'attività venatoria per quanto concerne gli uccelli migratori. Il Parlamento europeo ha discusso la proposta della Commissione, che non prevede la definizione di una data unica a livello europeo per la fine della stagione venatoria, e, nella votazione tenutasi nel febbraio 1996, si è espresso a favore della fissazione del 31 gennaio quale termine di chiusura della stagione venatoria, uniforme per l'intera Unione europea.

Quali misure ha adottato il Consiglio per soddisfare la richiesta del Parlamento?

Taluni Stati membri hanno fissato autonomamente la durata della stagione venatoria il che pregiudica la conservazione di determinate specie di uccelli. L'apertura della stagione venatoria in Francia, per esempio, cade in un periodo in cui gli uccelli giovani dipendono ancora dalle cure dei genitori. In tal modo la Francia viola l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 79/0409/CE. Per questo motivo è già stata avviata una procedura d'infrazione.

Qual è lo stato di avanzamento della procedura?

Quali misure intende adottare il Consiglio al fine di garantire che le disposizioni della direttiva 79/0409/CE vengano attuate in tutti gli Stati membri?

(<sup>1</sup>) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

### **Risposta**

(2 dicembre 1999)

Nell'esaminare la proposta della Commissione, intesa a precisare la portata del potere di valutazione degli Stati membri per quanto riguarda segnatamente la data di chiusura della stagione venatoria, il Consiglio ha previsto in particolare la possibilità di una data limite unica che potrebbe situarsi tra il 31 gennaio e il 10 marzo. A tale riguardo, il Consiglio ha preso atto del parere emesso dal Parlamento europeo nel 1996 a favore di una data uniforme a livello europeo per la fine della stagione venatoria, ossia il 31 gennaio di ogni anno. Tuttavia, il Consiglio non è ancora riuscito a trovare una soluzione che possa essere oggetto di un accordo unanime sull'insieme dei problemi sollevati dalla proposta della Commissione.

Per facilitare l'accordo più ampio possibile, sono in corso contatti tra gli Stati membri interessati.

(2000/C 170 E/081)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1679/99 di Marialiese Flemming (PPE-DE) alla Commissione**

(22 settembre 1999)

*Oggetto:* Antibiotici nei mangimi

Da decenni gli antibiotici vengono utilizzati nell'ingrasso quali stimolatori della crescita. L'utilizzo di questi additivi comporta tuttavia il pericolo che alcune malattie non possano essere curate con antibiotici, in quanto i batteri hanno già sviluppato una resistenza ad essi. A ciò si aggiunge che, attraverso il consumo di uova, latte e carni, i residui di antibiotici possono finire nel corpo umano, con grave rischio per la salute.

La Svezia ha vietato l'uso di antibiotici quali stimolatori della crescita già a decorrere dall'1.1.1986, vale a dire ancora prima della sua adesione all'UE. Durante la Presidenza austriaca si è deciso di vietare nell'Unione quattro additivi a base di antibiotici.

La Commissione intende impegnarsi per vietare tutti gli antibiotici utilizzati nei mangimi per bestiame come stimolatori della crescita?

In caso affermativo, quali misure adotterà la Commissione per imporre tale divieto in tutti gli Stati membri?

### **Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione**

*(9 novembre 1999)*

La Direttiva del Consiglio 70/0524/CEE del 23 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali<sup>(1)</sup> riguarda sia l'autorizzazione, che il ritiro dell'autorizzazione all'uso di antibiotici quali stimolatori nella crescita.

Il 17 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato il Regolamento (CE) 2821/98 che modifica, per quanto riguarda il ritiro dell'autorizzazione per taluni antibiotici, la Direttiva 70/0524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali<sup>(2)</sup>, in base alla quale è stata ritirata l'autorizzazione all'utilizzo di quattro antibiotici (virginiamicina, fosfato di tylosin, spiramicina e zinco-bacitracina) utilizzati come additivi nell'alimentazione degli animali.

Poiché l'uso dei quattro antibiotici in questione è stato autorizzato per i farmaci destinati all'uomo, ovvero ne è stata dimostrata la resistenza incrociata agli antibiotici utilizzati per l'uomo, è stato deciso di riservarne l'uso ai farmaci destinati all'uomo.

Quattro altri antibiotici (monensin, salinomycin, avilamicina e flavofosfolipol) non sono stati compresi nel divieto, dal momento che nessuna sostanza di questa categoria veniva all'epoca utilizzata in medicina veterinaria o in medicina umana.

Il divieto svedese (in base all'Atto d'adesione) relativo all'uso di antibiotici quali additivi, scadeva il 31 dicembre 1998. Conformemente alle disposizioni dell'Articolo 11 della Direttiva 70/0524/CEE, il 1° gennaio 1999 la Svezia ha sospeso l'autorizzazione relativa ai quattro antibiotici ancora commercializzati. Attualmente la Commissione e i rappresentanti degli Stati membri presso il comitato permanente sugli alimenti per animali stanno esaminando la documentazione presentata a questo proposito.

Il 28 maggio 1999 il comitato scientifico d'indirizzo della Commissione ha comunicato il proprio parere sulla resistenza antimicrobica. Il comitato ha espresso le seguenti raccomandazioni per quanto riguarda gli antibiotici utilizzati come additivi nell'alimentazione degli animali: «L'utilizzazione di agenti appartenenti a categorie che sono o possono essere usate nella medicina umana dovrebbe essere ridotta progressivamente quanto prima possibile, per essere poi eliminata completamente. Occorre inoltre adoperarsi per sostituire le sostanze antimicrobiche che favoriscono la crescita e che non presentano rischi noti di infezioni batteriche intestinali con alternative non antimicrobiche».

Avendo già intrapreso questo tipo d'azione alla fine del 1998 per quanto riguarda quattro antibiotici, attualmente la Commissione sta esaminando il caso di un quinto antibiotico. Inoltre sta studiando il sistema migliore per ridurre progressivamente l'utilizzazione a lungo termine degli antibiotici rimanenti e sostituirli con alternative non microbiche.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 14.12.1970.

<sup>(2)</sup> GU L 351 del 29.12.1998.

(2000/C 170 E/082)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1680/99 di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione**

*(22 settembre 1999)*

**Oggetto:** Distorsioni nella concorrenza causate da sovvenzioni dell'Unione europea

La Commissione concorda sul fatto che in Germania esista una sovracapacità nel settore della raccolta e dello smistamento di prodotti tessili usati?

La Commissione è a conoscenza del fatto che la ditta SOEX Textil-Vermarktungsgesellschaft mbH, con sede a Bad Oldesloe, ha ricevuto una sovvenzione per la creazione di un'impresa nel Land Sassonia-Anhalt, sebbene si tratti di un'azienda leader del settore sul mercato europeo?

Nella Repubblica federale di Germania esiste una sovracapacità nel settore della raccolta e dello smistamento di prodotti tessili usati. Le sovvenzioni erogate a una ditta leader sul mercato in questo settore causano una distorsione della concorrenza. Inoltre, ciò permette a tale ditta di assumere una posizione dominante.

### **Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

*(26 Ottobre 1999)*

Alla fine del 1998 l'attenzione della Commissione è stata richiamata sulla presunta illegalità di un aiuto di stato accordato in favore della costruzione di uno stabilimento per il riciclaggio di prodotti tessili da parte del gruppo Soex nel parco industriale di Bitterfeld, in Sassonia-Anhalt. La Commissione si è quindi rivolta per iscritto alle autorità tedesche chiedendo se l'impresa avesse ricevuto un aiuto di stato in favore dell'investimento e, in caso affermativo, di quale importo e su quale base giuridica.

Le autorità tedesche hanno risposto con lettera del 16 novembre 1998, confermando che l'impresa aveva investito 76,037 Mio di DM, creando 417 nuovi posti di lavoro, e che aveva effettivamente ricevuto un aiuto di stato. Con decisione del Land Sassonia-Anhalt del 7 novembre 1996, all'impresa era stato assegnato un contributo agli investimenti che comprendeva sia fondi nazionali che fondi comunitari, per un totale di 23,419 Mio di DM. L'aiuto ammontava così al 32,48 % dell'investimento complessivo.

Le autorità tedesche hanno precisato che l'aiuto all'investimento era stato concesso nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel 25° programma quadro di cui alla «Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsstruktur» (Iniziativa comune per la struttura economica regionale), che rappresenta il regime di aiuti regionali in vigore in Germania, notificato alla Commissione e da essa approvato. Pertanto, una notifica specifica non era necessaria. Il regime di aiuti autorizzava anzi per i nuovi investimenti sovvenzioni fino al 35 % del costo d'investimento complessivo. Inoltre, il progetto era stato approvato dalla Commissione l'11 aprile 1997 ai fini del cofinanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel quadro del programma operativo del Land Sassonia-Anhalt 1994-1999.

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dalle autorità tedesche, concludendo che, sulla base delle informazioni a sua disposizione, non si riscontrava alcuna violazione della normativa comunitaria sugli aiuti di stato: l'aiuto era stato concesso sulla base di un regime approvato relativo ai nuovi investimenti in regioni depresse, e il tetto massimo degli aiuti permesso dal regime era stato rispettato.

In questo contesto, è opportuno precisare che generalmente in passato la Commissione non esaminava individualmente gli aiuti di stato ai nuovi progetti d'investimento nelle regioni depresse e non poteva quindi valutare l'impatto del nuovo investimento sulle capacità nel rispettivo settore industriale. Facevano eccezione solo i cosiddetti settori sensibili, come la cantieristica navale, l'industria automobilistica e l'industria delle fibre sintetiche, per i quali esiste una normativa specifica riguardo al controllo degli aiuti di stato. Una modifica è tuttavia intervenuta con la nuova disciplina regionale multisettoriale per i grandi progetti d'investimento, entrata in vigore il 1° settembre 1998. Secondo le disposizioni della nuova disciplina, gli aiuti di stato in favore dei grandi progetti d'investimento devono essere notificati individualmente qualora siano oltrepassate determinate soglie nell'importo dell'investimento o nell'entità degli aiuti di stato. Nel quadro dell'esame individuale dei singoli progetti, la Commissione è ora in grado di valutare meglio l'impatto di un investimento sulle capacità produttive nell'ambito del mercato di un determinato prodotto e di tenerne conto nel determinare l'intensità massima di aiuto autorizzata.

(2000/C 170 E/083)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1682/99**

**di Christos Zacharakis (PPE-DE) alla Commissione**

*(22 settembre 1999)*

**Oggetto:** Rafforzamento della politica europea di protezione civile

Considerando il tragico evento dei recenti terremoti in Grecia che mostra chiaramente quanto sia necessaria una solida politica europea per far fronte alle catastrofi (protezione civile) e poichè la Direzione generale XI della Commissione che è competente sulla materia ha ritenuto che la suddetta politica non dovesse occupare un posto importante nell'ordine delle sue priorità,

può la Commissione far sapere:

1. come si concilia la scarsa importanza attribuita alla politica di protezione civile con le dichiarazioni rilasciate dal presidente Prodi lo scorso 4 maggio sul rafforzamento della politica di sicurezza nell'Unione europea;
2. quali misure intende adottare per potenziare la politica europea di protezione civile e attuare con successo un'autentica collaborazione e uno scambio di esperienze tra gli Stati membri?

#### **Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione**

(18 ottobre 1999)

1. La protezione civile non rientra nel campo delle politiche miranti a creare nell'Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
2. La Commissione ha proposto al Consiglio un secondo programma d'azione comunitario a favore della protezione civile per il periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2004 <sup>(1)</sup>. Questo programma è inteso, conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, a sostenere e completare gli sforzi intrapresi negli Stati membri per la protezione delle persone, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia dei beni materiali in caso di calamità naturale o catastrofe tecnologica.

---

<sup>(1)</sup> COM(98) 768 def. – GU C 28 del 3.2.1999, e proposta modificata COM(1999) 400 def.

(2000/C 170 E/084)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1683/99**

**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(22 settembre 1999)

*Oggetto:* Programma di distribuzione del latte nelle scuole

Può la Commissione comunicare se intende sopprimere o ridurre le sovvenzioni al programma di distribuzione del latte nelle scuole, che è particolarmente vantaggioso per i bambini delle zone più povere, specialmente per l'apporto di calcio, nonchè per i produttori locali di latte?

#### **Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(13 ottobre 1999)

La Commissione conferma di aver avviato il dibattito sul ruolo della Comunità nel programma di distribuzione del latte nelle scuole e soprattutto sul suo contributo finanziario. L'iniziativa è nata dalla necessità di effettuare regolarmente un esame critico delle misure di sostegno che comportano un notevole onere finanziario per la Comunità. Nel caso del programma comunitario di distribuzione del latte nelle scuole la spesa è superiore ai 100 milioni di €.

E' in questo contesto che la Commissione ha incaricato un consulente esterno di effettuare uno studio valutativo, le cui conclusioni sono piuttosto critiche quanto al rapporto costi/benefici del provvedimento. Nel frattempo, le conclusioni di detto studio sono state oggetto di ulteriori dibattiti e consultazioni.

In considerazione di quanto precede, la Commissione valuterà l'opportunità di presentare una proposta legislativa sull'avvenire del programma, in merito alla quale il Consiglio dovrà decidere con la consultazione del Parlamento.

---

(2000/C 170 E/085)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1684/99**  
**di Reino Paasilinna (PSE) alla Commissione**

(22 settembre 1999)

Oggetto: Età pensionabile per i vigili del fuoco

In Finlandia, l'età pensionabile per i vigili del fuoco è di 65 anni e negli altri paesi europei essa è definita dalla legislazione nazionale. Nel corso della Conferenza sulle condizioni di lavoro del personale addetto alla lotta contro gli incendi, svoltasi a Ginevra dal 9 al 16 maggio 1990, l'OIL ha proposto di ridurre considerevolmente l'età pensionabile per i vigili del fuoco, il cui lavoro è notoriamente pesante e pericoloso. In tutti i paesi dell'Unione europea sarebbe giustificato attenersi alla raccomandazione dell'OIL.

Intende la Commissione europea formulare proposte legislative o perlomeno raccomandazioni volte ad abbassare l'età pensionabile per i vigili del fuoco in tutti i paesi dell'Unione europea?

**Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(26 ottobre 1999)

La Commissione non intende proporre alcuna armonizzazione dell'età di pensionamento per i pompieri negli Stati membri.

(2000/C 170 E/086)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1690/99**  
**di Rosa Díez González (PSE) al Consiglio**

(20 settembre 1999)

Oggetto: Condanna a morte negli Stati Uniti del cittadino spagnolo Joaquín José Martínez

Il 2 novembre 1999 si svolgerà, davanti al Tribunale supremo della Florida (USA), il giudizio d'appello contro la sentenza che ha condannato a morte il cittadino spagnolo Joaquín José Martínez, attualmente nel «braccio della morte» del carcere di Starke (USA). La difesa di questo cittadino europeo ha sottolineato la mancanza di garanzie processuali e di presunzione d'innocenza che hanno portato all'inqualificabile sentenza, ancora frequente in molti Stati USA.

Data l'urgenza del caso e tenendo conto dell'irreparabilità di una pena così inumana:

1. Può il Consiglio far sapere quali iniziative ha preso per ottenere, alla luce tra l'altro delle risoluzioni approvate dal Parlamento europeo e dalle Nazioni Unite, nonché dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che sia rispettata una moratoria universale delle esecuzioni capitali (risoluzione del 18.06.1998) e venga definitivamente abolita una pena che offende i più elementari valori democratici?
2. Cosa può e intende fare il Consiglio per evitare l'esecuzione e ottenere un giudizio libero e giusto per il cittadino Joaquín José Martínez?

**Risposta**

(2 dicembre 1999)

1. L'azione dell'UE contro l'applicazione della pena di morte costituisce un elemento fondamentale della politica globale dell'UE in materia di diritti dell'uomo. Nel giugno del 1998 il Consiglio ha adottato orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di pena di morte. L'obiettivo finale è l'abolizione della pena di morte in tutti i paesi del mondo. Per conseguire tale obiettivo, laddove esiste ancora la pena di morte, il Consiglio chiede agli Stati di introdurre una moratoria e insiste affinché siano rispettate norme minime. Esso incoraggia inoltre gli Stati a diventare parti degli strumenti giuridici internazionali che proibiscono la pena capitale.

2. Conformemente a tali orientamenti, l'UE ha preso l'iniziativa di presentare, alla 55a sessione della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite (1999), per la prima volta congiuntamente, il progetto di risoluzione sulla pena di morte che era già stato presentato dall'Italia. L'iniziativa ha avuto un grande successo, perché la risoluzione non solo usa un linguaggio più forte rispetto a risoluzioni precedenti ma anche perché ha attirato un maggior numero di cosponsor, cioè 72 contro i 65 del 1998. L'UE ha altresì preso l'iniziativa di organizzare a margine della summenzionata sessione un gruppo di discussione sulla pena di morte al quale hanno partecipato rappresentanti di ONG e di governi di vari paesi.

3. Tenuto conto del successo riscosso dal progetto di risoluzione sulla pena di morte alla 55a sessione della Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, l'UE ha inoltre presentato per la prima volta un progetto di risoluzione sulla pena di morte all'Assemblea generale delle Nazioni Unite (54a sessione) che si è svolta quest'anno. La risoluzione chiede a tutti gli Stati che ancora mantengono la pena di morte di introdurre, tra l'altro, una moratoria delle esecuzioni capitali ai fini della totale abolizione della pena di morte. Il Consiglio confida che questa iniziativa dell'UE rafforzi ulteriormente la tendenza internazionale verso l'abolizione della pena capitale.

4. Oltre alle iniziative generali in ambito multilaterale o bilaterale, in alcune circostanze l'Unione europea compie passi specifici per casi individuali. L'Unione europea è particolarmente preoccupata per i casi di violazione di norme minime in materia di diritti dell'uomo. In ogni caso, la pena capitale non dovrebbe mai essere applicata a persone che al momento del delitto non avevano ancora 18 anni, alle donne incinte e alle madri, nonché alle persone colpite da infermità mentale. L'Unione europea annette altresì grande importanza al rispetto delle norme che stabiliscono le garanzie giuridiche minime, come prove chiare e convincenti, competenza del tribunale e rigorosa osservanza delle procedure, nonché adeguata assistenza giuridica.

5. Nel caso di Joaquín José Martínez, l'Unione europea porrà particolare attenzione all'esito del giudizio d'appello presentato al Tribunale supremo della Florida e agirà ispirandosi ai principi indicati più sopra.

(2000/C 170 E/087)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1692/99**  
**di Manuel Pérez Álvarez (PPE-DE) alla Commissione**

(29 settembre 1999)

**Oggetto:** Misure a favore delle persone anziane

Le linee di bilancio a favore delle persone anziane per il 1996 — linea B3-4104 — e 1997 sono state bloccate a seguito del ricorso presentato dalla Gran Bretagna al Tribunale di Giustizia adducendo un difetto di base giuridica delle medesime.

La Commissione può spiegare l'attuale situazione delle linee a favore delle persone anziane e se pensa che le due del 1996 e del 1997 potranno essere sbloccate?

**Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(12 novembre 1999)

Un accordo interistituzionale su basi giuridiche e l'attuazione del bilancio sono stati raggiunti il 17 luglio 1998 tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione. Detto accordo stabilisce che l'uso di fondi provenienti dal bilancio comunitario richiede uno «strumento di base» (legislazione secondaria che fornisce il fondamento nella legge per l'azione comunitaria e per far fronte alle spese registrate nel bilancio), solo con talune eccezioni specifiche. Alla luce di questo accordo interistituzionale, il Regno Unito non ha ritenuto necessario continuare con la causa C-239/96 contro la Commissione per le domande di sovvenzione dalla linea di bilancio B3-4104, e la causa è stata annullata.

Un'eccezione concessa dall'accordo interistituzionale riguarda la concessione di fondi per le misure preparatorie per l'elaborazione di proposte per l'adozione della futura azione comunitaria. Su questa base, le azioni riguardanti gli anziani sono state sostenute nel 1998 dalla linea di bilancio B3-4116 (collabora-

zione con le organizzazioni non governative e le associazioni formate dalle persone socialmente escluse e dagli anziani), sotto forma di misure preparatorie per l'azione comunitaria sulla base dell'articolo 137 del Trattato CE (ex articolo 118) che riguarda la lotta contro l'esclusione sociale. Un primo invito a presentare proposte per le azioni preparatorie è stato diramato nell'ottobre 1998, in seguito al quale sono stati sovvenzionati 40 progetti.

Nel bilancio 1999, la linea B3-4104 è stata incorporata nella linea di bilancio B3-4112 (misure preparatorie per combattere e prevenire l'esclusione sociale). Ulteriori inviti sono stati pubblicati nel giugno 1999 ai sensi di questa linea di bilancio per combattere l'esclusione degli anziani nonché altri tipi di esclusione e la Commissione sta attualmente valutando le proposte ricevute.

---

(2000/C 170 E/088)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1695/99**

**di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

(29 settembre 1999)

*Oggetto:* Coordinatore dell'UE, Hombach

Da settimane l'opinione pubblica tedesca sospetta il coordinatore internazionale per la ricostruzione dei Balcani designato dall'UE, Bodo Hombach, di essere coinvolto in oscure vicende di bustarelle (casa di Mülheim e residenza signorile in Canada). Queste gravi accuse lo hanno indotto, il 27 agosto 1999, a rinunciare liberamente alle cariche ricoperte in seno al partito.

Stanti questa situazione tutt'altro che chiara e trasparente nonché la sua intenzione del tutto incomprensibile e vanificante di insediare il suo ufficio a Bruxelles anziché nelle immediate vicinanze della regione della cui ricostruzione è stato incaricato, potrebbe la Commissione far sapere se intende suggerire al signor Hombach di dimettersi dalla sua prestigiosa funzione di incaricato dell'UE per la ricostruzione democratica ed economica della regione balcanica?

Considerato altresì che, per motivi di trasparenza, sarebbe auspicabile, nell'attuale situazione, rendere di pubblico dominio l'ammontare dell'indennità accordata al signor Hombach al momento di assumere detta carica, intende la Commissione procedere in tal senso?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

(9 novembre 1999)

Conformemente al Trattato sull'Unione Europea (articolo 18, ex articolo J8), la nomina di rappresentanti speciali è di competenza del Consiglio.

Gli elementi richiesti, relativi alla remunerazione del rappresentante speciale, vengono stabiliti in un «rendiconto finanziario», che viene comunicato dal Consiglio al Parlamento, conformemente all'articolo M dell'accordo interistituzionale riguardante il finanziamento della politica estera e di sicurezza comune del 16 luglio 1997.

---

(2000/C 170 E/089)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1699/99**

**di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

(29 settembre 1999)

*Oggetto:* Discriminazioni nei confronti degli emigranti relativamente all'accesso all'assistenza sociale in Lussemburgo

I lavoratori emigranti residenti in Lussemburgo e gli oriundi di altri Stati membri sono confrontati con una situazione di discriminazione relativamente all'assistenza sociale. Per la determinazione della concessione o meno di tale assistenza viene richiesta una dichiarazione dei beni patrimoniali nel paese d'origine, il cui contenuto condiziona la decisione.

Si chiede alla Commissione se è al corrente di tale situazione, se non ritenga tale comportamento delle autorità lussemburghesi una violazione del principio della parità di trattamento e come intende agire per risolvere il problema.

### **Risposta della sog.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(5 novembre 1999)

La Commissione presume che l'onorevole parlamentare si riferisca alla legislazione lussemburghese relativa ad un reddito minimo garantito istituito nel quadro della lotta contro l'esclusione sociale in Lussemburgo.

La regolamentazione lussemburghese sottopone la concessione di tale prestazione ad una condizione di risorse che comprendono anche i beni patrimoniali della persona interessata, sia che tali beni si trovino nel Lussemburgo o all'estero.

La Commissione ritiene che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia<sup>(1)</sup>, non sussista discriminazione basata sulla nazionalità a tal riguardo. Secondo la sentenza infatti «gli articoli 7 e 48 del trattato CE<sup>(2)</sup> ... non si oppongono a che le istituzioni degli Stati membri — pur non obbligando queste ultime — assimilino ad un evento che, se si verifica sul territorio nazionale costituisce una causa di perenzione o di sospensione del diritto alle prestazioni in natura, un evento corrispondente verificatosi in un altro Stato membro».

<sup>(1)</sup> Cfr. in un caso analogo la sentenza della Corte di giustizia del 28.6.1978 nella causa 1/78, Kenny (Racc. 1978, pag. 1489).

<sup>(2)</sup> Diventati dopo modifica gli articoli rispettivamente 12 e 39.

(2000/C 170 E/090)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1700/99**

**di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

(29 settembre 1999)

**Oggetto:** Trasposizione della direttiva 93/0104/CE sull'orario di lavoro

La mancata trasposizione della direttiva 93/0104/CE<sup>(1)</sup> sull'orario di lavoro nella legislazione lussemburghese fa sì che in alcuni settori dell'attività economica — nella fattispecie alberghiero e della ristorazione — i lavoratori siano costretti a orari molto pesanti e notevolmente superiori alle norme stabilite a livello europeo.

Pertanto, si chiede alla Commissione di fare il punto della situazione e di far sapere quali azioni sono state intraprese per far sì che le autorità lussemburghesi recepiscano la suddetta direttiva e rispettino la legislazione comunitaria.

<sup>(1)</sup> GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.

### **Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(4 novembre 1999)

Le autorità lussemburghesi hanno comunicato alla Commissione i provvedimenti nazionali per il recepimento della direttiva 93/0104/CE del 23 novembre 1993 relativa a taluni aspetti dell'orario di lavoro. Attualmente la Commissione ha intrapreso un'attenta analisi della legislazione in questione. Una relazione sul recepimento della direttiva 93/0104/CE negli Stati membri sarà presentata all'inizio del 2000.



(2000/C 170 E/091)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1708/99****di Hervé Novelli (PPE-DE) al Consiglio***(30 settembre 1999)*

*Oggetto:* Incoerenza tra la politica regionale europea e talune decisioni delle autorità pubbliche francesi

Il dipartimento Indre-et-Loire è attualmente oggetto di una riflessione sulle nuove ripartizioni in zone, in applicazione della riforma della politica regionale europea. Il comune di Nouatre, nel cantone di Sainte-Maure, dopo essere stato ammissibile nell'ambito della zona 5 b) del FESR potrebbe ora rientrare nell'obiettivo 2.

Al contempo interviene una decisione delle autorità francesi che prevede la quasi chiusura della base militare di Nouatre — che dà lavoro a circa 400 persone, di cui 250 civili —, infliggendo così un duro colpo all'economia locale. Il collegio di Nouatre, per esempio, che accoglie i figli dei lavoratori della base potrebbe essere minacciato di chiusura relativamente a breve termine.

1. Non ritiene il Consiglio che vi sia una contraddizione insostenibile gli obiettivi della sua politica regionale nell'Indre-et-Loire e la decisione adottata dalle autorità francesi, senza alcuna concertazione, in un comune di questo stesso dipartimento?
2. Non ritiene opportuno il Consiglio intervenire presso il governo francese al fine di rimediare a tale incoerenza?
3. E, più in generale, il Consiglio è al corrente di altri casi analoghi? Quali misure intende adottare per impedire il verificarsi di questo tipo di contraddizioni in futuro?

**Risposta***(9 dicembre 1999)*

1. Nel giugno scorso il Consiglio ha adottato la nuova normativa sui fondi strutturali, che definisce gli obiettivi prioritari, i principi generali e la metodologia di programmazione per il periodo 2000-2006.
2. In forza di tale normativa, è compito della Commissione valutare la coerenza tra le strategie di sviluppo, presentate dagli Stati membri per le regioni incluse nell'Obiettivo 2, e gli obiettivi della politica regionale comunitaria.

Non compete al Consiglio intervenire in questa azione, né pronunciarsi sulle politiche e le opzioni nazionali degli Stati membri.

(2000/C 170 E/092)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1717/99****di Lucio Manisco (GUE/NGL) e Armando Cossutta (GUE/NGL) al Consiglio***(30 settembre 1999)*

*Oggetto:* Bombardamento contro il popolo irakeno

Da mesi, nel silenzio generale, l'aviazione militare degli Stati Uniti e della Gran Bretagna bombardano, senza che al riguardo esista alcuna risoluzione dell'ONU o di altra organizzazione internazionale, l'Irak seminando distruzione e morte tra i civili.

Condivide il Consiglio la dichiarazione del portavoce del governo francese all'ONU secondo cui «non possiamo non riaffermare il nostro disagio profondo di fronte alla deriva di questi raid sempre più intensi di cui non comprendiamo l'obiettivo»?

**Risposta**

(2 dicembre 1999)

Il Consiglio è profondamente preoccupato per la grave situazione in Iraq.

Ritiene che la sicurezza e stabilità durevoli nella regione nonché le condizioni di vita della popolazione irachena siano le considerazioni primarie di cui tener conto per raggiungere un accordo sull'Iraq in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(2000/C 170 E/093)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1721/99**

**di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione**

(29 settembre 1999)

*Oggetto:* Necessità di applicare urgentemente la normativa sulla sicurezza nei parchi dei divertimenti

Recentemente, la morte di un bambino di quattro anni deceduto in seguito ad un incidente in un impianto di un parco di divertimenti di Torre Vieja (Alicante) si è aggiunta all'elenco degli incidenti verificatisi a causa di difetti in questo di attrezzature ricreative. Il suddetto incidente si è verificato mentre i cittadini di Alicante non avevano ancora dimenticato la morte di un altro bambino a Campello in seguito a una scarica elettrica in un impianto analogo installato in tale località.

Secondo uno studio finanziato dalla Commissione nel 1995, gli incidenti verificatisi nei parchi di divertimento sono i tipi di incidenti del tempo libero che richiedono maggiori permanenze ospedaliere. Inoltre, lo studio ha inoltre dimostrato che i requisiti di controllo e di ispezione delle attrezzature differiscono considerevolmente in tutti i Stati membri e che i postulati delle varie legislazioni nazionali sono abbastanza variabili. D'altro lato la Commissione intendeva elaborare una direttiva che non ha mai ultimato in quanto, sulla base di quanto ha affermato di fronte al Parlamento europeo, il vertice di Edimburgo del 1992 ha modificato le priorità della Commissione ed essa ha quindi ritirato il progetto legislativo sui requisiti tecnici per i parchi di divertimento. Infine, l'esecutivo comunitario ha deciso di incaricare l'Organizzazione Europea per la Normalizzazione dell'elaborazione di una norma europea con specifiche tecniche per le attrezzature dei parchi di divertimento.

Da parte sua, in seguito all'incidente di Alicante, l'Organizzazione spagnola dei consumatori ha espresso la propria preoccupazione per il fatto che la normativa entrerà in vigore soltanto dopo che sarà approvata, vale a dire, tra due anni, ed ha denunciato che, nel caso della Spagna, si registra un inquietante vuoto giuridico in merito ai requisiti che devono rispettare i macchinari utilizzati a scopi ricreativi.

La Commissione potrebbe specificare a quale fasi si trova il processo di promulgazione e di approvazione della normativa europea per i parchi dei divertimenti? I cittadini comunitari quanto potranno disporre di una regolamentazione a tale riguardo e secondo quali modalità? Tenendo conto della gravità degli incidenti che si sono verificati in tali impianti, cosa pensa di fare la Commissione per agevolare l'applicazione in tutto il territorio comunitario della normativa che verrà approvata? Non ritiene la Commissione che dovrebbe sottoporre al riesame la sua decisione del 1992 allo scopo di dotare tale normativa dello status di direttiva comunitaria?

**Risposta data dal signor Liikanen in nome della Commissione**

(4 novembre 1999)

La Commissione condivide pienamente le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare concernenti la sicurezza nei parchi di divertimento, tanto più che essa concerne in genere dei bambini. La Commissione è particolarmente sensibile all'incidente verificatosi recentemente che ha comportato la morte di un bambino di quattro anni.

Gli elementi sui quali l'onorevole parlamentare basa l'analisi della situazione coincidono con quelli forniti dalla Commissione, in particolare nel quadro delle risposte date alle interrogazioni E-3167/98 della sig.ra Pollack<sup>(1)</sup> e H-0669/97 del signor Willockx nell'ora delle interrogazioni della sessione del settembre 1997 del Parlamento<sup>(2)</sup>.

Per maggiore precisione, se dallo studio del 1995 cofinanziato dalla Commissione dovesse risultare che gli incidenti relativi a questo tipo di attività ricreative comportano un tasso medio di permanenza ospedaliera del 7,8% rispetto alla media del 5,5% di tutte le altre cause repertorate dal Sistema europeo di sorveglianza degli incidenti domestici e del tempo libero (Ehlass 1987-1988), tali incidenti rappresenterebbero l'1,2% degli incidenti registrati, una proporzione che include probabilmente anche gli incidenti verificatisi nei campi di giochi.

Dato che le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo del 1992 non sono state rimesse in causa, la Commissione intende proseguire la sua azione intrapresa quando essa ha conferito al Centro europeo di normalizzazione (CEN) il mandato di elaborare norme armonizzate per i parchi di divertimento.

Attualmente, le informazioni comunicate dal CEN indicano che le inchieste concernenti queste norme dovrebbero iniziare nel primo semestre dell'anno prossimo.

---

(<sup>1</sup>) GU C 135 del 14.5.1999.

(<sup>2</sup>) Discussioni del Parlamento (settembre 1997).

---

(2000/C 170 E/094)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1723/99**  
**di Marie-Noëlle Lienemann (PSE) alla Commissione**

(29 settembre 1999)

Oggetto: Adozione di strumenti per lottare contro il predominio americano su Internet

In che modo può l'Unione europea far fronte all'installazione dell'Internet detto «della seconda generazione»?

Come può l'Unione europea garantire l'attuazione di veri e propri programmi di coordinamento dei laboratori di ricerca, l'assegnazione di fondi supplementari e necessari all'affermazione della presenza europea, a fronte dell'impresa americana, nelle infrastrutture di Internet?

**Risposta data da Erkki Liikanen a nome della Commissione**

(29 novembre 1999)

Se l'Europa vuole partecipare pienamente al futuro sviluppo di Internet, è essenziale che vi coinvolga attivamente i suoi ricercatori e scienziati. A tal fine, la Comunità sponsorizza ricerche avanzate nel settore, in modo da garantire che l'Europa sia, da questo punto di vista, all'avanguardia. Nell'ambito del primo invito del programma IST («Tecnologie per la società dell'informazione») del quinto programma quadro, sono già stati erogati circa 300 milioni di € a favore di 138 diversi progetti di ricerca che insieme stanno mettendo a punto la prossima generazione delle tecnologie di rete e le applicazioni per sfruttarne le potenzialità.

Si tratta di un settore che nel corso dell'attuale programma quadro (1999-2002) rivestirà probabilmente un ruolo di primaria importanza. Il gruppo di esperti IST, che fornisce alla Commissione una consulenza sulla messa a punto del programma, ha individuato una serie di settori chiave dove l'industria europea ha la possibilità di diventare leader mondiale, come, ad esempio, le tecnologie per Internet legate alla telefonia mobile e alle fibre ottiche. Tali priorità verranno riprese nel programma di lavoro del prossimo anno.

Tuttavia, non si tratta soltanto di una questione tecnologica. Esistono anche importanti aspetti legali e normativi legati al costante sviluppo di Internet che la Comunità sta esaminando con attenzione. In particolare, la Comunità sta riconsiderando il suo modo di disciplinare il settore, per fornire una certezza giuridica e quindi agevolare lo sviluppo di una nuova serie di servizi, specie nel contesto del commercio elettronico.

Lo scopo generale di tali attività è garantire in questo settore un mercato europeo aperto e competitivo. Il 10 novembre 1999 la Commissione ha adottato la comunicazione «Verso un nuovo quadro per l'infrastruttura delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati. Esame 1999 del quadro normativo delle comunicazioni». Tale comunicazione definisce la posizione della Commissione per quanto riguarda il nuovo quadro giuridico per l'insieme delle infrastrutture delle comunicazioni elettroniche e i servizi correlati, e avvia una consultazione pubblica. A seguito della consultazione pubblica, la Commissione

intende presentare, nel secondo trimestre dell'anno 2000, una serie di proposte legislative. L'idea di fondo della comunicazione è far calare i prezzi dei servizi di telecomunicazione incentivando la concorrenza e riducendo gli oneri amministrativi per gli operatori del settore. Ciò dovrebbe comportare una flessione dei prezzi di accesso ed accelerare la diffusione di Internet in Europa. Inoltre, la Commissione intende adottare prossimamente una raccomandazione sulla fissazione dei prezzi di interconnessione di linee affittate, soprattutto allo scopo di ridurre i prezzi dei servizi Internet. Un'ulteriore raccomandazione sull'accesso alle reti locali e, in particolare, sulla disaggregazione del collegamento locale, sarà presentata l'anno prossimo e dovrebbe avere un ulteriore impatto sulla disponibilità di servizi Internet competitivi e ad elevata velocità.

Con la diffusione e commercializzazione di Internet, anche la gestione di questo nuovo strumento è diventata più professionale e ha certamente acquisito maggiore importanza in ambito europeo. La Comunità sta pertanto promuovendo attivamente, insieme agli Stati membri, la costituzione dell'ICANN (Internet corporation for assigned names and numbers), l'ente privato internazionale responsabile della designazione dei campi, l'attribuzione d'indirizzi di «information provider» (IP) e i protocolli Internet.

La Comunità provvede già a garantire contatti di elevata qualità tra i laboratori di ricerca europei attraverso la rete transeuropea TEN-155 (che ha sostituito la rete TEN-34), la quale connette reti nazionali di ricerca e formazione con una portata di 155 megabit al secondo (Mbits/s). La Comunità intende continuare a sostenere, nell'ambito del quinto programma di ricerca e sviluppo tecnologico (RST), il costante perfezionamento della rete di ricerca.

Il programma IST ha stanziato 161 milioni di € per «attività di ricerca in rete», che sosterranno la costituzione e lo sfruttamento sperimentale di una rete innovativa in Europa. Nell'ambito di tali attività, i laboratori di ricerca sperimenteranno nuove forme di collaborazione, sfruttando a pieno le potenzialità offerte da un rapido accesso a Internet.

La Commissione ritiene che nell'ambito del programma di ricerca ingenti risorse vengano già destinate a garantire l'accesso dei ricercatori europei ad una piattaforma Internet di punta e a sostenere attività di collaborazione nel campo della R&S per promuovere l'elaborazione di nuove tecnologie. Va, tuttavia, rilevato che in molti settori chiave per lo sviluppo di Internet, come le infrastrutture di ricerca nazionali e la messa in rete degli istituti scolastici, la maggior parte degli investimenti sono di competenza degli Stati membri e dell'industria privata. La Commissione si sta pertanto adoperando per far sì che tutti gli Stati membri riconoscano l'importanza di investire in questo campo.

(2000/C 170 E/095)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1728/99**

**di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

(29 settembre 1999)

*Oggetto:* Riorientamento nella politica sanitaria

Nell'ambito della politica agricola comune l'Unione europea stanZIA ogni anno 1.000 mio di euro per il sovvenzionamento della coltivazione del tabacco. Per contro, per il finanziamento del programma «Europa contro il cancro» sono previsti solamente 11 milioni di euro. Nel contempo si constata tuttavia che il tasso dei tumori è in continuo aumento.

Alla luce di tali considerazioni, intende la Commissione

- assicurare una graduale redistribuzione delle risorse finanziarie a favore della salute pubblica;
- ottenere una riduzione del consumo di nicotina mediante l'aumento dei prezzi dei prodotti del tabacco;
- assicurare un migliore controllo sulle varie sostanze contenute nei prodotti del tabacco mediante adeguate regolamentazioni;
- considerare in futuro il cosiddetto «controllo del tabacco» quale obiettivo prioritario della politica sanitaria europea come ha dichiarato nella sua audizione il nuovo Commissario per la tutela dei consumatori e la sanità, David Byrne?

**Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione**

(15 novembre 1999)

L'onorevole parlamentare è invitato a consultare la relazione<sup>(1)</sup> della Commissione del settembre 1999 riguardante le azioni da essa avviate a livello comunitario dopo la pubblicazione della sua comunicazione del 1996<sup>(2)</sup>. Diverse azioni sono particolarmente in rapporto con l'interrogazione dell'onorevole parlamentare. Il fondo di ricerca e d'informazione, istituito nel 1994 nel quadro della riforma della politica agricola comune tramite il regolamento (CEE) 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, riguardante l'organizzazione comune del mercato nel settore del tabacco grezzo<sup>(3)</sup>, applicato tramite il regolamento (CEE) 2427/93 della Commissione<sup>(4)</sup>, è stato potenziato portando dall'1% al 2% il prelievo imposto ai coltivatori di tabacco a titolo di contributo per il fondo.

Per quanto riguarda la tassazione del tabacco, la direttiva 1999/0081/CE del Consiglio è stata adottata il 29 luglio 1999 per modificare la direttiva 92/0079/CEE riguardante il ravvicinamento delle tasse sulle sigarette, la direttiva 92/0080/CEE riguardante il ravvicinamento delle tasse sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, nonché la direttiva 95/0059/CE riguardante le imposte diverse dalle tasse sul fatturato applicate al consumo dei tabacchi lavorati<sup>(5)</sup>.

Nel 1997, la Commissione ha richiesto a tutti gli Stati membri informazioni sulle rispettive politiche in materia di additivi contenuti nelle sigarette. L'analisi delle risposte presenta una grande disparità fra le norme vigenti e illustra la diversa situazione giuridica degli Stati membri in materia di additivi nel tabacco. Tale situazione dovrebbe essere presa in considerazione nel quadro di ogni futura normativa comunitaria.

Dall'adozione della direttiva 98/0043/CE del Parlamento e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di propaganda in favore dei prodotti del tabacco<sup>(6)</sup>, la Commissione si è preoccupata di riesaminare le direttive in vigore in materia di etichettatura dei prodotti del tabacco e di tenori massimi di catrame nelle sigarette. Tenendo conto delle proposte formulate nella raccomandazione, nel parere del Parlamento, del Consiglio e del Comitato economico e sociale, e nelle raccomandazioni dell'alto comitato di esperti cancerologi, nonché alla luce delle osservazioni formulate dall'industria e dalle organizzazioni non governative, tale riesame è stato svolto e ultimato. La proposta che ne risulta verrà trasmessa al Parlamento e al Consiglio dopo l'adozione da parte della Commissione.

<sup>(1)</sup> COM(1999) 407 def.

<sup>(2)</sup> COM(96) 609 def.

<sup>(3)</sup> GU L 215 del 30.7.1992.

<sup>(4)</sup> GU L 223 del 2.9.1993.

<sup>(5)</sup> GU L 211 dell'11.8.1999.

<sup>(6)</sup> GU L 213 del 30.7.1998.

(2000/C 170 E/096)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1731/99**

**di W.G. van Velzen (PPE-DE) al Consiglio**

(30 settembre 1999)

*Oggetto:* Detenzione del parlamentare moldavo Ilie Ilascu

Il parlamentare moldavo Ilie Ilascu è detenuto senza un equo processo nelle prigioni della provincia separatista moldava di Transdniestra. La sedicente Repubblica sovietica di Transdniestra, con il sostegno del quattordicesimo esercito russo, ha arrestato capi etnici non russi tra i quali il più illustre è Ilie Ilascu.

Intendono i ministri degli Affari esteri sollevare tale questione nel corso della prossima riunione del Consiglio di cooperazione UE-Russia e riferire in merito al Parlamento?

**Risposta**

(2 dicembre 1999)

Il Consiglio segue da vicino la situazione dei diritti umani nella Transnistria, in particolare il caso parlamentare moldavo Ilie Ilascu. La troika UE di alti funzionari ha sollevato il problema di Ilascu durante i colloqui con le autorità della Transnistria in occasione della visita a Tiraspol del 15 ottobre 1999.

Il più vasto problema della Transnistria è stato recentemente sollevato nel corso dell'incontro della troika ministeriale con la Russia, il 7 ottobre a Mosca, ma non è all'ordine del giorno concordato tra l'UE e la Russia per il prossimo vertice.

Il Consiglio non perderà occasione di sollecitare un tempestivo nuovo processo a carico di Ilascu e ne terrà informato il Parlamento europeo.

(2000/C 170 E/097)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1734/99**

**di Enrico Ferri (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE),  
Francesco Fiori (PPE-DE), Renato Brunetta (PPE-DE)  
e Stefano Zappalà (PPE-DE) alla Commissione**

(29 settembre 1999)

*Oggetto:* Disegno di legge italiano relativo alla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

Ritiene la Commissione europea che, nell'ambito della libera circolazione dei servizi in seno al mercato interno, il disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio D'Alema e dal Ministro delle Comunicazioni Cardinale e comunicato alla Presidenza del Senato il 23 agosto 1999 (atto Senato n. 4197) recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di comunicazione durante la campagna elettorale e referendaria e per la comunicazione politica» e contenente alcune disposizioni volte a disciplinare l'informazione e la pubblicità politico-elettorale oltre che sui mezzi radiotelevisivi attraverso «servizi in rete» (artt. 1, 3, 4, 10), rientri o meno nella previsione della direttiva comunitaria 98/0048/CE<sup>(1)</sup>? Nel caso che, come si ritiene, vi rientri, reputa che si sia o meno provveduto alle prescrizioni della normativa comunitaria attraverso tempestiva notifica e provvedimenti conseguenziali?

In base alla predetta direttiva, infatti, ciascun Stato membro dell'Unione europea ha l'obbligo di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di legge o di regolamento nazionale che riguardi la disciplina dei «servizi della società dell'informazione», cioè dei servizi su rete. Trattandosi, nella fattispecie, di servizi forniti dietro remunerazione, le attività di pubblicità previste dalla citata normativa nazionale ricadono nell'ambito di applicazione del Trattato di Roma e quindi della direttiva 98/0048/CE.

<sup>(1)</sup> GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

**Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(11 novembre 1999)

Come già indicato nella risposta all'interrogazione scritta P-1608/99 dell'on. Tajani<sup>(1)</sup>, cui si rinvia, il progetto di legge citato dagli onorevoli parlamentari contiene, alla luce almeno delle informazioni attualmente disponibili, articoli che mirano espressamente a regolamentare la pubblicità politico-elettorale sui servizi on-line.

Poiché nella fattispecie si tratta, come giustamente sottolineato nell'interrogazione, di norme destinate a regolamentare servizi della società dell'informazione, esse, prima dell'approvazione definitiva sul piano interno, devono essere notificate formalmente e in tempo utile alla Commissione ai sensi della direttiva 98/0048/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/0034/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche<sup>(2)</sup>.

Tale direttiva prescrive in particolare che, al momento della notifica, il progetto «si trovi a uno stadio di preparazione in cui sia ancora possibile apportarvi emendamenti sostanziali» (articolo 1, paragrafo 12) affinché l'esame del testo giuridico in preparazione da parte della Commissione e degli altri Stati membri possa permettere, se necessario, di prevenire nuovi ostacoli alla libera circolazione dei servizi on-line in seno al mercato interno.

L'eventuale approvazione di una regolamentazione nazionale, come quella indicata dagli onorevoli parlamentari, in violazione dell'obbligo di notifica preventiva di cui alla direttiva 98/0034/CE, modificata dalla direttiva 98/0048/CE, avrebbe come conseguenza la non applicabilità e la non opponibilità a terzi di tale regolamentazione.

Il progetto di legge in questione non è stato notificato alla Commissione ai sensi della direttiva di cui sopra.

(<sup>1</sup>) GU C 27 E del 29.1.2000, pag. 146.

(<sup>2</sup>) GU L 217 del 5.8.1998.

(2000/C 170 E/098)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1737/99

**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(1° ottobre 1999)

Oggetto: Progetto per la gestione di rifiuti solidi urbani della Galizia e stazione di trasferimento di Vilaboa

Il progetto Sogama (<sup>1</sup>) per la gestione di rifiuti solidi urbani in Galizia dispone, per il periodo 1997-1999, di un piano di finanziamento di 155.238.273 ecu, di cui il 54,88 assicurato da fondi pubblici (in cui la partecipazione del Fondo di coesione è pari all'85%) e il 45,12% dal settore privato. La descrizione del progetto pone l'accento sulla riduzione, la riutilizzazione e il riciclaggio dei rifiuti, ma la realtà e l'orientamento di fondo del progetto vanno in direzione dell'incenerimento, che assorbe la maggior parte degli investimenti. Il progetto Sogama incoraggia l'aumento dei rifiuti e non integra altri progetti territoriali galiziani a carattere pubblico, che si basano sulla riduzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti.

Inoltre, la stazione di trasferimento di Vilaboa, che non era prevista nel progetto iniziale e servirà perfino città come Vigo e Pontevedra, dovrà essere installata in una valle che presenta condizioni eccezionali di abitabilità ed è stata scelta unicamente per motivi politici dal partito che governa la Galizia; per il comune di Vilaboa, ciò implica un onere materiale ed ecologico insostenibile.

Cosa intende fare la Commissione per evitare l'attuazione del progetto Sogama a queste condizioni e per impedire l'installazione della stazione di trasferimento di Vilaboa?

(<sup>1</sup>) GU C 244 del 27.8.1999, pag. 11.

### Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(9 novembre 1999)

Il progetto 97/11/61/047, finanziato dal Fondo di coesione e più comunemente denominato «Progetto Sogama», si inserisce nel piano di gestione dei rifiuti solidi urbani della comunità autonoma della Galizia, inteso a migliorare, a lungo termine, la situazione deficitaria della regione nel settore. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi specifici del suddetto piano, il governo regionale della Galizia ha elaborato un programma di riduzione, riutilizzo, raccolta selettiva e riciclaggio dei rifiuti solidi; il programma sarà integrato da azioni di sensibilizzazione dei cittadini.

A questo titolo, il progetto Sogama prevede la costruzione di una serie di complessi impianti, la cui realizzazione sarebbe indubbiamente difficoltosa senza il contributo finanziario comunitario. Le altre azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi del piano globale saranno messe in atto dalle autorità nazionali, cui spetta anche il compito di integrare quei progetti o quelle iniziative in grado di contribuire alla realizzazione del piano. La Commissione, tuttavia, ha subordinato la concessione di qualsiasi contributo finanziario alla presentazione — da parte dei responsabili del progetto — di relazioni periodiche sui progressi compiuti nell'attuazione del programma.

Per quanto riguarda più particolarmente la stazione di trasferimento di Vilaboa, va detto che quest'ultima è sempre stata una delle nove stazioni previste nel progetto presentato alla Commissione per ottenere il cofinanziamento e la sua ubicazione era stata stabilita dalle autorità responsabili del progetto. La Commissione ha approvato il medesimo dopo averne valutato — nel corso dell'istruzione della pratica — i costi e i benefici socioeconomici nonché la compatibilità con le altre politiche comunitarie, segnatamente in materia ambientale. La Commissione non ritiene opportuno impedire né l'attuazione del progetto Sogama né l'installazione della stazione di trasferimento di Vilaboa, purché vengano rispettate le condizioni stabilite dal regolamento (CE) 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 130 del 25.5.1994.

(2000/C 170 E/099)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1739/99**

**di Umberto Bossi (TDI) alla Commissione**

(1° ottobre 1999)

Oggetto: Direttiva 96/0009/CE

Può la Commissione specificare se e in che modo l'Italia ha recepito la direttiva 96/0009/CE<sup>(1)</sup> dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche dati?

Può inoltre specificare quali Paesi non abbiano, ad oggi, adottato misure nazionali di esecuzione della suddetta direttiva?

<sup>(1)</sup> GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

**Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(12 novembre 1999)

L'Italia ha recepito la direttiva 96/0009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati<sup>(1)</sup> tramite il decreto legge n. 169 del 6 Maggio 1999<sup>(2)</sup>. La Commissione sta attualmente esaminando tale documento.

La Commissione ha deciso di denunciare alla Corte di giustizia il mancato recepimento della direttiva, nei termini stabiliti, da parte della Grecia, dell'Irlanda, del Lussemburgo e del Portogallo.

<sup>(1)</sup> GU L 77 del 27.3.1996.

<sup>(2)</sup> Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15.6.1999.

(2000/C 170 E/100)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1740/99**

**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(30 settembre 1999)

Oggetto: Difficoltà di soggiorno in Jugoslavia per gli studenti europei a causa delle conseguenze dei bombardamenti

Un numero rilevante di studenti provenienti da paesi dell'Unione Europea, in particolare dalla Grecia, aveva intrapreso gli studi in Jugoslavia prima dell'inizio delle operazioni belliche. Attualmente tali studenti e le loro famiglie si trovano ad affrontare gravissimi problemi dovuti all'inquinamento ambientale, alla mancanza di acqua potabile, alla distruzione delle infrastrutture, alla carente assistenza medico-farmaceutica, alle enormi difficoltà di trasferimento, alla penuria di carburante e all'aumento della criminalità in seguito allo sfacelo sociale manifestatosi dopo la guerra. È naturale perciò che molti studenti esitino a ritornare e rischiano quindi di lasciare i loro studi a metà.



Può la Commissione dire:

1. se, in base alle informazioni di cui dispone, ritiene che in Jugoslavia gli studenti europei possano proseguire gli studi senza pericolo, stante l'attuale situazione;
2. se concorda sul fatto che la soluzione migliore sarebbe il loro trasferimento alle università dei paesi di origine, per sfuggire ai numerosi pericoli e proseguire senza interruzioni i loro studi;
3. quali iniziative potrebbe adottare per far realmente fronte ai problemi di tali studenti?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

*(25 ottobre 1999)*

Per quanto riguarda i problemi di ordine generale sollevati in relazione alle conseguenze ambientali prodotte in Serbia dal conflitto nel Kosovo, si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta P-498/99 dell'onorevole Watts <sup>(1)</sup> e alla risposta data all'interrogazione scritta E-1512/99 <sup>(2)</sup> dell'onorevole parlamentare.

La Commissione non può giudicare se le condizioni all'interno di un paese terzo siano tali da consentire agli studenti degli Stati membri di continuare i loro studi in tutta sicurezza. La decisione in merito al trasferimento degli studenti dalle università nei paesi terzi alle università negli Stati membri spetta agli studenti stessi e alle università interessate. La Commissione non intende adottare alcuna iniziativa a tal riguardo.

<sup>(1)</sup> GU C 348 del 3.12.1999, pag. 85.

<sup>(2)</sup> GU C 27 E del 29.1.2000, pag. 103.

(2000/C 170 E/101)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1741/99  
di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione**

*(30 settembre 1999)*

*Oggetto:* Minacce agli investimenti europei in Cile

Secondo informazioni provenienti da fonti ufficiali, alcune imprese spagnole con investimenti in Cile hanno subito recentemente pressioni da parte delle autorità cilene.

Può la Commissione far sapere se è al corrente di tali pressioni; se concorda sul fatto che qualunque tipo di pressione su imprese di uno Stato membro rappresenta chiaramente un gesto ostile nei confronti dell'Unione europea in generale;

se ha svolto accertamenti a tale riguardo;

se, qualora tali pressioni siano confermate, intende adottare misure nel quadro degli accordi di cooperazione conclusi tra l'Unione e il Cile?

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione**

*(15 ottobre 1999)*

La Commissione è al corrente dell'incontro, a carattere personale, del Ministro delle relazioni esterne, Signor Valdés, con alcuni imprenditori spagnoli a Santiago del Cile.

La Commissione e la sua delegazione in Cile non sono al corrente di nessuna presa di posizione formale da parte delle autorità cilene che possa discriminare le imprese di nazionalità spagnola. Attualmente la Commissione e la sua delegazione non dispongono neppure di prove riguardanti pressioni esercitate sulle imprese degli Stati membri da imputarsi alle autorità cilene.

È chiaro che eventuali azioni non giustificabili nei confronti delle imprese di uno Stato membro saranno trattate secondo le procedure previste in seno alle istituzioni della Comunità.

Le relazioni tra la Comunità e gli Stati membri con il Cile vengono disciplinate dall'accordo quadro di cooperazione. L'art. 33, paragrafo 2, di tale accordo prevede in particolare che il consiglio congiunto, formato dai membri del Consiglio, da membri della Commissione e dai rappresentanti del Cile, esamini i problemi rilevanti, nonché tutte le altre questioni bilaterali o internazionali di interesse comune, al fine di raggiungere gli obiettivi dell'accordo. L'obiettivo dell'accordo consiste nel rafforzare le relazioni esistenti tra la Comunità e il Cile e la Commissione farà tutto il possibile per salvaguardare e migliorare il livello e la qualità di tali relazioni.

---

(2000/C 170 E/102)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1742/99**  
**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(1° ottobre 1999)

*Oggetto:* Costruzione di un impianto di energia nucleare nella zona sismica turca di Akkuyu

L'ultimo catastrofico terremoto di 7,4 gradi Richter registrato nel N.E. della Turchia e quello dell'anno scorso a Adana, di 6 gradi Richter, hanno sollevato nuove e serie preoccupazioni quanto ai rischi di futuri terremoti nella zona sismica di Akkuyu dove la Turchia intende costruire una centrale nucleare. Tale zona dista soltanto 27 chilometri dalla faglia attiva Ecemis. È noto che l'Unione europea «non è competente per partecipare alle procedure di scelta dell'ubicazione dei reattori nucleari», ma ciò non può certo tranquillizzare i cittadini turchi e dei paesi vicini di fronte al pericolo di un incidente nucleare a causa del grado di sismicità decisamente alto della regione.

Può la Commissione dire di quali mezzi dispone per indurre la Turchia proporre altre soluzioni per il problema nucleare e quali iniziative intende adottare?

**Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione**

(11 novembre 1999)

La Commissione si pregia di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-1423/99 dell'Onorevole Trakatellis<sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> V. pag. 9.

---

(2000/C 170 E/103)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1744/99**  
**di Carmen Cerdeira Morterero (PSE) alla Commissione**

(1° ottobre 1999)

*Oggetto:* Aggressioni agli omosessuali

Recentemente si è registrato un aumento delle aggressioni contro le comunità gay e lesbiche di tutta Europa. Eventi come il lancio di un ordigno esplosivo a un locale gay nella città di Gijón lo scorso 1° agosto, o l'attentato terrorista in un locale simile a Londra in cui si sono registrati parecchi morti, sono veramente allarmanti.

Tali crimini sono particolarmente gravi in un territorio come l'Unione europea, in cui la protezione dei diritti umani è una questione fondamentale, soprattutto adesso che si sta elaborando la Carta europea dei diritti fondamentali.

D'altronde, gli stessi Trattati di base dell'Unione europea raccolgono principi come la libertà, il diritto e il rispetto per qualsiasi scelta religiosa, politica e sessuale e proibiscono la discriminazione basata su tali scelte.

In tal senso, il nuovo articolo 13 del Trattato di Amsterdam stabilisce che il Consiglio, su proposta della Commissione, possa adottare azioni adeguate per la lotta contro la discriminazione basata, fra l'altro, sulla tendenza sessuale. Pertanto, tali incidenti deplorabili, richiedono una risposta chiara e severa delle istituzioni dell'Unione e specificamente della Commissione europea, vero custode dei Trattati.

Alla luce di tali fatti, può la Commissione:

1. fornire dati sul numero di aggressioni, avvenute dal 1995 fino ad oggi, contro gay, lesbiche e transessuali nel territorio dell'Unione europea e in ogni Stato membro?
2. comunicare quali iniziative intende adottare per prevenire ed evitare tale tipo di aggressioni?

### **Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

*(3 novembre 1999)*

1. La Commissione non possiede le informazioni richieste.

Per quanto riguarda la non discriminazione basata sulle scelte sessuali, la Commissione ha cofinanziato nel 1998 una relazione dell'International lesbian and gay association (ILGA) intitolata «Parità per lesbiche ed omosessuali». La relazione fornisce una rassegna completa della situazione delle lesbiche e degli omosessuali nei 15 Stati membri da un punto di vista giuridico e sociale. La Commissione ha fatto pervenire copie della relazione all'on. Parlamentare e al Segretariato del Parlamento.

2. L'art. 13 del Trattato CE (ex art. 6a), conferisce al Consiglio, su proposta della Commissione, il potere di intraprendere azioni adeguate per combattere la discriminazione basata, fra l'altro, sulle scelte sessuali. A seguito di ampie consultazioni, la Commissione intende in un prossimo futuro proporre un pacchetto di provvedimenti antidiscriminazione basati sull'art. 13, che comporteranno sia un aspetto legislativo che un programma d'azione.

(2000/C 170 E/104)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1745/99 di Isidoro Sánchez García (ELDR) al Consiglio**

*(1° ottobre 1999)*

**Oggetto:** Immigrazione. Regioni ultraperiferiche

Nonostante che il Consiglio negli anni scorsi abbia manifestato la volontà di portare avanti una politica ragionevole in materia di immigrazione e asilo, si sta verificando un'immigrazione illegale che sceglie come punto di accesso al territorio dell'Unione europea alcune regioni ultraperiferiche vicine al continente africano, per esempio le isole Canarie.

Come intende il Consiglio mettere in atto la strategia comunitaria intesa a vigilare su tale tipo di immigrazione e, nel caso specifico, quale programma operativo ha previsto di attuare nella suddetta regione di confine?

### **Risposta**

*(7 dicembre 1999)*

1. L'interrogazione posta dall'Onorevole Parlamentare si riferisce alle azioni del Consiglio relative, da un lato, ai controlli effettuati dagli Stati membri alle frontiere aeree e marittime esterne e, dall'altro alle cause di migrazione e di fuga da alcuni Paesi dell'Africa.

2. Le misure per rafforzare l'efficacia dei controlli degli Stati membri alle frontiere aeree e marittime esterne sono state messe a punto soprattutto nel quadro della convenzione Schengen e, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, sono ora integrate nell'acquis dell'Unione europea. Sebbene queste misure competano agli Stati membri il Consiglio, mediante i suoi organi competenti, ne controlla l'effettiva attuazione. Ad esempio le disposizioni pratiche di prevenzione dell'immigrazione clandestina via aria e via mare sono messe in atto, in collaborazione con determinati Stati africani, sulla scorta della decisione del Comitato esecutivo Schengen del 18 dicembre 1998 relativa all'impiego coordinato di consulenti in materia di documenti.

3. Oltre all'acquis Schengen misure pratiche di questo tipo sono altresì sviluppate, a nome dell'UE nel suo insieme, in base all'acquis preesistente dell'Unione europea, segnatamente la posizione comune del 25 ottobre 1996 relativa alle missioni di assistenza e di informazione effettuate prima della frontiera (GU L 281 del 31.10.1996). Tali misure, coordinate dagli organi competenti del Consiglio, per il momento non riguardano tuttavia nessun paese africano.

4. Quanto alle cause di migrazione e di fuga da alcuni paesi africani si rimanda al piano d'azione per il Marocco, approvato dal Consiglio l'11 ottobre 1999. Questo documento è uno dei cinque piani d'azione che definiscono un approccio globale, coerente e mirato alla situazione di altrettanti importanti paesi di origine e/o transito di richiedenti asilo e migranti. Per ciascun paese il relativo piano d'azione illustra una combinazione congruente ed equilibrata della gamma di misure possibili dell'Unione europea nei settori della politica estera, dello sviluppo e degli aiuti economici ed umanitari.

5. Dal piano d'azione suddetto emerge che il Marocco è un paese d'origine e di transito di migranti economici verso l'Europa. Tra le misure raccomandate si possono citare, in particolare, le seguenti: utilizzo dei canali esistenti per migliorare la raccolta di dati pertinenti, diffusione di informazioni precise sulla migrazione, sviluppo di strategie per combattere il traffico illecito, promozione di misure volte ad assicurare l'attuazione degli accordi di riammissione; incentivazione degli investimenti stranieri diretti, della formazione professionale, del lavoro autonomo e delle piccole imprese; promozione del ritorno volontario degli emigrati e loro reinserimento, integrazione nella società dei cittadini marocchini che soggiornano legalmente negli Stati membri.

6. Il Consiglio europeo di Tampere, del 15 e 16 ottobre 1999, ha ritenuto che i primi piani d'azione approvati dal Consiglio abbiano costituito un utile contributo e ha invitato il Consiglio e la Commissione a riferire in merito alla loro attuazione al Consiglio europeo del dicembre 2000.

---

(2000/C 170 E/105)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1746/99**

**di Winfried Menrad (PPE-DE) alla Commissione**

(1° ottobre 1999)

*Oggetto:* Distorsioni della concorrenza provocate dal sostegno fornito dall'UE ad aziende italiane

L'interrogante ha ricevuto diverse lamentele da parte di imprese stabilite nel distretto del Tauber (Baden-Württemberg) e dalla IHK di Heilbronn, secondo le quali la Commissione europea concederebbe fondi alla Regione Umbria nell'ambito di un'«Azione promozionale» volta a sostenere la partecipazione a fiere, fondi che vengono utilizzati per cofinanziare le autorità regionali e nazionali in loco. Il cofinanziamento avviene a titolo di un programma operativo sottoposto alla Commissione dalla Regione Umbria e gestito dalla Direzione generale XVI (o dalla DG V). Con questi fondi vengono finanziati, nell'ambito della fiera di strumenti musicali «Perugia classico» a Perugia, non solo i costi di partecipazione alla fiera e standistici, ma anche le spese di viaggio e di soggiorno dei visitatori (ad esempio spese d'aereo e d'albergo, pasti, programma turistico collaterale).

Si vuol sapere quindi dalla Commissione:

1. se i fatti riferiti all'interrogante corrispondono a verità?
2. Se, in caso affermativo, la Commissione condivide l'idea che le imprese in questione godano di un vantaggio concorrenziale inammissibile, ad esempio rispetto alle imprese tedesche?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(9 novembre 1999)

Durante l'attuale periodo di programmazione, la regione Umbria è parzialmente coperta dagli obiettivi 2 e 5b dei Fondi strutturali, i cui programmi prevedono una misura promozionale nel settore turistico.

Nel quadro della misura in parola, qualsiasi concessione di aiuto agli imprenditori è soggetta alla normativa comunitaria, segnatamente a quella relativa alla concorrenza. E' l'autorità responsabile della gestione dei programmi, nella fattispecie la regione Umbria, che deve garantire il rispetto di tale normativa nonché delle norme che disciplinano l'ammissibilità delle spese, secondo quanto stabilito dalle decisioni in materia.

Stando alle informazioni in possesso della Commissione, la manifestazione «Perugia Classico» è interamente finanziata dal comune di Perugia. Va inoltre osservato che il suddetto comune non rientra nelle zone aventi diritto a sovvenzioni da parte dei Fondi strutturali.

(2000/C 170 E/106)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1747/99****di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione**

(1° ottobre 1999)

Oggetto: Controlli del carburante al passaggio del confine con l'Ungheria

E' noto alla Commissione che le autorità doganali ungheresi effettuano controlli sul carburante degli automezzi pesanti che attraversano il confine, imponendo una tassa se il serbatoio contiene più di 200 litri di carburante e comminando multe in caso di mancata dichiarazione?

Può la Commissione precisare se è vero che questo tipo di controlli non viene effettuato sui veicoli che viaggiano in direzione opposta? In tale contesto ritiene la Commissione sensato reintrodurre i documenti doganali che in passato venivano abitualmente richiesti per dichiarare il contenuto del serbatoio al momento del passaggio del confine? Ritiene la Commissione opportuno concludere con l'Ungheria, come già fatto con la Svizzera, un accordo che consenta di abolire tali controlli?

**Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione**

(16 novembre 1999)

A norma dell'articolo 4 della Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali ad uso commerciale (18 maggio 1956):

«I combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli importati temporaneamente sono ammessi in franchigia dei dazi e tasse all'importazione e senza proibizioni o restrizioni all'importazione. Ciascuna delle parti contraenti ha tuttavia il diritto di stabilire dei massimali per le quantità di combustibili e di carburanti che possono essere ammesse sul suo territorio e che sono contenute nel serbatoio del veicolo importato temporaneamente.»

Sia l'Ungheria che la Comunità sono firmatari di tale convenzione (Decisione del Consiglio 94/0111/CE del 16 dicembre 1993 concernente la conclusione della convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali ad uso commerciale (1956) e l'applicazione della risoluzione delle Nazioni Unite sull'applicabilità dei carnet de passage en douane e dei carnet CPD per i veicoli stradali ad uso commerciale<sup>(1)</sup>).

In linea con quanto sopra, la legislazione ungherese stabilisce che le importazioni di carburante superiori a 200 litri sono soggette a IVA e alle imposte sui consumi. Dal momento che attualmente il dazio doganale per il carburante è pari allo 0%, le importazioni sono soggette in pratica solo all'IVA e all'imposta sui consumi. Tuttavia, l'Ungheria ha concluso degli accordi bilaterali con taluni paesi che prevedono l'applicazione, su base reciproca, di massimali diversi da quelli summenzionati.

Taluni Stati membri si avvalgono attualmente della possibilità di introdurre limitazioni prevista dall'articolo 113 del Regolamento (CEE) 1315/88 del Consiglio del 3 maggio 1988 che modifica il regolamento (CEE) 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e il regolamento (CEE) 0918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali<sup>(2)</sup>. Tale articolo stabilisce che:

«Per quanto riguarda il carburante contenuto nei serbatoi normali di autoveicoli commerciali e dei contenitori per usi speciali, gli Stati membri possono limitare l'applicazione della franchigia a 200 litri per veicolo, per contenitore per usi speciali e per viaggio.»

Nel dicembre del 1995, il Consiglio ha incaricato la Commissione di negoziare degli accordi con la Bulgaria, l'Ungheria e la Romania con lo scopo di fissare determinate condizioni relative al trasporto su strada delle merci e alla promozione del trasporto combinato, al fine di facilitare il transito di veicoli stradali attraverso il territorio delle parti contraenti. Sono stati siglati degli accordi con la Bulgaria e l'Ungheria rispettivamente nel dicembre 1998 e nell'aprile 1999, mentre continuano i negoziati con la Romania. Tuttavia, la questione della franchigia per i quantitativi di carburante superiori a 200 litri forma ancora oggetto di discussione in seno al Consiglio.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 27.2.1994.

<sup>(2)</sup> GU L 123 del 17.5.1988.

(2000/C 170 E/107)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1752/99**

**di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione**

*(1° ottobre 1999)*

Oggetto: «Supplementi» dei quotidiani d'informazione e diritti dei consumatori

In alcuni paesi dell'Unione europea un crescente numero di quotidiani pratica la vendita di supplementi settimanali. Tali supplementi sono venduti, un determinato giorno della settimana, con la normale edizione del quotidiano il cui prezzo, in quel giorno, è fortemente maggiorato. I lettori abituali o occasionali dei quotidiani in questione non hanno la possibilità di accettare o rifiutare di acquistare il supplemento.

Non ritiene che la Commissione che tali pratiche violino i diritti dei consumatori in quanto li obbligano ad acquistare due prodotti chiaramente distinti?

Non ritiene la Commissione che la nozione stessa di supplemento dovrebbe implicare la scelta, per il consumatore, di decidere se vuole, o meno, acquistare il suddetto supplemento pagando una somma addizionale, e che il consumatore debba comunque poter conservare il diritto di acquistare il solo prodotto di base (il quotidiano) al prezzo pagato gli altri giorni della settimana?

Quali misure ha adottato, o intende adottare, la Commissione per garantire questo diritto dei consumatori?

#### **Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

*(8 novembre 1999)*

Decisioni unilaterali riguardanti la determinazione dei prezzi di vendita dei giornali, comprese le pratiche di vendita di supplementi settimanali in abbinamento con l'edizione normale del quotidiano, ad un prezzo maggiorato, rientrano di regola nella libera scelta commerciale di ogni editore e, generalmente, non ricadono nel campo di applicazione delle norme di concorrenza del trattato che vietano gli accordi restrittivi (articolo 81 del trattato CE, ex-articolo 85) o lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante (articolo 82 del trattato CE, ex-articolo 86).

In questo caso, risulta che la maggiorazione di prezzo dei quotidiani d'informazione venduti con un supplemento non corrisponde ad una pratica concertata degli editori dei quotidiani d'informazione in tutti gli Stati membri, tanto più che la vendita del supplemento settimanale comporta in alcuni casi soltanto un aumento modesto, o addirittura nullo, del prezzo del quotidiano. Non si può quindi concludere che esiste un coordinamento del comportamento di tutti gli editori di giornali inteso ad adottare eventualmente la stessa pratica restrittiva nei confronti del supplemento settimanale.

D'altra parte, trattandosi di quotidiani d'informazione e non di pubblicazioni specializzate che, avendo particolare autorità nel loro settore, possono godere più facilmente di una posizione molto forte sul mercato, non sembra assolutamente rilevabile uno sfruttamento abusivo di posizione dominante. Infatti un quotidiano d'informazione venduto con supplemento e a prezzo maggiorato, si trova generalmente in concorrenza, in ogni Stato membro, con altri quotidiani che scelgono di fatturare o meno il loro supplemento settimanale; di conseguenza, esso non dispone di una posizione sul mercato che possa essere considerata dominante, condizione indispensabile per l'applicazione dell'articolo 82.

In queste condizioni, la pratica descritta dall'onorevole parlamentare per i quotidiani d'informazione non può rientrare nel campo d'applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza.

(2000/C 170 E/108)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1753/99**  
**di Marcello Dell'Utri (PPE-DE) alla Commissione**

(1° ottobre 1999)

Oggetto: Utilizzazione delle strutture di informazione ai cittadini

Secondo i dati pubblicati da Eurobarometer (51.0 Marzo-Aprile 1999, Fig. 2.8) solo il 3% dei cittadini europei che abbisognano di informazioni sull'Unione europea utilizza gli Uffici di informazione della UE, gli Euro info-centres, gli Euro info-points e le Euro libraries.

A fronte di questo dato, si chiede alla Commissione se tali valori possano ritenersi soddisfacenti avendo riguardo agli obiettivi prefissati e se il rapporto costi/benefici possa essere considerato adeguato.

Ove le risposte fossero negative, si chiede che cosa intenda fare la Commissione per migliorare la gestione di queste strutture in modo da renderle più efficienti e più rispondenti alle esigenze del cittadino.

Considerando che il problema è dovuto in parte anche alla scarsa conoscenza dei cittadini dell'esistenza stessa di tali strutture, si chiede quali misure la Commissione intenda adottare per migliorarne la pubblicità.

**Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione**

(10 novembre 1999)

I dati che hanno attirato l'attenzione dell'onorevole parlamentare rappresentano la media delle risposte registrate in occasione di un sondaggio d'opinione basato su un campione rappresentativo del complesso demografico di ciascuno Stato membro. Un sondaggio siffatto permette di misurare più agevolmente e precisamente le opinioni e gli atteggiamenti rispetto ai comportamenti minoritari. La media registrata del 3% della popolazione corrisponde a oltre 12.000.000 di cittadini. La cifra non è certo molto elevata rispetto alla popolazione totale degli Stati membri, rappresenta comunque un numero non trascurabile di cittadini che dichiarano di compiere un passo spontaneo nella ricerca dell'informazione e che conoscono l'esistenza delle strutture informative disponibili. Se si esaminano inoltre i risultati Stato membro per Stato membro, è possibile constatare che in taluni casi, in particolare nei paesi nordici abituati ad avere un atteggiamento attivo nei confronti dell'informazione, la percentuale di popolazione che si rivolge alle rappresentanze della Commissione, agli uffici informazione del Parlamento europeo come pure alle antenne di informazione si colloca in una forcella compresa fra il 7 e il 9% della popolazione interrogata, un risultato questo del tutto apprezzabile.

I risultati ottenuti risultano ulteriormente sfumati per il fatto che non tutti i tipi di antenne di informazione attuali sono esplicitamente citati nella domanda- sia che si tratti dei luoghi d'incontro d'informazione e animazione rurale o dei centri di documentazione nelle università oppure dei fora urbani — e non sono stati pertanto riconosciuti dalle persone interrogate.

Non mi sembra possibile stabilire un rapporto diretto fra il numero di cittadini al corrente dell'esistenza delle rappresentanze, degli uffici o delle antenne d'informazione ed il costo che la realizzazione di tali strutture può comportare. Le rappresentanze e gli uffici della Comunità, come pure le antenne, informano infatti il cittadino ma le loro azioni hanno spesso come obiettivo un pubblico intermedio quale la televisione, la stampa, gli ambienti politici e i media che in virtù dell'informazione ricevuta raggiungeranno a loro volta il grande pubblico senza che tali azioni siano trasparenti al cittadino stesso.

La Commissione è convinta dell'urgente necessità di rafforzare le strutture informative locali affinché possano svolgere appieno il loro ruolo di centri di prossimità e avere massima efficacia presso il gran pubblico. È parimenti consapevole della necessità di diffondere ulteriormente la conoscenza di tali strutture e garantire una migliore promozione delle loro attività. In questo senso è già stato compiuto uno sforzo che rimane però ancora insufficiente. Un sito che presenta le antenne d'informazione è già disponibile sul server Europa ; con la rubrica « l'Europa vicina a casa vostra », fornisce gli indirizzi dell' antenne d'informazione locali. Sono previsti legami con i siti elaborati dalle antenne stesse. Il servizio « Europe Direct » che raccoglie le richieste di informazioni provenienti da cittadini di tutti gli Stati membri, in ciascuna delle sue risposte informa sistematicamente il proprio corrispondente in merito al centro di informazioni più vicino. Anche le rappresentanze della Commissione forniscono questo tipo di servizio. Si protrebbero esplorare altre vie, quali una campagna pubblicitaria nei media locali, che tuttavia richiedono notevoli investimenti di risorse umane e finanziarie.

(2000/C 170 E/109)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1761/99**

**di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione**

(11 ottobre 1999)

*Oggetto:* Inchiesta in Spagna sugli aiuti pubblici nel settore dell'elettricità

La DG IV ha aperto un'inchiesta sugli aiuti pubblici per l'ammontare di 1.300.000 milioni di pesetas di CTC (in termini di costi di transizione imputabili alla concorrenza) a beneficio delle aziende elettriche spagnole. Secondo quanto pubblicato dalla stampa spagnola, la vicepresidente Loyola de Palacio intende occuparsi degli aiuti pubblici nel settore dell'energia, la qual cosa desta preoccupazione in quanto la sig.ra de Palacio era membro del governo che ha approvato questo aiuto pubblico. La Commissione intende lasciare questa inchiesta sugli aiuti pubblici al commissario incaricato della concorrenza oppure intende trasferirla alla vicepresidente responsabile per l'energia?

(2000/C 170 E/110)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1889/99**

**di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione**

(14 ottobre 1999)

*Oggetto:* Possibile conflitto di interessi nell'esame dell'attribuzione di aiuti pubblici

Nelle informazioni pubblicate dalla stampa spagnola sugli aiuti pubblici concessi alle imprese elettriche spagnole a titolo di costi di transizione alla concorrenza, si evidenzia che i servizi dei Commissari Monti e De Palacio collaborano alla quantificazione di detti costi, e si riferisce anche sulla posizione della Commissaria spagnola a favore della concessione di questi risarcimenti intesi ad alleviare i costi derivanti dalla liberalizzazione.

La sig.ra De Palacio è stata membro del governo che ha approvato l'iniziativa di concedere detti aiuti pubblici per il tramite dei CTC, che si traducono in un incremento del 4,5 % della fattura elettrica a carico dei consumatori spagnoli, e ciò non pare costituire un ostacolo a che la Commissaria nelle sue nuove competenze esamini le decisioni che lei stessa precedentemente aveva approvate.

La Commissione è del parere che la Commissaria De Palacio debba astenersi dall'intervenire in una procedura nella quale si esamina la conformità con il trattato di aiuti pubblici alla cui concessione ha partecipato?

**Risposta comune**  
**data dal sig. Monti in nome della Commissione**  
**alle interrogazioni scritte E-1761/99 e P-1889/99**

(17 novembre 1999)

Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi dell'elettricità in Spagna, dai dati forniti dalla commissione nazionale dell'elettricità spagnola alla Commissione, risulta che il prezzo della bolletta dell'elettricità per gli utenti spagnoli è diminuito, in termini di percentuale effettiva per le famiglie, del 3,1 % nel 1996, 2,9 % nel 1997, 4,4 % nel 1998 ed è previsto che diminuisca del 5,6 % nel 1999.



Della questione dei CTC (costi di transizione alla concorrenza) è responsabile, per quanto riguarda l'eventuale componente «aiuto di Stato», il Commissario incaricato della politica della concorrenza.

E' chiaro tuttavia che per istruire tale fascicolo, i servizi del Commissario responsabile della concorrenza collaborano strettamente con la direzione generale dell'energia, posta sotto la responsabilità della vice-presidente de Palacio.

Qualsiasi decisione in merito al fascicolo sarà inoltre adottata nel rispetto del principio di collegialità.

Per quanto riguarda la partecipazione della vice-presidente de Palacio alla futura decisione collegiale della Commissione concernente gli aiuti pubblici concessi alle aziende elettriche spagnole, si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sull'articolo 213 (ex articolo 157), paragrafo 2 del trattato CE, che dispone che «i membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità. Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti».

In passato diversi membri della Commissione hanno avuto responsabilità governative. Tuttavia, l'essere stati membri di un governo non deve loro impedire di partecipare alle decisioni della Commissione, perché ciò equivarrebbe a togliere ogni sostanza all'obbligo di indipendenza che s'impone alla Commissione. Infatti, dopo la nomina della Commissione, ogni membro ha giurato dinanzi alla Corte di giustizia di rispettare gli obblighi derivanti dalla sua carica e segnatamente quelli sopra menzionati. Pertanto la Commissione non condivide il parere dell'onorevole parlamentare sulla necessità per la sig.ra de Palacio di astenersi dal partecipare alla decisione in causa.

(2000/C 170 E/111)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1765/99**

**di Bartho Pronk (PPE-DE) alla Commissione**

(11 ottobre 1999)

*Oggetto:* Discriminazione dei cittadini dell'UE sulla base della Wet Inburgering Nieuwkomers (legge relativa all'integrazione degli stranieri).

Nei Paesi Bassi è in vigore dal 30 settembre 1998 la Wet Inburgering Nieuwkomers (legge concernente l'integrazione degli stranieri). Tale legge sarà valida unicamente per i cittadini non comunitari. Può la Commissione, in relazione all'entrata in vigore di tale legge, rispondere le seguenti domande?

1. Cosa pensa la Commissione della Wet Inburgering Nieuwkomers?
2. Se la Commissione trova che tale legge sia discriminatoria, è disposta a segnalare tale situazione ai Paesi Bassi?
3. Per quale motivo la Commissione non ha ancora risposto alle proteste del popolo olandese, in particolare al reclamo della «Landelijk Inspraakorgaan Zuid-Europeanen», LIZE (Associazione nazionale per la difesa degli interessi degli europei del Sud) dell'8 settembre 1998 (esaminato da Carmen O'Reilly, gabinetto Flynn/ms D(98))?

**Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(19 novembre 1999)

La legge in questione ha quale obiettivo l'integrazione dei nuovi arrivati. Tale obiettivo viene realizzato segnatamente tramite corsi in olandese e corsi volti a promuovere le opportunità di questi nuovi arrivati sul mercato olandese del lavoro. La partecipazione al programma di integrazione è obbligatoria per i nuovi arrivati che, sulla base di un test ufficiale, vengono considerati come aventi un'insufficiente conoscenza dell'olandese ai fini dell'integrazione nella società olandese in generale e nel mercato del lavoro in particolare. Il mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge può comportare ammende e altre sanzioni.

L'esclusione dei cittadini comunitari dai programmi educativi offerti dalla legge summenzionata ha evidenziato la grande complessità del soggetto, che rende pertanto necessarie indagini approfondite.

La Commissione sta procedendo a un esame esauriente del problema e non mancherà di tenere informato l'Onorevole Parlamentare delle conclusioni alle quali essa giungerà.

La Commissione depreca il ritardo con cui è stata fornita una risposta alla lettera cui fa riferimento l'Onorevole Parlamentare. L'organizzazione in questione ha recentemente ricevuto una lettera a tale riguardo.

---

(2000/C 170 E/112)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1769/99**  
**di Jan Andersson (PSE) alla Commissione**

(11 ottobre 1999)

**Oggetto:** Intenzioni della Commissione riguardo all'introduzione di un sistema comune di vuoti a rendere all'interno dell'UE

L'imballaggio delle bevande è attualmente un fattore che contribuisce ad acuire il grave problema dello smaltimento dei rifiuti che non pochi Stati membri si trovano a dover affrontare. Alcuni paesi hanno introdotto sistemi di riciclaggio delle bottiglie ma in alcuni casi hanno difficoltà a raggiungere i volumi necessari perché siano redditizi. Una possibile soluzione sarebbe di introdurre nell'UE un sistema comune di vuoti a rendere che contribuisca ad incrementare il volume del vetro da riutilizzare e a diminuire il crescente problema posto dall'ingente massa dei rifiuti domestici.

Ciò premesso, intende la Commissione promuovere l'introduzione nell'UE di un sistema comune di riutilizzo dei vuoti a rendere?

**Risposta data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione**

(17 novembre 1999)

L'incoraggiamento del sistema di reimpiego degli imballaggi negli Stati membri è una delle misure previste dalla direttiva del Parlamento e del Consiglio 94/0062/CE, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio<sup>(1)</sup> per prevenire o ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti di imballaggio, a condizione che l'imballaggio possa essere riutilizzato in maniera non nociva per l'ambiente, in conformità del trattato.

Diversi Stati membri hanno introdotto sistemi di riutilizzo oppure rafforzato i loro vecchi sistemi tradizionali, come la Danimarca, la Germania, i Paesi Bassi, l'Austria, la Finlandia, e la Svezia. Attualmente in alcuni di questi paesi è stato raggiunto un tasso di riutilizzo fino al 90 % per gli imballaggi di bevande.

L'istituzione di un sistema europeo di riutilizzo è però una questione piuttosto complessa nella quale intervengono diversi aspetti (normalizzazione, distanze di trasporto). Ciò rende difficile armonizzare i sistemi di riutilizzo esistenti che si sono storicamente sviluppati secondo linee diverse. Bisogna inoltre conciliare la necessità di garantire un livello elevato di protezione ambientale con le regole del mercato interno.

La Commissione coglierà l'occasione del processo di revisione della direttiva 94/0062/CE che dovrebbe iniziare prima della fine di quest'anno, per migliorare ulteriormente i sistemi di riutilizzo degli imballaggi negli Stati membri.

---

<sup>(1)</sup> GU L 365 del 31.12.1994.

---

(2000/C 170 E/113)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1772/99**  
**di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione**

(11 ottobre 1999)

**Oggetto:** Procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia europea concernente l'accisa sulle bevande in Austria

In Austria si riscuote a livello federale un'accisa sulle bevande che costituisce un tributo comunale. I rappresentanti della Commissione UE hanno sempre confermato la conformità di tale prelievo e di

conseguenza nel trattato di adesione non figura una specifica disposizione scritta. Ora, però, è stato presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia volto ad accertare la non conformità dell'imposta sugli alcolici con il diritto comunitario. Le conclusioni dell'Avvocato generale del 1° luglio 1999 confermano questa posizione.

Può la Commissione:

1. far sapere se esiste una documentazione riguardante la verifica della conformità del regime fiscale austriaco, ed in particolare dell'accisa sulle bevande, con il diritto comunitario?
2. Quale posizione ha assunto la Commissione nel 1991 e nel 1992 in merito all'accisa sulle bevande vigente in Germania?
3. Per quale motivo la Commissione ha cambiato parere nel periodo compreso tra l'inizio degli anni '90 e il procedimento attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia?

### **Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione**

*(1° dicembre 1999)*

1. e 3. Non è esatto affermare che la Commissione ha modificato al propria posizione nei confronti della questione sollevata. Essa si è infatti pronunciata per la prima volta al riguardo all'inizio del 1998, nel quadro del procedimento pregiudiziale C-437/97. Ritenendo l'imposta austriaca incompatibile con il diritto comunitario, essa ha aperto, parallelamente, il procedimento di cui all'articolo 226 del trattato CE (ex articolo 169). Tale procedimento è attualmente allo stadio di parere motivato.

2. La Commissione non è mai stata invitata — nel 1991, nel 1992, o in qualsiasi altro momento —, ad esprimersi formalmente sulla compatibilità con il diritto comunitario dell'imposta tedesca sulle bevande.

(2000/C170E/114)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1777/99 di Brian Simpson (PSE) alla Commissione**

*(11 ottobre 1999)*

*Oggetto:* Benessere dei maiali

L'articolo 6 della direttiva del Consiglio 91/630<sup>(1)</sup>, che stabilisce requisiti minimi di protezione per i maiali, impone alla Commissione di presentare al Consiglio, entro il 1° ottobre 1997, una relazione elaborata sulla base di un parere del Comitato scientifico veterinario sui sistemi di allevamento intensivo dei maiali. In conformità dell'articolo 6, la relazione della Commissione deve essere accompagnata da proposte adeguate che tengano conto delle conclusioni della relazione stessa.

Il 30 settembre 1997 il Comitato scientifico veterinario ha comunicato il suo parere, parere che tra l'altro condanna l'uso delle stalle per scrofe, di stalle tanto strette da impedire all'animale finanche di girarsi.

Può far sapere la Commissione quando intende presentare la relazione di cui all'articolo 6 della direttiva 91/0630/CEE? E inoltre, le proposte della Commissione terranno conto della conclusione del Comitato scientifico veterinario secondo cui non dovrebbero essere utilizzate gabbie individuali che impediscono all'animale di girarsi agevolmente?

<sup>(1)</sup> GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33.

### **Risposta fornita dal sig. Byrne a nome della Commissione**

*(12 novembre 1999)*

La Direttiva del Consiglio 91/0630/CEE del 19 novembre 1991 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, prevede una relazione della Commissione sui vari aspetti riguardanti l'allevamento dei suini con sistemi intensivi con particolare riguardo al benessere delle scrofe allevate in vari gradi di confinamento e in gruppi.

La Commissione, ha chiesto al comitato scientifico veterinario sul benessere degli animali di effettuare tale rapporto. Il comitato scientifico ha adottato la relazione il 30 settembre 1997, e una copia è disponibile su Internet sul sito della Direzione Generale Sanità e Protezione dei consumatori: [http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/oldcomm4/out17\\_en.html](http://europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/oldcomm4/out17_en.html).

Dopo l'adozione della relazione, la Commissione ha iniziato a lavorare su proposte per emendare la Direttiva 91/0630/CEE, in linea con le nuove prove scientifiche e le raccomandazioni incluse nella relazione del comitato scientifico.

L'elaborazione di proposte in questo settore include la consultazione di vari esperti degli Stati membri, provenienti dalle organizzazioni professionali e dalle più importanti associazioni sul benessere degli animali. La Commissione chiede inoltre agli Stati membri informazioni sulle ispezioni effettuate sul loro territorio in conformità dell'Articolo 7, paragrafo 3 della Direttiva del Consiglio 91/0630/CE. Si dovrà tener conto di tali dati nell'elaborazione delle nuove proposte.

Giova notare che nel frattempo il comitato permanente della Convenzione europea per la protezione degli animali allevati per scopi agricoli, ha iniziato il processo di revisione della raccomandazione sull'allevamento dei suini adottato nel 1986. Tutti gli Stati membri e la Commissione sono parte della Convenzione e partecipano al lavoro. La relazione del comitato scientifico della Comunità costituisce attualmente la base principale per l'elaborazione della nuova raccomandazione sull'allevamento dei suini al Consiglio d'Europa. Molti elementi della relazione sono stati inclusi nel progetto di proposta, ad esempio l'allevamento di scrofe e la previsione di settori separati per i vari comportamenti dei suini. La prossima riunione del comitato permanente si terrà a Strasburgo nella settimana del 22-26 novembre 1999.

La discussione in seno al comitato permanente della Convenzione per la protezione degli animali allevati per scopi agricoli fornirà alla Commissione elementi importanti per elaborare le proprie proposte di emendamento della Direttiva del Consiglio 91/0630/CEE, che includerà gli elementi principali sulla tutela del benessere elaborati nella relazione del comitato scientifico. Il progetto di proposta verrà quindi presentato al Consiglio per approvazione.

---

(2000/C 170 E/115)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1782/99**

**di Mark Watts (PSE) alla Commissione**

(11 ottobre 1999)

Oggetto: Sicurezza dei trasporti

Recentemente sono state espresse preoccupazioni quanto ad una insufficiente attenzione dimostrata da altre direzioni della Commissione con responsabilità importanti nel settore dei trasporti, ad esempio la DG III responsabile per le norme legislative alla sicurezza per i veicoli e la DG XIII che gestisce i programmi di ricerca telematica nei confronti di questioni importanti di sicurezza nel settore di trasporti.

Quali misure può adottare la nuova Commissione per garantire che un'attenzione adeguata venga accordata alla sicurezza dei trasporti e che sia previsto un coordinamento appropriato tra tutte le direzioni?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione**

(11 novembre 1999)

Nel settore delle regole tecniche in materia di sicurezza dei veicoli, che è di sua competenza esclusiva, la Comunità si è dotata di norme di sicurezza in caso collisione frontale o laterale che sono tra le più ambiziose del mondo. La Commissione sta inoltre elaborando una proposta di direttiva per ridurre le conseguenze in caso di incidenti con pedoni, che non ha equivalenti in nessun altro paese.

Per quanto concerne la ricerca telematica, i programmi comunitari contribuiscono a creare un corpus di conoscenze e di competenze di gran valore che dovrebbe permettere alla Comunità e ai suoi Stati membri di adottare una politica di sicurezza dei trasporti fondata su basi scientifiche e tecniche solide.

La Commissione non condivide quindi preoccupazioni riportate dall'onorevole parlamentare.

La sicurezza dei trasporti rimane una preoccupazione prioritaria e allo stesso tempo i progressi della tecnica e delle scienze sociali offrono alle diverse istanze responsabili della sicurezza mezzi tecnici in costante evoluzione. La Commissione esamina quindi sistematicamente tutte le nuove misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti. In questo processo di valutazione, che è assai complesso perché presenta al tempo stesso scientifici e tecnici e industriali e di comportamento, sociali ed economici, la cooperazione tra i diversi servizi specializzati della Commissione rimane fondamentale per garantire, a lunga scadenza, la massima efficienza delle misure adottate, proposte o raccomandate dalla Commissione stessa.

(2000/C 170 E/116)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1784/99**

**di Mark Watts (PSE) alla Commissione**

(11 ottobre 1999)

*Oggetto:* Sicurezza nel settore dell'aviazione civile

Se misurato in termini di tempo, il tasso di mortalità dei passeggeri dell'aviazione civile nell'Unione europea è maggiore di quello degli automobilisti. Per la totalità degli incidenti aerei, le possibilità di sopravvivenza sono pari al 40 % e più dell'80 % degli incidenti si verifica al momento del decollo o dell'atterraggio.

Può la Commissione garantire che l'Unione adotterà le iniziative necessarie per ridurre tali rischi presentando, non appena possibile, proposte relative a:

- una unica autorità in materia di sicurezza europea
- un programma comune di limitazione del tempo di volo che rifletta la ricerca scientifica sulla fatica e costituisca la miglior prassi
- un programma riservato per riferire sugli errori umani
- una strategia comunitaria per migliorare le possibilità di sopravvivenza?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione**

(11 novembre 1999)

La Commissione prende atto delle statistiche menzionate dall'onorevole parlamentare e delle conclusioni che egli ne trae per quanto concerne i rischi connessi con le attività dell'aviazione civile.

Benché il trasporto aereo sia da molti considerato uno dei mezzi di trasporto più sicuri, la Commissione riconosce che i rischi inerenti ad esso richiedono un'attenzione e un controllo particolari. Ciò spiega d'altronde perché essa abbia adottato in questo settore numerose iniziative, tra cui quelle a cui l'onorevole parlamentare fa riferimento.

Per quanto concerne l'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza aerea, la Commissione sta elaborando un progetto di convenzione sulla base delle direttive di negoziazione e delle procedure adottate dal Consiglio il 16 luglio 1998. Il progetto è attualmente in fase di discussione con gli esperti degli Stati membri e la Commissione intende avviare negoziati con gli altri Stati europei interessati non appena sarà terminata questa prima fase.

Per quanto concerne il tempo di volo e di riposo del personale navigante, la Commissione ha lavorato da tre anni, in cooperazione con le principali parti interessate, per cercare una soluzione consensuale. Dato che tale risultato non ha potuto essere raggiunto, la Commissione esaminerà l'opportunità, in base ai lavori effettuati finora, di presentare una proposta di sua iniziativa.

Per quanto riguarda le tecniche di resoconto sugli incidenti aerei, la Commissione lavora da più di cinque anni per mettere a punto strumenti e procedure che permettono di raccogliere e scambiare informazioni in

materia. Su tali basi essa esaminerà l'opportunità di presentare una proposta di misure legislative nel settore, alla luce in particolare delle risorse finanziarie e umane a sua disposizione per garantirne l'attuazione e il controllo.

In materia di sopravvivenza delle vittime di incidenti aerei (survivability), la Commissione ha già condotto numerosi lavori nel quadro dei programmi di ricerca e di sviluppo e intende proseguire nei suoi sforzi per ottenere dei progressi in materia di esigenze di concezione e certificazione degli aeromobili nonché delle loro procedure di gestione.

---

(2000/C 170 E/117)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1788/99**

**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(11 ottobre 1999)

Oggetto: Accordi con un'agenzia di viaggi della società calcistica Lazio

E' la Commissione al corrente degli articoli della stampa secondo i quali la società calcistica Lazio avrebbe firmato un accordo triennale con un'agenzia di viaggi per coprire il trasporto e i biglietti per le trasferte di Coppa dei Campioni, con la conseguenza che i sostenitori della squadra, per ottenere i biglietti, devono pagare sopportare due volte i costi di un viaggio indipendente per assistere alle partite?

Alla luce delle risposte precedentemente fornite a interrogazioni simili, nelle quali la Commissione ha indicato che un simile accordo costituirebbe violazione del diritto comunitario in quanto «abuso di posizione dominante», intende la Commissione investigare in merito e, se tali voci dovessero dimostrarsi veritiere, comunicare alla Società Lazio che tali comportamenti devono immediatamente cessare?

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

(9 novembre 1999)

L'onorevole parlamentare chiede alla Commissione se consideri che l'accordo tra la società calcistica Lazio e un'agenzia di viaggio, secondo il quale tale agenzia vende il 70% dei biglietti d'ingresso assegnati alla società per ciascuna delle partite di trasferta della Coppa dei Campioni, costituisca un abuso di posizione dominante, contrario alle norme comunitarie.

Supponendo che le notizie stampa citate dall'onorevole parlamentare siano esatte, l'accordo in questione sembra riservare una quota significativa dei biglietti delle partite di trasferta ad un'unica agenzia di viaggio per la rivendita al pubblico, impedendo quindi ad altre agenzie di viaggio di vendere i biglietti ai tifosi della Lazio per le partite in questione. Sembra inoltre che, per ottenere il biglietto dall'agenzia di viaggio designata, i sostenitori della Lazio siano obbligati ad acquistare i biglietti della partita come parte di un insieme di servizi, compresi il viaggio e l'alloggio.

Quanto all'applicabilità delle norme comunitarie in materia di concorrenza all'accordo in questione va osservato che tali norme sono applicabili solo a condizione che l'accordo abbia un effetto sensibile sul commercio tra gli Stati membri. Essendo probabile che i biglietti assegnati alla società calcistica della Lazio per l'ingresso alle partite di trasferta della Coppa dei Campioni siano richiesti esclusivamente dai tifosi italiani, si può ammettere che la domanda di questi biglietti abbia carattere nazionale, regionale o perfino locale. Ne consegue dunque che qualsiasi effetto restrittivo dell'accordo in questione sarà limitato principalmente, se non interamente, alle agenzie di viaggio e agli altri fornitori di biglietti attivi sul mercato italiano.

La Commissione considera quindi che l'accordo in oggetto potrebbe avere solo un effetto trascurabile, se non nullo, sul commercio tra gli Stati membri e che non siano quindi applicabili le norme europee in materia di concorrenza.

Accordi o pratiche con effetti presumibilmente restrittivi su una scala puramente nazionale possono, tuttavia, essere valutati dall'autorità nazionale garante della concorrenza di uno Stato membro. L'onorevole parlamentare può quindi, se lo desidera, sollevare la questione dinanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia (Via la Liguria 26, I-00187 Roma).

---

(2000/C 170 E/118)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1794/99****di Michiel van Hulten (PSE) alla Commissione**

(11 ottobre 1999)

*Oggetto:* Articolo pubblicato nel settimanale HP De Tijd del 27 agosto 1999 concernente il programma di tirocini della Commissione europea

1. È la Commissione al corrente dell'articolo «Papá, ho imparato a fare il lobbista», pubblicato nel settimanale olandese HP De Tijd del 27 agosto 1999, sul programma di tirocini della Commissione europea?
2. Corrisponde al vero l'affermazione di una ex partecipante al programma, tale sig.ra Dabertrand, secondo cui i tirocinanti presso il Segretariato generale della Commissione europea «possono valutare le domande di sovvenzione più modeste, fino a 50.000 euro»? In caso affermativo, qual è l'oggetto delle domande di sovvenzione e di quante domande all'anno si tratta?
3. Corrisponde al vero l'affermazione della sig.ra Dabertrand, secondo cui le domande di sovvenzione vengono automaticamente respinte se il richiedente fornisce «troppe informazioni», se scrive «senza rispettare le righe» o se la domanda non è redatta nella lingua del richiedente? In caso affermativo, di quali richieste di sovvenzione si tratta? I richiedenti sono al corrente del fatto che le loro domande sono state respinte per motivi del tutto formalistici?
4. Dall'articolo risulta che nella selezione dei tirocinanti non si tiene conto delle conoscenze linguistiche dei candidati, quali indicate nei loro curriculum vitae. Inoltre, il collocamento dei tirocinanti nei servizi della Commissione avverrebbe soprattutto sulla base delle foto di identità. Intende la Commissione modificare la procedura di selezione dei tirocinanti in modo da basare la selezione esclusivamente sulle competenze comprovate, abbandonando l'impiego delle foto di identità ai fini della selezione?

**Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione**

(10 novembre 1999)

1. La Commissione ringrazia l'Onorevole Parlamentare per aver attirato la sua attenzione sull'articolo pubblicato nel settimanale HP De Tijd. La Commissione deplora che le dichiarazioni di taluni funzionari e tirocinanti siano state volutamente travisate nell'articolo. Diversi tirocinanti citati nell'articolo hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di protestare vivamente presso il settimanale in questione poiché le osservazioni e le azioni loro attribuite, nella maggior parte dei casi, sono pura invenzione.
2. La sig.ra Dabertrand ha successivamente avuto un colloquio con il suo ex Capo Unità. La dichiarazione a lei attribuita, che nega decisamente di aver fatto e in base alla quale risulta che i tirocinanti del Segretariato generale della Commissione possono prendere decisioni in merito a richieste di sovvenzioni fino a un massimo di 50.000 euro, è del tutto falsa. Nessun tirocinante è mai stato coinvolto in una fase qualsiasi della procedura di selezione delle domande di sovvenzione.
3. È del tutto falso che le richieste di sovvenzione vengano automaticamente respinte se i candidati forniscono «troppe informazioni», scrivono senza rispettare le righe, ovvero se la domanda non è redatta nella lingua del richiedente. Inoltre la sig.ra Dabertrand nega di essere stata all'origine dell'informazione errata.
4. Per quanto riguarda l'assunzione dei tirocinanti, la Commissione segue una procedura rigorosa e sistematica per controllare le candidature. I candidati sono selezionati in base ai titoli accademici, all'esperienza e alle conoscenze linguistiche. Ogni candidatura viene esaminata da gruppi di preselezione per ciascuna nazionalità, composti da funzionari esperti della Commissione. Una delle numerose inesattezze dell'articolo riguarda il fatto che i candidati devono fornire una fotografia nel corso della procedura di selezione. In nessuna fase della procedura di selezione i candidati devono fornire una loro fotografia.

(2000/C 170 E/119)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1796/99**  
**di Marco Pannella (TDI) alla Commissione***(1° ottobre 1999)***Oggetto:** Sequestro di Vu Duc Binh e arresto di 24 membri del PAP

Secondo le dichiarazioni di Thomas Hammarberg, rappresentante speciale del Segretario Generale dell'ONU per i diritti dell'uomo in Cambogia, Vu Duc Binh, membro del «Partito d'azione popolare» e oppositore del regime comunista di Hanoi, è stato sequestrato e quindi arrestato dalla polizia cambogiana lo scorso agosto e si troverebbe attualmente in Vietnam. D'altro canto, secondo notizie riferite dalla stampa ufficiale vietnamita, un tribunale di Hanoi avrebbe condannato 24 membri dello stesso partito d'opposizione a 224 anni di detenzione per essere tornati clandestinamente in Vietnam con l'intenzione di rovesciare il governo comunista.

Di quali informazioni dispone la Commissione in merito al sequestro di Vu Duc Binh, all'arresto di 24 membri del Partito d'azione popolare e alle loro condizioni di detenzione? Quali iniziative ha adottato, o intende adottare, la Commissione perché tali persone siano liberate quanto prima? Più in generale, quali iniziative ha adottato, o intende adottare la Commissione per favorire la democratizzazione e lo sviluppo dell'economia di mercato in Vietnam? Infine, la Commissione ha comunicato, o intende comunicare, alla Cambogia il proprio biasimo per il ruolo da essa svolto nel sequestro di Vu Duc Binh?

**Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione***(21 ottobre 1999)*

Tranne le scarse informazioni reperibili sulla stampa e quelle comunicate dal Centro dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite a Phnom Penh, che sono talvolta contraddittorie, la Commissione non dispone a tutt'oggi di alcuna ulteriore informazione sul sequestro dell'agosto 1999 del sig. Vu Duc Binh e sull'arresto di 24 membri del partito d'azione popolare vietnamita. La Commissione ha invitato le delegazioni di Hanoi e di Bangkok (per Phnom Penh) a seguire attentamente la situazione.

Nel quadro della cooperazione con la Cambogia e il Vietnam, la Commissione non perde occasione per rammentare l'importanza che l'Unione attribuisce al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, ai principi della Carta delle Nazioni Unite, alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alla dichiarazione di Vienna, al programma d'azione della conferenza mondiale sui diritti dell'uomo del 1993, principi ai quali fanno riferimento gli accordi di cooperazione con questi due paesi.

(2000/C 170 E/120)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1800/99**  
**di Helena Torres Marques (PSE) al Consiglio***(13 ottobre 1999)***Oggetto:** Proposte di direttiva in attesa della decisione del Consiglio

Nella riunione del 23 settembre 1999 della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo il Presidente in carica del Consiglio «trasporti» ha confermato che in seno al Consiglio sono numerose le proposte di direttiva in merito alle quali detto organo non ha ancora adottato alcuna decisione benché i relativi fascicoli siano da anni in tale situazione.

Può il Consiglio informare in merito alle proposte di direttiva che si trovano in tale stato?

**Risposta***(17 dicembre 1999)*

Le proposte di direttiva cui l'Onorevole Parlamentare fa riferimento riguardano, tra l'altro, quelle che formano oggetto della risoluzione adottata dal Parlamento europeo nella seduta del 16 settembre 1999



(cfr. doc. PE 279.943). Con tale risoluzione il Parlamento europeo ha confermato in prima lettura, nell'ambito della procedura di codecisione applicabile dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, una serie di testi votati nella legislatura precedente.

Alla luce di questa risoluzione del Parlamento europeo, il Consiglio cercherà ora di portare avanti tali fascicoli.

(2000/C 170 E/121)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1801/99**

**di David Bowe (PSE) alla Commissione**

(12 ottobre 1999)

*Oggetto:* Lindane

La monografia pubblicata dalle autorità austriache sugli effetti per la salute e per l'ambiente del pesticida lindane è stata trasmessa alle autorità competenti degli Stati membri affinché esprimano il loro parere prima che la Commissione presenti una proposta sull'uso di tale prodotto.

Dato il vastissimo numero di pesticidi e altri prodotti chimici relativamente ai quali scarseggiano informazioni relative alla sicurezza, si ritiene la Commissione soddisfatta dell'attuale procedura di revisione, lento e farraginoso? Come intende sveltire tale procedura senza perciò compromettere le norme di sicurezza?

(2000/C 170 E/122)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1802/99**

**di David Bowe (PSE) alla Commissione**

(12 ottobre 1999)

*Oggetto:* Lindane

Ai sensi della direttiva del Consiglio 91/0414/CEE<sup>(1)</sup> le autorità austriache hanno elaborato una monografia sugli effetti per la salute e l'ambiente del pesticida lindane. In tale monografia raccomandano la sospensione dell'uso del lindane nel territorio dell'UE in attesa di ulteriori dati. Inoltre si è invocata la classificazione del lindane nella «categoria 3 delle sostanze carcinogene» e l'inserimento nell'etichetta della frase «possibile rischio di effetti irreversibili» ai sensi della direttiva 67/0548/CEE<sup>(2)</sup>.

Alla luce delle raccomandazioni espresse in tale relazione e del fatto che la Svezia e la Danimarca hanno già bandito l'uso del lindane, quale azione intende la Commissione adottare nei confronti di tale prodotto? Intende accettare pienamente le raccomandazioni proposte dagli austriaci, soprattutto alla luce del principio precauzionale?

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

**Risposta comune  
data dal sig. Byrne in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-1801/99 e E-1802/99**

(15 novembre 1999)

Per quanto riguarda l'iter del dossier riguardante il lindano, la Commissione si rimanda alla sua risposta all'interrogazione scritta E-154/99 del sig. Pollack<sup>(1)</sup>.

La Commissione seguirà la procedura fissata nel Regolamento della Commissione (CEE) 3600/92 dell'11 dicembre 1992 recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/0414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio

dei prodotti fitosanitari <sup>(2)</sup> e, non appena possibile e dopo aver terminato tutte le consultazioni, invierà una proposta al comitato fitosanitario permanente. Ciò può richiedere una revisione della classifica e dell'etichettatura del lindano ai sensi della Direttiva 67/0548/CEE del 27 giugno 1967 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose <sup>(3)</sup>.

Molti progressi sono stati fatti dal momento dell'approvazione della Direttiva 91/0414/CEE del 15 luglio 1991 <sup>(4)</sup>, in particolare il progresso dell'attuazione della legislazione, i documenti tecnici di base e la fiducia che si è instaurata tra gli Stati membri. Tuttavia, la Commissione condivide il punto di vista che il processo di revisione debba essere reso più veloce.

Tuttavia, una nuova strategia, entro le possibilità dell'azione comunitaria di cui alla Direttiva 91/0414/CEE, è in discussione. Si presume che ciò condurrà, verso la fine del 1999, all'approvazione di ulteriori misure di attuazione per la revisione delle rimanenti sostanze attive esistenti. La Commissione non ha l'intenzione di abbassare i livelli di sicurezza della direttiva.

---

<sup>(1)</sup> GU C 325 del 12.11.1999, pag. 76.

<sup>(2)</sup> GU L 366 del 15.12.1992.

<sup>(3)</sup> GU L 196 del del 16.8.1967.

<sup>(4)</sup> GU L 230 del 19.8.1991.

---

(2000/C 170 E/123)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1806/99**

**di Paul Rübzig (PPE-DE) alla Commissione**

(11 ottobre 1999)

*Oggetto:* Trasmissione diretta all'estero degli elenchi telefonici nazionali

L'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni è un'associazione a livello europeo che raggruppa imprese di telecomunicazione. Agli abbonati che desiderino ottenere un elenco telefonico di un altro Stato membro essa consiglia di rivolgersi alla rispettiva amministrazione nazionale. I servizi competenti si conformano a questa indicazione di un organismo non statale e non comunitario e trasmettono i propri elenchi telefonici soltanto all'interno delle frontiere nazionali.

Cosa pensa la Commissione di questo comportamento, tenuto conto della liberalizzazione delle telecomunicazioni e del nascente mercato interno?

Può la Commissione chiarire se vengano così violate le norme in materia di concorrenza o di discriminazione?

**Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione**

(5 novembre 1999)

L'interrogazione presentata dall'onorevole deputato riguarda le condizioni d'applicazione, da parte delle autorità regolamentari nazionali degli Stati membri, delle disposizioni pertinenti della direttiva 98/0010/CE del Parlamento e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale <sup>(1)</sup>.

All'articolo 15, paragrafo 2, tale direttiva prevede infatti che (con sola riserva del rispetto del regolamento relativo alla protezione dei dati di carattere personale) « gli Stati membri prendano le misure necessarie al fine di rimuovere ogni restrizione normativa che impedisca la fornitura dei servizi e delle prestazioni di cui all'allegato I, parte 3, nel rispetto delle norme sulla concorrenza previste dal diritto comunitario». Nell'elenco dell'allegato I, parte 3, figurano ai punti e) ed f) l'accesso ai servizi tramite operatore in altri Stati membri e l'accesso al servizio informazioni elenco abbonati in altri Stati membri.

La descrizione che l'onorevole deputato fa dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e delle sue procedure riguarda l'epoca (precedente l'introduzione da parte della Comunità di un quadro normativo di liberalizzazione delle telecomunicazioni) in cui l'UIT rappresentava effettivamente un raggruppamento di amministrazioni nazionali responsabili delle telecomunicazioni in un ambiente di monopoli pubblici. Nel frattempo, le strutture dell'UIT hanno iniziato ad evolversi per riflettere la distinzione sempre più netta e diffusa nel mondo fra gli operatori di telecomunicazioni e le amministrazioni responsabili della loro regolamentazione.

In Europa tale distinzione è stata imposta progressivamente dalla politica di liberalizzazione e in particolare dall'eliminazione dei diritti esclusivi e speciali di cui potevano beneficiare gli operatori storici, che ha portato a stabilire il principio della separazione tra il regolatore nazionale e l'operatore storico nel quadro normativo adottato dalla Comunità. Oggi sia le amministrazioni nazionali che gli operatori economici dei paesi membri dell'UIT partecipano a questi lavori, ma le norme comunitarie impongono ormai alle amministrazioni partecipanti degli Stati membri di agire in piena indipendenza rispetto agli interessi di tutte le categorie di operatori che contribuiscono ai lavori dell'UIT.

Occorre inoltre notare che le raccomandazioni formulate dagli organi dell'UIT non hanno, come dice il nome stesso, forza giuridica vincolante diretta e possono quindi essere seguite dagli Stati membri solo nella misura in cui non sono in contraddizione con il diritto comunitario in vigore.

Infine, la Commissione non è attualmente a conoscenza di raccomandazioni dell'UIT che potrebbero ostacolare o facilitare l'applicazione effettiva delle citate disposizioni della direttiva 98/0010/CE da parte delle amministrazioni responsabili degli Stati membri.

---

(<sup>1</sup>) GU L 101 del 1.4.1998.

(2000/C 170 E/124)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1811/99**  
**di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione**

(12 ottobre 1999)

*Oggetto:* Conversione delle monete nazionali

Il 1° gennaio 2002 l'euro sostituirà le valute nazionali in undici Stati membri dell'Unione europea. Benché siano state previste misure per la conversione delle banconote, sembra che ciò non avvenga per le monete metalliche.

Non ritiene la Commissione indispensabile che siano studiate e adottate misure specifiche che consentano la conversione delle monete metalliche degli undici Stati membri in modo da garantire a ogni cittadino europeo degli Stati che hanno aderito all'euro la possibilità di convertire in euro le monete metalliche in suo possesso?

**Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione**

(11 novembre 1999)

A decorrere dal 1° gennaio 2002 fino al 30 giugno 2002 al più tardi, gli Stati membri partecipanti all'Unione economica e monetaria (UEM) dovranno procedere al ritiro delle monete e delle banconote espresse in unità monetaria nazionale. L'onorevole parlamentare solleva un duplice problema: da un lato il cambio delle monete metalliche nazionali in euro nello Stato membro in cui le monete sono state emesse e, dall'altro, la conversione in euro delle monete metalliche di uno Stato membro in un altro Stato membro.

Quanto al primo problema, la normativa comunitaria sul cambio delle monete metalliche in unità monetaria nazionale con monete in euro dopo la fine del periodo di transizione, il 31 dicembre 2001, dispone che gli Stati membri emittenti di tali monete continuino ad accettare le monete nazionali loro presentate non aventi più corso legale, in funzione delle leggi e delle pratiche in vigore nello Stato membro in questione. La situazione è dunque analoga a quella delle banconote.

La Commissione ha ritenuto necessario prevedere misure supplementari per garantire un passaggio graduale verso l'euro fiduciario. Il 23 aprile 1998, con raccomandazione 98/0286/CE<sup>(1)</sup>, la Commissione ha quindi raccomandato che le banche commerciali effettuino il cambio senza spese per i clienti di banconote e monete metalliche nazionali in banconote e monete metalliche euro per importi di «ammontare abituale».

Quanto al secondo aspetto del problema, occorre innanzitutto precisare che, attualmente, il cambio di monete metalliche nazionali di uno Stato membro in un altro Stato membro non è generalmente possibile in nessuno degli Stati della zona euro. Si tratta quindi di studiare se sia il caso di predisporre un servizio supplementare in occasione dell'introduzione delle monete e delle banconote in euro, di accertare quali ne sarebbero i costi e le modalità e stabilire chi ne dovrebbe sostenere gli oneri. Tenuto conto dei problemi logistici particolari dell'utilizzazione delle monete, la conversione in tutta la zona euro richiederebbe probabilmente notevoli risorse. D'altra parte, il valore delle monete metalliche nazionali è in generale limitato e offre quindi poche prospettive di remunerazione a chi decidesse di offrire questo servizio. La Commissione è tuttavia consapevole del problema e sta studiando le modalità per intraprendere una riflessione in materia con il Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e gli Stati membri, in vista di una soluzione economicamente ragionevole e soddisfacente per i cittadini europei.

<sup>(1)</sup> COM(98) 961 def.

(2000/C 170 E/125)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1814/99**  
**di Luciana Sbarbati (ELDR) alla Commissione**

(11 ottobre 1999)

*Oggetto:* Difesa dei prodotti alimentari artigianali italiani

Conformemente agli impegni presi dall'Unione europea, alcune direttive verticali nel campo dei prodotti alimentari vengono semplificate al fine di tener conto solo dei requisiti essenziali ai quali devono rispondere tali prodotti affinché possano circolare liberamente nel mercato interno.

Può la Commissione dire in che misura gli standard di qualità e di igiene previsti in tali direttive sono in grado di non ostacolare lo sviluppo e la salvaguardia di produzioni artigianali tradizionali che non solo fanno parte del patrimonio culturale di un paese e offrono prodotti di alta qualità, ma costituiscono altresì un settore importante sia da un punto di vista economico e occupazionale, sia per quanto riguarda la difesa dei consumatori?

Può la Commissione dire quali misure intende prendere per impedire che sia arrecato un gran danno alle imprese artigiane italiane in diversi settori della produzione agro-alimentare (salame di Fabriano, formaggio di Fossa, lardo di Colonnata, miele, pasta, pane, cioccolato, ecc.) a vantaggio delle multinazionali che lavorano a livello industriale ma offrono una qualità più bassa?

**Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione**

(4 novembre 1999)

Uno degli obiettivi della legislazione comunitaria sui prodotti alimentari è quello di garantire la protezione della salute pubblica mediante norme in materia di igiene e controllo. Queste norme devono essere rispettate da tutti i produttori, siano essi di taglia artigianale oppure industriale.

La Commissione non ha indicazioni che permettano di affermare che queste disposizioni, in vigore da anni, ostacolano lo sviluppo e la salvaguardia di produzioni artigianali o hanno l'effetto di abbassarne la qualità. Inoltre, il regolamento (CEE) 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari<sup>(1)</sup> e il regolamento (CEE) 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari<sup>(2)</sup> permettono di promuovere e proteggere i prodotti tradizionali se questi sono conformi ai requisiti stabiliti. Un gran numero di prodotti agroalimentari, spesso provenienti da imprese di dimensione artigianale, beneficiano così della protezione della loro denominazione a livello comunitario.

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992.

<sup>(2)</sup> GU L 208 del 24.7.1992.

(2000/C 170 E/126)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1815/99**  
**di Robert Sturdy (PPE-DE) alla Commissione***(12 ottobre 1999)*

*Oggetto:* Politica della Commissione in materia di assunzione dei funzionari

Può la Commissione confermare che fra i suoi criteri di assunzione di futuri funzionari viene applicato il limite d'età, che di regola non deve essere superiore ai 45 anni?

A cosa è dovuta tale politica?

Intende la Commissione mantenere la suddetta politica, anche ora che l'articolo 13 del TUE, modificato dal Trattato di Amsterdam entrato in vigore nel maggio 1999, stabilisce chiaramente che «...la Comunità, ...può prender i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni, fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali?»

**Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione***(25 novembre 1999)*

Il 21 gennaio 1998 la Commissione ha deciso di eliminare gradualmente i limiti d'età per il reclutamento del personale.

In un primo tempo, la Commissione ha fissato a 45 anni il limite d'età per accedere a tutti i concorsi dei gradi di base, analogamente a quanto deciso dall'ufficio del Parlamento il 20 ottobre 1997. In occasione della consultazione interistituzionale sulla relazione del Gruppo di Riflessione sulla Politica del Personale, le altre istituzioni si sono dichiarate pronte a elevare il limite d'età a 45 anni.

Si deve notare, tuttavia, che il Parlamento ed il Consiglio non si sono impegnati ad adottare la posizione di principio presa dalla Commissione, che implicherebbe l'eventuale eliminazione dei limiti d'età nel reclutamento del personale.

(2000/C 170 E/127)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1818/99**  
**di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione***(12 ottobre 1999)*

*Oggetto:* Programma d'azione sulla sanità pubblica

Può la Commissione far sapere in quale misura e a quali enti (pubblici o privati), istituti, società, cooperative o persone sono stati assegnati somme o contributi (con versamenti già effettuati o meno) relativamente al programma Sanità pubblica «Programma d'azione, promozione, informazione, istruzione e formazione comunitaria in materia sanitaria nel quadro dell'azione nella sanità pubblica» (1996-2000)?

E' stata verificata l'effettiva destinazione delle somme ed il buon esito delle iniziative?

**Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione***(25 novembre 1999)*

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento, gli elenchi dei progetti finanziati nel quadro del programma d'azione comunitaria di promozione, di informazione, di istruzione e di formazione in materia di sanità (anni 1996-1999).

La valutazione a metà percorso di tale programma di azione verrà trasmessa al Parlamento e al Consiglio per informazione dopo l'approvazione della Commissione.

(2000/C 170 E/128)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1821/99****di Cristiana Muscardini (NI) alla Commissione***(12 ottobre 1999)*

Oggetto: Gestione del programma di formazione professionale Leonardo

La formazione professionale è un'arma strategica a disposizione dell'UE per lottare efficacemente contro la disoccupazione.

Uno degli strumenti messi a disposizione è il programma Leonardo, balzato tristemente agli onori della cronaca per le gravi accuse di frodi mosse al Commissario competente on. Cresson e ritenuto, a ragione, la principale concausa delle dimissioni forzate dell'Esecutivo europeo.

Considerato che la Costituzione italiana stabilisce (articolo 117) che la formazione professionale è competenza delle Regioni, per cui la gestione del programma attuata fino ad oggi in Italia dal Ministero della pubblica istruzione sembra quantomeno impropria e sicuramente anticostituzionale,

può la Commissione verificare:

1. se effettivamente il Ministero della pubblica istruzione italiano abbia gestito in proprio il programma Leonardo in Italia;
2. se i fondi ad esso relativi siano eventualmente arrivati al Ministero della pubblica istruzione direttamente dalla Commissione o attraverso una triangolazione con il Ministero del lavoro;
3. se il Ministero della pubblica istruzione li abbia utilizzati per la cosiddetta sperimentazione assistita;
4. quali legami siano intercorsi tra il Ministero della pubblica istruzione e il Commissario europeo Cresson?

**Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione***(11 novembre 1999)*

Il programma Leonardo da Vinci è gestito direttamente dalla Commissione e, negli Stati membri, da istanze nazionali di coordinamento.

Per l'Italia, si tratta dell'Istituto Formazione Lavoratori (ISFOL), (Via Morgagni, 30, 00161 Roma). Per quanto riguarda il programma Leonardo da Vinci, questo ente pubblico è soggetto al controllo dei ministeri del lavoro e della pubblica istruzione, i cui rappresentanti fanno parte del comitato di programma che si riunisce a Bruxelles ed è presieduto dalla Commissione.

Ecco la risposta alle quattro domande dell'onorevole parlamentare:

1. il ministero della pubblica istruzione non ha pertanto gestito direttamente il programma;
  2. i fondi vengono inviati dalla Commissione ai promotori dei progetti, salvo che per le misure relative alla mobilità decentrata. In quest'ultimo caso, la Commissione versa la sovvenzione globale all'ISFOL, che a sua volta procede alla stipula dei contratti con i promotori nazionali;
  3. come precisato ai punti 1 e 2, i ministeri non ricevono direttamente fondi dalla Commissione;
  4. si tratta delle relazioni politiche abituali previste fra i ministeri nazionali degli Stati membri e i membri della Commissione.
-

(2000/C 170 E/129)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1830/99****di Ioannis Marinos (PPE-DE) alla Commissione**

(13 ottobre 1999)

**Oggetto:** Invecchiamento della popolazione in Europa

Alcuni studi appena pubblicati tirano il campanello d'allarme sul basso tasso di natalità e sull'invecchiamento demografico nel nostro continente. Di recente infatti Samuel Preston, docente americano all'Università della Pennsylvania, ha dichiarato che per il 2050 prevede una diminuzione del 25% del numero degli abitanti in Europa, rilevando per la Grecia che la popolazione passerà da 10,2 a 8,23 milioni di abitanti. Il cambiamento demografico sarà causato anche dall'aumento dei rifugiati per motivi economici che gradualmente, essendo più giovani, si sostituiranno agli indigeni.

Sempre secondo lo stesso studio, l'invecchiamento demografico in Europa porterà, fra l'altro, a sensibili cambiamenti nei consumi, circoscriverà l'attività imprenditoriale e ridurrà le innovazioni nei settori di produzione di beni, sconvolgendo i sistemi di previdenza sociale più fragili e creando allo stesso tempo conflitti tra i giovani che verseranno contributi senza la speranza di ricevere in futuro una pensione e gli anziani che assorbiranno quasi la totalità dei fondi.

Può la Commissione far sapere quali misure concrete ha elaborato e quando e come intende metterle in atto per cercare di contenere tale fenomeno così pericoloso per la sopravvivenza stessa dell'Europa?

**Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(12 novembre 1999)

La Commissione concorda con l'Onorevole Membro che l'ampiezza del mutamento demografico richiede un ripensamento e un cambiamento di politiche e prassi superate. Nel corso degli ultimi cinque anni la Commissione ha messo a punto varie iniziative volte a stimolare il dibattito tra gli Stati membri su questo problema.

In seguito alla pubblicazione della sua relazione demografica nel 1994, 1995 e 1997, la Commissione ha adottato nei primi mesi di quest'anno una comunicazione intitolata «Verso un'Europa di tutte le età — promuovere la prosperità e la solidarietà tra le generazioni»<sup>(1)</sup> che descrive le ripercussioni dell'invecchiamento per la popolazione per l'occupazione, per la protezione sociale, la salute e i servizi sociali e propone una strategia per una politica di risposte efficaci in questi settori. La Commissione ha anche recentemente adottato una comunicazione su «Una strategia concertata per ammodernare la protezione sociale»<sup>(2)</sup> che propone un nuovo processo di collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in questo settore.

Nel contesto della strategia europea per l'occupazione, il basso tasso di occupazione di lavoratori più anziani è stato identificato come un problema importante e gli Stati membri sono stati invitati a mettere a punto misure per promuovere l'apprendimento lungo l'arco di tutta la vita e disposizioni per orari flessibili.

Per quanto riguarda le politiche in materia sanitaria, le cure per gli anziani e gli strumenti di ricerca, la Commissione dedicherà particolare attenzione alla ricerca medica e sociale collegata con l'invecchiamento nel quinto programma-quadro per la ricerca comunitaria che copre un'ampia gamma di attività di ricerca.

La Commissione si impegna a stimolare il dibattito sugli aspetti, nella società, collegati al mutamento demografico e fornisce sostegno agli Stati membri nella loro ricerca di buone strategie.

<sup>(1)</sup> COM(1999) 221 def.

<sup>(2)</sup> COM(1999) 347 def.

(2000/C 170 E/130)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1836/99****di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(13 ottobre 1999)*

*Oggetto:* Utilizzazione di fondi a titolo dell'Obiettivo 2 per aiuti alla Grecia

Nel corso della discussione svoltasi in Aula in merito alla concessione di aiuti immediati alla Grecia per far fronte alle conseguenze del terremoto, il Commissario Kinnock, parlando a nome della Commissione, ha dichiarato che essa riesaminerà con il governo greco la possibilità di utilizzare fondi a titolo dell'Obiettivo 2.

Poichè è noto che la Grecia è inserita nell'Obiettivo 1, può la Commissione dire: come verranno aiutate le zone terremotate attraverso l'obiettivo 2, se il suo rappresentante faceva riferimento all'attuale Quadro comunitario di sostegno, se ha proposte da comunicare?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione***(18 novembre 1999)*

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare si fonda su un malinteso, in quanto la Grecia è ammissibile, nella sua integralità, all'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali, sia per il periodo di programmazione in corso sia per il prossimo periodo 2000-2006.

Gli aiuti concessi dai Fondi strutturali alle regioni sinistrate dal sisma del 7 settembre 1999 saranno quindi accordati a titolo dei programmi operativi sia dell'attuale quadro comunitario di sostegno che del prossimo. La Commissione è in attesa di proposte precise in merito da parte delle autorità elleniche.

(2000/C 170 E/131)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1838/99****di María Sornosa Martínez (PSE) alla Commissione***(13 ottobre 1999)*

*Oggetto:* Carenze nei controlli alimentari praticati nei porti spagnoli

Alla fine di agosto del 1999 la Commissione ha pubblicato una relazione sulle ispezioni veterinarie effettuate nei porti e negli aeroporti spagnoli tra novembre 1998 e marzo 1999 da parte dell'Ufficio per il controllo alimentare e veterinario. Nel corso di tali ispezioni sono state rilevate gravi carenze in materia di vigilanza sanitaria presso alcuni valichi di frontiera spagnoli abilitati a effettuare controlli alimentari.

Tenendo conto delle conclusioni della relazione che sono pubblicate nella pagina web della Direzione generale XXIV, quali misure intende adottare la Commissione nei confronti delle autorità spagnole per porre rimedio alla situazione denunciata nella relazione dell'Ufficio per il controllo alimentare e veterinario?

**Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione***(9 novembre 1999)*

Recentemente l'Ufficio alimentare e veterinario della Commissione ha effettuato due ispezioni in Spagna, una nel novembre 1998 e un'altra nel febbraio 1999. I risultati delle missioni sono stati pubblicati nella versione definitiva sul sito web della Direzione Generale Salute e tutela dei consumatori, ivi compresi i commenti e le reazioni ai risultati del progetto di relazione delle autorità spagnole. Alla Commissione sono pervenute risposte scritte in merito alle carenze identificate nella relazione; sono ancora in corso discussioni con le autorità spagnole per quanto riguarda raccomandazioni specifiche.



Le autorità spagnole hanno riferito che per quanto riguarda le carenze rilevate, attualmente stanno procedendo alle modifiche necessarie ovvero hanno previsto nuovi interventi. Nel caso delle carenze relative alle procedure ai valichi di frontiera, sono stati effettuati interventi amministrativi immediati per migliorare la situazione.

La Commissione prende in considerazione regolarmente, diverse volte all'anno raccomandazioni di modifiche agli elenchi dei posti d'ispezione di frontiera, raccomandazioni effettuate dall'Ufficio per il controllo alimentare e veterinario o dagli Stati membri, allo scopo di modificare l'elenco pubblicato dei posti di frontiera (Decisione della Commissione 97/0778/CE del 22 luglio 1997 che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere (PIF) riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi, che definisce norme dettagliate sui controlli che devono essere effettuati dagli esperti veterinari della Commissione e che abroga la Decisione 96/0742/EC<sup>(1)</sup>). Recentemente l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere è stato emendato con la Decisione della Commissione 1999/0577/CE del 20 luglio 1999<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 315 del 19.11.1997.

<sup>(2)</sup> GU L 219 del 19.8.1999.

(2000/C 170 E/132)

### INTERROGAZIONE SCRITTA E-1841/99

**di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(13 ottobre 1999)

**Oggetto:** Installazione di una centrale termoelettrica a energia solare per la produzione di corrente elettrica nella regione di Frangokástelo di Sfakiá a Creta (Grecia)

Stando a talune denunce presentate dagli abitanti della regione di Frangokástelo di Sfakiá a Creta, sarebbe in progetto la costruzione di una centrale termoelettrica a energia solare per la produzione di corrente elettrica, che però in periodi di minor irraggiamento solare si prevede che funzioni alternativamente a gas liquido. Sempre secondo le medesime denunce, la costruzione dovrebbe essere sovvenzionata dall'Unione europea nel quadro del programma Thermie.

Può la Commissione far sapere se effettivamente intende sovvenzionare la suddetta costruzione, in caso affermativo, che tipo di valutazione di impatto ambientale è stata effettuata sia dal punto di vista ecologico — la regione è stata definita «di particolare bellezza naturale» ed è stata anche inserita nel programma NATURA 2000 — sia dal punto di vista economico-culturale, stante che si costruirà nei pressi di una zona archeologica e in centri abitati dall'attività turistica fiorente, che costituisce la fonte primaria di reddito per gli abitanti della regione?

### **Risposta della sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

(17 novembre 1999)

Nell'ambito del programma Thermie, il progetto TE-235-96 (centrale termoelettrica a energia solare per la produzione di energia elettrica nella regione di Frangokastello, Creta-Theseus) ha ricevuto sovvenzioni per la prima fase, che riguarda la progettazione della centrale.

L'attuazione del progetto dipenderà interamente dalla legislazione nazionale (greca) e dalle procedure, per quanto riguarda i permessi e le autorizzazioni necessarie per l'utilizzazione del terreno, la pianificazione, l'impatto ambientale, la costruzione, il funzionamento e il collegamento alle reti. Qualora queste autorizzazioni non vengano concesse, il progetto non potrà beneficiare di ulteriori sovvenzioni. In particolare la zona di Frangokastello è situata in un'area che figura nell'elenco dei siti di importanza comunitaria proposti dalle autorità elleniche conformemente alla Direttiva del Consiglio 92/0043/CEE del 21 maggio 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche<sup>(1)</sup> per la rete Natura 2000. I relativi studi sull'impatto ambientale eseguiti per il progetto dovrebbero pertanto prendere in considerazione le caratteristiche del sito, in modo da evitarne il deterioramento.

Quando le autorità nazionali o locali concederanno le autorizzazioni, la Commissione può solo presumere che le considerazioni ambientali siano state tenute presenti. Non spetta alla Commissione interferire a livello locale, tuttavia potrebbe intervenire qualora venga attirata la sua attenzione su di un'eventuale violazione della legislazione comunitaria.

(<sup>1</sup>) GU L 206 del 22.7.1992.

(2000/C 170 E/133)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1863/99**

**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(14 ottobre 1999)

*Oggetto:* Parità dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea

La Commissione è a conoscenza del fatto che l'Università di Barcellona chiede a uno studente britannico già in possesso di una licenza conseguita presso un'università britannica, 156 crediti in più rispetto a quelli richiesti agli studenti spagnoli?

La Commissione non è del parere che ciò costituisca una violazione del diritto europeo che non consente discriminazioni sulla base della nazionalità tra cittadini dell'Unione europea?

**Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione**

(4 novembre 1999)

Le informazioni fornite dall'on. parlamentare non consentono un esame approfondito della situazione. In un fax la Commissione ha specificato all'onorevole quali sono i dettagli che desidera conoscere. Non appena le informazioni saranno disponibili la Commissione esaminerà il caso.

(2000/C 170 E/134)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1875/99**

**di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione**

(12 ottobre 1999)

*Oggetto:* Possibile violazione della direttiva sugli habitat

Sa la Commissione che le autorità del Belgio, dei Paesi Bassi e della Germania stanno sviluppando dei programmi per rivitalizzare il cosiddetto Ijzeren Rijn (linea ferroviaria del Reno)?

Sa la Commissione che il tracciato storico di questa ferrovia per il trasporto merci attraversa il parco nazionale De Meinweg?

Sa la Commissione che De Meinweg è designato nel quadro di Natura 2000 come zona del silenzio e zona di tutela speciale?

Sa la Commissione che la direttiva sugli habitat n. 92/0043/CEE (<sup>1</sup>) fa speciale riferimento alla presenza, unica per i Paesi Bassi, di vipere (*vipera berus*)?

Conviene la Commissione che la riattivazione di una linea ferroviaria per il trasporto merci attraverso tale territorio contrasta con la direttiva europea sugli habitat che tutela in particolare la vipera, la salamandra terdigitata, il pelobale insubrico e la gru?

Quali iniziative pensa di adottare la Commissione per vincolare i Paesi Bassi al totale rispetto della direttiva in relazione a Meinweg?

È disposta la Commissione a sollecitare i governi dei Paesi Bassi, del Belgio e della Germania a valutare attentamente la possibilità di ricercare verso e attraverso Venlo varianti moderne all'Ijzeren Rijn?

Ritiene la Commissione che un moderno collegamento ferroviario per il trasporto merci debba anche essere combinato con un nuovo collegamento ferroviario per il trasporto passeggeri sul tragitto Anversa-Venlo-territorio della Ruhr?

(<sup>1</sup>) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

### **Risposta data dalla sig.ra Wallström In nome della Commissione**

(22 novembre 1999)

La Commissione è a conoscenza delle discussioni in corso tra le autorità belghe, tedesche ed olandesi per quanto riguarda la possibile riapertura della linea ferroviaria Ijzeren Rijn. La Commissione non è tuttavia a conoscenza dei risultati cui si è finora pervenuti.

La Commissione è a conoscenza del fatto che la ferrovia Ijzeren Rijn passa attraverso il Parco nazionale De Meinweg.

La Commissione è a conoscenza del fatto che De Meinweg fa parte della rete Natura 2000 ed è stato designato come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/0409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (<sup>1</sup>) (1600 ha). Esso è stato inoltre proposto come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/0043/CE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (1807 ha). La Commissione è inoltre a conoscenza del fatto che l'area è stata designata come zona del silenzio. Tale designazione si basa unicamente sull'ordinamento nazionale e pertanto non ha effetti dal punto di vista del diritto comunitario.

La vipera (*Vipera berus*) non è citata nell'allegato II né nell'allegato IV della direttiva 92/0043/CE pertanto non gode di protezione ai sensi di tale direttiva. Naturalmente, gli Stati membri sono liberi di tutelare autonomamente gli habitat e specie non citati nella direttiva 92/0043/CE, come ad esempio in tal caso la vipera nei Paesi Bassi. Tuttavia, tale aspetto può essere rilevante ai fini dell'applicazione della direttiva 85/0337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale e di determinati progetti pubblici e privati (<sup>2</sup>).

De Meinweg è protetto dalla direttiva 92/0043/CE, in particolare dall'articolo 6 (paragrafi 2, 3 e 4). In conformità dell'articolo 7 della direttiva 92/0043/CE tali disposizioni si applicano anche alle zone definite di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/0409/CEE. La riapertura della Ijzeren Rijn sembra essere un progetto che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, potrebbe avere incidenze significative su De Meinweg. In tal caso il progetto dev'essere oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che avrebbe su De Meinweg, in particolare sugli habitat e le specie protetti dalla direttiva 92/0043/CE e dalla direttiva 79/0409/CE come la salamandra terdigitata *Triturus cristatus*, il pelobate insubrico (*Pelobates fuscus*) e la gru (*Grus grus*). Nel caso in cui la valutazione indichi l'esistenza di negativi, si applica l'articolo 6, paragrafo 4. L'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 è competenza dello Stato membro in questione. In base alle attuali informazioni, la Commissione non è in grado di stabilire se sussistano infrazioni della direttiva 79/0409/CEE o della direttiva 92/0043/CE. Pertanto chiederà alle autorità olandesi ulteriori informazioni circa il progetto e le sue conseguenze ai sensi della direttiva 79/0409/CEE e della direttiva 92/0043/CE. Il progetto non interesserà soltanto De Meinweg ma anche il sito Weerter en Budelerbergen, un'area proposta come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/0409/CEE. Per quanto riguarda De Meinweg la Commissione al momento attuale non prenderà ulteriori iniziative poiché non vi sono finora indizi di infrazione della direttiva 79/0409/CEE o della direttiva 92/0043/CE.

Nella fase attuale del progetto spetta agli Stati membri interessati prendere in considerazione possibili alternative. Tale valutazione è obbligatoria qualora l'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/0043/CE si applichi al progetto. La Commissione richiederà alle autorità olandesi informazioni circa l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4. In base al principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri interessati valutare e stabilire quale debba essere l'uso futuro delle linee ferroviarie e se i treni merci e quelli passeggeri possano utilizzare una stessa linea.

(<sup>1</sup>) GU L 103 del 25.4.1979.

(<sup>2</sup>) GU L 175 del 5.7.1985.

(2000/C 170 E/135)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1884/99**  
**di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione**

(29 ottobre 1999)

*Oggetto:* Politica relativa al salmone del Mar Baltico

Le ricerche effettuate dimostrano che nel fiume Tornionjoki, tra la Finlandia e la Svezia, la presenza di avannotti di salmone naturale è crollata. I salmoni vivono nel Mar Baltico e risalgono i fiumi nel periodo della riproduzione. La Commissione europea sostiene attualmente in vari contesti una politica più liberale per quanto concerne la pesca del salmone del Mar Baltico, il che renderà più difficile il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione europea per il rinnovo degli stock di salmone entro il 2010. Può la Commissione far sapere se è a conoscenza della situazione nel fiume Tornionjoki e se tale problema influirà sulla politica comunitaria della pesca del salmone del Mar Baltico?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(23 novembre 1999)

Nel mese di febbraio 1997 la Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC) ha adottato un piano d'azione per il salmone, con l'obiettivo di raggiungere una produzione naturale pari almeno al 50 % della capacità potenziale di tutti i fiumi in cui sono presenti salmoni selvatici, di migliorare l'habitat e di ripopolare di salmoni i fiumi dove è possibile la presenza di tale specie. Il piano è stato completato da misure nazionali, quali l'istituzione di zone vietate e la sospensione della pesca in determinati periodi.

Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha confermato che le misure di gestione adottate hanno portato ad un considerevole aumento del numero di salmoni selvatici che ritornano ai fiumi di origine. L'incremento del numero di questi salmoni che ritornano per la deposizione delle uova ha provocato un aumento nella produzione di salmoni giovani («smolt»).

Lo stesso miglioramento non si è registrato in tutti i fiumi popolati dal salmone. Tuttavia nel caso del fiume Tornionjoki l'aumento è stato davvero notevole e secondo il CIEM il salmone è apparso in alcune parti del fiume per la prima volta dopo la seconda guerra mondiale. Secondo il CIEM ed altre fonti nazionali, la produzione nel fiume Tornionjoki non è crollata, ma anzi nel 1998 è stata fra le più alte registrate dai primi anni del settanta. Nonostante la diminuzione verificatasi nel 1999, la produzione è ancora molto buona e quasi cinque volte più alta di quella osservata nel periodo 1976-1987. Inoltre il calo della produzione del 1999 era stato previsto, poiché i salmoni che ritornavano appartenevano a classi di età meno numerose, colpite dalla sindrome M 74; per tale motivo la deposizione delle uova è stata meno consistente. Le previsioni del CIEM per il fiume Tornionjoki indicano che l'obiettivo fissato nel piano d'azione potrebbe essere raggiunto nell'immediato futuro.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione non condivide il parere espresso dall'onorevole parlamentare, secondo cui la produzione di salmone nel fiume Tornionjoki sarebbe crollata.

I segni incoraggianti sulla crescita della produzione di salmone selvatico nei diversi fiumi del Baltico confermano l'efficacia delle azioni avviate dall'IBSFC e completate dalle misure nazionali. Tuttavia ci sono fiumi in cui non si riscontra lo stesso miglioramento e la Commissione è convinta della necessità di mantenere una strategia di gestione responsabile per realizzare i suoi obiettivi.

(2000/C 170 E/136)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1887/99**  
**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(29 ottobre 1999)

*Oggetto:* Implicazioni per il benessere degli animali dell'impiego dell'ormone della crescita rBST

La Commissione insisterà affinché le commissioni competenti prendano conoscenza di tutte le prove concernenti l'impatto specifico sulla salute degli animali dell'ormone della crescita rBST nel contesto di qualunque tipo di domanda da parte dell'azienda che detiene questo prodotto farmaceutico di licenza di vendita per l'impiego nell'Unione europea?

**Risposta fornita dal sig. Byrne a nome della Commissione**

(15 novembre 1999)

Il comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali ha formulato il proprio parere il 10 marzo 1999 sulla valutazione dei rischi della somatotropina bovina (BST). La conclusione della relazione è che la BST non deve essere somministrata alle vacche da latte poiché può causare seri problemi di salute (esempio mastite, disturbi alle zampe e agli zoccoli) nonché effetti contrari per la riproduzione.

A meno che una società o la ricerca scientifica producano nuovi elementi che conducano a una riconsiderazione, la valutazione del rischio sulla BST per quanto riguarda gli aspetti relativi alla salute e al benessere degli animali è stata condotta a termine.

(2000/C 170 E/137)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1888/99**

**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(29 ottobre 1999)

Oggetto: Trasporto di animali vivi

La Commissione è a conoscenza delle notizie secondo cui la RSPCA riferisce che la Francia non adempie ancora ai requisiti della direttiva UE (95/0029/CE) <sup>(1)</sup> sul trasporto di animali vivi?

La Commissione può far conoscere quale sia stato l'effetto delle continue procedure di infrazione contro la Francia in conformità dell'articolo 169 del trattato CE per la mancata notifica delle misure necessarie all'applicazione della direttiva e quali passi siano stati effettuati per garantire l'assoluta ottemperanza al diritto dell'Unione europea?

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.

**Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione**

(29 novembre 1999)

Le procedure di infrazione promosse dalla Commissione contro la Francia riguardano il recepimento incompleto della Direttiva 95/0029/CE del Consiglio del 29 giugno 1995 che modifica la Direttiva 90/0628/CEE relativa alla tutela degli animali durante il trasporto.

La Commissione ha adito la Corte di Giustizia il 15 giugno 1999.

Le autorità francesi, nel frattempo, hanno informato la Commissione che la legislazione volta a garantire un completo recepimento della direttiva è in fase di elaborazione.

In seguito a un'ispezione della Commissione è stata prodotta una relazione in merito. In tale relazione, consultabile sul sito web della Direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori <sup>(1)</sup>, vengono rivolte alcune raccomandazioni alla Francia in relazione agli aspetti non soddisfacenti. La Commissione intende dar seguito al dossier qualora la Francia non ponga rimedio alle irregolarità riscontrate.

<sup>(1)</sup> Indirizzo web: <http://europa.eu.int/comm/dg24/>.

(2000/C 170 E/138)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1892/99**

**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(29 ottobre 1999)

Oggetto: Iniziativa comunitaria URBAN

Su iniziativa del Parlamento europeo continuerà a esistere l'iniziativa comunitaria URBAN per il periodo 2000-2006. Nel contempo il PE ha chiesto che detta iniziativa comunitaria venga diretta alle città piccole e medie della UE.

La Commissione può far conoscere come pensa di concretizzare questa richiesta del PE? Il limite minimo di 100.000 abitanti vigente prima come regola generale si trasformerà in futuro in limite massimo in risposta alla richiesta del PE?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

*(1° dicembre 1999)*

Il progetto di orientamenti per l'iniziativa comunitaria URBAN, adottato dalla Commissione il 13 ottobre 1999<sup>(1)</sup>, indica chiaramente che non saranno più previste dimensioni minime per la popolazione delle città ammissibili. La Commissione richiede soltanto che la popolazione di ogni zona urbana interessata sia almeno di 10.000 abitanti.

Gli Stati membri hanno quindi facoltà di proporre città piccole e medie, come pure città di maggiori dimensioni, come auspicato dal Parlamento.

<sup>(1)</sup> COM(1999) 477 def.

(2000/C 170 E/139)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1894/99  
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

*(29 ottobre 1999)*

**Oggetto:** Autorizzazione da parte della Commissione della joint venture tra Siemens e Fujitsu

Secondo notizie pubblicate nella stampa la Commissione lo scorso 3 ottobre ha autorizzato una joint venture operativa tra le società Fujitsu Limited (giapponese) e Siemens AG (tedesca), con riserva di alcune condizioni di carattere economico e commerciale. Tuttavia, secondo tali notizie, non ha imposto alcuna condizione di ordine sociale.

È risaputo che, generalmente, gli accordi concernenti le concentrazioni di imprese o la formazione di joint ventures implicano ristrutturazioni interne delle imprese madri, provocando pressioni per la riduzione di posti di lavoro.

In Portogallo, le questioni relative alle delocalizzazioni, chiusure e strategie di downsizing sono attualmente all'ordine del giorno, con la possibilità della chiusura di stabilimenti della Siemens e con i tentativi di licenziamento di migliaia di lavoratori della Michelin. Chiedo pertanto alla Commissione se, quando approva joint ventures o concentrazioni di imprese multinazionali nel mercato interno, prevede condizioni di ordine sociale, in particolare relativamente alla manutenzione e/o alla creazione di posti di lavoro? In caso affermativo, quali condizioni specifiche ha previsto per questo caso?

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

*(29 novembre 1999)*

Il 30 settembre 1999 la Commissione ha deciso di autorizzare la costituzione di una joint venture tra le società Fujitsu e Siemens. L'operazione, oggetto della decisione, ha lo scopo di raggruppare le attività delle due imprese in Europa al fine di sviluppare, produrre e vendere materiale informatico e prodotti connessi. La Commissione ha preso in esame l'operazione alla luce del regolamento sulle concentrazioni (regolamento (CE) n. 1310/97 del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese<sup>(1)</sup>).

La Commissione ha cercato di determinare se tale operazione sia idonea a creare o rafforzare una posizione dominante sui mercati in cui la joint venture eserciterà la sua attività. Date le quote di mercato delle società madri e la presenza di concorrenti potenti su tutti i mercati interessati, la Commissione ha concluso che questo rischio era da escludere. La Commissione ha peraltro constatato effetti di coordinamento tra le due società madri esclusivamente sul mercato dei posti di lavoro nel settore finanziario. Per dissipare le forti perplessità che la Commissione nutriveva in relazione alle condizioni di concorrenza di

questo mercato particolare, la Siemens si è impegnata a vendere la Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH, una filiale che opera nel settore in questione. La Commissione ha quindi autorizzato l'operazione di concentrazione, a condizione che la Siemens rispetti interamente quest'impegno.

La Commissione si è assicurata che l'operazione volta a costituire la joint venture tra la Fujitsu e la Siemens non falsi la concorrenza tra le due imprese nel mercato comune. La Commissione non ha imposto alcuna condizione di ordine sociale in relazione al mantenimento o alla creazione di nuovi posti di lavoro, poiché il regolamento sulle concentrazioni non prevede che alle imprese possano essere imposte condizioni di tale natura.

Nel caso in questione, la Commissione non dispone di alcun elemento che permetta di concludere che la costituzione della joint venture comporterà la soppressione di posti di lavoro. D'altra parte, l'operazione di concentrazione attuata dalla Siemens e dalla Fujitsu ha principalmente lo scopo di permettere alle imprese di offrire una gamma completa di materiale informatico. Poiché le gamme offerte fino ad oggi dalle due società madri possono considerarsi complementari, la costituzione della joint venture non creerà sostanziali doppi di attività.

In termini più generali va osservato che questo tipo di operazioni deve essere valutato in modo positivo perché corrisponde spesso alle esigenze di una concorrenza efficace. Queste operazioni hanno la proprietà di strutturare i mercati, aumentare la competitività dell'industria europea e migliorare le condizioni per la creazione di nuovi posti di lavoro.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che nella fattispecie possono applicarsi due direttive comunitarie che riguardano l'informazione e la consultazione dei lavoratori: la direttiva 98/0059/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi<sup>(1)</sup> e la direttiva 94/0045/CE del Consiglio del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie<sup>(2)</sup>.

Ai sensi di queste direttive e delle pertinenti disposizioni nazionali che le recepiscono, nonché degli accordi conclusi nell'ambito dei gruppi Siemens e Fujitsu sulla costituzione di un comitato d'impresie europeo, l'operazione oggetto dell'interrogazione e le sue eventuali conseguenze sociali dovrebbero, eventualmente, essere oggetto di un'informazione e di una consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, sia a livello sopranazionale che a livello nazionale.

<sup>(1)</sup> GU L 180 del 9.7.1997.

<sup>(2)</sup> GU L 225 del 12.8.1998.

<sup>(3)</sup> GU L 254 del 30.9.1994.

(2000/C 170 E/140)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1896/99**

**di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione**

(29 ottobre 1999)

Oggetto: Programma gioventù per l'Europa

Potrebbe la Commissione far sapere a quali enti (pubblici o privati), istituti, società, cooperative, persone, e in quale misura sono stati assegnati somme o contributi (con versamenti già effettuati o meno), per quanto riguarda Gioventù per l'Europa, programma per il coinvolgimento dei giovani nel processo di costruzione europeo (1995-1999) (bilancio 126 MECU equivalenti a circa 244 miliardi di lire).

Sono stati verificati l'effettiva destinazione delle somme ed il buon esito delle iniziative?

### Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione

(9 novembre 1999)

Una rassegna (per progetti) degli enti che hanno beneficiato di una sovvenzione nel quadro del programma «Gioventù per l'Europa» fin dal 1995 è stata trasmessa all'onorevole parlamentare ed al segretariato del Parlamento europeo. L'ampio decentramento della gestione, che costituisce una delle caratteristiche salienti del programma, comporta un certo lasso di tempo fra la selezione dei progetti, la loro attuazione, il loro finanziamento e quindi la trasmissione dei dati completi alla Commissione. L'elenco non è pertanto esauriente, pure essendo rappresentativo del complesso di progetti che hanno permesso ad oltre 200 000 giovani di beneficiare del programma fin dal 1995.

A seconda della loro natura, i progetti beneficiari vengono selezionati sia a livello centrale che a livello decentrato da giurie composte di esperti che verificano più particolarmente l'adeguatezza delle domande — compreso l'equilibrio degli stanziamenti — agli obiettivi del programma. Le agenzie nazionali svolgono un ruolo fondamentale nei vari stadi della realizzazione (selezione, analisi dei rapporti, contatti con i beneficiari ecc.) e dispongono di un loro sistema di controllo. Il programma «Gioventù per l'Europa» è peraltro soggetto alle procedure di controllo obbligatorie in vigore alla Commissione. Ogni progetto selezionato è pertanto oggetto, a livello sia centrale che periferico, di una convenzione che stabilisce le regole di utilizzazione della sovvenzione comunitaria assegnata al beneficiario. In virtù di tale convenzione, il beneficiario si impegna a sottoporre all'agenzia nazionale o alla Commissione, entro due mesi dallo spirare del periodo contrattuale, un rapporto finale che contiene una parte descrittiva delle varie azioni da realizzare nel contesto del progetto, corredata di un conteggio definitivo di tutte le spese relative al progetto, stabilito dal beneficiario. Un anticipo pari all'80% viene versato entro 30 giorni dal ricevimento della convenzione debitamente firmata, mentre il saldo viene versato entro 60 giorni dal ricevimento e dall'approvazione, da parte dell'agenzia nazionale o della Commissione, del rapporto finale. L'agenzia nazionale o la Commissione si riservano il diritto di rifiutare il pagamento del saldo se il rapporto non viene trasmesso entro i termini stabiliti oppure risulta incompleto. Qualora, dopo accettazione del rapporto, l'importo definitivo ammissibile sia inferiore all'importo dell'anticipo versato, il beneficiario deve rimborsare l'importo ricevuto in eccedenza.

In materia di sorveglianza e di controllo, la convenzione stipula che il beneficiario deve fornire, all'agenzia nazionale o alla Commissione, ogni informazione che quest'ultima ritenga di dover chiedergli per quanto riguarda la realizzazione dei progetti contemplati dalla convenzione, che egli deve adottare tutte le disposizioni atte a permettere visite di sorveglianza, controllo e di audit (pratiche, documenti contabili) da parte dell'agenzia nazionale, della Commissione e della Corte dei conti. Controlli ed audit possono esercitarsi in loco e consistere in un esame della contabilità e dei documenti d'appoggio relativi ai vari soci dei progetti oggetto delle convenzioni. A tal fine, i documenti d'appoggio devono essere conservati per cinque anni dopo il pagamento riguardante il progetto e la conclusione di quest'ultimo.

Le agenzie nazionali sono del pari oggetto di una convenzione con la Commissione per i contributi finanziari che devono gestire sul piano nazionale. Tale convenzione prevede le stesse modalità di sorveglianza e controllo di quelle previste dalla convenzione con i beneficiari. In virtù della convenzione, l'agenzia nazionale accetta di rendere conto alla Commissione dell'impiego dei fondi comunitari contemplati dalla convenzione stessa. A tal fine, l'agenzia nazionale deve sottoporre alla Commissione, per ogni azione, rendiconti finanziari e statistici intermedi e definitivi.

Oltre ai controlli svolti da ciascuna agenzia nazionale nel contesto dei progetti decentrati, i servizi finanziari e di bilancio della Commissione o della Corte dei conti su richiesta della Commissione effettuano controlli in base a campioni rappresentativi. Le agenzie nazionali sono peraltro anch'esse oggetto di siffatte visite di controllo. Valutazioni della realizzazione del programma vengono infine effettuate per conto della Commissione da valutatori esterni. Una valutazione intermedia del programma è stata pubblicata il 6 febbraio 1998<sup>(1)</sup> ed è in corso di svolgimento un bando di gara per la valutazione definitiva.

Nel contesto del nuovo programma «Gioventù» — in fase di negoziazione — la Commissione ha previsto l'introduzione di un nuovo sistema rafforzato di gestione e valutazione che si ispira ampiamente alle raccomandazioni del vademecum sulle sovvenzioni e che dovrebbe consentire una sorveglianza in tempo reale dei progetti, ivi compreso il livello decentrato. L'esistenza di un programma consolidato va infatti di pari passo con l'elaborazione di un sistema informatico che consenta di raggruppare le varie azioni dei programmi in base all'esperienza accumulata fin dall'avvio del programma «Gioventù per l'Europa». Ciò consentirà di compiere un ulteriore passo in avanti nella direzione di una gestione e di un controllo viepiù efficaci dell'impiego dei fondi comunitari.

(<sup>1</sup>) COM(98) 52 def.



(2000/C 170 E/141)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1899/99  
di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione***(29 ottobre 1999)***Oggetto:** Programma Caleidoscopio (1996-1998)

Potrebbe la Commissione far sapere a quali enti (pubblici o privati), istituti, società, cooperative, persone, e in quale misura sono stati assegnati somme o contributi (con versamenti già effettuati o meno), per quanto riguarda Caleidoscopio, programma di sostegno comunitario alle attività artistiche e culturali (1996-1998) (bilancio 26,5 MECU equivalenti a circa 51 miliardi di lire).

Sono stati verificati l'effettiva destinazione delle somme ed il buon esito delle iniziative?

**Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione***(23 novembre 1999)*

Per quanto riguarda la prima parte dell'interrogazione, data l'ampiezza della risposta che comporta un riferimento a numerose pubblicazioni, la Commissione trasmette tutti gli elementi di risposta direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

Per quanto attiene alla seconda parte, lo svolgimento dei progetti selezionati viene seguito tramite relazioni provvisorie e finali. I contributi finanziari vengono pertanto concessi soltanto previa verifica e previa accettazione di tali relazioni da parte della Commissione.

(2000/C 170 E/142)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1901/99  
di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione***(29 ottobre 1999)***Oggetto:** Programma Raffaello (1996-2000)

Potrebbe la Commissione far sapere a quali enti (pubblici o privati), istituti, società, cooperative, persone, e in quale misura sono stati assegnati somme o contributi (con versamenti già effettuati o meno), per quanto riguarda Raffaello, programma comunitario di azione in materia di beni culturali (1996-2000) (bilancio 67 MECU equivalenti a 130 miliardi di lire).

Sono stati verificati l'effettiva destinazione delle somme ed il buon esito delle iniziative?

**Risposta fornita dalla sig.ra Reding a nome della Commissione***(23 novembre 1999)*

La Commissione informa l'Onorevole Membro che il programma Raphael è stato adottato alla fine del 1997 dal Parlamento e dal Consiglio con uno stanziamento globale di 30 MECU e per un periodo di 4 anni, ossia dal 1997 al 2000. Tuttavia, in vista dell'adozione del programma-quadro «Cultura 2000», il 1999 è stato l'ultimo anno di applicazione del programma Raphael.

In risposta alla prima parte della domanda, la Commissione invia direttamente un elenco all'Onorevole Membro e al Segretariato del Parlamento.

Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, i progetti selezionati sono seguiti attraverso relazioni intermedie e finali e i contributi finanziari sono concessi solo dopo verifica e accettazione delle suddette relazioni da parte della Commissione.

(2000/C 170 E/143)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1904/99****di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione***(29 ottobre 1999)**Oggetto:* URBAN (1996-1999)

Il contributo globale dei Fondi strutturali della Comunità attribuito all'Italia per l'iniziativa comunitaria URBAN concernente le zone urbane per il periodo 1996-1999 ammonta complessivamente a 298,4 MECU (circa 580 miliardi di lire).

Potrebbe la Commissione far sapere a quali enti (pubblici o privati), istituti, società, cooperative, persone, e in quale misura sono stati assegnati somme o contributi (con versamenti già effettuati o meno), per quanto riguarda URBAN.

Sono stati verificati l'effettiva destinazione delle somme ed il buon esito delle iniziative?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione***(1° dicembre 1999)*

Per l'attuale periodo di programmazione 1994-1999, il contributo della Comunità previsto per l'iniziativa comunitaria URBAN in Italia ammonta a 136,7 milioni di €, di cui 120,4 milioni di € erogati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e 13,3 milioni di € dal Fondo sociale europeo.

Conformemente ai regolamenti in vigore, la Commissione versa il contributo accordato nell'ambito dell'iniziativa URBAN direttamente alle autorità nazionali responsabili dei programmi operativi e della loro attuazione. Per ulteriori informazioni riguardo ai destinatari finali ci si può rivolgere al ministero italiano dei Lavori Pubblici.

I comitati di sorveglianza, composti da rappresentanti della Commissione, dei ministeri e delle regioni interessate, provvedono alla buona esecuzione dei programmi.

(2000/C 170 E/144)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1908/99****di Raffaele Costa (PPE-DE) alla Commissione***(29 ottobre 1999)**Oggetto:* Quarto programma d'azione a medio termine per la parità di opportunità tra le donne e gli uomini (1996-2000)

Potrebbe la Commissione far sapere a quali enti (pubblici o privati), istituti, società, cooperative, persone, e in quale misura sono stati assegnati somme o contributi (con versamenti già effettuati o meno), per quanto riguarda il Quarto programma d'azione a medio termine per la parità di opportunità tra le donne e gli uomini (1996-2000) (risorse finanziarie disponibili per il periodo dal 1.1.1996 al 31.12.2000; 30 MECU equivalenti a 58 miliardi di lire).

Sono stati verificati l'effettiva destinazione delle somme ed il buon esito delle iniziative?

**Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione***(9 dicembre 1999)*

La Commissione segnala all'Onorevole Parlamentare che l'informazione richiesta è contenuta nei repertori dei progetti finanziati nel corso degli anni 1996, 1997, 1998, nonché nell'elenco riassuntivo relativo all'anno 1999. La Commissione provvede a trasmetterne copie direttamente all'Onorevole Parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

Per quanto attiene agli importi, per il 1996 la somma di 4.098.268 € è stata concessa per il finanziamento dei progetti relativi; per l'anno 1997, tale somma è stata di 4.927.598 € e, per l'anno 1998, tale somma è stata di 5.290.358 €. Per quanto riguarda l'anno 1999, è previsto un importo di 6.468.272 € per il finanziamento dei progetti. L'Onorevole Parlamentare troverà nei documenti summenzionati indicazioni dettagliate riguardanti le sovvenzioni concesse ai progetti per ogni anno.

Oltre ai progetti, la Commissione ha finanziato altre attività nel quadro del quarto programma. In particolare essa ha destinato i seguenti importi per l'elaborazione della relazione annuale sulla parità di opportunità fra le donne e gli uomini: nel 1996, 614.232 €; nel 1997, 558.197 € e nel 1998, 598.788 €. Per quanto riguarda gli studi svolti, la Commissione ha impegnato 902.014 € nel 1996, 515.910 € nel 1997 e 196.419 € nel 1998.

L'utilizzazione delle sovvenzioni erogate nel quadro del programma di azione per la parità di opportunità è oggetto di un controllo continuo da parte della Commissione. Infatti, per ogni progetto devono essere presentate una relazione intermedia e una relazione finale prima che vengano effettuati i pagamenti relativi.

(2000/C 170 E/145)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1915/99**  
**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(14 ottobre 1999)

Oggetto: Natura 2000

1. Qual è il termine per l'approvazione dell'elenco dei siti d'importanza comunitaria?
2. In che modo la Commissione intende assicurare un'attenta valutazione delle proposte di siti presentate gli Stati membri?
3. Quante persone sono impiegate presso il Centro tematico europeo per la conservazione della natura, e con quali mansioni?
4. Quali misure vengono adottate per assicurare che le fonti d'informazione di cui si serve il Centro tematico per determinare la distribuzione degli habitat e delle specie in ciascuno Stato membro siano sufficientemente ampie e aggiornate per consentire una corretta valutazione delle proposte presentate dagli Stati membri?
5. Ritiene la Commissione che le risorse disponibili per il Centro tematico siano sufficienti per l'espletamento ottimale dei compiti assegnatigli?
6. Intende il nuovo Commissario all'ambiente effettuare una valutazione del Centro tematico per accertarsi che sia in grado di completare la propria missione nei tempi prestabiliti?

**Risposta dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione**

(11 novembre 1999)

1. La Commissione intende adottare gli elenchi dei siti di importanza comunitaria per ciascuna delle sei regioni biogeografiche al più presto possibile.

Tuttavia, gli Stati membri hanno accumulato ritardi, talvolta considerevoli, nel trasmettere i rispettivi elenchi nazionali dei siti proposti, obbligando la Commissione ad avviare procedure giuridiche nei loro confronti.

Il calendario previsto per regione biogeografica è pertanto il seguente:

- durante il 2000: Macaronesica
- fine 2000: Alpina
- 2001: Atlantica, Boreale e Mediterranea
- 2002: Continentale

2. La Commissione ha previsto l'organizzazione di seminari scientifici per ciascuna regione biogeografica, in collaborazione con il Centro tematico europeo per la protezione della natura.

Lo svolgimento dei seminari e l'elenco dei partecipanti sono già stati fissati d'accordo con gli Stati membri. L'obiettivo è valutare gli elenchi nazionali dei siti in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili.

La Commissione si basa pertanto sulle conoscenze scientifiche disponibili facendo presente che le direttive 79/0409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici<sup>(1)</sup> e 92/0043/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche<sup>(2)</sup> non stabiliscono criteri precisi e irrefutabili che consentano di prendere una decisione per ogni sito considerato singolarmente.

3. Il Centro tematico europeo per la protezione della natura dipende dall'Agenzia europea per l'ambiente. La Commissione non interviene nel reclutamento né nella ripartizione dei compiti all'interno del Centro.

Per quanto consta alla Commissione, tre persone lavorano alla valutazione dei dati scientifici per la rete Natura 2000 nell'ambito dell'équipe centrale del Centro tematico.

4. La raccolta dei dati scientifici è di competenza dell'Agenzia europea per l'ambiente. Da parte sua la Commissione trasmette al Centro tematico tutti i dati in suo possesso: studi scientifici cofinanziati, inventari realizzati nel quadro dei progetti Life-Natura, informazioni provenienti da organizzazioni non governative (ONG) ed invita gli Stati membri a far pervenire tutti i dati in loro possesso.

La Commissione sottolinea il fatto che alcuni Stati membri non hanno trasmesso i rispettivi inventari nazionali dei siti che ospitano habitat naturali o specie di interesse comunitario oppure non hanno citato tutti gli habitat o le specie presenti nei siti da loro proposti per Natura 2000.

5. La Commissione ha più volte fatto presente sia all'Agenzia che al comitato direttivo del Centro tematico la necessità di attribuire priorità alla valutazione scientifica per Natura 2000 e l'interesse a rafforzare a tal fine l'équipe centrale del Centro tematico.

6. La valutazione dei Centri tematici spetta al consiglio d'amministrazione dell'Agenzia. La Commissione, che al pari del Parlamento esprime due rappresentanti in seno a tale organismo, parteciperebbe volentieri ad una valutazione delle risorse necessarie per il Centro tematico «Natura».

<sup>(1)</sup> GU L 103 del 25.4.1979.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 22.7.1992.

(2000/C 170 E/146)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-1916/99**

**di Wolfgang Kreissl-Dörfler (Verts/ALE) alla Commissione**

(14 ottobre 1999)

Oggetto: Programmi UE di aiuto allo sviluppo per il Mozambico

Può la Commissione precisare perché i programmi UE di aiuto allo sviluppo per il Mozambico sono stati bloccati per un periodo di alcuni mesi all'inizio dell'anno in corso, con il risultato di mettere a repentaglio interi programmi e di compromettere le relazioni diplomatiche?

**Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

(9 novembre 1999)

L'interrogazione si basa probabilmente su un malinteso. La Commissione non ha preso alcuna decisione nel corso del 1999, né negli ultimi anni, volta ad eliminare o a sospendere gli aiuti allo sviluppo per il Mozambico.

Attualmente, la realizzazione dei programmi di aiuto allo sviluppo in Mozambico si è svolta secondo le previsioni. Nel corso del primo semestre 1999 la Commissione ha approvato due nuovi programmi per un ammontare di 25,8 M €. Non è stato registrato alcun problema particolare con le autorità del Mozambico durante il periodo menzionato dall'onorevole parlamentare. Al contrario, i rapporti sono migliorati, consentendo alle autorità mozambicane di prendere parte attiva alla definizione, all'organizzazione e alla realizzazione dei programmi di aiuto.

L'onorevole parlamentare sarà probabilmente lieto di notare che il finanziamento comunitario al Mozambico è attualmente assai elevato. Infatti, i versamenti relativi al 1998 ammontavano a 91 M €, mentre le previsioni per il 1999 e il 2000 sono attualmente fissate a 132 M € e 127 M €.

(2000/C 170 E/147)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1917/99**

**di Marco Pannella (TDI) al Consiglio**

(15 ottobre 1999)

Oggetto: Cina — Prassi della detenzione «Custody and repatriation»

Centinaia di migliaia di persone dei ceti più svantaggiati (bambini di strada, persone senza fissa dimora, malati mentali, migranti, ecc.) subiscono ogni anno in Cina arresti arbitrari, senza specifiche accuse né processi. Tale prassi repressiva, detta «Custody and repatriation», è stata utilizzata su scala anche più vasta nelle settimane precedenti al 50° anniversario della Repubblica Popolare di Cina. Detta forma di detenzione che può durare più mesi, ha luogo in condizioni spaventose, subendo i prigionieri continue violenze fisiche, vivendo in condizioni igieniche deprecabili, costretti ad orari di lavoro molto pesanti e ad un isolamento quasi totale. I detenuti debbono pagare inoltre il costo della loro detenzione nei cosiddetti centri di «Custody and repatriation».

Quali iniziative ha intrapreso o intende intraprendere il Consiglio per indurre le autorità della RPC ad abolire immediatamente simile forma di detenzione amministrativa che è contraria allo spirito e alla lettera delle Convenzioni internazionali firmate dalla RPC?

Quali iniziative intende intraprendere il Consiglio affinché in attesa che venga totalmente abolita tale forma di detenzione arbitraria, le autorità cinesi garantiscano il libero accesso delle organizzazioni internazionali ai cosiddetti centri di «Custody and repatriation»?

In maniera più generale quali iniziative intende intraprendere il Consiglio per indurre la RPC a rispettare in maniera rigorosa e verificabile la Convenzione dei diritti civili e politici?

**Risposta**

(17 dicembre 1999)

1. L'Unione europea ha espresso preoccupazione per le violazioni dei diritti dell'uomo in Cina in varie occasioni: sia nelle sedi multilaterali che in occasione dei contatti bilaterali con le autorità cinesi e in particolare nell'ambito del dialogo sui diritti dell'uomo UE-Cina. In tale dialogo l'UE ha costantemente sollevato, tra le altre questioni, il problema della detenzione amministrativa e degli arresti arbitrari. L'UE ha vivamente esortato le autorità cinesi a modificare la politica seguita al riguardo e a conformarsi alle disposizioni dei patti internazionali relativi ai diritti civili e politici nonché ai diritti economici, sociali e culturali che tale paese ha sottoscritto negli ultimi due anni. L'UE ha altresì sottolineato l'importanza di dare un seguito alle raccomandazioni del Gruppo delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria dopo la visita effettuata in Cina. L'UE ha inoltre incoraggiato la Cina a proseguire la cooperazione con il CICR in merito all'accesso ai centri di detenzione. Infine l'UE ha proposto alla Cina lo sviluppo di progetti di assistenza tecnica per aiutare il Governo cinese nella ratifica e nell'attuazione dei patti delle Nazioni Unite suindicati.

2. L'ultima riunione nell'ambito del dialogo sui diritti dell'uomo UE-Cina si è tenuta il 19 ottobre a Pechino. In tale occasione le autorità cinesi hanno illustrato all'UE le riforme previste in materia di

detenzione amministrativa. Esse hanno inoltre riferito in merito alla buona cooperazione con il CICR per quanto concerne l'accesso ai centri di detenzione, manifestando la volontà di proseguirla. Infine esse hanno affermato la loro disponibilità a beneficiare dell'assistenza giuridica e dell'esperienza maturata dall'UE nella prospettiva della ratifica e dell'attuazione dei patti delle Nazioni Unite.

---

(2000/C 170 E/148)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1923/99**

**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(4 novembre 1999)

Oggetto: Risposta alle interrogazioni parlamentari

1. Quanto tempo ha impiegato in media la Commissione per rispondere alle interrogazioni scritte non prioritarie presentate dai deputati al PE nel corso dell'ultimo anno?
2. In che misura questa procedura è paragonabile a quelle dei Parlamenti degli Stati membri?
3. Quali proposte intende avanzare la Commissione al fine di ridurre i tempi di risposta a tali interrogazioni?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione**

(4 novembre 1999)

1. Nel 1998, la Commissione ha risposto a 3013 interrogazioni non prioritarie presentate dal Parlamento, con un tempo medio di risposta di sei settimane e quattro giorni.
2. La Commissione non dispone di informazioni in merito alle interrogazioni rivolte ai Parlamenti degli Stati membri. Si dovrebbe tuttavia tenere presente che la situazione della Commissione e quella delle amministrazioni nazionali non sono veramente comparabili, tenuto conto in particolare dell'esigenza di coordinamento fra i servizi della Commissione, della procedura di adozione che garantisce la responsabilità collegiale e dell'obbligo di rispondere nella lingua dell'autore dell'interrogazione.
3. Nel contesto della nomina della nuova Commissione, la vicepresidente responsabile delle relazioni con il Parlamento ha espresso la chiara intenzione di accelerare i tempi di risposta alle interrogazioni parlamentari. Sono state quindi apportate modifiche alle procedure interne della Commissione che dovrebbero consentire una reale riduzione del tempo medio di risposta. La Commissione conviene tuttavia che dovrebbe essere possibile rispondere a tutte le interrogazioni scritte entro le sei settimane previste dalle procedure parlamentari e continuerà a stringere i tempi delle proprie procedure per conseguire questo risultato.

---

(2000/C 170 E/149)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1925/99**

**di Luis Berenguer Fuster (PSE) alla Commissione**

(4 novembre 1999)

Oggetto: Trasmissione di determinati dati nell'ambito della procedura avviata nei confronti dello Stato spagnolo per aiuti pubblici al settore dell'elettricità

Nella risposta data il 17 settembre 1999, davanti al Congresso dei deputati, al membro del gruppo socialista Juan Manuel Eguigaray, il governo spagnolo ha comunicato che, a suo parere, la sesta disposizione transitoria della legge che disciplina il settore dell'elettricità, nella redazione della legge 50/1998, in rapporto alla fissazione dei costi di transizione relativi alla concorrenza (CTC) per le imprese elettriche non contiene alcun elemento di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

Il governo ha proseguito affermando che la Commissione ha richiesto alcune informazioni che le sono state trasmesse e che attualmente vengono portati avanti i negoziati relativi al calcolo dei costi suddetti, senza comunque mettere in discussione il concetto di CTC, pienamente riconosciuto dalla Commissione.

In considerazione della natura insolita di tali informazioni,

- può la Commissione far sapere se concorda con il criterio adottato dal governo spagnolo, secondo il quale i CTC non costituiscono aiuti pubblici?
- il governo spagnolo, in data 17 settembre 1999, ha trasmesso tutte le informazioni richieste dalla Commissione?

### **Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

*(19 novembre 1999)*

Come la Commissione ha già comunicato al governo spagnolo, secondo la sua valutazione preliminare i «costi di transizione alla concorrenza» (CTC) costituiscono aiuti di stato ai sensi dell'articolo 87 (ex-articolo 92) paragrafo 1 del trattato CE. Di conseguenza, il relativo fascicolo è stato iscritto nel registro degli aiuti non notificati, e la decisione dell'8 luglio 1999 in merito alla richiesta di applicazione di un regime transitorio — presentata dalla Spagna ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 96/0092/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica<sup>(1)</sup> — statuisce ai punti 2.2.3 e 3.2 che i CTC vanno esaminati alla luce delle norme che disciplinano la concorrenza, e in particolare dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. Si tratta tuttavia di una valutazione preliminare che sarà definita nella decisione finale.

La Commissione è in contatto regolare con le autorità spagnole a proposito dei CTC. In data 17 settembre 1999, essa non aveva ancora ricevuto tutte le informazioni necessarie per adottare una decisione su questo fascicolo.

<sup>(1)</sup> GU L 27 del 30.1.1997.

(2000/C 170 E/150)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1926/99**

**di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione**

*(4 novembre 1999)*

**Oggetto:** Inadempimenti relativi al progetto di recupero e miglioramento della Casa de Campo di Madrid

Il 31 marzo e il 20 novembre 1997 e, più recentemente, il 1 ottobre 1999, l'associazione di cittadini «Salvemos la Casa de Campo» si è rivolta per iscritto alla Direzione generale XVI della Commissione, facendo notare i numerosi inadempimenti verificatisi, a suo parere, nell'esecuzione del progetto 95.11.61.021-E di «recupero di zone degradate e miglioramento di carattere ambientale nel parco della Casa de Campo», finanziato a titolo del Fondo di coesione e eseguito tramite l'assessorato all'ambiente del Comune di Madrid.

In particolare, veniva sottolineata la costruzione, nella prima fase del progetto, di due sbarramenti sul ruscello Meaques, che si sono trasformati in puri e semplici stagni con conseguente proliferazione di moscerini e di cattivi odori, pregiudicando così la loro funzione principale, ossia la depurazione biologica del corso d'acqua prevista nel progetto. In seguito questi due sbarramenti sono stati distrutti.

D'altro canto, in data 28 febbraio 1998, il Consiglio comunale di Madrid ha approvato il secondo Piano di risanamento integrale di Madrid, anch'esso finanziato a titolo del Fondo di coesione, che prevede la sistemazione del ruscello Meaques per un importo di 388 milioni di pesetas, con diverse misure e la costruzione di altri quattro sbarramenti.

Può la Commissione accertare se non si è verificata una duplicazione dei pagamenti nel caso della costruzione e della distruzione dei suddetti sbarramenti? Si è verificato un ritardo nell'esecuzione del suddetto progetto e quali ne sono le cause? Per quali motivi il progetto è stato modificato, prevedendo la creazione di nuovi parcheggi, invece di arginare i rischi della perdita di suolo nonché di processi erosivi? Perché non sono stati ancora recuperati elementi storici e ambientali come il muro di cinta del XVIII secolo? Perché non si sono posti limiti alla circolazione di oltre 50.000 veicoli che ogni giorno attraversano il parco della Casa de Campo, con conseguenze negative per l'ambiente?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

*(26 novembre 1999)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2000/C 170 E/151)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1929/99**

**di Jan Wiersma (PSE) alla Commissione**

*(4 novembre 1999)*

Oggetto: Trattamento dei Rom nella Repubblica Ceca

È la Commissione al corrente dell'intenzione dell'amministrazione comunale della città di Usti Nad Labem, nella Repubblica Ceca, di far erigere in un quartiere residenziale un muro per separare la parte in cui vivono i Rom da quella in cui vivono i non Rom?

Ritiene la Commissione che tale intenzione sia in contrasto con i criteri di Copenaghen, cui i paesi candidati debbono conformarsi?

In caso affermativo, quali passi intende compiere la Commissione?

**Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione**

*(23 novembre 1999)*

La Commissione è al corrente della decisione presa il 15 settembre 1999 dall'amministrazione comunale della città di Usti nad Labem di costruire un «muro di ceramica» per separare le strade della città in cui vivono i Rom da quelle in cui vivono i residenti non Rom. Il muro è stato costruito il 13 ottobre 1999, nonostante l'opposizione del governo ceco e l'annullamento della risoluzione delle autorità comunali votato dalla Camera dei Deputati lo stesso giorno.

Il 18 ottobre 1999 il governo ceco ha approvato la risoluzione relativa alla nomina di un rappresentante del governo, Pavel Zarecky, Vice Primo Ministro dell'Interno, al fine di negoziare con le autorità locali e trovare una soluzione valida, come richiesto dalla Camera dei Deputati. In occasione di tale risoluzione, il governo ceco ha altresì invitato il Vice Primo Ministro e il presidente del Consiglio legislativo, Pavel Rychetsky, a discutere i progressi del governo con i rappresentanti della comunità Rom e ad informare le missioni diplomatiche degli Stati che hanno contattato il governo della Repubblica ceca a tale proposito. Il governo ceco ha espresso l'intenzione di risolvere tale problema prima del Consiglio europeo di Helsinki, previsto nel dicembre 1999.

Conseguentemente alla costruzione del muro, la Commissione ha immediatamente espresso la propria preoccupazione riguardo alla situazione a Usti nad Labem e ne sta seguendo l'andamento da vicino. Essa mantiene un dialogo continuo sull'argomento con le autorità ceche e appoggia la Repubblica ceca nel tentativo di trovare una soluzione conforme al necessario rispetto della minoranza Rom, nonché alla sua protezione.



(2000/C 170 E/152)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1930/99****di Michael Cashman (PSE) alla Commissione**

(14 ottobre 1999)

*Oggetto:* Prosperità dei paesi dell'area dell'euro

Può la Commissione riferire in merito al successo ottenuto finora dalla moneta unica? Qual è il grado di prosperità dei paesi dell'area dell'euro, nonché dei paesi dell'Unione europea non appartenenti a tale area, rispetto al resto del mondo?

**Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione**

(9 novembre 1999)

L'unione economica e monetaria (UEM) permette agli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta unica di riprendere il cammino della crescita e beneficiare degli effetti positivi legati allo sviluppo dell'utilizzo internazionale dell'euro.

Tali Stati membri hanno già intrapreso un profondo risanamento delle finanze pubbliche. Questa cultura della stabilità, acquisita per il passaggio all'euro in nome del rispetto dei «parametri di Maastricht», inizia a portare i suoi frutti. Infatti, il 1998 presenta i migliori risultati economici del decennio: un tasso di crescita economica del 2,8% e 1,7 milioni di nuovi posti di lavoro. I fondamentali dell'economia della zona euro sono soddisfacenti: bassa inflazione e bassi tassi d'interesse. Le previsioni della Commissione per l'autunno, che sono in corso di elaborazione, confermeranno probabilmente che in Europa si sta verificando un'inversione della curva di aumento della disoccupazione.

Già da ora, l'euro compete con il dollaro sui mercati obbligazionari internazionali. Le statistiche disponibili relative al primo semestre 1999 mostrano che le emissioni in euro rappresentano circa il 44% del totale delle emissioni mondiali di obbligazioni. Per fare un confronto, nel 1997 le emissioni nelle undici valute della zona euro raggiungevano solo il 30% di questo totale. L'euro è dunque più di una semplice somma delle singole valute che sostituisce e sta diventando una grande valuta internazionale. La costituzione di un mercato finanziario europeo vasto, profondo e liquido permette alle imprese della Comunità di finanziarsi più facilmente. Per esempio, il mercato delle obbligazioni di società — le «corporate bonds» — ha registrato dall'inizio dell'anno un rapido sviluppo. La quota delle imprese sul totale delle emissioni obbligazionarie in euro è tre volte superiore a quella osservata nel 1998 in valute europee. Questo sviluppo contribuirà altresì a rafforzare il peso dell'Europa sulla scena monetaria e a riequilibrare così il sistema monetario internazionale.

(2000/C 170 E/153)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1932/99****di Antonio Tajani (PPE-DE) alla Commissione**

(14 ottobre 1999)

*Oggetto:* Dossier Mitrokhin relativo ad una rete di spionaggio italiana alle dipendenze dei servizi segreti dell'Unione Sovietica

In seguito alla trasmissione del dossier Mitrokhin da parte del governo inglese, si è scoperta l'esistenza di una fitta rete di spionaggio alle dipendenze dei servizi segreti di uno Stato straniero nemico dell'Italia e dell'Europa libera, che agiva sul territorio italiano esercitando un'azione di controllo e di pressione sugli apparati dello Stato italiano fino ai più alti vertici istituzionali, politici e governativi.

Quali sono le iniziative che il Presidente della Commissione, Romano Prodi, intende assumere per favorire un rapido chiarimento della vicenda?

Può il Presidente Prodi intervenire al più presto presso il governo italiano affinché vengano resi noti tutti gli elementi utili all'accertamento della verità e sollecitare, se necessario, i governi di altri Stati membri a fornire eventuale documentazione attinente alle rivelazioni contenute nel dossier Mitrokhin?

**Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione**

(18 novembre 1999)

La Commissione ritiene che l'argomento affrontato nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare rientra in primo luogo nella competenza dello Stato membro interessato, responsabile della giustizia sul suo territorio. Ai sensi del titolo VI del trattato CE, possono essere adottate misure per facilitare la cooperazione nel settore penale. Proseguono pertanto i lavori per giungere ad una convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri<sup>(1)</sup> che, quando sarà entrata in vigore, dovrebbe semplificare e accelerare la cooperazione, indipendentemente dalla natura delle infrazioni o dei crimini perseguiti. Dal canto suo, la Commissione non prevede di prendere in questo quadro alcuna iniziativa specifica contro lo spionaggio.

<sup>(1)</sup> GU C 251 del 2.9.1999.

(2000/C 170 E/154)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1933/99  
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(4 novembre 1999)

**Oggetto:** Stato di attuazione del programma operativo «Istruzione e formazione iniziale» a titolo del Quadro comunitario di sostegno per la Grecia

Dalla risposta data dalla Commissione all'interrogazione orale H-0411/97<sup>(1)</sup> risultava che l'attuazione del programma operativo «Istruzione e formazione iniziale» a titolo del Quadro comunitario di sostegno per la Grecia era problematica e che i ritmi di utilizzazione degli stanziamenti previsti erano lenti. Può dire la Commissione qual è attualmente il tasso di esecuzione di detti stanziamenti? Può dire inoltre se i problemi registrati a livello dell'attuazione del programma sono stati superati, precisando, in caso di risposta negativa, a che cosa sono attribuibili così forti ritardi?

<sup>(1)</sup> Discussioni del Parlamento europeo (giugno 1997).

**Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(2 dicembre 1999)

Recentemente l'attuazione del programma operativo in questione risulta notevolmente accelerata.

Per quanto riguarda il Fondo sociale europeo, attualmente è stato impegnato il 100 % degli stanziamenti previsti, di cui il 78.86 % è già stato versato alla Grecia. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ha impegnato l'82 % e versato il 48 % degli stanziamenti previsti. Tutte le previsioni di stanziamento dell'FESR saranno impegnate prima del 31 dicembre 1999.

Tutti gli impegni giuridici nazionali devono essere presi entro la fine del 1999, mentre l'attuazione può proseguire fino al dicembre 2001. Quest'anno verrà realizzata una riprogrammazione interna definitiva del Programma operativo «Istruzione e formazione iniziale» allo scopo di modificare la programmazione e garantire un'utilizzazione totale di tutti gli stanziamenti disponibili.

La maggior parte dei problemi verificatisi in passato, che avevano notevolmente ritardato l'esecuzione finanziaria del programma, sembra risolta.

(2000/C 170 E/155)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1940/99  
di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione**

(4 novembre 1999)

**Oggetto:** Misure per avviare l'attuazione della nuova politica relativa alle regioni ultraperiferiche

L'applicazione dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato di Amsterdam, nuova base giuridica del regime d'integrazione delle regioni ultraperiferiche, richiederà, oltre al coordinamento dei diversi servizi, un notevole sforzo iniziale — sforzo che dovrà proseguire in futuro per adeguare gradualmente tale regime all'evoluzione delle politiche comunitarie.

Può la Commissione far sapere come intende avviare l'attuazione di questa nuova politica relativa alle regioni ultraperiferiche: se creando un'unità specifica, di carattere orizzontale e indipendente che sia responsabile della realizzazione, della verifica e del controllo delle misure che verranno adottate, oppure potenziando il già esistente gruppo «Interservizi» al fine di dotarlo delle nuove competenze e dei mezzi specifici che detta attività richiede?

**Risposta data dal sig. Prodi In nome della Commissione**

(1° dicembre 1999)

Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Colonia la Commissione trasmetterà al Parlamento e al Consiglio, entro la fine dell'anno in corso, una relazione sulle misure volte ad attuare l'articolo 299 paragrafo 2 (ex articolo 227) del trattato CE relativo alle regioni ultraperiferiche, che risponderà ai quesiti posti dall'onorevole parlamentare.

(2000/C 170 E/156)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1944/99  
di Isidoro Sánchez García (ELDR) alla Commissione**

(4 novembre 1999)

*Oggetto:* Studio di indicatori specifici (misuratori di ricchezza, tenore di vita ecc.) per le regioni ultraperiferiche

Sebbene l'articolo 299, paragrafo 2 del TCE riconosca che l'esistenza di fattori come la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e i climi difficili nonché la dipendenza economica da un numero limitato di prodotti, pregiudica lo sviluppo delle regioni ultraperiferiche, tali fattori non sono stati tenuti presenti ai fini dell'elaborazione degli indicatori di ricchezza attualmente utilizzati dall'ufficio statistico.

Intende la Commissione, durante il suo mandato, avviare lo studio di indicatori specifici (misuratori di ricchezza, tenore di vita, sottoccupazione, grado di sviluppo) che tengano conto di questa situazione?

**Risposta del sig. Solbes Mira a nome della Commissione**

(3 dicembre 1999)

Gli indicatori statistici regionali regolarmente pubblicati (per esempio, il tasso di disoccupazione ed il prodotto interno lordo) consentono di cogliere gran parte delle problematiche delle regioni ultraperiferiche corrispondenti ad un livello 2 o 3 della Nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS).

Il programma statistico comunitario non prevede la messa a punto di indicatori specifici che tengano conto della situazione particolare di dette regioni.

(2000/C 170 E/157)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1950/99  
di Ursula Stenzel (PPE-DE) alla Commissione**

(19 ottobre 1999)

*Oggetto:* Il gruppo Euroteam e l'impiego irregolare di fondi dell'UE

Nella sua risposta del 4 ottobre 1999 all'interrogazione scritta P-1521/99<sup>(1)</sup> la Commissione comunica di essersi rivolta, nel quadro dell'affare Euroteam in Austria, alle autorità di tale Stato, per ottenere chiarimenti circa le misure adottate al riguardo.

Può la Commissione far sapere se, in rapporto a tali informazioni, sono risultate ovvero sono state riconosciute irregolarità nell'utilizzazione delle risorse pubbliche dell'UE?

Può la Commissione fornire informazioni sulle misure adottate in relazione a tale caso?

<sup>(1)</sup> GU C 27 E del 29.1.2000, pag. 107.

**Risposta data dalla sig. Diamantopoulou a nome della Commissione**

(24 novembre 1999)

La Commissione si è rivolta alle autorità austriache il 3 settembre 1999 per conoscere i provvedimenti adottati in caso di eventuale utilizzazione abusiva di aiuti comunitari in favore della formazione tramite il «Euroteam Vienna Gruppe» e, segnatamente, le misure di correzione adottate dal Ministero federale del lavoro, della sanità e degli affari sociali.

Fino ad ora la lettera summenzionata non ha avuto esito. Stando alle informazioni disponibili, un'indagine giudiziaria è ancora in corso ed è svolta dalla Procura di Vienna, così come è in corso un'indagine («Gebarungüberprüfung») con controlli in loco («Vorortprüfung») della Corte dei conti nazionale («Rechnungshof») sulle attività dell'«Euroteam Vienna Gruppe». Un progetto di relazione sarà presentato soltanto all'inizio dell'anno prossimo.

(2000/C 170 E/158)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1951/99**

**di Helle Thorning-Schmidt (PSE) alla Commissione**

(19 ottobre 1999)

*Oggetto:* Assimilazione del matrimonio al contratto civile d'unione sociale nello statuto del personale

Può la Commissione far sapere quando assimilerà il contratto civile d'unione sociale (unione tra due persone dello stesso sesso, conformemente alle disposizioni applicabili negli Stati membri) al matrimonio (unione tra due persone di sesso diverso) nello statuto del personale, affinché i dipendenti delle Comunità europee — e le loro famiglie — che vivono in un'unione retta dal precitato contratto possano godere al più presto degli stessi diritti riconosciuti dallo statuto del personale alle coppie unite da vincolo matrimoniale?

**Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione**

(26 novembre 1999)

Nella forma attuale dello statuto applicabile ai funzionari ed altri agenti delle Comunità europee, alcuni diritti sociali ed indennità sono connessi allo stato civile di persona «coniugata». Includere le «unioni registrate» in tali disposizioni imporrebbe la modificazione del testo di varie disposizioni e tali variazioni dovrebbero essere introdotte tramite regolamento del Consiglio. Come è sicuramente noto all'onorevole parlamentare, esistono differenze nelle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il «matrimonio» e le «unioni registrate», forme queste di concubinato eterosessuale o omosessuale riconosciuto e regolamentato in alcuni Stati membri.

Nel 1997 la Commissione ha adottato varie misure che riconoscono una certa misura «relazioni stabili», concedendo così a coppie eterosessuali e omosessuali non sposate (funzionari o altri agenti) di fruire di alcune agevolazioni amministrative non contemplate dallo statuto e senza alcuna incidenza finanziaria. A tal riguardo, il rapporto del «gruppo Williamsom» sulla riforma dello statuto propone che la Commissione esamini il problema delle «unioni registrate» ai fini del loro eventuale riconoscimento. Sulla base del suddetto documento e nel contesto delle discussioni in corso sulla riforma di aspetti importanti dello statuto dei funzionari, la Commissione prospetta l'eventualità di presentare una proposta nella stessa ottica suggerita dall'onorevole parlamentare e che tenga anche conto delle legislazioni in vigore negli Stati membri.

(2000/C 170 E/159)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1956/99**

**di Gerhard Hager (NI) alla Commissione**

(5 novembre 1999)

*Oggetto:* Riforma della legislazione europea sulle intese (antitrust)

La Commissione ha intenzione di modificare la legislazione europea in materia di intese trasformando l'attuale sistema di esame preventivo all'autorizzazione di una concentrazione in un sistema di controlli a posteriori.

A che punto sono i piani della Commissione al riguardo?

Quali conseguenze avrebbe tale riforma sul funzionamento della Commissione?

Quanto durerebbe la procedura che va dal momento in cui nasce il sospetto di un'intesa non consentita fino alla decisione definitiva?

La proposta della Commissione prevede anche un diritto al risarcimento per coloro che sono stati danneggiati direttamente o indirettamente dall'intesa nel frattempo operante, anche se successivamente dichiarata inammissibile?

### **Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

*(19 novembre 1999)*

Il libro bianco adottato dalla Commissione il 28 aprile 1999<sup>(1)</sup> riguarda la modifica delle norme procedurali applicabili alle intese e allo sfruttamento abusivo di posizione dominante. Non riguarda, invece, le operazioni di concentrazione che restano soggette a un obbligo di notifica e di autorizzazione preventiva a qualsiasi attuazione.

Gli Stati membri e gli Stati terzi interessati hanno rivolto alla Commissione numerose osservazioni e le proposte della Commissione sono ora all'esame del Parlamento e del Comitato economico e sociale. La Commissione, sulla base delle reazioni riscontrate, proseguirà i lavori al fine di elaborare una proposta di regolamento del Consiglio che dovrebbe sostituire il regolamento esistente, cioè il regolamento n. 17/62, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE<sup>(2)</sup>. Tale proposta dovrebbe, in linea di massima, essere adottata dalla Commissione e essere trasmessa al Consiglio nel secondo semestre del 2000.

Tale riforma, in particolare l'abbandono del sistema di notifica delle intese, modificherebbe profondamente il lavoro della Commissione eliminando le pratiche burocratiche necessarie per il trattamento delle notifiche e permetterebbe quindi alla Commissione di concentrare la propria azione sulla lotta contro le infrazioni più gravi alle norme di concorrenza.

Per quanto riguarda i casi di divieto, la durata delle procedure varia considerevolmente da un caso all'altro. Il libro bianco propone l'introduzione di un termine di quattro mesi alla scadenza del quale la Commissione informerebbe i ricorrenti del seguito che intende riservare alla loro domanda. Non è possibile fissare per il seguito della procedura altri limiti se non l'osservanza di un termine ragionevole, esigenza di cui le giurisdizioni comunitarie garantiscono il rispetto.

Nel sistema proposto dal libro bianco, le intese che limitano la concorrenza e non soddisfano le condizioni dell'articolo 81§3 sono vietate e sono nulle di pieno diritto, fin dall'inizio, senza che sia necessaria una decisione della Commissione. Le persone danneggiate da tali intese possono rivolgersi alle giurisdizioni nazionali per chiedere un risarcimento a compensazione del danno subito. La riforma proposta dalla Commissione non modifica assolutamente il diritto dei danneggiati al risarcimento.

<sup>(1)</sup> COM(1999) 101 def.

<sup>(2)</sup> GU 13 del 21.2.1962.

(2000/C 170 E/160)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-1963/99**

**di Gerhard Hager (NI) al Consiglio**

*(9 novembre 1999)*

**Oggetto:** Visti «Schengen»: incidenza sulla concorrenza

Fra le imprese austriache di trasporto è diventata in questi ultimi anni pratica sempre più diffusa, per ragioni di ordine economico, assumere come conducenti per trasporti intraeuropei, grazie al visto «Schengen» semestrale, persone provenienti dai PECO sprovviste di permesso di lavoro. Tale frequente pratica ha reso sempre più difficile per i cittadini dell'Unione l'accesso a questo settore del mercato del lavoro.

Il Consiglio è pertanto pregato di rispondere alle seguenti domande:

1. Il problema descritto è stato oggetto di deliberazioni in seno al Consiglio dell'UE?
2. Qual è l'ordine di grandezza del numero delle persone provenienti dai PECO che usufruiscono di questo visto «Schengen» semestrale, in Austria in particolare e nell'UE in generale?
3. Quali misure ritiene opportune il Consiglio per porre fine a questa pratica, dannosa per il mercato del lavoro e per la concorrenza nell'Unione?
4. Ha già svolto indagini al riguardo?
5. Ritiene che tale pratica sia in accordo con le disposizioni comunitarie riguardanti il diritto della concorrenza?
6. Se la risposta è negativa, quali provvedimenti intende assumere contro tale pratica?
7. Se la risposta è affermativa, come giustifica la sua posizione?

### **Risposta**

(9 dicembre 1999)

Il Consiglio non è al corrente delle prassi indicate dall'Onorevole Parlamentare.

Il Consiglio richiama l'attenzione dell'Onorevole Parlamentare sul fatto che il visto per un soggiorno superiore a tre mesi è, ai fini della convenzione di Schengen, un visto nazionale rilasciato da ciascuna parte contraente in conformità della propria legislazione.

(2000/C 170 E/161)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-1971/99 di Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE) alla Commissione**

(19 ottobre 1999)

*Oggetto:* Violazione delle direttive europee 91/0628/CEE e 95/0029/CEE

Nel giugno 1998 l'Associazione olandese per la protezione degli animali ha realizzato un'ampia inchiesta sul rispetto delle direttive europee 91/0628/CEE<sup>(1)</sup> e 95/0029/CEE<sup>(2)</sup> ai posti di frontiera italiani di Gorizia, Ferneti e Prosecco. Dall'inchiesta, ampiamente documentata, risulta che le direttive sono oggetto di grossolane violazioni e che gli animali sono brutalmente maltrattati. Che non si tratti di un incidente isolato è dimostrato dal fatto che nel 1994 e nel 1996 sono state realizzate videoriprese simili.

1. Conviene la Commissione che ai posti di frontiera italiani il rispetto delle direttive 91/0628/CEE e 95/0029/CEE è del tutto insoddisfacente?
2. Quali misure sono adottate dalle autorità italiane per porre fine a questa vergognosa situazione?
3. Le possibilità offerte dalle direttive in materia di ritiro delle autorizzazioni e le possibilità di azione penale vengono sfruttate in modo adeguato?
4. Qual è la sanzione più grave che si possa imporre alle autorità italiane in caso di mancata adozione di misure adeguate per controllare l'osservanza delle direttive?
5. Quali passi intende ora compiere la Commissione, in qualità di custode dei trattati?

<sup>(1)</sup> GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52.

**Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione**

(9 novembre 1999)

1. La Commissione è al corrente dei problemi relativi al benessere degli animali nei posti di frontiera citati. Diverse ispezioni veterinarie dell'Ufficio alimentare e veterinario (FVO) della Commissione sono state effettuate a Gorizia e Prosecco. A seguito di queste missioni, sono state presentate alle autorità italiane raccomandazioni dettagliate ed è stato osservato un certo miglioramento della situazione. Purtroppo le denunce recenti indicano che il miglioramento è stato soltanto temporaneo.

2. Secondo le autorità italiane il numero di veterinari presenti nei posti di frontiera interessati è stato aumentato e sono stati organizzati corsi di formazione destinati al personale dei posti di frontiera e relativi alle buone prassi per il benessere degli animali.

3. La Commissione ritiene che non si faccia ricorso in misura sufficiente alle possibilità offerte dalle direttive. Tuttavia, dal momento che la Direttiva del Consiglio 95/0029/CE del 29 giugno 1995 che modifica la Direttiva 91/0628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto non si applica fuori dal territorio della Comunità, esistono difficoltà di natura giuridica per applicare la legislazione nazionale che rappresenta il recepimento di questi testi nel caso in cui i maltrattamenti degli animali si verifichino prima del momento in cui raggiungono la frontiera italiana.

4. Qualora la Commissione avvii una procedura d'infrazione contro uno Stato membro e successivamente la Corte di Giustizia giudichi che lo Stato membro in questione non ha osservato gli obblighi imposti dal Trattato e pertanto non applichi le disposizioni della sentenza, la Commissione è autorizzata ad avviare una seconda causa conformemente alle disposizioni dell'Articolo 228 paragrafo 2 del Trattato CE (ex Articolo 171) e richiedere che lo Stato membro in questione versi una penale o un importo forfettario. Se la Corte di Giustizia ritiene che lo Stato membro non si sia adeguato alla sentenza può imporre il pagamento della penale il cui importo massimo non è specificato nel Trattato CE.

Inoltre, il Regolamento della Commissione n. 615/98 del 18 marzo 1998 recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto<sup>(1)</sup> condiziona la concessione delle restituzioni all'esportazione a un'applicazione adeguata delle disposizioni della Direttiva 91/0628/CEE. Pertanto vi è una conseguenza diretta sul finanziamento, da parte del FEAOG, delle restituzioni nei casi in cui si osservino sostanziali violazioni del benessere degli animali.

5. La Commissione sta esaminando il problema alla luce di una recente relazione dell'FVO e di ulteriori testimonianze fornite da gruppi di attivisti per la protezione degli animali allo scopo di avviare una procedura conformemente alle disposizioni dell'Articolo 226 (ex Articolo 169) del Trattato CE. Inoltre la Commissione intende esaminare ulteriormente la possibilità di concludere accordi bilaterali con i paesi terzi interessati, allo scopo di superare i problemi citati prima. I risultati delle ispezioni in loco eseguite dalla Commissione devono essere valutati per quanto riguarda i rimborsi relativi ad animali della specie bovina esportati attraverso il posto di frontiera interessato.

<sup>(1)</sup> GU L 82 del 19.3.1998.

(2000/C 170 E/162)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1989/99**

**di Norbert Glante (PSE) alla Commissione**

(28 ottobre 1999)

**Oggetto:** Misure della Commissione in vista della preparazione della decisione sul sistema di prezzi imposti per i libri

Nella sua risoluzione (B4-0991/98) del 20.11.1998<sup>(1)</sup> «Regime dei prezzi imposti per i libri tra Germania e Austria», il Parlamento europeo ha adottato, tra l'altro, le seguenti decisioni:

- invita la Commissione a mettere a punto, prima che sia presa una decisione definitiva in merito alle procedure in sospeso, indicatori e informazioni affidabili e comparabili sulla situazione generale e sulla situazione nei settori dei mercati del libro nei singoli Stati membri e nelle zone linguistiche dell'UE;

4. invita la Commissione a organizzare, con la partecipazione degli operatori del commercio librario transfrontaliero, un'audizione pubblica sulla questione della fissazione dei prezzi nonché sull'esame dell'importanza dell'articolo 128, paragrafo 4, del trattato CE nonché su altri aspetti concorrenziali, culturali e in materia di politica dei consumatori;

5. chiede alla Commissione di adeguare la sua politica comunitaria concernente l'accordo in materia di prezzo dei libri alle esigenze culturali sopramenzionate, soprattutto nelle zone linguistiche transfrontaliere e di consentire la continuità dei sistemi esistenti di prezzo fisso del libro, soprattutto in queste stesse zone linguistiche;

6. chiede che venga messa a punto una normativa vincolante che, oltre alla fissazione del prezzo dei libri a livello nazionale, riconosca come non contrari alle norme sulla concorrenza accordi bilaterali sulla fissazione del prezzo dei libri all'interno di un'area linguistica omogenea.

Quali provvedimenti e misure ha adottato la Commissione per ottemperare a dette esortazioni del Parlamento europeo?

(<sup>1</sup>) GU C 379 del 7.12.1998, pag. 391.

### **Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione**

*(15 novembre 1999)*

Per quanto concerne il punto 2 della risoluzione (B4-0991/98) del Parlamento sul regime dei prezzi imposti per i libri tra Germania e Austria, la Commissione, al fine di adottare una decisione sulla notifica presentata dagli editori tedeschi e austriaci concernente il sistema transfrontaliero del prezzo fisso del libro in Germania e in Austria e sulle varie denunce pervenute contro tale sistema, ha svolto nel settore librario negli Stati membri una vasta inchiesta, per numerosi anni, protrattasi presso diverse fonti, compresi editori e librerie in Germania e in Austria, ed ha effettuato un'analisi dei mercati. Nel quadro dell'inchiesta gli autori della notifica e delle denunce hanno avuto a loro volta l'occasione di trasmettere ampie informazioni sulla situazione del mercato del libro nella Comunità. La Commissione dispone quindi di tutti gli indicatori e di tutte le informazioni valide necessarie per determinare la sua posizione definitiva.

Quanto al punto 4 della risoluzione succitata, la Commissione fa presente che, in applicazione delle disposizioni procedurali in vigore (<sup>1</sup>), ha proceduto il 16 e 17 settembre 1998 all'audizione delle parti, dei denunciati e di terzi interessati, in particolare rappresentanti degli scrittori, nei casi succitati, per rispettare pienamente i diritti procedurali degli interessati.

Quanto ai punti 5 e 6 della risoluzione citati dall'onorevole parlamentare, la Commissione intende ribadire che la determinazione della sua decisione avverrà unicamente nel quadro giuridico in vigore fissato dal trattato CE quale è stato precisato dalla giurisprudenza comunitaria. Entro tale quadro giuridico, ai fini dell'esame dei sistemi transfrontalieri del prezzo imposto del libro, le disposizioni in vigore di cui tener conto sono le regole della concorrenza enunciate all'articolo 81 (ex articolo 85) e seguenti del trattato CE nonché la clausola culturale di cui all'articolo 151 (ex articolo 128), paragrafo 4 del trattato CE. Tali disposizioni permettono un'analisi approfondita dei singoli casi che offre la possibilità di tener conto di tutti gli elementi pertinenti, ivi compresi gli elementi culturali. Le decisioni già adottate in materia dalla Commissione e la relativa giurisprudenza (<sup>2</sup>) illustrano tale approccio.

A norma dell'articolo 151, paragrafo 4, del trattato CE la Commissione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato CE al fine in particolare di rispettare e promuovere la diversità delle culture nella Comunità. Quando applica le disposizioni del trattato CE relative alla concorrenza, la Commissione esamina quindi in maniera positiva se un accordo o una pratica possiede finalità culturali e comporta disposizioni di ordine culturale suscettibili di tradursi effettivamente nella pratica e che possano giustificare restrizioni di concorrenza commisurate agli obiettivi perseguiti. L'esame avviene nel quadro dell'eventuale applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE in base al quale la Commissione può concedere una deroga ad accordi o pratiche restrittive della concorrenza i cui vantaggi per i consumatori superino gli svantaggi per i medesimi, purché gli accordi o le pratiche in causa si limitino alle restrizioni indispensabili per conseguire i loro obiettivi e non eliminino la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. In virtù di tale disposizione, i benefici culturali possono costituire vantaggi per i consumatori. Concludendo, è possibile accordare una deroga ad un sistema



transfrontaliero del prezzo imposto del libro, tenuto conto dell'articolo 151, paragrafo 4, del trattato CE, unicamente se l'accordo o la pratica in causa soddisfano tutte le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, il che presuppone, in particolare, che i benefici culturali invocati siano chiaramente stabiliti.

- (<sup>1</sup>) Cfr. l'articolo 19 del regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962 — primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato, GU L 13 del 21.2.1962, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999, GU L 148 del 15.6.1999 e il regolamento n. 1999/0063/CEE della Commissione del 25 luglio 1963 relativo alle audizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento n. 17, GU L 27 del 20.8.1963; il regolamento n. 1999/0063/CEE nel frattempo è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma degli articoli 85 e 86 del trattato CE, GU L 354 del 30.12.1998.
- (<sup>2</sup>) Cfr. le decisioni della Commissione del 25 novembre 1981, VBBB e VBVB, GU L 54 del 25.2.1982, e del 12 dicembre 1988, Publishers Association — Net Book Agreements, GU L 22 del 26.1.1989, nonché le sentenze della Corte di giustizia del 17 gennaio 1994 nelle cause riunite 43 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione Racc. 1984, pag. 17, del Tribunale di primo grado del 9 luglio 1992 nella causa T-66/89, Publishers Association/Commissione Racc. 1992, parte II-1995 e della Corte di giustizia del 17 gennaio 1995 nella causa C-360/92 P, Publishers Association/Commissione, Racc. 1995, pag. I-23.

(2000/C 170 E/163)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1995/99**  
**di Paul Rübiger (PPE-DE) alla Commissione**

(9 novembre 1999)

*Oggetto:* Orientamenti per le restrizioni verticali

Nel quadro dell'audizione della commissione per i problemi economici e monetari del PE, il neoeletto Commissario responsabile per la concorrenza ha sottolineato quanto siano importanti la trasparenza e la chiarezza perché i cittadini accettino le norme UE.

Il progetto concernente gli orientamenti per le restrizioni verticali comprende 225 singoli punti e pone l'accento su esempi che non possono essere generalizzati. D'altro canto, per un'analisi concreta del relativo mercato, manca tuttora un chiarimento che impedisca la discriminazione dei produttori negli Stati più piccoli.

Come intende la Commissione conseguire la massima trasparenza possibile in questa materia ed individuare soluzioni equilibrate che impediscano l'insorgere di queste temute discriminazioni?

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

(29 novembre 1999)

L'onorevole parlamentare fa riferimento al progetto di linee direttrici sulle restrizioni verticali che la Commissione ha pubblicato congiuntamente ad un progetto di regolamento di esenzione per categoria, il 24 settembre 1999 (<sup>1</sup>).

La Commissione ritiene che la nuova politica proposta semplificherà considerevolmente le norme applicabili alle restrizioni verticali e ridurrà gli oneri amministrativi, poiché permetterà alle imprese che non dispongono di un potere di mercato (e questo avviene per la maggior parte delle imprese) di beneficiare di una zona di sicurezza all'interno della quale non dovranno intraprendere una valutazione della validità dei propri accordi alla luce delle regole di concorrenza comunitarie. Conformemente a questa nuova impostazione, il regolamento di esenzione per categoria proposto si applica, fino a un limite di quota di mercato fissato al 30 %, a tutte le restrizioni verticali riguardanti sia i beni che i servizi tanto intermedi che finali, eccezione fatta per un nucleo limitato di restrizioni e accordi. Tale normativa colma alcune grandi manchevolezze presenti nei tre regolamenti di esenzione per categoria attualmente in vigore, che riguardano gli accordi di distribuzione esclusiva, di acquisto esclusivo e di franchising, ampiamente criticati negli ultimi anni per avere un campo d'applicazione troppo ristretto e un'impostazione troppo formalista e accusati d'imporre all'industria una camicia di forza incompatibile con l'evoluzione dei metodi di produzione e distribuzione. La semplificazione introdotta dalla nuova politica proposta favorirà in particolar modo le piccole e medie imprese (PMI), beneficiarie in gran parte del nuovo regolamento.

Le società aventi quote di mercato superiori alla soglia del 30 % non beneficeranno della zona di sicurezza; occorre però sottolineare che, con la nuova politica i loro accordi verticali non saranno considerati necessariamente illegittimi, ma potranno essere assoggettati ad una valutazione individuale ai sensi dell'articolo 81 (ex-articolo 85) CE. Le linee direttrici allegate al progetto di regolamento sono destinate ad aiutare le imprese ad eseguire tale valutazione e ad aumentare così l'efficacia delle regole di concorrenza.

Nell'elaborazione di tali linee direttrici, la Commissione ha cercato di fornire una rassegna esauriente e dettagliata di una materia tecnicamente complessa. In particolare, il testo contiene un capitolo riguardante la problematica della definizione del mercato, basato sui criteri generali indicati nella comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante (1997) e destinato a fornire alle imprese indirizzi più specifici sui problemi che sorgono nell'ambito delle restrizioni verticali.

Le linee direttrici sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale allo stato di progetto, affinché tutte le parti interessate abbiano l'opportunità di presentare le loro osservazioni che permetteranno alla Commissione di introdurre, se del caso, eventuali miglioramenti e chiarimenti.

Quanto alla definizione del mercato, occorre ricordare che il mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza non coincide necessariamente con il territorio di uno Stato membro e può essere valutato soltanto caso per caso. Gli eventuali effetti negativi e positivi degli accordi verticali devono essere valutati sul mercato rilevante in questione. Lungi dal comportare uno svantaggio per i produttori nei mercati più piccoli, la politica di concorrenza comunitaria mira a tutelare la concorrenza e gli interessi dei consumatori a prescindere dalle maggiori o minori dimensioni del mercato rilevante in termini geografici.

(<sup>1</sup>) GU C 270 del 24.9.1999.

(2000/C 170 E/164)

#### INTERROGAZIONE SCRITTA E-2013/99

**di Antonio Tajani (PPE-DE) e Enrico Ferri (PPE-DE) alla Commissione**

(9 novembre 1999)

**Oggetto:** Violazione delle norme di concorrenza e di libera prestazione dei servizi da parte della normativa italiana che disciplina l'assistenza sanitaria pubblica e privata

È pervenuto a conoscenza degli interroganti che talune associazioni rappresentanti gli enti sanitari privati italiani (SNUBALP, FIOSP, URSAP) hanno presentato un ricorso alla Commissione europea affinché accerti la violazione delle norme comunitarie di concorrenza nonché di quelle che disciplinano la libera prestazione dei servizi da parte della normativa italiana che disciplina l'assistenza sanitaria pubblica e privata:

- un conflitto di interessi con abuso di posizione dominante da parte delle Asl (aziende sanitarie locali) che cumulano funzioni di regolazione del mercato con funzioni di produzione-erogazione e di acquisto-pagamento dei servizi (legge delega 30 novembre 1998 n. 419 e decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229),
- la segmentazione del mercato dei servizi sanitari e la discriminazione nei confronti dei prestatori di servizi non italiani. Le tariffe sono autoritativamente determinate (decreto ministeriale 22.7.1996) in una misura così bassa da rendere di fatto impossibile l'intervento, con ragionevoli margini di profitto, di prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri della UE. E sappiamo che i servizi sanitari non sono esclusi dalle norme sulla libera prestazione dei servizi.

L'interpretazione data dalle associazioni ricorrenti è condivisa anche dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato italiana in due suoi pareri rispettivamente del 25 giugno 1998 e del 20 maggio 1999 oltre che dagli interroganti.

Tutto ciò premesso, si chiede alla Commissione se stia dando adeguato seguito al ricorso, quali servizi e funzionari sono incaricati del caso ed a quale stadio della procedura esso si trova.

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

(23 novembre 1999)

È vero che alcune associazioni rappresentative degli enti sanitari privati italiani hanno presentato un ricorso alla Commissione nel gennaio 1999. Tale ricorso riguarda una presunta violazione delle norme di concorrenza e di libera prestazione dei servizi da parte della normativa italiana che disciplina l'assistenza sanitaria pubblica e privata.

Con lettera del 6 aprile 1999, il precedente commissario incaricato della concorrenza ha risposto ad una lettera dell'onorevole E. Ferri assicurando che la Commissione avrebbe fatto tutto il possibile per esaminare il fascicolo e giungere al più presto ad una conclusione in merito all'esistenza o meno di un'infrazione.

Poiché il ricorso riguarda una presunta violazione di diverse norme del diritto comunitario, è necessaria la collaborazione di vari servizi della Commissione. Sono in particolare coinvolte le Direzioni generali Concorrenza e Mercato interno.

I servizi suddetti hanno già intrapreso una prima analisi del ricorso sulla base delle informazioni fornite dalle associazioni ricorrenti. È stato organizzato un incontro tra i rappresentanti della Commissione e l'avvocato delle ricorrenti stesse. Inoltre, la Direzione generale Concorrenza ha contattato l'Autorità italiana garante per la concorrenza al fine di ottenere alcune informazioni supplementari. D'altra parte, il governo italiano sarà invitato a presentare le sue eventuali osservazioni sul ricorso.

La Commissione ha dunque dato e sta dando adeguato seguito al ricorso. Poiché l'istruzione non è ancora terminata e le società ricorrenti, da un lato, e il governo italiano, dall'altro, non sono stati informati sulle conclusioni preliminari, la Commissione non può pronunciarsi, in questo contesto, sulla conformità della legislazione e della normativa italiana in causa con le norme comunitarie. La Commissione non mancherà d'informare gli onorevoli parlamentari sulle sue conclusioni finali.

(2000/C 170 E/165)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2015/99  
di Helena Torres Marques (PSE) alla Commissione**

(9 novembre 1999)

Oggetto: Organigramma dei servizi della nuova Commissione europea

Può la Commissione comunicare il suo nuovo organigramma, precisando espressamente i dirigenti a livello delle direzioni generali e direzioni, nonché dei servizi e dei capi unità con competenze autonome? Può inoltre indicare i responsabili precisandone nominativo, nazionalità e sesso?

**Risposta data dal sig. Kinnock in nome della Commissione**

(1° dicembre 1999)

L'elenco dei funzionari-quadro (dirigenti) figuranti nell'organigramma della Commissione, con indicazione del loro grado, sesso e cittadinanza, sarà inviato direttamente all'Onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

Per quanto riguarda l'organigramma completo della nuova Commissione, l'Onorevole parlamentare è invitato a prendere visione della versione elettronica disponibile su Internet.

(2000/C 170 E/166)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2018/99  
di Jeffrey Titford (EDD) alla Commissione**

(29 ottobre 1999)

Oggetto: Poteri degli Stati nazionali membri dell'Unione europea

Gli innumerevoli modi in cui l'Unione europea (già Comunità europea, in precedenza Comunità economica europea e, ancora prima, Mercato comune) ha sottratto poteri agli Stati nazionali membri dell'Unione in quasi tutti i settori di politica interna ed estera sono ben noti.

La Commissione può fornire un elenco esaustivo dei poteri che l'Unione europea — o uno dei suoi predecessori — ha specificato, in qualunque momento, che rimarranno nelle mani degli Stati nazionali e non saranno mai trasferiti all'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Prodi in nome della Commissione**

(26 novembre 1999)

La Comunità dispone esclusivamente dei poteri che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati.

(2000/C 170 E/167)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2024/99**

**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(3 novembre 1999)

*Oggetto:* Piccoli coltivatori e mantenimento dello spazio rurale

Riconosce la Commissione il ruolo dei piccoli coltivatori nel mantenimento dello spazio rurale quale risorsa sia per la comunità locale che per il turismo?

Non ritiene che il programma per la protezione dell'ambiente rurale ed altri piani di sviluppo rurale debbano essere estesi ed ampliati al fine di assicurare un adeguato riconoscimento finanziario ai piccoli coltivatori per questo loro ruolo?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(24 novembre 1999)

La Commissione riconosce l'importante ruolo dei piccoli coltivatori nella gestione dello spazio rurale, nella conservazione della biodiversità e nella protezione dell'ambiente.

Il regolamento (CE) 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune<sup>(1)</sup>, consente agli Stati membri di modulare i pagamenti diretti da corrispondere agli agricoltori in base a determinati criteri di obiettivo. Gli Stati membri possono utilizzare le risorse rese disponibili con la riduzione dei suddetti pagamenti per certe misure di sostegno supplementare previste dal regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti<sup>(2)</sup>. Detto regolamento presenta un approccio integrale allo sviluppo rurale, in cui il riconoscimento del ruolo multifunzionale dell'agricoltura — e implicitamente dei piccoli agricoltori — è un elemento fondamentale. Esso prevede varie misure che gli Stati membri possono introdurre in base ai loro bisogni specifici. Poiché gli Stati membri possono stabilire condizioni aggiuntive o più restrittive per la concessione del sostegno comunitario allo sviluppo rurale, alcune di queste misure possono essere destinate specificamente al sostegno dei piccoli coltivatori. L'agriturismo rappresenta una delle azioni possibili che gli Stati membri possono introdurre nei loro programmi di sviluppo rurale per promuovere la ristrutturazione rurale e la diversificazione delle attività economiche.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999.

(2000/C 170 E/168)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2026/99**

**di Caroline Jackson (PPE-DE) alla Commissione**

(3 novembre 1999)

*Oggetto:* Preparati antiparassitari per ovini a base di organofosfati

Può la Commissione far sapere se l'UE sta contribuendo al finanziamento di progetti di ricerca riguardanti gli effetti sulla salute umana della manipolazione di antiparassitari per ovini a base di composti organofosforici, e se ha in progetto di vietarne l'uso o di rafforzare le misure di sicurezza obbligatorie per il loro impiego?

**Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione**

(20 dicembre 1999)

La Commissione conferma che la Comunità non finanzia direttamente progetti di ricerca riguardanti gli effetti sulla salute umana della manipolazione di antiparassitari per ovini a base di composti organofosforici. Non esistono inoltre piani comunitari intesi a vietare detti antiparassitari o a stabilire misure di sicurezza da applicare oltre a quelle già previste dai fabbricanti e dalla legislazione nazionale di singoli Stati membri.

Non vi sono attualmente progetti di ricerca agricola nel quadro dei programmi di ricerca agroindustriale (AIR) e di ricerca ittica, agricola e agroindustriale (FAIR) sull'argomento.

Tuttavia, una proposta di ricerca su questo tema specifico può essere presentata nel contesto dell'azione chiave 5 del programma specifico «Qualità di vita e gestione delle risorse biologiche» del 5° programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (RST). Una delle priorità della predetta azione chiave è costituita da «Salute e benessere degli animali utilizzati nella produzione di bestiame da allevamento». Le attività di ricerca sul miglioramento dei metodi di valutazione dell'impatto dei prodotti veterinari sulla salute pubblica e animale possono svolgersi nel contesto di questa azione chiave.

(2000/C 170 E/169)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2029/99  
di Béatrice Patrie (PSE) alla Commissione**

(3 novembre 1999)

**Oggetto:** Sovvenzioni comunitarie alla distribuzione di latte nelle scuole

La stampa e diverse associazioni stanno attualmente dando risalto al problema della diminuzione e quindi della riduzione programmata, a lungo termine, delle sovvenzioni comunitarie alla distribuzione di latte nelle scuole, per decisione della Commissione europea.

Secondo gli esperti e gli specialisti dell'alimentazione infantile, il latte costituisce un alimento essenziale alla crescita dei bambini e la distribuzione di latte nelle scuole consente, ancor oggi, di raggiungere determinate categorie di popolazione che non godono di un'alimentazione sufficientemente ricca ed equilibrata.

Tale progetto, allarmante sia dal punto di vista dell'agricoltura sia da quello della sanità pubblica, richiede qualche spiegazione:

1. Il Consiglio «agricoltura» del 14 e 15 giugno 1999 ha ritenuto «che è importante incoraggiare il consumo di latte a causa del suo alto valore nutritivo, in particolare per i bambini ed i giovani». Per quali ragioni la Commissione adotta, contro il parere generale degli Stati membri, una decisione che rischia di rimettere in questione la distribuzione di latte nelle scuole?
2. Mentre la politica in materia di sanità pubblica è stata appena elevata a rango di politica comunitaria orizzontale dal trattato di Amsterdam, come può la Commissione assumersi il rischio, in nome di prospettive di bilancio ristrette, di mettere in pericolo la salute dei bambini europei che beneficiano di questo apporto nutritivo nel quadro scolastico?
3. Sul piano del finanziamento, quali sono i mezzi atti ad incoraggiare il consumo di latte con un rapporto costo/efficacia soddisfacente, tenendo conto delle disponibilità di bilancio generali? In tale contesto, si può prevedere di trasferire le sovvenzioni in questione dal bilancio della politica agricola comune a quello della politica in materia di sanità, allo scopo di mantenere in vita questo sistema, pur nel rispetto delle limitazioni del quadro di bilancio?

(2000/C 170 E/170)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2054/99  
di Gérard Caudron (PSE) alla Commissione**

(3 novembre 1999)

**Oggetto:** Soppressione degli aiuti europei alla distribuzione di latte nelle scuole

Da tutte le parti si annuncia la riduzione e successivamente la soppressione, per decisione della Commissione, delle sovvenzioni comunitarie alla distribuzione di latte nelle scuole.

Secondo gli specialisti della nutrizione infantile, il latte è un alimento essenziale alla crescita dei bambini. La distribuzione di latte nelle scuole consente dunque ancora oggi, di raggiungere talune fasce di popolazione che non godono di una alimentazione equilibrata.

Questo progetto è preoccupante sia dal punto di vista agricolo che dal punto di vista della salute pubblica:

Avendo il Consiglio agricoltura del 14 e 15 giugno 1999 ritenuto che è importante incoraggiare il consumo di latte in ragione del suo valore nutritivo, in particolare per i bambini e i giovani, perché la Commissione prende una decisione che va contro il parere del Consiglio?

Mentre la salute pubblica arriva ad essere elevata al rango di politica comunitaria orizzontale dal trattato di Amsterdam, com'è possibile che la Commissione rischi di mettere in pericolo la salute dei bambini europei che beneficiano di questo apporto nutritivo nelle scuole?

La Commissione è in grado di smentire le informazioni apparse e di assicurare i cittadini europei?

**Risposta comune  
data dal sig. Fischler in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte E-2029/99 e E-2054/99**

(9 dicembre 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2000/C 170 E/171)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2036/99**

**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(3 novembre 1999)

*Oggetto:* Knorr Bremse e finanziamenti europei

La Knorr Bremse ha annunciato diverse centinaia di esuberi a Kingswood, presso Bristol (Regno Unito), per trasferire parte della produzione nei suoi stabilimenti situati in Francia, Italia o Germania e in Ungheria.

Può la Commissione far sapere se la predetta società ha chiesto o ricevuto assistenza finanziaria, di qualunque entità e genere, per la creazione di posti di lavoro in Francia, in Italia o in Germania ovvero attraverso i programmi TACIS e PHARE in Ungheria?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(26 novembre 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2000/C 170 E/172)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2051/99**

**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(3 novembre 1999)

*Oggetto:* Costruzione di imbarcazioni da parte del cantiere di Astano, Galizia

In risposta ad un'interrogazione da me precedente presentata (E-1432/99<sup>(1)</sup>) sulle conseguenze di un'ipotetica privatizzazione — tale è l'intenzione espressa dal governo spagnolo — e il divieto di costruire imbarcazioni per il cantiere navale di Astano, la Commissione affermò che «l'eventuale privatizzazione di Astano non potrebbe influire in alcun modo sulle limitazioni poste alle sue attività».

Può la Commissione far sapere quali sono le ragioni giuridiche e politiche su cui sono basate tali affermazioni, tenendo conto che il divieto è stato motivato dalla manutenzione di aiuti statali al cantiere pubblico dello Stato spagnolo?

(<sup>1</sup>) GU C 27 E del 29.1.2000, pag. 66.

### **Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

(30 novembre 1999)

La Commissione ha illustrato le condizioni relative agli aiuti alla ristrutturazione, accordati in favore dei cantieri navali pubblici in Spagna, nella risposta all'interrogazione scritta E-1432/99 (<sup>1</sup>), cui l'onorevole parlamentare fa riferimento. Può tuttavia essere utile che la Commissione chiarisca ulteriormente su quali basi si fondano le attuali limitazioni delle attività di Astano.

Nel preambolo al regolamento del Consiglio (CE) n° 1013/97 del 2 giugno 1997 relativo agli aiuti a favore di taluni cantieri in ristrutturazione (<sup>2</sup>), che dispone una deroga alle norme in materia di aiuti di Stato stabilite nella Direttiva del Consiglio 90/0684/CEE del 21 dicembre 1990 concernente gli aiuti alla costruzione navale (<sup>3</sup>) al fine di permettere un'ulteriore definitiva ristrutturazione dei cantieri pubblici in Spagna, si afferma chiaramente che la riduzione di capacità prevista dal piano di ristrutturazione sarà integrata dalla non riapertura all'attività di costruzione del cantiere navale pubblico di Astano. In assenza di indicazione contraria nel regolamento, è evidente che tale riduzione non è limitata nel tempo e si applica pertanto al cantiere in quanto tale, indipendentemente da chi ne sia il proprietario. Ciò è sottolineato dal fatto che lo stesso paragrafo del preambolo al regolamento, che si riferisce al cantiere Astander, precisa per contro che, in tal caso, la riduzione della capacità del cantiere sarà integrata dalla «non esecuzione di conversioni di navi» fintanto che il cantiere stesso «rimarrà di proprietà statale». È stato proprio sulla base di queste e delle altre condizioni stabilite nel regolamento che il Consiglio ha potuto approvare la deroga.

Dette condizioni sono ribadite nella decisione finale (<sup>4</sup>) della Commissione che approva il pacchetto di aiuti alla ristrutturazione, ai paragrafi 29 e 35 che si riferiscono alla posizione di Astano.

Come spiegato nella risposta della Commissione alla precedente interrogazione dell'onorevole parlamentare, la riduzione della capacità di produzione navale del cantiere costituiva la necessaria contropartita del consistente importo degli aiuti approvati, volta a ridurre al minimo le possibili distorsioni della concorrenza intracomunitaria.

(<sup>1</sup>) GU C 27 E del 29.1.2000, pag. 66.

(<sup>2</sup>) GU L 148 del 6.6.1997.

(<sup>3</sup>) GU L 380 del 31.12.1990.

(<sup>4</sup>) GU C 354 del 21.11.1997.

(2000/C 170 E/173)

### **INTERROGAZIONE SCRITTA P-2070/99**

**di Concepció Ferrer (PPE-DE) alla Commissione**

(5 novembre 1999)

**Oggetto:** Situazione del settore della distribuzione in Europa in seguito alla fusione tra Promodes e Carrefour

Alla luce delle risposte fornite durante il suo intervento dinanzi al Parlamento europeo lo scorso 1° settembre a un quesito dell'on. García-Margallo sulle operazioni di concentrazione di imprese nel settore della distribuzione e visto che la fusione tra Promodes e Carrefour darà origine a seri problemi in regioni quali l'Alta Savoia, in cui il gigante eserciterà il controllo sull'86% del commercio, o la Catalogna, in cui il gruppo risultante dalla fusione controllerà circa il 70% dei supermercati, e tenendo conto delle dimensioni europee dell'operazione, dato che tali gruppi controlleranno grandi catene di supermercati in tutta l'Unione, può la Commissione far sapere in quale fase sono le iniziative che ha adottato o sta adottando al riguardo?

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

(19 novembre 1999)

Nell'ambito delle norme comunitarie in materia di concorrenza e, in particolare, del regolamento del Consiglio (CE) 1310/97 del 30 giugno 1997 che modifica il regolamento (CEE) 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese<sup>(1)</sup> (regolamento sulle concentrazioni), la Commissione esamina le concentrazioni e acquisizioni in cui vengono raggiunte determinate soglie minime di fatturato dalle imprese interessate (concentrazioni di dimensione comunitaria). I partecipanti a tali concentrazioni devono notificare il progetto alla Commissione e di norma non sono autorizzati ad attuarlo prima che vi sia stata una decisione di autorizzazione da parte sua. Se una concentrazione minaccia la concorrenza in un particolare mercato all'interno di uno Stato membro, la Commissione, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni, ha la possibilità di rinviare l'esame di tale concentrazione allo Stato membro interessato, a condizione di aver ricevuto una richiesta motivata di rinvio da parte delle autorità di tale Stato.

Il 5 ottobre 1999, la Commissione ha ricevuto una notifica relativa ad una proposta di concentrazione tra Carrefour e Promodes. L'operazione porterebbe alla creazione del più grande colosso europeo nel settore alimentare al minuto. Le principali ripercussioni della concentrazione si avrebbero nei paesi in cui vi sono sovrapposizioni di attività: Spagna, Francia, Italia e Portogallo. Ai fini della valutazione di tale caso, la Commissione esamina attentamente gli aspetti regionali e locali della distribuzione. Nella fase attuale l'operazione è in corso di esame ed è stata avviata un'indagine sul mercato.

Qualora la Commissione, al termine di tale indagine sul mercato, giunga alla conclusione che la concentrazione creerebbe o rafforzerebbe una posizione dominante tale da impedire una concorrenza effettiva (monopolio o posizione dominante congiunta di alcune imprese), essa dichiarerà l'accordo proposto incompatibile con il mercato comune a meno che le parti in causa non propongano di modificare il progetto iniziale per renderlo compatibile.

Finora, la Commissione ha esaminato all'incirca due dozzine di casi nel settore alimentare al minuto in diversi Stati membri dello Spazio economico europeo (SEE). In un caso, quello relativo alla concentrazione proposta tra Kesko e Tuko (M. 784;1996), entrambe imprese finlandesi attive nella vendita di beni di consumo corrente in Finlandia, la Commissione ha concluso che l'operazione avrebbe creato una struttura monopolistica di approvvigionamento in un'enorme parte del mercato finlandese con quote congiunte di mercato pari al 50% a livello nazionale. Pertanto la concentrazione è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune. In un altro caso, il caso Tesco/ABF (M. 914; 1997), relativo al settore alimentare al minuto nell'Irlanda e nell'Irlanda del nord, la Commissione ha dato la sua autorizzazione prendendo nota degli impegni sottoscritti dalle parti con il governo irlandese per quanto riguarda l'offerta. Nel caso Rewe/Meinl (M.1221;1998), relativo al settore alimentare al minuto austriaco, la Commissione ha autorizzato la concentrazione a condizioni rigorose, cioè limitando l'accordo proposto a un terzo del fatturato target e a talune regioni dell'Austria. Altri due casi, Promodes/Casino (i cui partecipanti hanno successivamente abbandonato il progetto (M.991;1997) e Promodes/S21/Gruppo GS (M. 1086;1998) sono stati in parte rinviati agli Stati membri interessati e quindi sono stati trattati dalle autorità francesi e italiane competenti in materia di concorrenza.

Nell'attuale fase preliminare dell'esame della concentrazione Carrefour/Promodes, la Commissione non è in grado di esprimere alcun parere sui possibili risultati delle proprie indagini.

<sup>(1)</sup> GU L 180 del 9.7.1997.

(2000/C 170 E/174)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2075/99**

**di Agnes Schierhuber (PPE-DE) alla Commissione**

(12 novembre 1999)

**Oggetto:** Liberalizzazione nel quadro dei negoziati OMC

Nel quadro del Millennium Round dell'OMC si prevedono negoziati relativi a ulteriori liberalizzazioni nel settore agricolo. Tali liberalizzazioni sono però opportune solo se contribuiscono a migliorare il benessere degli agricoltori e dei consumatori.



1. Esiste già una valutazione ufficiale da parte dell'OMC e/o della Commissione dell'impatto che l'accordo sull'agricoltura concluso nell'Uruguay Round del GATT ha avuto sui prezzi e sui redditi agricoli nell'UE, negli USA e nel resto del mondo (valutazioni sino al 1999 compreso)?
2. Come valuta la Commissione le ripercussioni dell'Uruguay Round del GATT? Si chiede che la valutazione non sia limitata ai soli anni eccezionali 1995 e 1996, ma copra l'intero periodo 1995-1999. Si chiede inoltre che la valutazione non si limiti all'evoluzione del commercio mondiale in termini di valore, ma porti soprattutto sull'evoluzione quantitativa e dei prezzi nei mercati.
3. La liberalizzazione ha effettivamente portato benefici ai consumatori?
4. I prezzi dei prodotti alimentari sono diminuiti? In che misura?
5. La sicurezza e la qualità alimentari sono migliorate a seguito dell'apertura dei mercati e dell'accordo SPS?
6. Come deve essere valutato in questo contesto il panel OMC sul divieto di importazione di carni bovine prodotte con l'aiuto di ormoni della crescita?
7. Qual è il rapporto tra l'espansione del commercio mondiale e l'evoluzione globale dei redditi nell'UE e in altri paesi membri dell'OMC, e come è distribuito un eventuale aumento dei redditi nell'ambito della popolazione?

**Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(7 dicembre 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2000/C 170 E/175)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2077/99**

**di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(12 novembre 1999)

*Oggetto:* Applicazione della direttiva 89/0048/CEE in Grecia

La Grecia è stata condannata con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 23 marzo 1995 (causa C 365/93) per la mancata applicazione della direttiva 89/0048/CEE<sup>(1)</sup> relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore rilasciati da istituti universitari comunitari che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Considerato che, stando alle denunce dei cittadini interessati, il DIKATSA, che è un organismo dello Stato greco incaricato del riconoscimento dei suddetti diplomi, non si è conformato alla suddetta direttiva, può la Commissione far sapere se la Grecia ha dato esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia e, in caso negativo, quali misure intende mettere in atto per far sì che tale paese recepisca la legislazione comunitaria?

<sup>(1)</sup> GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

**Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione**

(30 novembre 1999)

Non essendosi la Grecia conformata alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia in data 23 marzo 1995, la Commissione, il 10 dicembre 1997, ha introdotto un nuovo ricorso per inadempimento per non recepimento della direttiva 89/0048/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni unitamente ad una richiesta di penale di mora. L'udienza alla Corte di giustizia si è svolta il 20 ottobre 1999.

(2000/C 170 E/176)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2088/99****di Maurizio Turco (TDI) al Consiglio***(8 novembre 1999)*

*Oggetto:* Cittadini di Stati membri dell'UE che godono del diritto d'asilo in altri Stati membri o in paesi terzi

La politica dell'asilo è stata integrata, a seguito del trattato di Amsterdam, nel trattato della Comunità europea, ed in particolare nel Titolo IV «Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone».

Il Protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, che è stato allegato al trattato CE, afferma che il Consiglio è immediatamente informato nel caso in cui uno Stato membro decida di concedere l'asilo ad un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione, confermando il ruolo centrale del Consiglio nello scambio di informazioni tra gli Stati membri nell'UE in materia di asilo e di immigrazione.

A seguito di tali evoluzioni, ed in parziale limitazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 sullo status di rifugiato, i cittadini dell'Unione possono in linea generale ottenere l'asilo solamente da Stati terzi, e non più da Stati membri dell'Unione.

Esistono casi di cittadini di uno Stato membro dell'Unione che abbiano ottenuto l'asilo da un altro Stato membro o da Stati extracomunitari, prima e dopo l'entrata in vigore del trattato dell'UE e del Protocollo sull'asilo? Se sì, per quali ragioni?

Non ritiene il Consiglio necessario ed urgente procedere ad uno studio volto all'accertamento ed alla rimozione delle cause alla base della richiesta e dell'ottenimento dell'asilo da uno Stato terzo, al fine di controbilanciare la limitazione del diritto del cittadino europeo di accedere al diritto d'asilo in un altro Stato membro?

**Risposta***(17 dicembre 1999)*

Nei sei mesi trascorsi dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio non ha avuto alcuna notifica, a norma del protocollo sull'asilo, di richieste di asilo presentate da cittadini di uno Stato membro presso un altro Stato membro.

Il Consiglio non dispone di informazioni relative a richieste di asilo di cittadini degli Stati membri presentate in paesi terzi.

(2000/C 170 E/177)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2126/99****di Nelly Maes (Verts/ALE) e Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione***(24 novembre 1999)*

*Oggetto:* Aiuti finanziari a favore del settore petrolifero

Il settore petrolifero è in piena trasformazione: fusioni di grandi imprese, accordi dell'OPEC che sfociano o meno in aumenti del prezzo del greggio, notizie sulla scoperta di nuovi giacimenti pubblicate periodicamente nella stampa. Il clima di crisi del 1973 sembra definitivamente superato.

Negli ultimi vent'anni la politica della Commissione europea in materia di energia si è sempre più orientata sulle tre seguenti linee guida:

- a) sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
- b) compatibilità con l'ambiente; e
- c) rafforzamento della competitività.

1. Dopo la crisi petrolifera del 1973 ha la Commissione adottato misure di sostegno finanziario a favore del settore petrolifero europeo?
2. In caso negativo, può indicare se ha sostenuto il settore in altro modo? Di quali iniziative si tratta?
3. In caso affermativo, può fornire un quadro completo degli aiuti finanziari che sono stati accordati dal 1973 al settore petrolifero europeo, suddiviso per programmi ed imprese beneficiarie?
4. Come giustifica la Commissione Consiglio tali aiuti finanziari al settore petrolifero europeo?
5. Ritiene la Commissione che gli aiuti finanziari al settore petrolifero siano conformi alle misure tese a combattere le emissioni di CO<sub>2</sub>?

### **Risposta della sig.ra de Palacio a nome della Commissione**

*(20 dicembre 1999)*

I programmi di assistenza finanziaria per il settore degli idrocarburi sono stati inizialmente una reazione allo shock dei prezzi del petrolio del 1973, quando sono risultati evidenti gli svantaggi di una dipendenza della Comunità dal Medio Oriente per il 90% delle forniture di petrolio. Scopo iniziale era quello di fornire uno strumento finanziario per contribuire ad un rapido sviluppo di nuove tecnologie innovative per far sì che il Mare del Nord potesse svilupparsi economicamente in regione petrolifera. Il sostegno finanziario fornito avrebbe comportato un rimborso in caso di successivo sfruttamento commerciale, e circa il 30% dell'assistenza finanziaria fu infine effettivamente rimborsato.

Fin dall'inizio del 1975, circa 750 M€ di assistenza finanziaria sono stati stanziati per il settore degli idrocarburi a beneficio di circa 1.000 progetti individuali di ricerca, sviluppo, dimostrazione e diffusione di tecnologie innovative. La più recente pubblicazione al riguardo, «Thermie — Idrocarburi, relazione settoriale 1995 — 1997», contenente tutti i dettagli del programma Thermie e di quelli precedenti, è stata inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento. Essa spiega gli antecedenti di una serie di programmi di assistenza nel contesto dei quali è stato fornito l'aiuto e fornisce una descrizione completa delle finalità e degli obiettivi del programma, nonché alcuni esempi di progetti individuali.

I progetti del settore idrocarburi rappresentano un'ampia gamma di attività che perseguono tutte lo stesso obiettivo globale: prospezione, produzione, trasporto e magazzinaggio di idrocarburi che siano sicuri, puliti, efficienti e sostenibili. Originariamente principalmente orientati verso una riduzione dei costi al fine di promuovere la produzione locale e quindi la sicurezza delle forniture per la Comunità, gli obiettivi si sono estesi, in particolare dal 1990 e dal crollo generale dei prezzi del petrolio, alla promozione di una maggiore competitività, di una maggiore tutela dell'ambiente e di una maggiore occupazione.

Una parte cospicua dell'assistenza va direttamente al settore delle forniture e dei servizi petroliferi che comprende un gran numero di piccole e medie imprese ed occupa nella Comunità fra le 350.000 e le 500.000 persone.

Poiché l'Europa continuerà, in un futuro prevedibile, a dipendere da idrocarburi combustibili per l'approvvigionamento energetico, la Commissione non ritiene che tale strategia sia incoerente con il proprio approccio ai problemi del CO<sub>2</sub> e dei cambiamenti climatici. Il più recente invito a manifestazione d'interesse del giugno 1999 ha infatti sottolineato in particolare gli aspetti di tutela ambientale, per esempio con speciale riferimento al recupero di CO<sub>2</sub> ed alle possibilità di reiniezione. Lo sviluppo di una forte industria comunitaria promette bene, sia per la Comunità che al di là di essa, in quanto vengono attivamente incoraggiati il trasferimento di tecnologia, la cooperazione internazionale e i partenariati industriali e diventa più diffusa l'utilizzazione di prassi ecologiche corrette a livello comunitario nei settori a monte.

(2000/C 170 E/178)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2137/99  
di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(24 novembre 1999)

**Oggetto:** Divieto di utilizzare le sostanze BADGE e BFDGE nel rivestimento delle scatole di conserva metalliche

Recentemente la Federazione belga ha ritirato dal commercio scatole di conserva di sardine e tonno per la possibile nocività della vernice chimica impiegata nel rivestimento delle scatole.

Da analisi effettuate dall'organizzazione di consumatori Test-Aankoop è risultato che una percentuale compresa tra il 50 e il 65 % degli alimenti contenuti nelle scatole di conserva presentava contaminazioni da BADGE (difenolo-A) e BFDGE (difenolo-F).

Il BADGE è utilizzato nello strato di rivestimento più interno delle scatole di conserva. Il BFDGE è simile al BADGE, ma non può essere utilizzato nei materiali che vengono a contatto con alimenti. Tuttavia l'organizzazione Test-Aankoop ha riscontrato tracce di BFDGE nel 65 % dei campioni esaminati.

Dato che l'immissione sul mercato di scatole di conserva di sardine e di tonno non si limita alla Federazione belga, può la Commissione indicare:

1. se è al corrente di analoghi problemi connessi con il BADGE e/o il BFDGE in altri Stati membri dell'Unione europea? In caso affermativo, quali provvedimenti sono stati adottati per il ritiro dal mercato dei prodotti contaminati? In caso contrario, può chiedere agli Stati membri di effettuare accurati controlli circa la presenza di BADGE e/o BFDGE negli alimenti conservati?
2. se intende elaborare una direttiva che vieti l'utilizzazione di BADGE e BFDGE negli strati più interni del rivestimento delle scatole di conserva? In caso affermativo, quali sono le linee direttrici di tale direttiva? In caso contrario, è la Commissione disposta ad emanare un divieto di utilizzare BADGE e BFDGE nel rivestimento di scatole di conserva per alimenti, viste le caratteristiche cancerogene delle due sostanze?

**Risposta data dal sig. Liikanen in nome della Commissione**

(2 dicembre 1999)

La Commissione sta procedendo ad un approfondito esame della questione sollevata dall'Onorevole Parlamentare e Gli comunicherà le conclusioni non appena possibile.

(2000/C 170 E/179)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2148/99  
di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione**

(24 novembre 1999)

**Oggetto:** Comitato scientifico dell'alimentazione umana

In base a quale procedura le dichiarazioni annuali degli interessi economici degli attuali e degli ex membri del Comitato scientifico dell'alimentazione umana sono richieste, presentate e pubblicate?

**Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione**

(16 dicembre 1999)

L'indipendenza di ogni membro di un comitato scientifico è uno dei tre principi fondamentali su cui si fonda l'attività dei nuovi comitati scientifici, ovvero: competenza scientifica, indipendenza dei membri e trasparenza dell'attività svolta.

L'articolo 6, paragrafo 1, della Decisione 97/0579/CE della Commissione, del 23 luglio 1997, che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari<sup>(1)</sup>, prescrive che i membri dei comitati «agiscano in modo indipendente da influenze esterne». Al fine di garantire tale indipendenza, i membri sono tenuti a fare tre distinte dichiarazioni di tutti gli interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli alla loro indipendenza: una dichiarazione di interessi all'atto dell'espressione di interesse iniziale (candidatura) a divenire membri di un comitato scientifico; una dichiarazione annuale di interessi, e una dichiarazione di ogni interesse particolare che potrebbe essere ritenuto pregiudizievole all'indipendenza dell'esperto in relazione a un tema presente nell'ordine del giorno di una riunione del comitato d'appartenenza.

La domanda dell'onorevole parlamentare riguarda le dichiarazioni annuali degli interessi di membri in carica e di ex membri del comitato scientifico dell'alimentazione umana.

L'articolo 6, paragrafo 2, della summenzionata decisione impone a ogni membro di comitato scientifico di informare «la Commissione annualmente in merito a qualsiasi interesse che possa essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza». Questa norma generale si applica a tutti i nove comitati scientifici. Pur tuttavia, ogni comitato ha adottato regolamenti propri. Il regolamento del comitato scientifico dell'alimentazione umana, adottato il 17 settembre 1998, prescrive che «ogni anno, i membri informino per iscritto la Commissione circa tutti gli interessi che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli alla loro indipendenza. Può trattarsi di interessi di natura economica diretta o indiretta o, in taluni casi, interessi concernenti questioni d'etica».

Va sottolineato che i comitati scientifici adottano i loro regolamenti interni in completa indipendenza.

I membri del comitato scientifico dell'alimentazione umana hanno presentato le loro dichiarazioni per la prima volta dopo l'adozione del regolamento e per la seconda volta nell'aprile 1999.

Le dichiarazioni annuali non sono direttamente accessibili al pubblico. In quanto contenenti informazioni personali, esse possono essere consultate da terzi solo con l'espresso consenso del membro del comitato. Il regolamento contiene in allegato un modulo dal titolo «Dichiarazione annuale degli interessi dei membri». Il modulo prevede il consenso del membro a rendere pubblica la sua dichiarazione. In tali casi, la Commissione può fornire informazioni a terzi, qualora ne facciano richiesta.

Per quanto concerne gli ex membri, non sono soggetti ad alcun vincolo particolare a questo riguardo.

<sup>(1)</sup> GU L 237 del 28.8.1997.

(2000/C 170 E/180)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2155/99**  
**di Roberta Angelilli (NI) alla Commissione**

(24 novembre 1999)

*Oggetto:* Esilio dei Savoia

Ormai dal 1946 la famiglia dei Savoia, fino ad allora regnante in Italia, è in esilio fuori dai confini nazionali italiani. Tale esilio appare del tutto assurdo e ingiustificato, oltretutto contrastante con le Convenzioni internazionali dei Diritti dell'Uomo.

Nella prospettiva di un'Europa unita, solidamente democratica, fondata sulla solidarietà e sui diritti dei suoi cittadini, si interroga la Commissione per sapere:

1. se esistono direttive europee che impongano la libertà di movimento all'interno dell'UE per cittadini europei che non siano macchiati di reati;
2. se non ritiene che il caso possa essere sottoposto alla Corte di giustizia europea;
3. un giudizio generale sulla vicenda.

**Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione**

(30 novembre 1999)

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta P-2703/97 dell'Onorevole Florio<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 60 del 25.2.1998.

(2000/C 170 E/181)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2174/99  
di Salvador Jové Peres (GUE/NGL) alla Commissione**

(29 novembre 1999)

*Oggetto:* Atti legislativi che possono alterare le condizioni di concorrenza

Supponendo che, senza alcuna giustificazione chiara, un regolamento accordi una riduzione tariffaria alle materie prime utilizzate da una sola azienda nell'ambito di un insieme di imprese che si dedica alla stessa attività, come qualificherebbe la Commissione una situazione del genere?

**Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione**

(6 dicembre 1999)

La Commissione non ha l'abitudine di rispondere a questioni ipotetiche.

(2000/C 170 E/182)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2187/99  
di Christos Folias (PPE-DE) e Ioannis Marinos (PPE-DE) alla Commissione**

(29 novembre 1999)

*Oggetto:* Trattato di Amsterdam e sport

Malgrado il riconoscimento dell'importanza sociale dello sport, quest'ultimo rimane sostanzialmente al di fuori del trattato. La dichiarazione n. 29 allegata all'Atto finale del trattato di Amsterdam non consente alla Comunità di assumere una qualsivoglia azione in materia di sport.

Data la valenza sociale dello sport, sia esso professionale o dilettantistico, in particolare per quanto riguarda la formazione dell'identità della persona, il ravvicinamento dei popoli e la promozione degli ideali olimpionici, come pure la sua importanza economica per via della creazione di nuovi posti di lavoro,

può la Commissione far sapere:

1. se ritiene necessario che da parte della Comunità venga attuata una qualche iniziativa mirante a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri o la cooperazione con paesi terzi, come pure a integrarne l'azione, così come avviene in materia di cultura e se dispone di informazioni su eventuali risultati pratici sinora ottenuti in forza della dichiarazione di cui sopra;
2. in caso affermativo, in che modo intende proporre, in occasione della nuova Conferenza intergovernativa, l'inclusione dello sport nel nuovo trattato e la definizione di un capitolo ad esso riservato;
3. se dispone della struttura necessaria per realizzare un'eventuale politica comune dello sport?

**Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione**

(20 dicembre 1999)

In seguito alla dichiarazione di Amsterdam relativa allo sport, la Commissione ha avviato una fase di riflessione sull'evoluzione e sulle prospettive dell'azione comunitaria nel settore dello sport. Tale fase di consultazione si è conclusa con l'organizzazione delle Assise dello sport europeo a Olimpia (Grecia) nel mese di maggio del 1999. Riferendosi in particolare alle conclusioni di tali Assise, il 1° dicembre 1999 la Commissione ha approvato una relazione sullo sport<sup>(1)</sup> trasmessa al Consiglio europeo di Helsinki. In tale relazione si affronta il problema del consolidamento della dimensione sociale ed educativa dello sport a tutti i livelli d'intervento, essenzialmente nella fase di organizzazione di manifestazioni sportive, ma anche presso le istanze nazionali ed europee. Tale consolidamento prevede parallelamente l'attuazione di un quadro giuridico stabile per lo sport, che dovrà tener conto sia della dimensione economica dello sport e di talune caratteristiche insite nelle attività sportive e che costituiscono la loro specificità.

Allo stadio attuale la Commissione non ha stimato opportuno di evocare il problema dell'inserimento dello sport nel Trattato CE, nel documento che ha presentato alla Conferenza intergovernativa.

La Commissione dispone di un'Unità «Sport» nell'ambito della Direzione Generale per l'istruzione e la cultura. Tale Unità potrebbe essere ampliata in funzione delle evoluzioni dell'azione comunitaria nello sport.

---

<sup>(1)</sup> COM(1999) 644 def.

---

(2000/C 170 E/183)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2191/99  
di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione**

(19 novembre 1999)

Oggetto: Consumo di alcolici a bordo di velivoli

In alcuni paesi dell'Unione europea si stanno producendo con una certa frequenza casi di alterchi a bordo di velivoli dovuti a un consumo eccessivo di alcolici, il che può mettere in pericolo la sicurezza del volo stesso.

La Commissione è a conoscenza di questi incidenti?

La Commissione pensa di prendere misure in relazione al consumo di alcolici a bordo di velivoli?

**Risposta data dalla sig.ra de Palacio in nome della Commissione**

(1° dicembre 1999)

La Commissione è a conoscenza dei problemi di sicurezza derivanti da un consumo eccessivo di alcolici a bordo degli aerei F2231.

La Commissione sta studiando, in cooperazione con le parti interessate e le autorità nazionali, le misure da adottare per far fronte a questo problema relativamente recente.

Tra le misure da prendere in considerazione figurano innanzi quelle volte a incoraggiare un aumento del personale di cabina e un adeguamento della sua formazione. È infatti al personale di cabina sotto l'autorità del comandante, che incombe la responsabilità di garantire la sicurezza a bordo degli aerei. È quindi importante dare a tale personale i mezzi adeguati per reagire alle aggressioni di taluni passeggeri.

Sarebbe inoltre opportuno fare delle raccomandazioni agli operatori per quanto concerne la quantità di alcool distribuito a bordo degli aerei, e particolarmente sui voli di lungo corso.

La Commissione svilupperà queste riflessioni e prospetterà le soluzioni possibili in una comunicazione sulla protezione dei passeggeri che intende adottare dopo un'approfondita consultazione di tutte le parti interessate.

---

(2000/C 170 E/184)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2207/99****di Antonio Tajani (PPE-DE) alla Commissione**

(29 novembre 1999)

*Oggetto:* Demolizione dell'antico Teatro Pacini da parte del Comune di Fucecchio (Firenze)

Il Comune di Fucecchio (Firenze), con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 e n. 78 del 1997, ha approvato una variante del centro storico di Fucecchio che consente la demolizione dell'ex Teatro Pacini, costruito nel 1700 e la sua sostituzione con un nuovo palazzo, più grande e in cemento armato, cedendo alla società immobiliare «Cabel» una porzione della piazza pubblica di circa 400 mq. Dette deliberazioni, che comportano una variante al piano regolatore, non rispettano la legge del 1° giugno 1939 n. 1089 che all'articolo 1 delle disposizioni generali «sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico» rende la «piazza pubblica» inalienabile in virtù dell'articolo 23, in quanto patrimonio indisponibile dell'ente pubblico. Le risoluzioni che il Comune di Fucecchio intende adottare arrecano un grave danno alla comunità di Fucecchio e contrastano con le disposizioni generali relative alla tutela del patrimonio di interesse artistico e storico, non soltanto nazionale, ma anche europeo.

È disposta la Commissione ad intervenire presso le autorità italiane competenti affinché provvedano alla conservazione e alla salvaguardia dei beni culturali europei secondo quanto disposto dall'articolo 128 del trattato che individua, tra l'altro, quale obiettivo dell'azione comunitaria in materia culturale lo sviluppo delle culture degli Stati membri valorizzandone il patrimonio comune?

**Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione**

(20 dicembre 1999)

Il trattato CE — in specie il suo art. 151 (ex art. 128) — attribuisce alla Comunità una competenza nel settore culturale. Secondo l'art. 151 l'azione della Comunità è volta esclusivamente — nel pieno rispetto del principio della sussidiarietà — a contribuire alla cooperazione tra Stati membri; a contribuire al miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei nel rispetto della loro diversità nazionale e regionale e a favorire la cooperazione culturale tra gli Stati membri e con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura.

Di conseguenza, la Commissione non può intervenire in una questione che, nella fattispecie, è di esclusiva competenza dell'Italia.

(2000/C 170 E/185)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2220/99****di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione**

(19 novembre 1999)

*Oggetto:* Dibattito sulle imposte

1. Quali riunioni si sono tenute negli ultimi mesi per discutere gli elementi del cosiddetto pacchetto fiscale Monti e quali riunioni sono previste sullo stesso argomento nei prossimi due mesi?
2. Specificamente, quali argomenti fiscali sono stati discussi nelle riunioni tenutesi nel mese scorso, e quali dovranno essere discussi nelle prossime riunioni?
3. Nell'interesse della trasparenza, può il Consiglio fornire al Parlamento dei resoconti sommari di tali riunioni nonché i documenti su cui si è basata la discussione?

**Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione**

(3 dicembre 1999)

1. e 2. Si elencano qui di seguito gli incontri con gli Stati membri che hanno avuto luogo dal 1 ottobre 1999. Il pacchetto fiscale verrà discusso al Consiglio europeo di Helsinki del 10/11 dicembre 1999. Fatta



eccezione per tale appuntamento, non ci sono al momento informazioni su eventuali incontri dedicati al pacchetto fiscale nei prossimi due mesi.

Il gruppo «Codice di condotta» si è riunito il 14 e il 15 ottobre 1999 e il 27 ottobre 1999. In tali occasioni, sono stati discussi alcuni punti importanti e la prima stesura della relazione finale del gruppo. Negli incontri del 3/4 novembre 1999 e del 12 novembre 1999, sono state preparate, discusse e ulteriormente elaborate le versioni corrette della prima stesura. Il 29 novembre 1999 la relazione del gruppo è stata presentata all'incontro del Consiglio ECOFIN.

Relativamente alla proposta di direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio, il 6 ottobre 1999 si è tenuta una riunione tecnica del gruppo di lavoro del Consiglio a proposito della procedura di certificazione e dell'eliminazione della doppia imposizione. In occasione del Consiglio ECOFIN dell'8 ottobre 1999 sono state presentate alcune relazioni sulla promozione dei principi della direttiva proposta nei territori dipendenti e associati degli Stati membri.

Alla riunione ad alto livello del gruppo di lavoro del Consiglio del 19 ottobre 1999 si è discusso in generale sulla possibile riformulazione della direttiva sui risparmi. Il 28 ottobre 1999 si è tenuto un incontro ad hoc del Consiglio a livello politico sugli aspetti più importanti del pacchetto fiscale. Il Consiglio ECOFIN dell'8 novembre 1999 ha preso in esame l'intero pacchetto fiscale. Il 18 novembre ha avuto luogo un incontro organizzato dalla Presidenza con gli operatori del mercato. Il 22 novembre 1999 si è tenuta una riunione del gruppo di lavoro del Consiglio, mentre la proposta è stata discussa al Consiglio ECOFIN del 29 novembre 1999.

Il 26 ottobre 1999 si è tenuta una riunione del gruppo di lavoro del Consiglio su tutti gli aspetti principali di una proposta di direttiva concernente il pagamento degli interessi e dei diritti di concessione. Un'ulteriore riunione del gruppo di lavoro del Consiglio sugli aspetti salienti della proposta si è tenuta nel pomeriggio del 17 novembre 1999. Il 29 novembre, la proposta e gli altri due elementi del pacchetto fiscale sono stati discussi al Consiglio ECOFIN.

3. Poiché tutti gli incontri sopraelencati sono incontri del Consiglio, le relazioni di tali riunioni e tutti i documenti di lavoro discussi sono di competenza del Consiglio. La Commissione non ha quindi la facoltà di fornire tali documenti al Parlamento. Tuttavia, il Commissario responsabile del mercato interno si renderà disponibile alle commissioni parlamentari competenti per discutere e spiegare di persona la posizione della Commissione sugli aspetti delle politiche in oggetto, e, il 25 novembre 1999, ha già discusso il pacchetto fiscale con la commissione economica e monetaria.

(2000/C170E/186)

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA E-2231/99**

**di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

*(1° dicembre 1999)*

*Oggetto:* Stima dell'economia sommersa

Si prega di fornire stime o una gamma di stime relative alle dimensioni dell'economia «sommersa» per ognuno degli Stati membri e di descrivere brevemente la basa metodologica del calcolo.

#### **Risposta fornita dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione**

*(21 dicembre 1999)*

Il concetto di economia «nera», occulta o sommersa non è chiaramente definito. La Commissione non è direttamente coinvolta nella misurazione di tale fenomeno e non è in grado di fornirne una stima.

Infatti, un numero rilevante di transazioni e attività non è, per un insieme di ragioni, registrato dalle procedure amministrative o dalle indagini statistiche (sono incluse le frodi, ma anche le assenze, le esenzioni, le soglie di dimensione). Tali transazioni o attività non sono necessariamente occulte.

Per assicurare la completezza dei dati sul prodotto nazionale lordo (PNL) e altri aggregati della contabilità nazionale utilizzati dalla Comunità (soprattutto per determinare i contributi degli Stati membri al bilancio comunitario), negli ultimi dieci anni la Commissione ha collaborato strettamente con i servizi nazionali di statistica degli Stati membri al fine di assicurare che tutte le attività che devono essere incluse nel PNL siano effettivamente incluse, a prescindere dal fatto che queste siano state dichiarate alle autorità e come. Una descrizione di tale lavoro può essere trovata nella relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento — l'applicazione della direttiva del Consiglio relativa alla compilazione del prodotto nazionale lordo a prezzi di mercato <sup>(1)</sup>.

Nel quadro della strategia europea in materia di occupazione, la Commissione ha pubblicato una comunicazione sul lavoro non dichiarato <sup>(2)</sup> che individua le diverse opzioni in questo campo. In tale comunicazione, il lavoro non dichiarato è definito come qualsiasi attività retribuita legittima ma non dichiarata alle pubbliche autorità; si dovrà tuttavia tener conto delle differenze nelle normative degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> COM(96) 124 def.

<sup>(2)</sup> COM(98) 219 def.

---

(2000/C 170 E/187)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2244/99**  
**di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione**

(1° dicembre 1999)

Oggetto: Dipendenti delle banche centrali degli Stati membri

Si prega di precisare il numero di economisti qualificati (in possesso di un dottorato in economia ottenuto presso un'istituzione universitaria) che operano in qualità di economisti in ognuna delle banche centrali nazionali e presso la BCE.

**Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione**

(20 dicembre 1999)

L'oggetto dell'interrogazione esula dalla sfera di competenza della Commissione (che è spiacente di non disporre dell'informazione richiesta).

---

(2000/C 170 E/188)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2246/99**  
**di Chris Davies (ELDR) alla Commissione**

(19 novembre 1999)

Oggetto: Pesticidi organofosforici

Quale azione sta adottando la Commissione per individuare e ridurre gli effetti a lungo termine sulla salute umana dei pesticidi organofosforici in tutte le loro varie forme?

**Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione**

(20 dicembre 1999)

La direttiva del Consiglio 91/0414/CEE del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup> prevede un programma di revisione di tutte le sostanze attive che erano in commercio nel 1993. La prima fase del programma di revisione delle attuali sostanze attive è stata avviata per un elenco di 90 importanti sostanze attive in virtù del regolamento della Commissione (EEC) 3600/92 dell'11 dicembre 1992 recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8 (2) della direttiva del Consiglio 91/0414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(2)</sup>. La revisione delle sostanze attive continua e riguarda numerosi organofosfati.

La Commissione prepara attualmente la seconda fase del programma di revisione. Una bozza di regolamento prevede inoltre la valutazione di un secondo elenco di sostanze di elevata importanza. L'elenco contiene tutti gli organofosfati residui non contemplati dal primo elenco di 90 sostanze attive. Prevede il ritiro dal mercato, entro e non oltre il luglio 2003, di tutte le sostanze attive per le quali l'industria non abbia presentato documentazione dettagliata. Procedure accelerate dovrebbero consentire rapide decisioni per quanto concerne le sostanze attive giustificate.

In tal modo si prevede che per la maggior parte degli organofosfati una decisione definitiva in merito alla loro accettabilità sarà presa entro il 2003.

Nel contesto del 4° programma quadro <sup>(3)</sup>, il programma comunitario FAIR sostiene un progetto di ricerca inteso ad elaborare metodi rapidi di prova immunochimica per un sistema di controllo e monitoraggio di pesticidi tossici organofosforici nei cereali e nei prodotti a base di cereali. Il progetto di ricerca contribuisce pertanto sostanzialmente alla valutazione dei rischi e all'individuazione dell'esposizione umana a tali pesticidi per quanto riguarda i cereali e i prodotti a base di cereali.

Nel 5° programma quadro, l'azione chiave 1 in seno al programma sulla qualità di vita negozia attualmente due nuovi progetti. Il primo mira fra l'altro ad armonizzare principi, terminologia e metodologia della valutazione dei rischi, nell'intento di migliorare la base scientifica di tale valutazione per quanto riguarda agenti patogeni alimentari quali i pesticidi organofosforici, ivi comprese le possibili interazioni fra sostanze chimiche individuali ed effetti della matrice alimentare nell'ottica della tutela del consumatore. Il secondo intende elaborare nuovo software specificamente destinato a costruire modelli (valendosi anche dei dati sui pesticidi organofosforici) dell'ingestione chimica e nutritiva degli alimenti da parte di varie popolazioni destinarie quali i bambini, gli adolescenti e gli adulti.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991.

<sup>(2)</sup> GU L 366 del 15.12.1992.

<sup>(3)</sup> GU L 117 dell'8.5.1990.

(2000/C 170 E/189)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2404/99**  
**di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

(16 dicembre 1999)

*Oggetto:* Utilizzazione degli stanziamenti destinati all'iniziativa comunitaria RETEX

Durante l'ultimo Quadro comunitario di sostegno (1993-1999), il Portogallo ha beneficiato dell'iniziativa comunitaria RETEX relativa alla diversificazione delle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e abbigliamento.

Può la Commissione comunicare:

- quali stanziamenti sono stati assegnati al Portogallo e agli altri Stati membri nell'ambito di RETEX e quali effettivamente versati a ciascuno Stato membro nel periodo 1993-1999?
- Quali sono i progetti finanziati in Portogallo durante lo stesso periodo nell'ambito di RETEX, la loro durata e il loro valore?

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

(20 dicembre 1999)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2000/C 170 E/190)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2439/99****di Ioannis Souladakis (PSE) alla Commissione***(13 dicembre 1999)*

*Oggetto:* Tutela delle imprese europee in Kosovo

Durante la discussione sull'interrogazione orale H-0608/99 <sup>(1)</sup> del 16.11.1999 alla Commissione, concernente la «Tutela degli interessi delle imprese dell'UE nel Kosovo», il Commissario Patten ha dichiarato di non avere informazioni in merito a pressioni e minacce ai danni di imprese europee in Kosovo. Al fine di ovviare alla sua mancanza di informazione sulla materia, l'interrogante gli ha consegnato di persona copia della corrispondenza scritta tra la società «Mitilineos» e i sigg. Kouchner e Dixon. Il Commissario è stato inoltre invitato ad informarsi sulla situazione e sul funzionamento attuali delle telecomunicazioni in Kosovo, per poter avere un'opinione globale sul tema.

Una buona comunicazione tra il Parlamento europeo e la Commissione contribuirà a tutelare gli interessi dell'UE laddove siano eventualmente minacciati. In questo momento in Kosovo sono in gioco i diritti sovrani di imprese europee. L'ente greco delle telecomunicazioni (OTE) e la STET International italiana, che detengono rispettivamente il 20% e il 29% della Srbija Telekom, si trovano danneggiati dal mancato pagamento dei diritti dovuti a quest'ultima per l'utilizzazione delle telecomunicazioni in Kosovo, mentre l'UCK, appoggiato da sostenitori che operano dietro le quinte, insiste affinché la rete distrutta venga ricostruita dalle due imprese e in seguito nazionalizzata dall'Albania, in violazione di accordi internazionali. Tuttavia, l'illegalità più grave è stata commessa recentemente. In modo del tutto illegale, un «comitato speciale», composto di rappresentanti dell'ONU e albanesi del Kosovo, ha ceduto i diritti della telefonia mobile all'impresa francese Alcatel. Tali diritti sono di proprietà esclusiva dell'OTE e della STET International, conformemente ad accordi internazionali già in vigore che stabiliscono che il Kosovo è incluso nella zona vitale in cui queste due aziende possono esercitare le loro competenze ed esportarne gli utili.

Può la Commissione far sapere come tutelerà i diritti legittimi delle imprese europee in Kosovo, attualmente minacciati da circuiti illegali nei quali iniziano a essere coinvolti anche funzionari dell'ONU, che agiscono in contrasto con gli ordini che hanno ricevuto di rispettare la legalità nella regione?

<sup>(1)</sup> Resoconto integrale della seduta del 16.11.1999, p.60.

**Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione***(9 dicembre 1999)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2000/C 170 E/191)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2575/99****di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione***(16 dicembre 1999)*

*Oggetto:* Mancanza di infrastrutture e impianti nel porto di Patrasso

L'incidente avvenuto recentemente a 14 miglia nautiche dal porto di Patrasso sul traghetto SUPERFAST III a causa dello scoppio di un incendio che ha provocato 12 morti ha rivelato i problemi cronici di tale porto, la cui mancanza di infrastrutture e di impianti rende grandemente insufficienti la sicurezza e l'igiene dei passeggeri e difficoltose sia le procedure d'imbarco, di sbarco e di controllo dei passeggeri sia quelle delle elementari ispezioni dei veicoli pesanti.

Può la Commissione riferire:

1. se intende esigere dal governo greco un impegno immediato a migliorare le infrastrutture del porto di Patrasso per agevolare i passeggeri, tanto più che la Grecia riceve dai Fondi comunitari finanziamenti per il miglioramento del porto che, però, di regola sono destinati soltanto al settore di transito delle merci;
2. se è a conoscenza delle ragioni per cui il Ministero greco competente non ha proceduto al miglioramento delle infrastrutture del porto di Patrasso come proposto dalla Commissione in base agli studi realizzati dal servizio competente nei porti di Dover e, in caso contrario, se intende chiedere spiegazioni;
3. se chiederà al governo greco, benchè la direttiva 1999/35 <sup>(1)</sup> sia obbligatoria per gli Stati membri solo a partire dal 1 dicembre 2000, di rendere pubbliche, in segno di buona volontà, le conclusioni dell'inchiesta sulla tragedia del SUPERFAST III, trasmettendogliene copia conformemente all'articolo 12 della suddetta direttiva;
4. se ha proposte da fare per il miglioramento delle infrastrutture di sicurezza e di igiene dei passeggeri negli altri porti greci (Pireo, Igoumenitsa, varie isole, ecc.) e quali impegni solleciterà in proposito al governo greco?

<sup>(1)</sup> GU L 138 del 1.6.1999, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione**

*(20 dicembre 1999)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

---